

Dipartimento di
Giurisprudenza (School of Law)

Dottorato di Ricerca in Scienze giuridiche

Ciclo XXXVI

Curriculum in diritto pubblico, diritto pubblico dell'economia e filosofia del diritto

**L'INAFFERRABILE DIRITTO.
EVOLUZIONE E PROFILI COSTITUZIONALI
DEL DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE**

Cognome: Mingardo Nome: Giacomo

Matricola: 875548

Tutor: Chiar.ma Prof.ssa Elisabetta Lamarque

Coordinatore: Chiar.mo Prof. Antonello Tancredi

ANNO ACCADEMICO

2022/2023

*«Profondissimo è divenuto il pozzo dell'identità,
e su questo troppi giuristi evitano di sporgersi».*

(S. Rodotà, Il diritto di avere diritti)

INDICE

INTRODUZIONE

1. Oggetto della ricerca e delimitazione del campo di indagine	1
2. Definizioni minime ed essenziali: le nozioni di diritto fondamentale e identità personale	7
3. Note metodologiche e struttura dei capitoli	13

CAPITOLO PRIMO

IL DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE NELL'ORDINAMENTO E NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA

1. Identità personale come identità anagrafica	19
2. Identità personale come diritto a essere rappresentati correttamente	25
2.1. La fase dell'emersione: giurisprudenza di merito e il dibattito dottrinale ..	25
2.2. La fase dell'affermazione e del consolidamento: le pronunce della Cassazione e la giurisprudenza successiva	28
2.3. Identità personale, protezione dei dati e diritto all'oblio	32
3. Identità personale come diritto a essere se stessi	36
3.1. Identità personale e cognome (parte I)	36
3.2. Identità personale e cognome (parte II)	44
3.3. <i>Status filiationis</i> , verità biologica e diritto a conoscere le proprie origini ...	50
3.4. L'identità vissuta tra legami affettivi, personali e familiari	56
3.5. Identità personale e identità di genere	59
4. La difficile ricostruzione del diritto all'identità personale	67

CAPITOLO SECONDO

IL DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI STRASBURGO

1.	Uno sguardo generale	69
2.	Identità personale	73
2.1.	Il nome	73
2.2.	Identità di genere	86
2.3.	Discendenza e conoscenza delle proprie origini.....	92
2.4.	Il rapporto di filiazione.....	99
2.5.	Etnia	100
3.	Identità sociale	106
3.1.	Le relazioni familiari (rinvio).....	107
3.2.	Cittadinanza	108
3.3.	Legami sociali e comunità di appartenenza	111
4.	L'aspetto esteriore della persona (immagine, reputazione e vita professionale)	113
4.1.	Aspetto fisico e abbigliamento	115
5.	Considerazioni conclusive	117

CAPITOLO TERZO

IL DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE NELL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

1.	Introduzione: il diritto primario e il diritto derivato	119
2.	Identità personale e protezione dei dati.....	120
3.	La circolazione dei documenti pubblici.....	128
3.1.	La proposta di regolamento sul certificato di filiazione	131
4.	Il diritto antidiscriminatorio.....	133
5.	La giurisprudenza della Corte di giustizia: le vicende del diritto al nome come espressione dell'identità personale.....	137
6.	Al di là del nome: l'identità nelle pronunce <i>Coman</i> e <i>Pancharevo</i>	148
7.	Un cambio di prospettiva: le conclusioni degli avvocati generali	150

8. Considerazioni conclusive	155
------------------------------------	-----

CAPITOLO QUARTO
(RI-)PARTIRE DALLA COSTITUZIONE.
UNA POSSIBILE INTERPRETAZIONE
PER L'IDENTITÀ DELLA PERSONA

1. Esiti dell'indagine	157
2. Ripartire dalle fondamenta: il principio personalista e l'immagine costituzionale della persona	162
2.1. Il dovere di riconoscimento delle identità come inderogabile dovere sociale	167
3. Il pluralismo: da <i>persona</i> a <i>persone</i>	170
4. La pari dignità sociale, il principio di uguaglianza e il logico corollario della laicità	172
5. L'art. 22 Cost. e i criteri essenziali.....	178
6. Un diritto all'identità personale costituzionalmente orientato.....	180
 Bibliografia.....	 186

INTRODUZIONE

SOMMARIO: 1. Oggetto della ricerca – 2. Definizioni minime ed essenziali: le nozioni di diritto fondamentale e identità personale – 3. Note metodologiche e struttura dei capitoli.

1. *Oggetto della ricerca e delimitazione del campo di indagine*

L'identità è uno dei temi più importanti e più discussi del XXI secolo¹, al punto da divenire «un grande mito del nostro tempo»². Tutti parlano di identità³ con la conseguenza che sembrerebbe di essere in presenza di «un'ossessione identitaria»⁴.

¹ Z. BAUMAN, B. VECCHI, *Intervista sull'identità*, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 15 «Oggi [...] l'identità è la questione all'ordine del giorno, argomento di scottante attualità nella mente e sulla bocca di tutti» (corsivi degli autori). Inoltre, cfr. F. COULMAS, *Identity. A Very Short Introduction*, Oxford University Press, Oxford, 2019, p. 2 il quale riporta il dato che se negli anni Cinquanta i libri che riportavano nel titolo la parola «identità» erano all'incirca trentasette, nel 2010 erano oltre 10.000.

² F. REMOTTI, *L'ossessione identitaria*, Laterza, Roma-Bari, 2017, p. XII.

³ Limitandosi solamente all'incirca agli ultimi cinque anni, si possono reperire diversi scritti pubblicati su tale tema trattati da differenti prospettive. Si tratta di scritti di filosofi, i quali si interrogano sul significato e la sostanza di tale termine (i riferimenti sono a K.A. APPIAH, *La menzogna dell'identità. Come riconoscere le false verità che ci dividono in tribù*, Feltrinelli, Milano, 2019; E. LECALDANO, *Identità personale: storia e critica di un'idea*, Carocci, Roma, 2021; G. BONIOLO, *Molti. Discorso sulle identità plurime*, Bollati Boringhieri, Torino, 2021); oppure di studiosi di psicologia i quali indagano le modalità o i meccanismi di formazione dell'identità della persona e gli elementi (personali, sociali, ambientali ecc.) che vi contribuiscono (si veda A. OLIVERIO FERRARIS, *La costruzione dell'identità*, Bollata Boringhieri, Torino, 2022; V. BUSACCHI, G. MARTINI, *L'identità in questione: saggio di psicoanalisi ed ermeneutica*, Jaca Book, Milano, 2020). Oppure ancora si tratta di opere di studiosi di scienze sociali, quali ad esempio sociologi e politologi, come le varie identità interagiscono nella società (tra tutti si veda F. FUKUYAMA, *Identità. La ricerca della dignità e i nuovi populismi*, UTET, Milano, 2019; C. CROUCH, *Identità perdute: globalizzazione e nazionalismo*, Laterza, Bari-Roma, 2019) Infine, anche i giuristi hanno contribuito al dibattito sul tema (da ultimi si vedano G. ALPA, *Il diritto di essere se stessi*, La nave di Teseo, Milano, 2021; F. CORTESE, *L'identità furiosa e il diritto pubblico*, Mucchi, Modena, 2023). Il costante riferimento all'identità non si ritrova nel solo panorama scientifico, ma anche nella vita quotidiana, soprattutto nell'attività e nella comunicazione politica, i riferimenti all'identità sono sempre più pervasivi e diffusi (Cfr. M. LILLA, *L'identità non è di sinistra. Oltre l'antipolitica*, Marsilio, Venezia, 2018. A. DE BENOIST, *La scomparsa dell'identità. Come orientarsi in un mondo senza valori*, Giubilei Regnani, Cesena, 2023).

⁴ Il riferimento è al titolo del libro di F. REMOTTI, *L'ossessione identitaria*, cit.

L'eccessivo utilizzo di tale termine lo ha trasformato in «una parola avvelenata»⁵ di cui non è possibile offrire una definizione univoca⁶. Per ovviare a tale problema, si è dovuto ricorrere all'aggiunta di vari aggettivi al fine di specificare e distinguere le varie accezioni: si è così ottenuta un'identità *personale, politica, nazionale, etnica, culturale, religiosa, anagrafica* ecc. Questa operazione è potenzialmente infinita poiché è possibile accostare un 'nuovo' aggettivo in grado di dare origine a un'ulteriore declinazione di identità. Ciò ha portato alla creazione di una moltitudine di espressioni dietro le quali, però, si annidano problemi, contraddizioni e questioni irrisolte.

In tale contesto, l'oggetto della ricerca è il diritto all'identità personale. Tale diritto è l'esito più fruttuoso del percorso di scoperta dell'identità da parte della scienza giuridica. Infatti, dopo un prolungato silenzio, in cui il tema era stato praticamente ignorato dai giuristi⁷, l'affermazione della centralità della persona, proclamata dalla Costituzione⁸, ha stimolato e (in parte) influenzato l'interesse della ricerca dottrinale sull'identità personale⁹.

Il diritto all'identità personale ha attraversato un percorso sintetizzabile in tre 'tappe' fondamentali.

A partire dalla pronuncia del Pretore di Roma del 1974, il diritto all'identità personale è stato qualificato come «il diritto a non vedere travisare la propria personalità individuale». È con la sentenza n. 3769 del 1985 della Corte di Cassazione (c.d. caso Veronesi), però, che

⁵ F. REMOTTI, *L'ossessione identitaria*, cit., pp. XI-XII «Il veleno contenuto in questa parola così nitida e bella, così fiduciosamente condivisa, di impiego pressoché universale, può essere poco oppure tanto, impercettibile e quasi innocuo in un caso oppure pieno di conseguenze nefaste in un altro. Ma anche quando esso è impercettibile, la tossicità è presente in numerose idee che la parola contiene e, accumulandosi, può manifestarsi alla lunga, in maniera inattesa e impreveduta. Perché e in che senso identità è una parola avvelenata? Semplicemente perché *promette ciò che non c'è*; perché ci illude su ciò che non siamo; perché fa passare per reale ciò che invece è una finzione o, al massimo, un'aspirazione» (corsivo dell'Autore).

⁶ P. GLEASON, *Identifying Identity. A Semantic History*, in *The Journal of American History*, n. 4, 1983, p. 910 ss.

⁷ F.D. BUSNELLI, *La persona alla ricerca dell'identità*, in *Rivista critica del diritto privato*, n. 1, 2010, p. 1 il quale poi sostiene «Invero, anche i giuristi più sensibili alle dimensioni naturali della personalità umana [...] non avevano mai, in passato, soffermato la loro attenzione su questo tema, anche perché erano scarse le possibili connessioni con il diritto positivo». Similmente S. PICCININI, *Appunti sui diritti della personalità e sui c.d. nuovi diritti. Tutela e promozione dell'identità personale*, in *Diritto della famiglia e delle persone*, n. 1, 2021, p. 227 ss.

⁸ F.D. BUSNELLI, *La persona alla ricerca dell'identità*, cit., p. 8.

⁹ *Ivi*. L'Autore sottolinea tuttavia come non vi sia una totale coincidenza tra la difesa del personalismo e la rivendicazione della propria identità.

se ne ha la definitiva consacrazione: la Suprema Corte, infatti, nel solco dell'art. 2 Cost., afferma come meritevole di tutela l'interesse del soggetto a «essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta [...]»¹⁰. Si tratta, cioè, dell'interesse «a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale»¹¹. La Corte costituzionale ha avallato tale impostazione interpretativa nella sentenza n. 13 del 1994¹² in cui ha dichiarato che l'identità personale rientra tra i diritti che formano il «patrimonio irretrattabile della persona umana»¹³, tutelati e garantiti dall'art. 2 Cost. In particolare, l'oggetto di tale pretesa è il «diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo»¹⁴.

In seguito a tali pronunce, il diritto all'identità personale è entrato a far parte definitivamente della cultura giuridica dei professionisti del diritto. Da allora, vi è stato un uso sempre più esteso e un riferimento sempre più costante a tale diritto cosicché il suo oggetto si è espanso sempre di più. Sono stati ricondotti sotto tale definizione – con il benestare della Corte costituzionale – il *diritto a ottenere un cognome rappresentativo della compagine familiare*¹⁵, il *diritto a conoscere le proprie origini*¹⁶ e il *diritto all'identità di genere*¹⁷. Tale esito interpretativo è stato raggiunto anche a causa delle pronunce della Corte di Strasburgo che attraverso una copiosa – e a tratti ipertrofica – giurisprudenza, in particolare quella relativa all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha contribuito a ridefinire e ampliare le istanze di riconoscimento identitario¹⁸.

¹⁰ Corte di cassazione, sez. I civ., sent. 22 giugno 1985, n. 3769. Citazione tratta dal testo della sentenza.

¹¹ *Ivi*.

¹² Corte costituzionale, sent. 3 febbraio 1994, n. 13.

¹³ *Ivi*, punto 5.1. del Considerato in diritto.

¹⁴ *Ivi*, punto 5.2. del Considerato in diritto.

¹⁵ Cfr. Capitolo I, paragrafi 3.1 e 3.2.

¹⁶ Cfr. Capitolo I paragrafo 3.3.

¹⁷ Cfr. Capitolo I paragrafo 3.5.

¹⁸ Cfr. Capitolo II.

A partire dagli anni Settanta, sono state sempre più forti le rivendicazioni identitarie da parte di gruppi esclusi e marginalizzati della società¹⁹. Un esempio in questo senso sono le istanze di riconoscimento avanzate dai membri della comunità LGBTQI+²⁰, di cui le vicende relative al riconoscimento del matrimonio omosessuale possono rappresentarne l'emblema²¹. Oppure si possono richiamare le richieste di riconoscimento delle singole e specifiche culture, avanzate a fronte dei fenomeni migratori e della globalizzazione che hanno reso la società contemporanea sempre più contraddistinta da identità plurale²².

In tutti questi casi, il comune obiettivo era (ed è) quello di «ottenere in primo luogo e fondamentalmente un riconoscimento della persona concreta o del particolare gruppo a cui le persone appartengono. Non basta essere riconosciuti come eguali, ma si vuole essere accolti nella propria specificità e particolarità, perché solo queste veramente ci identificano, distinguendoci dagli altri e, quindi, facendoci uscire dall'anonimato della indistinta eguaglianza»²³.

A distanza di quasi quarant'anni dalla teorizzazione del diritto all'identità personale da parte della dottrina e della giurisprudenza, è necessario interrogarsi su quello che fu

¹⁹ F. FUKUYAMA, *Identità. La ricerca della dignità e i nuovi populismi*, cit., pp. 23-24.

²⁰ Cfr. D.A.J. RICHARDS, *Identity and the case for gay rights: race, gender, religion as analogies*, University of Chicago Press, Chicago, 1999; Per una disamina nel panorama italiano delle questioni giuridiche attinenti alle persone LGBTQI+ si rimanda a M. PELISSERO, A. VERCELLONE (a cura di), *Diritto e persone LGBTQI+*, Giappichelli, Torino, 2022.

²¹ Per una puntuale ricostruzione si rimanda A. SPERTI, *Constitutional Courts, Gay Rights and Sexual Orientation Equality*, Hart, Oxford-Portland, 2017, p. 80 ss. Tuttavia, l'istanza di riconoscimento come richiesta di uguaglianza non è unanimemente condivisa all'interno della comunità LGBTQI+. Un'analisi delle differenti posizioni è condotta da M.R. MARELLA, «*Queer Eye for Straight Guy*». *Sulle possibilità di un'analisi giuridica queer*, in *Politica del diritto*, n. 3, 2017, p. 383 ss.

²² A fronte della vasta dottrina in tema di multiculturalismo, si rimanda ad A. FERRARA, voce *Multiculturalismo*, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, *Dizionario di politica*, Utet, Milano, 2004, p. 599 ss. ed E. CECCHERINI, voce *Multiculturalismo (dir. comp.)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, agg. 2008, Torino, 2008, p. 486 ss. e alla relativa bibliografia.

²³ F. VIOLA, *Conflitti di identità e conflitti di valori*, in *Ars interpretandi*, n. 10, 2005, p. 63. L'Autore distingue tali istanze dai conflitti di valore «ovvero una lotta sull'interpretazione dei valori fondamentali» in cui «si difende una concezione della vita umana che tutti dovrebbero condividere, cioè un bene in sé». Al contrario, dal punto di vista terminologico F. REMOTTI, *L'ossessione identitaria*, cit., p. XII il quale distingue «tra richieste di *riconoscimento identitarie* e richieste di *riconoscimento non identitarie*: le prime sono quelle in cui i soggetti tirano in ballo la questione della loro essenza o della loro sostanza, mentre le seconde sono quelle in cui i soggetti chiedono che vengano riconosciuti la loro esistenza (non la loro identità), le loro caratteristiche, i loro diritti, i loro obiettivi, i loro progetti». (corsivo dell'Autore).

considerato uno dei primi ‘nuovi diritti’²⁴. È interessante rilevare come e in quali direzioni tale diritto si sia evoluto, soprattutto considerando che tale diritto era (e forse lo è ancora tutt’oggi) un diritto senza legge²⁵, privo cioè di un puntuale riconoscimento legislativo. Risulta quindi il prodotto di un’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, che ne ha delineato i contenuti e i contorni. Per tale motivo, il diritto all’identità personale, oggetto della presente indagine, ben si presta all’analisi – diacronica e sincronica – che caratterizza il metodo utilizzato dallo studioso di diritto costituzionale.

Infatti, nel tracciare gli interessi – talvolta contrapposti – che sorgono dal rapporto tra identità personale e Costituzione, sono stati individuati due distinti problemi²⁶. Il primo attiene alla «conoscenza», ossia alla possibilità di far conoscere aspetti della propria identità. Tale prospettiva è bidirezionale: il singolo nei confronti dello Stato e della comunità e viceversa²⁷. Il secondo, invece, riguarda l’«evoluzione» delle singole componenti l’identità della persona e alla possibilità, sempre in entrambe le direzioni, di far valere o meno sul piano giuridico tali mutamenti²⁸.

È possibile dunque trarre alcune considerazioni.

²⁴ Sul punto si veda *infra*.

²⁵ Il riferimento è al contributo di A. MORELLI, *I diritti senza legge*, in *Consulta online*, n. 1, 2015, p. 10 ss.

²⁶ A. BARDUSCO, *L’identità personale e la Costituzione italiana*, in *Studi in onore di Antonio Amorth*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1982, p. 28.

²⁷ *Ivi*. Nel primo caso, si possono ascrivere quattro diversi interessi:

«a) l’interesse del soggetto ad affermare la propria identità nei confronti dello Stato e degli altri soggetti della comunità e mezzi per ottenere il riconoscimento di questo o quell’aspetto della propria identità;

b) interesse – inverso – del soggetto di non rivelare taluni aspetti della propria identità, e mezzi per garantirsi il riserbo (dei terzi o dei pubblici poteri) su tali aspetti;

c) interesse dello stato, e più in generale, della società di possedere in ogni momento notizie essenziali sulle identità dei vari soggetti che ne fanno parte, o che con essa entrano in relazione;

d) interesse dello stato di rifiutare il riconoscimento a determinate identità, e possibilità di eventualmente respingere pretese di riconoscimento».

²⁸ *Ivi*. Nel secondo caso, invece, si ascrivono le questioni relative a:

«e) la possibilità, innanzitutto per la persona di portare modificazioni volontarie alla propria identità;

f) la possibilità per i soggetti della comunità, o per taluni particolari soggetti, di agire su di una persona per determinare modificazioni nella sua identità;

g) la possibilità per i pubblici poteri di effettuare coattivamente modificazioni dell’identità delle persone, o di obbligare le persone stesse a modificare da sé la propria identità in un senso o nell’altro»

La prima in riferimento alle questioni identitarie: esse attengono non solo al rapporto tra il singolo individuo e i pubblici poteri (c.d. dimensione verticale), ma anche ai rapporti tra i consociati (c.d. dimensione orizzontale)²⁹.

La seconda riguarda la Costituzione, la quale appare come uno strumento di protezione e di difesa contro le ingerenze dei pubblici poteri e dei consociati e al contempo di affermazione del proprio essere persona e di conseguenza della propria identità.

A fronte di tali osservazioni, è possibile prospettare le due domande di ricerca.

In prima battuta, appare essenziale chiedersi se effettivamente esista un diritto fondamentale all'identità personale. Il tono retorico (o radicale) assume tutt'altro significato se letto alla luce del contesto contemporaneo, in cui si moltiplicano le istanze identitarie volte a ottenere un riconoscimento giuridico.

Una volta individuata la risposta al primo quesito, sarà necessario indagare quali pretese e rivendicazioni possono o devono essere selezionate. In altri termini, vi è la necessità di individuare un criterio per mezzo del quale poter qualificare o meno le pretese come espressione del diritto all'identità personale.

Risulta ora necessario delimitare più precisamente il campo della presente indagine. La ricerca ha a oggetto l'identità come pretesa di riconoscimento individuale e la ragione di tale scelta è rinvenibile nella tendenza dell'attuale società a configurarsi come una società di singoli individui³⁰. Tale fenomeno, descritto con il termine di *singularismo*, attesta l'idea che ogni persona è portatrice di una propria autenticità che deve essere valorizzata³¹. In questo contesto, il rapporto tra la persona e la società cambia e diviene ancora più netta la frattura fra la dimensione identitaria individuale e quella collettiva³². Ne consegue che la

²⁹ *Ivi.*

³⁰ Cfr. E. RIGOTTI, *L'era del singolo*, Einaudi, Torino, 2021. L'origine si attesta nell'opera di D. MARTUCCELLI, *La société singulariste*, Armand Colin, Paris, 2010.

³¹ La distinzione tra individualismo e singularismo è efficacemente riportata da F. VIOLA, *Indipendenza, dipendenza, interdipendenza in una società di singoli*, in L. ALICI, S. PIEROSARA (a cura di), *Debito e promessa tra dipendenza e autonomia*, Franco Angeli, Milano, 2023, pp. 31-32 «l'individualismo tradizionale si basa sulla similitudine tra gli esseri umani e tende a “secondarizzare” le diversità, mentre il singularismo sottolinea la profonde differenze identitarie tra gli esseri umani e tende a “secondarizzare” le similitudini»

³² Tale aspetto era già stato messo in luce da V. FERRARI, *Variazioni socio-giuridiche sul tema dei diritti nell'attualità*, in F.G. PIZZETTI, M. ROSTI (a cura di), *Soggetti, diritti, conflitti: percorsi di ridefinizione*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 39.

società diviene uno «scenario opaco» da cui il soggetto vuole differenziarsi per poter emergere³³.

L'impostazione adottata induce quindi a non prendere in considerazione alcuni temi se non limitatamente ai profili strettamente necessari alla trattazione: non verranno prese in esame né le identità collettive e il connesso tema delle minoranze³⁴, né le *politiche dell'identità* (cc. dd. *identity politics*)³⁵ in quanto misure volte alla gestione delle identità nella loro dimensione collettiva piuttosto che individuale. Inoltre, la trattazione non considererà, se non incidentalmente, i problemi connessi alla definizione e alla configurazione delle cc.dd. identità nazionali e costituzionali³⁶.

Vi è poi un ulteriore corollario dell'impostazione adottata che merita di essere precisato. La ricerca si concentrerà sull'identità personale, senza limitarsi come punto di osservazione, a una particolare prospettiva o declinazione.

Date le indicazioni messe in luce nel presente paragrafo, è possibile offrire, a completamento di quanto detto, alcune coordinate dirette a una migliore comprensione dell'indagine oggetto dei prossimi capitoli.

2. Definizioni minime ed essenziali: le nozioni di diritto fondamentale e identità personale

³³ F. VIOLA, *Indipendenza, dipendenza, interdipendenza in una società di singoli*, cit., p. 35 ss. da cui è tratta anche la citazione.

³⁴ Imprescindibile a tale proposito A. PIZZORUSSO, *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, Giuffrè, Milano, 1967 e dello stesso Autore ID., *Minoranze e maggioranze*, Einaudi, Torino, 1993. E. COSTA, *Le minoranze nel diritto costituzionale italiano*, Gallizzi, Sassari, 1968. S. BARTOLE, N. OLIVETTI RASON, L. PEGORARO (a cura di), *La tutela giuridica delle minoranze*, Cedam, Padova, 1998.

Dal punto di vista del diritto comparato si vedano *ex multis* F. PALERMO, J. WOELK, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, Wolters Kluwer, Milano, 2021 (3a ed.); E. PALICI DI SUNI PRAT, *Intorno alle minoranze*, Giappichelli, Torino, 2002 (2^a ed.); R. TONIATTI, *Minoranze e minoranze protette: modelli costituzionali comparati*, in T. BONAZZI, M. DUNNE (a cura di), *Cittadinanza e diritti nelle società multiculturali*, il Mulino, Bologna, 1994; C. CASONATO, *Minoranze etniche e rappresentanza politica: i modelli statunitense e canadese*, Università degli Studi di Trento, Trento, 1998.

³⁵ Il tema ha ricevuto scarsa attenzione nel dibattito dottrinale giuridico a eccezione di L.P. VANONI, B. VIMERCATI, *Dall'identità alle identity politics: la rinascita dei nazionalismi nel sistema costituzionale europeo*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 2020, p. 31 ss.

³⁶ Un tentativo di coniugare le due dimensioni dell'identità, personale e costituzionale, è condotto da Q. CAMERLENGO, *Valori e identità: per un rinnovato umanesimo costituzionale*, in *Consulta online*, n. 2, 2022, p. 760 ss. e da M. ROSENFELD, *The identity of the constitutional subject: selfhood, citizenship, culture, and community*, Routledge, London, 2010.

Al fine di dare piena risposta ai due interrogativi principali della ricerca, risulta di primaria importanza delineare la portata semantica di «diritto fondamentale» e di «identità personale». È necessario cioè fornire delle coordinate minime ed essenziali utili a inquadrare la complessità e la multidimensionalità di questi due concetti.

Definire la locuzione «diritto fondamentale» rappresenta un punto cruciale degli studi della scienza giuridica³⁷. Tale operazione è necessaria alla luce delle differenti espressioni linguistiche che si sono affermate³⁸, in particolare rispetto alla formula «diritti umani», che si è imposta nel diritto internazionale e sovranazionale.

A livello di teoria generale, sono possibili due differenti definizioni³⁹. La prima di tipo contenutistico: sono tali quei diritti che proteggono un determinato interesse ritenuto particolarmente rilevante⁴⁰; la seconda, di tipo formale, cioè tutti quei diritti che trovano il loro fondamento in una fonte *positiva* posta al livello più alto della gerarchia delle fonti⁴¹.

La dottrina costituzionalistica è pressoché unanime nel qualificare quei diritti che trovano un loro fondamento nella Costituzione come fondamentali in quanto *fondano* l'ordinamento giuridico⁴². Tuttavia, il dibattito si è riproposto non tanto sul fondamento di

³⁷ A livello di teoria generale si veda G. PINO, *Il costituzionalismo dei diritti. Struttura e limiti del costituzionalismo contemporaneo*, il Mulino, Bologna, 2017 e B. CELANO, *I diritti dello stato costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2013. Dal punto di vista del diritto costituzionale italiano e comparato si vedano i contributi contenuti in V. BALDINI (a cura di), *Che cosa è un diritto fondamentale? Atti del convegno annuale dell'Associazione "Gruppo di Pisa", Cassino 10 e 11 giugno 2016*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017.

³⁸ Le differenti espressioni sono registrate da G. PINO, *Il costituzionalismo dei diritti*, cit., pp. 107-111 e M. OLIVETTI, *Diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2020 (2^a ed.), pp. 6-12.

³⁹ Secondo G. PINO, *Il costituzionalismo dei diritti*, cit., pp. 113-114 esiste anche una terza possibilità ossia una definizione estensionale indiretta: i diritti sono fondamentali in quanto considerati tali da alcuni soggetti.

⁴⁰ *Ivi*, pp. 114-116.

⁴¹ *Ivi*, pp. 116-118.

⁴² Cfr. M. LUCIANI, *Positività, metapositività e parapositività dei diritti fondamentali*, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, vol. III, Jovene, Napoli, 2009, p. 1056. Similmente V. ONIDA, *Relazione*, in *I diritti fondamentali oggi. Atti del V Convegno dell'Associazione italiana dei costituzionalisti (Taormina, 30 novembre – 1° dicembre 1990)*, Cedam, Padova, 1995, p. 61 ss.; G. ROLLA, *La tutela dei diritti costituzionali*, Carocci, Roma, 2012, p. 26. Si veda inoltre E. STRADELLA, *Primi spunti per una definizione della "fondamentalità" dei diritti nel diritto comparato*, in V. BALDINI (a cura di), *Che cosa è un diritto fondamentale?*, cit., p. 79 ss. secondo la quale «diritto fondamentale è quel diritto che l'ordinamento mostra di ritenere tale in base al riconoscimento esplicito o implicito che ne opera [...], alla collocazione costituzionale che ne offre, alle forme e modalità di tutela che la giurisprudenza costituzionale ne garantisce attraverso la sua attività interpretativa, e, infine, alla previsione o meno della sua immodificabilità all'interno di processi di revisione costituzionale e, quindi, nell'alveo del potere costituito». In ogni caso qualsiasi definizione di diritto fondamentale è segnata da una «relatività di tipo spazio-temporale».

tali diritti, quanto sotto forma dei contenuti in riferimento all'art. 2 Cost⁴³. In particolare, una volta ammesso il fondamento positivo dei diritti fondamentali, il dibattito dottrinale e (in parte) giurisprudenziale si è concentrato sulla possibilità di considerare tale articolo come una clausola 'aperta' o 'chiusa' del catalogo dei diritti e delle libertà fondamentali, soprattutto in tema di 'nuovi diritti'⁴⁴. Fulcro della questione era l'interpretazione dell'art. 2 Cost. come clausola in grado di riconoscere il rango di diritto fondamentale a posizioni soggettive non previste nel testo costituzionale⁴⁵ o come riepilogativa dei diritti e delle libertà espressamente previste nel testo costituzionale⁴⁶. Il dibattito si è arricchito di riflesso della sempre maggior integrazione internazionale e sovranazionale e della crescente prospettiva della tutela multilivello⁴⁷. Le due differenti interpretazioni, tuttavia, risultano così distanti dal momento che i sostenitori di un'interpretazione restrittiva dell'articolo 2

⁴³ Tuttavia, secondo A. RUGGERI, *Cosa sono i diritti fondamentali e da chi e come se ne può avere il riconoscimento e la tutela*, in V. BALDINI (a cura di), *Che cosa è un diritto fondamentale?*, cit., pp. 340-341 l'art. 2 Cost. non fornisce alcuna definizione di «diritto fondamentale», quanto piuttosto si limita a registrare una conseguenza di tale qualifica. Per l'Autore, infatti, devono ritenersi fondamentali quei diritti che i bisogni elementari di ciascun essere umano senza il cui riconoscimento ([...] l'effettiva tutela) non potrebbe aversi un'esistenza libera e dignitosa.

⁴⁴ Con tale espressione si è soliti fa riferimento alle domande di riconoscimento di pretese che emergono a fronte dell'evoluzione dei costumi sociali e dell'evoluzione tecnico-scientifica che non sono rientrano né nella prima generazione dei diritti (quelli civili e politici), né nella seconda (quelli sociali). In merito alla classificazione dei diritti si veda per tutti R. BIN, *Diritti e fraintendimenti*, in *Studi in onore di Giorgio Berti*, vol. I, Jovene, Napoli, p. 345 ss. Sul tema dei nuovi diritti si veda *ex multis* L. PIROZZI, *Aspetti costituzionalistici dei nuovi diritti*, Aracne, Roma, 2007; M. CARTABIA, *I nuovi diritti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 14 febbraio 2011; S. CAVALIERE, *Questioni attuali in tema di "nuovi diritti"*, in *Dirittifondamentali.it*, 26 novembre 2015.

⁴⁵ In tal senso A. BARBERA, *Art. 2 Cost.*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli – Il Foro italiano, Bologna-Roma, 1975, p. 50 ss. il quale però successivamente ne ha precisato i confini in ID., *"Nuovi diritti": attenzione ai confini*, in L. CALIFANO (a cura di), *Corte costituzionale e diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 19 ss. Seppur con una diversa impostazione, la tesi del catalogo aperto è stata sostenuta da F. MODUGNO, *I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1995.

⁴⁶ In dottrina tale tesi è stata sostenuta da A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Padova, Cedam, 2003, p. 20 ss. In tal senso si era espresso anche P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, il Mulino, 1984, p. 65. Successivamente anche P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2022 (5^a ed.), pp. 145-148.

⁴⁷ Intesa come «l'idea che, a fronte delle stesse situazioni giuridiche soggettive, esistano nei diversi ordinamenti che le contemplanò diverse forme di tutela, collocate su differenti "livelli" di un'ideale scala gerarchica nella quale quegli ordinamenti (e le relative forme di tutela) sarebbero ordinati». Cfr. F. SORRENTINO, *La tutela multilivello dei diritti*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, n. 1, 2005, p. 79. Sul tema si veda *ex multis* A. CARDONE, *La tutela multilivello dei diritti fondamentali*, Giuffrè, Milano, 2012.

Cost. non escludono la possibilità di interpretare estensivamente i diritti previsti dalla Costituzione.

La qualifica di diritto fondamentale comporta come conseguenza la sua *inviolabilità*⁴⁸. Secondo la dottrina maggioritaria, tale effetto si sostanzia nella sottrazione del *nucleo essenziale* di tale diritto alla revisione costituzionale⁴⁹. A ciò si deve aggiungere l'impossibilità da parte del legislatore (o della pubblica amministrazione) di privare di contenuto tale diritto⁵⁰ e altresì l'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale derivante da una sua potenziale lesione⁵¹.

Dalla ricostruzione fin qui svolta, è possibile ricavare una definizione: qualificare un diritto come fondamentale significa essere titolare di una pretesa che trova la propria forza in una norma di diritto positivo. L'ampiezza di tale pretesa può dipendere dal grado di tutela che tale diritto ha ricevuto sia a livello interno che esterno. Inoltre, tale pretesa è da considerarsi 'qualificata': è in grado di imporsi non solo nei confronti (o contro) i pubblici poteri, ai quali non si richiede necessariamente un'astensione, ma talvolta un'attivazione nella tutela e nella promozione di tale diritto; bensì anche nei confronti nelle relazioni tra soggetti privati⁵².

⁴⁸ A. BALDASSARRE, voce *Diritti inviolabili*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XI, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1989, spec. p. 27 ss. il quale ha inoltre che i caratteri della *indisponibilità*, della *inalienabilità*, della *intrasmisibilità*, della *irrinunciabilità* e della *imprescrittibilità* riguardano la titolarità del bene: indipendentemente dalle vicende del bene egli non possa essere spogliato della titolarità del bene.

⁴⁹ Similmente alla posizione condivisa P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, cit., p. 53-54, P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, *I diritti fondamentali*, cit., p. 148; A. APOSTOLI, *L'art. 139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili*, in *Il Gruppo di Pisa*, n. 3, 2018, spec. p. 13 ss. In tal senso si è espressa anche la Corte cost., sent. 11 luglio 1991, n. 366.

Contro tale impostazione A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, cit., p. 41 ss. secondo cui inviolabilità e irriducibilità non sono concetti coincidenti; pertanto, secondo l'Autore debbono essere sottratti al controllo di costituzionalità solamente quei diritti ricavabili dall'art. 139 Cost. e ritenuti essenziali a definire la forma repubblicana.

È rimasta minoritaria la tesi sostenuta da P. GROSSI, *Introduzione a uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1972 secondo cui l'inviolabilità si pone come garanzia dell'esistenza di tali diritti. Il potere di revisione costituzionale può modificare il loro contenuto, ma non può eliminarli.

⁵⁰ U. DE SIERVO, *Origine e significato della rigidità della nostra Costituzione*, in E. RIPEPE, R. ROMBOLI (a cura di), *Cambiare costituzione o modificare la Costituzione?*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 8.

⁵¹ E. LAMARQUE, *L'attuazione giudiziaria dei diritti costituzionali*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2, 2008, p. 284.

⁵² G. PINO, *Il costituzionalismo dei diritti*, cit., p. 24.

Condurre un'indagine in materia di identità necessita senza dubbio alcuno di chiarire preliminarmente la portata semantica di identità personale. Una definizione esaustiva risulta un'operazione complessa date le differenti accezioni che il termine ha assunto⁵³. Pertanto, per tentare una sintesi si ricorrerà all'uso di termini contrapposti in cui l'identità oscilla in una continua tensione tra un polo e l'altro⁵⁴.

L'identità è anzitutto un concetto logico: è una relazione di equivalenza dotata delle caratteristiche della riflessività ($A=A$), simmetricità (se $A=B$, allora $B=A$) e transitività (se $A=B$ e $B=C$, allora $A=C$)⁵⁵. Tale relazione può essere declinata in senso qualitativo, due entità che possiedono le medesime caratteristiche oppure quantitativo, due entità che nel tempo non mantengono le medesime caratteristiche e però sono la stessa identità⁵⁶.

Ed è proprio su questo secondo aspetto che si pone il problema dell'identità personale dal punto di vista filosofico, ossia l'individuazione di quel criterio che permette alla persona di rimanere se stessa nonostante il trascorrere del tempo⁵⁷. Sul punto, è possibile individuare differenti posizioni⁵⁸. Da una parte, vi è chi sostiene che l'identità personale risieda nella persistenza nel tempo delle capacità psicologiche della persona. Dall'altra parte, invece, vi

⁵³ Tale difficoltà è attestata in dottrina mediante l'uso di metafore. Cfr. C. PINELLI, *Identità, diritti, democrazia: relazioni difficili ma necessarie*, in *GenIus*, n. 2, 2022, p. 6: «Un esame delle accezioni di identità equivale ormai ad addentrarsi in una giungla da cui è difficile uscire» (corsivo aggiunto). S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012 (6ª ed.), p. 298: «Profondissimo è divenuto il pozzo dell'identità [...]» (corsivo aggiunto).

⁵⁴ Per una differente prospettazione si veda S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 298 ss.

⁵⁵ M. MARZANO PARISOLI, *Fino a quando e fino a che punto io resto me stesso? Corpo, integrità e identità personale*, in *Idee*, nn. 40/41, 1999, p. 226. Da un punto di vista metafisico si veda M. CARRARA, C. DE FLORIO, G. LANDO, V. MORATO, *Introduzione alla metafisica contemporanea*, il Mulino, Bologna, 2021, p. 58 ss.

⁵⁶ M. MARZANO PARISOLI, *Fino a quando e fino a che punto io resto me stesso?*, cit., p. 226.

⁵⁷ In realtà, secondo A. OKSENBERG RORTY, *Introduction*, in EAD. (a cura di), *The identities of persons*, University of California Press, Berkeley, 1976, pp. 1-2 l'indagine sull'identità personale coinvolge dal punto di vista analitico quattro differenti dimensioni: anzitutto la definizione dell'identità biografica ossia dei valori secondo i quali la persona definisce sé stessa; poi la personalità cioè i criteri con i quali è possibile distinguere gli umani dai non umani; la natura metafisica dell'uomo e infine l'identità personale diacronica vale a dire le condizioni di persistenza in tempi diversi delle persone.

⁵⁸ Tuttavia, si veda anche la distinzione operata da D. PARFIT, *Ragioni e persone*, Il Saggiatore, Milano, 1989 tra «concezioni semplici» in cui l'identità personale consiste in una peculiare essenza, e «concezioni complesse», in cui il l'identità personale è ridotta a una certa relazione (psicologica o biologica). Per le diverse posizioni su tale punto si vedano i contributi contenuti in G. GASSER, M. STEFAN (a cura di), *Personal identity: complex or simple?*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.

è chi propone il criterio della continuità fisica⁵⁹. Vi è in realtà, poi, anche una terza posizione in cui è applicato il criterio narrativo: l'identità della persona è individuata nella capacità di identificarsi nella narrazione della propria storia⁶⁰.

In questo quadro, è possibile scorgere quindi la tensione tra la prima coppia di poli opposti *uguaglianza/differenza*: l'identità personale segna ciò che identifica e permane nel tempo della persona, ma al contempo la differenza, sia rispetto a sé stesso, ma anche rispetto agli altri. Tale rapporto, però, può essere anche analizzato dal punto di vista delle scienze psicologiche, le quali hanno individuato le differenti modalità di costruzione dell'identità⁶¹, evidenziando la dimensione evolutiva e i differenti fattori che vi possono contribuire.

La complessità della formazione dell'identità porta a considerare la seconda coppia di poli contrapposti: *singolare/plurale*. Lo statuto dell'identità della persona oscilla tra un'unica identità che risponde all'esigenza della persona umana di ricerca del proprio sé, e al tempo stesso la molteplicità. Un individuo può avere «affiliazione plurime»⁶², ossia può appartenere a diversi gruppi che formano e condizionano la sua identità. Tale dimensione si ricollega perciò al rapporto tra individuo e società letto anche alla luce della contrapposizione tra *individuale/collettivo*. Il singolo soggetto è inserito in una collettività che determina la sua identità⁶³. Emerge così l'idea dell'identità sociale: «le caratteristiche che le persone stesse possiedono in virtù della loro appartenenza a gruppi o a categorie sociali (religiose, professionali, etniche, sessuali)»⁶⁴, contrapposta all'identità personale che «comprende invece tutti gli attributi che sono “propri” dell'individuo, che rinviano cioè

⁵⁹ Per i diversi autori che hanno sostenuto le differenti prospettive si rimanda ai riferimenti bibliografici contenuti in F. PATRONE, *Piccola guida filosofica all'identità personale*, Laterza, Roma-Bari, 2023, pp. 14-18.

⁶⁰ Si tratta dell'identità *ipse*, così come teorizzata da Paul Ricoeur e contrapposta all'identità *idem*. Cfr. P. RICOEUR, *Sé come altro*, Jaca Book, Milano, 2020.

⁶¹ Occorre segnalare che è invalsa nella letteratura scientifica una distinzione tra Sé e identità i cui contenuti però non sono unanimemente condivisi: T. MANCINI, *Psicologia dell'identità*, il Mulino, Bologna, 2010, p. 24 ss. Inoltre, sul punto si veda G. JERVIS, *La conquista dell'identità. Essere se stessi, essere diversi*, thedotcompany, Reggio Emilia, 2019, p. 181 ss.

⁶² A. SEN, *Identità e violenza*, Laterza, Roma-Bari, 2008, *passim*.

⁶³ Risulta imprescindibile il riferimento a C. TAYLOR, *Le radici dell'io. La costruzione dell'identità moderna*, Feltrinelli, Milano, 1993.

⁶⁴ T. MANCINI, *Sé e identità. Modelli, metodi e problemi in psicologia sociale*, Carocci, Milano, 2018, p. 99.

alla sua unicità e specificità individuale (sentimenti di competenza, attributi corporei, gusti personali, caratteristiche di personalità)»⁶⁵.

La necessaria interazione con gli altri conduce a considerare il riconoscimento come un aspetto costitutivo dell'identità⁶⁶ e oggetto di una continua lotta⁶⁷ secondo due differenti direttive. Da una parte, l'identità si forma in una continua tensione tra *interno* ed *esterno*, tra ciò che il soggetto è intimamente e ciò che il soggetto appare socialmente. Rivendicare la propria identità, quindi, può significare poter portare fuori ciò che sta dentro⁶⁸. Dall'altra parte, le pretese si sostanziano in una ridefinizione dei rapporti e dei confini tra *pubblico* e *privato* in cui si rivendica l'attrazione nel proprio privato in opposizione all'autorità pubblica e al contempo la libera manifestazione nello spazio pubblico delle proprie peculiarità.

Nel tentativo di fornire una definizione minima ed essenziale in grado di riassumere i molteplici aspetti messi in evidenza, si può affermare che l'identità personale rappresenti la sintesi di tre differenti interrogativi: «chi sono?», «cosa o chi vorrei essere?», «come mi considerano gli altri?»⁶⁹.

3. Note metodologiche e struttura dei capitoli

È necessario ora evidenziare la metodologia che sarà utilizzata nell'indagine. Le pagine precedenti hanno fornito alcune preziose indicazioni di merito. Occorre per aggiungere un'ulteriore considerazione.

Risulta che il termine *identità personale* non trova una propria definizione giuridica, nonostante la locuzione sia adoperata in diversi atti normativi⁷⁰. Si ottiene un esito in parte

⁶⁵ *Ivi.*

⁶⁶ Cfr. C. TAYLOR, *Le radici dell'io*, cit., p. 141 ss. Inoltre, sul tema del riconoscimento si veda F. CRESPI, *Identità e riconoscimento nella sociologia contemporanea*, Laterza, Roma-Bari, 2004.

⁶⁷ Imprescindibile il riferimento a A. HONNET, *Lotta per il riconoscimento*, Il Saggiatore, Milano, 2002.

⁶⁸ Secondo alcuni autori ciò comporta una vera e propria missione dell'uomo contemporaneo inteso come un «individuo-traiettorie, un individuo tutto teso alla conquista della propria identità personale e sociale, nonché a superarsi per sentirsi protagonista di un'avventura imprenditoriale». Cfr. A. EHRENBURG, *La fatica di essere se stessi. Depressione e società*, Einaudi, Torino, 2010, p. 5. Diviene centrale così il dovere di «costruire la propria vita» come recita il titolo del libro di U. BECK, *Costruire la propria vita*, il Mulino, Bologna, 2008.

⁶⁹ M. RICCA, *Oltre Babele: codici per una democrazia interculturale*, Dedalo, Bari, 2008, p. 55.

⁷⁰ Cfr. M. M. VIRGILIO, *Rassegna critica di lessico giuridico: «identità» nelle fonti normative*, in *Ragion pratica*, n. 2, 2015, pp. 547 ss.

differente se si osservano altre espressioni simili, usate con altrettanta frequenza dal legislatore.

Nel caso dell'espressione identità *anagrafica*, la portata semantica di tale locuzione si può trarre per via interpretativa dalle norme che disciplinano l'ordinamento dello stato civile e dell'anagrafe⁷¹. Più precisa poi è la definizione di identità *digitale* espressamente contenuta all'art. 1 co. 1 lett) u-quarter nel Codice dell'amministrazione digitale⁷². In altri casi, invece, la ricostruzione dell'esatta portata normativa è possibile solo ricorrendo a fonti extra (o para) giuridiche. La normativa interna, pur menzionando l'identità culturale⁷³, non la definisce⁷⁴ ed è quindi necessario fare riferimento alle fonti internazionali di *soft law* prive di efficacia giuridica⁷⁵. La portata dell'espressione "identità di genere" è ancor più difficile

⁷¹ Sul punto vedi *infra* Capitolo I paragrafo 1.

⁷² Art. 1 co. 1 lett) u-quarter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 «[...] la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64».

⁷³ Art. 1 co. 5 l. 4 maggio 1983, n. 184 «Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della *identità culturale* del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento» (corsivo aggiunto).

⁷⁴ I. RUGGIU, voce *Identità culturale*, in C. PANZERA, A. RAUTI (a cura di), *Dizionario dei diritti degli stranieri*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 244-247.

⁷⁵ È il caso della Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale, adottata all'unanimità a Parigi durante la 31esima sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO, Parigi, 2 novembre 2001. Inoltre, una possibile indicazione di identità culturale è contenuta nella Dichiarazione di Friburgo «I diritti culturali» elaborata nel 2007 da un gruppo internazionale di esperti dell'Istituto interdisciplinare di etica e dei diritti dell'Uomo dell'Università di Freiburg. All'art. 2 co. 2 « l'espressione "identità culturale" è intesa come l'insieme dei riferimenti culturali con il quale una persona, da sola o in comune con gli altri, si definisce, si costituisce, comunica e intende essere riconosciuta nella sua dignità». Tuttavia, tale dichiarazione è priva di qualsiasi fondamento giuridico.

da ricostruire, poiché è presente in numerosi atti normativi⁷⁶ ma non è chiarita in alcun atto legislativo, né nazionale⁷⁷ né internazionale⁷⁸.

Pertanto, le difficoltà e le incertezze ricostruttive riguardanti le possibili definizioni dell'identità lasciano all'interprete il compito di tracciarne i confini; ne discende quindi la necessità di indagare e analizzare quale concezione di identità personale è emersa dal punto di vista giuridico e come è stato declinato il relativo diritto dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

Tale prospettiva è rafforzata dal fatto che il diritto all'identità personale è ritenuto «nato in laboratorio»⁷⁹, data l'assenza di una previsione legislativa positiva e la sua genesi giurisprudenziale e dottrinale⁸⁰. La giurisprudenza, in particolare, non ha svolto un ruolo solo interpretativo e integrativo del dettato legislativo, ma talvolta anche un ruolo suppletivo o addirittura creativo⁸¹.

⁷⁶ Limitandosi alle fonti primarie statali, si può citare il d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18 in attuazione della Direttiva 2011/95/UE il quale in merito all'attribuzione della qualifica di rifugiato, individua tra i motivi di persecuzione l'appartenenza a un particolare gruppo sociale che può identificarsi anche con riferimento all'identità di genere. L'art. 11 del d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 di modifica della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario) in cui si aggiunge al divieto di trattamenti discriminatori il motivo dell'identità di genere. Infine, il d.l. 10 settembre 2021, n. 121 convertito in legge 9 novembre 2021, n. 156 ha disposto il divieto sulle strade e sui veicoli di qualsiasi forma di pubblicità veicolanti tra i vari motivi messaggi discriminatori dell'identità di genere.

⁷⁷ Come emerso nelle osservazioni espresse dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati sul il testo unificato delle proposte di legge n. 107, n. 569, n. 868, n. 2171 e n. 2255.

⁷⁸ Una possibile definizione è contenuta nei Principi di Yogyakarta (*Yogyakarta Principles on the Application of Human Rights in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity*) elaborate dall'International Commission of Jurists e dall'International Service for Human Rights nel 2006. Nel Preambolo è chiarito che «gender identity' [...] refer[s] to each person's deeply felt internal and individual experience of gender, which may or may not correspond with the sex assigned at birth, including the personal sense of the body (which may involve, if freely chosen, modification of bodily appearance or function by medical, surgical or other means) and other expressions of gender, including dress, speech and mannerisms». Tuttavia, tale Principi sono frutto di una codificazione privati di principi di diritto internazionale, perciò sono privi di qualsiasi effetto giuridico. Sul punto si veda M. FERRARA, *La Corte di giustizia dell'Unione europea e lo 'strano caso' dei Principi di Yogyakarta*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 1, 2019, spec. 183 ss.

⁷⁹ G. ALPA, *Diritti della personalità emergenti: profili costituzionali e tutela giurisdizionale. Il diritto all'identità personale*, in *Giurisprudenza di merito*, n. 2, 1989, p. 467. Ugualmente S. NIGER, *Il diritto all'identità personale*, in F. GIUSELLA (a cura di), *Diritto all'anonimato – Anonimato, nome e identità personale*, Cedam, Padova, 2008, p. 113.

⁸⁰ Cfr. Capitolo I.

⁸¹ S. FIACCAVENTO, *Tutela della persona e «creazione giurisprudenziale» del diritto*, in *Giustizia civile*, n. 5, 1992, p. 233 ss.

Inoltre, non solo la genesi del diritto all'identità personale, ma anche il consolidato orientamento unanime in dottrina circa l'esistenza e il fondamento di tale diritto indirizzano a una necessaria e attenta disamina dell'evoluzione giurisprudenziale di tale diritto.

Lo studio delle pronunce giurisprudenziali è utile per diversi motivi. Innanzitutto, esso consente di ricostruire l'evoluzione di questo diritto nel corso del tempo, evidenziando le diverse declinazioni e la sua progressiva affermazione come diritto fondamentale della persona. In secondo luogo, nonostante sia una un'operazione complessa e articolata, può fornire un contributo significativo alla comprensione di tale diritto fondamentale. La riflessione dottrinale sull'argomento ha trovato ampio spazio negli anni Duemila, in due importanti monografie⁸², ed è poi proseguita concentrandosi su specifiche declinazioni dell'identità⁸³. Alcuni contributi hanno tentato di analizzare l'evoluzione di tale diritto⁸⁴, ma le riflessioni non hanno trovato seguito in opere di più ampio respiro. Infine, tale metodologia si impone anche a fronte del sempre maggior ricorso a forme di tutela giudiziale dei diritti e al ruolo di maggior peso assunto dal potere giudiziario nello Stato costituzionale contemporaneo⁸⁵.

In dottrina, è stata altresì fornita l'indicazione secondo cui l'idea di «avere un diritto» intende due differenti ordini di ragioni: «quali prerogative giuridiche esso conferisce in termini di poteri soggettivi e quali sono i vincoli del comportamento altrui risultanti

⁸² Il riferimento è all'opera di G. PINO, *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, il Mulino, Bologna, 2003 e L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, Giappichelli, 2004.

⁸³ Per citarne alcuni: I. RUGGIU, *Il giudice antropologo: costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Franco Angeli, Milano, 2012; A. LORENZETTI, *Diritti in transito: la condizione giuridica delle persone transessuali*, Franco Angeli, Milano, 2013; C. BASSU, *Il diritto all'identità anagrafica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021.

⁸⁴ Cfr. M. TAMPIERI, *L'identità personale: il nostro documento esistenziale*, in *Europa e diritto privato*, n. 4, 2019, p. 1195 ss. e A. MORELLI, *Persona e identità personale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2 Special Issues, 2019, p. 45 ss.

⁸⁵ Cfr. G. PINO, *Il costituzionalismo dei diritti*, cit., pp. 25-26. Inoltre, si veda G. SILVESTRI, *Verso uno ius commune europeo dei diritti fondamentali*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 2006, pp. 7-24. In tale contesto un ruolo centrale è assunto dalla c.d. *strategic litigation*. Con tale espressione si indica la scelta da parte dei gruppi di pressione, dei movimenti o delle organizzazioni non governative di utilizzare la tutela giudiziaria in modo strumentale per poter affermare o promuovere un cambiamento sociale o politico al posto di ricorrere al tradizionale canale della pressione sui partiti politici e sulle assemblee parlamentari. Sul punto si veda A. PISANÒ, *Crisi della legge e litigation strategy. Corti, diritti e bioetica*, Giuffrè, Milano, 2016.

dall'esercizio di questi poteri?» e «per quali ragioni o giustificazioni qualcuno ha un diritto o si ritiene che abbia un diritto?»⁸⁶.

In tal senso, l'indagine sarà condotta attraverso un'attenta analisi inizialmente delle sentenze dei giudici italiani e della Corte costituzionale che hanno riconosciuto e tutelato il diritto all'identità personale. Poi sarà presa in considerazione la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ed infine quella della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Risulta particolarmente rilevante dal punto di vista metodologico, mettere in luce il criterio adottato per poter reperire e selezionare il materiale giurisprudenziale.

Inizialmente, si è ricorsi al solo criterio linguistico-testuale sulle singole banche dati ufficiali. Pertanto, per le corti italiane e la Corte di giustizia si sono impostate come parametro di ricerca le espressioni “identità”; “identità personale”; “diritto all'identità”; “diritto all'identità personale”. Per quanto riguarda invece la banca dati HUDOC della Corte europea dei diritti dell'uomo, i termini sono stati tradotti nelle lingue ufficiali della Corte, cioè l'inglese e il francese. Quindi, le parole chiave usate sono state “identity”; “personal identity”; “right to identity”; “right to personal identity”; “identité”; “identité personnelle”; “droit à l'identité”; “droit à l'identité personnelle”⁸⁷.

I risultati ottenuti hanno rappresentato la base per condurre l'indagine. Tuttavia, si sono dovuti apportare alcuni correttivi. In primo luogo, per la Corte di giustizia si è integrato quanto trovato con una ricerca con le parole chiavi francesi e inglesi al fine di recuperare eventuali pronunce in cui la traduzione italiana non riportasse il dato ricercato. Poi, per ciascuna Corte, gli esiti ottenuti sono stati integrati con pronunce più significative citati dalla dottrina al fine di evitare che il solo dato linguistico potesse tralasciare delle pronunce importanti.

Riflesso di quanto sin qui esposto è la struttura interna della presente trattazione.

Nel capitolo I si prenderanno in esame le sentenze dei giudici italiani e della Corte costituzionale che hanno riconosciuto e tutelato il diritto all'identità personale. In tal modo sarà possibile ricostruirne limiti e i fini nel corso della storia, evidenziando le diverse declinazioni e la sua progressiva affermazione come diritto fondamentale della persona.

⁸⁶ B. PASTORE, F. VIOLA, G. ZACCARIA, *Le ragioni del diritto*, il Mulino, Bologna, 2017, p. 95.

⁸⁷ Dai risultati ottenuti, sono state eliminate le pronunce tradotte in entrambe le lingue.

Analogamente, tale metodologia sarà replicata nel capitolo II, in riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e nel capitolo III, in rapporto alla Corte di giustizia dell'Unione europea. In tal modo, sarà possibile verificare se esista in ciascun ordinamento una definizione propria e autonoma di diritto all'identità personale.

Tale approccio consentirà di evidenziare i punti di convergenza e di divergenza tra l'ordinamento italiano e gli altri ordinamenti, oggetto del capitolo IV. In tale sede, si tenterà inoltre di fornire una possibile interpretazione costituzionale del diritto all'identità personale, anche alla luce dei risultati precedentemente ottenuti.

CAPITOLO PRIMO
IL DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE
NELL'ORDINAMENTO E NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA

SOMMARIO: 1. Identità personale come identità anagrafica – 2. Identità personale come diritto a essere rappresentati correttamente – 2.1. La fase dell'emersione: giurisprudenza di merito e il dibattito dottrinale – 2.2. La fase dell'affermazione e del consolidamento: le pronunce della Cassazione e la giurisprudenza successiva – 2.3. Identità personale, protezione dei dati e diritto all'oblio – 3. Identità personale come diritto a essere sé stessi – 3.1. Identità personale e cognome (parte I) – 3.2. Identità personale e cognome (parte II) – 3.3. *Status filiationis*, verità biologica e diritto a conoscere le proprie origini – 3.4. Identità personale e identità vissuta – 3.5. Identità personale e identità di genere – 4. La difficile ricostruzione del diritto all'identità personale.

1. *Identità personale come identità anagrafica*

L'identità è intesa come quell'insieme di segni, oggettivamente rilevabili che connotano la persona e la contraddistinguono¹ e tra cui, un ruolo di primo piano è svolto dal nome. In questa prospettiva, l'identità è il *risultato* di un processo di individuazione (*rectius* identificazione) di una persona attraverso l'utilizzo di criteri oggettivi e a tale accezione si riferiscono la maggior parte dei testi normativi². Tale attività risulta essenziale per accertare con certezza che ciascun individuo «[sia] proprio quella determinata persona e non un'altra»³.

Identificare la persona persegue perciò un fine eminentemente pubblicistico, regolando i rapporti tra il cittadino e lo Stato⁴. Da una parte, è un'attività necessaria e prodromica per

¹ G. FALCO, voce *Identità personale*, in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. V, Utet, Torino, 1938, p. 649.

² M.M. VIRGILIO, *Rassegna critica di lessico giuridico*, cit., p. 548.

³ A. INTINI, *La identificazione di persone. Lettura dei documenti – Controllo di autenticità – Procedure*, Larus Robuffo, Roma, 1996 (4^a ed.), p. 19.

⁴ Cfr. L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale*, cit., p. 97 ss. La storiografia contemporanea ha dedicato numerosi studi alla funzione della registrazione dell'identità come strumento di costruzione dello Stato moderno. Sul punto si rimanda all'opere di G. NOIRIEL (a cura di), *L'identification. Genèse d'un travail d'État*, Parigi, Belin, 2007; V. GROEBNER, *Storia dell'identità personale e della sua certificazione. Scheda segnaletica, documento d'identità e controllo nell'Europa moderna*, trad. A. Michler, Casagrande, Bellinzona, 2008; I. ABOUT, V. DENIS, *Histoire de l'identification des personnes*, La Découverte, Parigi, 2010. In italiano si veda S. BERHE, E. GARGIULO (a cura di), *Fingerprints. Tecniche di identificazione e diritti delle persone*, Qui Edit, Verona, 2020.

l'applicazione delle norme e per garantire la produzione dei loro effetti giuridici⁵. Dall'altra parte, permette allo Stato il controllo del territorio e della popolazione, sia ai fini della sicurezza, sia per poter organizzare i servizi amministrativi⁶. Ciò si riverbera anche nell'ambito del diritto privato, in cui la corretta identificazione diviene garanzia dei rapporti tra i consociati⁷.

Dal momento che i registri dello stato civile⁸ e il registro anagrafico⁹ assolvono a tale fine, già in queste prime battute è possibile affermare che l'identità è intesa anzitutto come identità *anagrafica*¹⁰ in quanto gli elementi che la compongono sono facilmente individuabili da questi due registri.

In assenza di una definizione normativa¹¹, la dottrina unanimemente ha costruito la nozione di «stato civile» come quel complesso delle singole posizioni giuridiche spettanti alla persona nelle relazioni familiari e nei confronti dello Stato¹². Non tutte le posizioni però

⁵ A questa funzione essenziale del diritto possono rintracciarsi numerose fattispecie. A titolo esemplificativo, si può citare l'accertamento dell'identità dell'elettore prima dell'esercizio del diritto di voto così come disposto dal d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali» e dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 «Testo Unico per la elezione della Camera dei deputati» e dal d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica».

⁶ In tal senso E. GARGIULO, *L'appartenenza negata: la residenza e i suoi significati, tra ambivalenze interpretative e conflitti politici*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 1, 2019, p. 41.

⁷ Cfr. F. GIARDINA, *Qualche riflessione su identità e soggettività*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 4 supplemento, 2007, p. 63.

⁸ La materia è regolata da alcuni principi generali artt. 449-455 c.c. e dalle norme di dettaglio previste dall'ordinamento dello stato civile disciplinato dal d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127». Precedentemente, la materia era regolata dal r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 che aveva abrogato il previgente r.d. 15 novembre 1865, n. 2602 con il quale si disciplinava l'ordinamento dello stato civile in tutto il Regno d'Italia.

⁹ La materia anagrafica è disciplinata dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 recante Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e dal relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

¹⁰ Sul termine si veda M. MARTONI, *Identità personale anagrafica (autorizzata) vs identità personale autorappresentativa (manifestata)*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 1, 2020, p. 179 ss.

¹¹ Così F. SCARDULLA, voce *Stato civile*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Giuffrè, Milano 1990, p. 938 in riferimento alla previgente normativa. Tuttavia, tale impostazione è confermata

¹² A. SPANGARO, *Degli atti dello stato civile*, in M. SESTA (a cura di), *Codice della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2015 (3^a ed.), p. 1579.

ricoperte dall'individuo nella società sono oggetto di registrazione¹³. L'ordinamento dello stato civile prescrive quattro tipi di registri: il registro di nascita, di cittadinanza, di matrimonio (o unione civile) e di morte¹⁴. Si tratta di eventi particolarmente significativi nella vita di ogni persona la cui registrazione¹⁵ permette di conservare tutti quei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi in grado di incidere sulla posizione dell'individuo nei confronti dello Stato e degli stessi consociati.

Indicazioni più precise sono contenute nei registri dell'anagrafe in cui è annotata la popolazione residente in ciascun comune¹⁶. Per ciascun cittadino è formata una scheda individuale nella quale devono essere indicati tutti gli elementi identificativi della persona: il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Si devono aggiungere anche la paternità e la maternità, e gli estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, il cognome e il nome del coniuge (o dell'unito civilmente) la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identità, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora¹⁷.

Emerge con tutta chiarezza la *ratio* dell'identità anagrafica: tali specifici elementi sono funzionali all'attività di una corretta identificazione di ogni individuo a opera dei pubblici poteri. Data la rilevanza costituzionale di tale declinazione del diritto all'identità personale, merita di essere richiamata la legislazione penale con specifico riguardo alle norme previste nel capo IV «Falsità personale» del codice penale¹⁸. Il bene giuridico tutelato è la fede

¹³ R. OMODEI SALÈ, *Nota introduttiva*, in A. ZACCARIA M. FACCIOLO, R. OMODEI SALÈ, M. TESCARO (a cura di), *Commentario all'ordinamento dello stato civile: aggiornato alla Legge 10 dicembre 2012, n. 219 (in materia di riconoscimento dei figli naturali)*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2013, p. 6.

¹⁴ Art. 10 dell'ordinamento dello stato civile. I quattro registri cartacei sono destinati a essere digitalizzati in un unico «archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni» ai sensi dell'art. 62, co. 2-bis, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

¹⁵ Tale operazione può avvenire mediante iscrizione, trascrizione e annotazione. Cfr. I. AMBROSI, voce *art. 449 c.c.*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Codice civile*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2022 (11^a ed.), p. 824. L'iscrizione è la registrazione di atti compilati direttamente dall'ufficiale di stato civile, mentre la trascrizione ha a oggetto atti formati da altri ufficiali di stato civile o atti che si sono formati all'estero. L'annotazione, invece, è una registrazione accessoria o complementare rispetto all'iscrizione o alla trascrizione.

¹⁶ Art. 1 della l. n. 1228/1954.

¹⁷ Art. 20 del d.P.R. n. 223/1989.

¹⁸ Rientrano in questo gruppo l'art. 494 c.p. «Sostituzione di persona»; l'art. 495 c.p. «Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri» a cui si è aggiunto a opera della L. 18 marzo 2008, n. 48 l'art. 495-bis c.p. «Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di

pubblica¹⁹ e oggetto della condotta è l'alterazione dei contrassegni personali intesi come «simboli inerenti all'identificazione di un soggetto e alla determinazione delle qualità che ne condizionano la posizione nella società civile», tali segni sono distinguibili in contrassegno di identità e contrassegno di qualità²⁰. Se i primi possono coincidere con gli elementi anagrafici, i secondi, invece, attengono alla posizione sociale del soggetto e ai titoli professionali.

La medesima distinzione si ha anche nell'art. 651 c.p., relativo al reato di rifiuto d'indicazione sulla propria identità personale. La norma fa riferimento a due concetti distinti: «identità personale» da una parte, «stato e qualità personali» dall'altra. Nel primo caso, dal momento che la fattispecie non ricomprende l'esibizione di documenti identificativi o comunque la prova della propria identità²¹, la giurisprudenza ha elaborato il concetto di *generalità* inteso come tutte quelle notizie complete atte a identificare compiutamente una persona²². Infatti, il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale è riferibile non solo al nome e al cognome, ma a tutte le altre informazioni richieste per una completa identificazione, fra le quali, quindi, rientra anche il luogo di residenza²³. Nel secondo caso, sono da ricomprendersi sia la posizione sociale del soggetto,

firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri» e a opera del d.l. 23 maggio 2008 l'art. 495-ter c.p. «Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali»; l'art. 496 c.p. «False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri»; l'art. 497 c.p. «Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati» a cui si sono aggiunti ad opera del d.l. 27 luglio 2005, n. 144 l'art. 497-bis c.p. «Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi» e l'art. 497-ter c.p. «Possesso di segni distintivi contraffatti»; infine l'art. 498 c.p. «Usurpazione di titoli o di onori».

¹⁹ La fede pubblica è stata definita come la «fiducia che la società ripone negli oggetti, segni, forme esteriori (monete, emblemi, documenti), ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce un valore importante». Cfr. Relazione al progetto definitivo del codice penale, in *I lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. V, II, Roma, 1929, 242.

²⁰ A. PAGLIARO, voce *Falsità personale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVI, 1967, p. 646 da cui è tratta anche la citazione nel corpo del testo.

²¹ Il rifiuto di esibire documenti infatti integra il reato previsto all'art. 4 del Testo unico di pubblica sicurezza. Da ultimo si veda Corte di cassazione, sez. I pen., sent. 15 novembre 2019, n. 2021.

²² Corte di cassazione, sez. VI pen., sent. 10 novembre 1981 in *Rivista Penale*, 1982, p. 637.

²³ Corte di cassazione, sez. I pen., sent. 17 gennaio 2012, n. 5091.

sia «ogni condizione personale, socialmente rilevante, che può contribuire ad una più precisa e compiuta identificazione»²⁴.

Merita ora porre l'accento sulle caratteristiche giuridiche che compongono tale identità.

Anzitutto, si tratta di un'identità *obbligatoria* a cui ogni persona sul territorio italiano non può sottrarsi. L'art. 2 della legge sull'anagrafe statuisce infatti l'obbligo per ciascuna persona residente di registrarsi presso l'anagrafe del comune in cui risiede²⁵, così come di comunicare tempestivamente ogni variazione.

È un'identità poi *indisponibile* poiché il contenuto non è lasciato alla libera disponibilità della persona. Ciò emerge chiaramente prendendo in considerazione le caratteristiche degli atti dello stato civile. Essi, infatti, sono atti tipici²⁶ dal momento che l'ufficiale di stato civile non può formare atti diversi da quelli prescritti dalla legge. Tale principio si riverbera sia sul contenuto che risulta essere vincolato²⁷, sia sulle modalità di redazione degli atti stessi che sono predeterminate²⁸. Dal punto di vista probatorio, gli atti dello stato civile fanno piena prova, fino a querela di falso per quanto riguarda ciò che l'ufficiale di stato civile attesta essere avvenuto in sua presenza o è stato da lui compiuto²⁹. Diversamente, le dichiarazioni rese dai comparenti si presumono corrispondere al vero, salvo prova contraria³⁰.

²⁴ G. DE VERO, voce *Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale* in *Enciclopedia del diritto*, volume XL, 1989, p. 815. Sul punto si veda Corte di cassazione, sez. I pen., sent. 4 marzo 1986 in *Rivista Penale*, 1987, p. 457 nella quale si chiarisce che nella nozione non sono ricompresi lo stato di tossicodipendenza, poiché essa non incide sull'identità del soggetto, né serve a contrassegnarlo in alcun modo.

²⁵ L'obbligo si estende ai sensi degli artt. 7 e 9 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 a tutti i cittadini europei che intendano soggiornare in uno Stato europeo per un periodo superiore ai tre mesi. Per i cittadini non europei l'art. 6, co. 7, d.lgs. n. 286/1998 dispone che l'iscrizione anagrafica avvenga con le modalità stabilite dal d.P.R. 223/1989.

²⁶ Tale principio emerge dal combinato disposto dell'art. 450 co. 2 c.c. «Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte» e dell'art. 451 co. 3 c.c. «Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore».

²⁷ Art. 11 co. 3 dell'ordinamento dello stato civile «L'ufficiale dello stato civile non può enunciare, negli atti di cui è richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono stabilite o permesse per ciascun atto». Inoltre, il medesimo articolo indica al primo comma gli elementi necessari che devono essere presenti in tutti gli atti dello stato civile, salvo la possibilità di ulteriori elementi previsti dalla legge per ciascun atto.

²⁸ Art. 12 dell'ordinamento dello stato civile.

²⁹ Art. 451 co. 1 c.c.

³⁰ Art. 451 co. 2 c.c.

È inoltre un'identità *stabile e relativamente immutabile*. La peculiare posizione di tali atti si riverbera anche sulla possibilità della loro modifica. Seppur infatti alcuni fatti estintivi, modificativi o costitutivi siano volontari (per esempio il matrimonio), ciò non vuole significare una piena disponibilità di determinazione del contenuto da parte dei titolari. La loro modifica infatti può avvenire mediante due appositi procedimenti indicati nel titolo XI dell'ordinamento dello stato civile che divergono sia per la loro natura, sia per il loro contenuto. La correzione, infatti, in base all'art. 98 dell'ordinamento dello stato civile, è un procedimento amministrativo che può essere utilizzato in casi minori tassativamente indicati dalla disposizione³¹. La rettifica, invece, opera quale procedimento giudiziale³² a carattere generale³³. Essa opera in tutti quei casi in cui non è possibile ricorrere alla correzione³⁴. Viene in luce così che pur essendo oggetto di un diritto soggettivo³⁵, la tutela dell'identità *anagrafica* mediante la rettificazione dell'atto di stato civile, è volto a «eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge e quella risultante dai registri dello stato civile, a causa di un vizio comunque originatosi nel procedimento di formazione dei relativi atti»³⁶.

³¹ In base all'art. 98 co. 1 dell'ordinamento dello stato civile è un procedimento volto alla correzione di quegli errori materiali di scrittura in cui l'ufficiale dello stato civile possa essere incorso nella stesura dell'atto. Inoltre, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha ampliato l'oggetto della disposizione, prevedendo la possibilità di ricorrere alla correzione per la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito, qualora l'ufficiale dello stato civile disponga di prove documentali della formazione e dei contenuti essenziali dell'atto

³² Art. 96 dell'ordinamento dello stato civile.

³³ In dottrina, sul carattere generale della rettificazione si esprime G.M. RICCIO, *Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e delle correzioni*, in P. STANZIONE (a cura di), *Il nuovo ordinamento dello stato civile*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 369. Tale interpretazione è confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità. Cfr. in tal senso Corte di cassazione, sez. I civ., sent. 11 giugno 2021, n. 16567 che richiama il proprio precedente Corte di cassazione, sez. I civ., sent. 20 febbraio 1984, n. 1204.

³⁴ In base all'art. 95 dell'ordinamento dello stato civile tale procedimento ha a oggetto « la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito al di fuori dei casi di cui all'articolo 98, comma 2-bis, o la formazione di un atto omissivo o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento». Tuttavia, per le ipotesi di rettifica del nome vi è la possibilità di un apposito procedimento sul punto cfr. *infra* paragrafo 3.2. nota 116. Per la rettifica dell'atto di stato civile relativo al sesso si veda invece *infra* paragrafo 3.5.

³⁵ Cfr. Corte di cassazione, sez. un., sent. 19 giugno 2000, n. 449. Da ultimo Corte di cassazione, sez. un., ord. 1° aprile 2020, n. 7637.

³⁶ Corte di cassazione, sez. I civ., sent. 02 ottobre 2009, n. 21094. È da segnalare che la stessa pronuncia ha chiarito che non è possibile richiedere la rettifica dell'atto di stato civile, qualora questo incida su uno *status filiationis*, dal momento che in questo caso si deve ricorrere alle azioni di stato. Cfr. Corte di cassazione, sent.

Volendo osservare il tema da una prospettiva più generale, emerge che l'identità anagrafica, così intesa, mira ad essere *oggettiva*, fondata cioè su tratti ed elementi oggettivamente rilevabili, e *statica*, ogni volta che è controllata restituisce il medesimo risultato, salvo il verificarsi di determinati eventi. Risulta perfettamente coerente quindi con l'obiettivo perseguito di una fedele rappresentazione della realtà e di tutti quei tratti identificativi rilevanti della persona in grado di assicurarne la corretta individuazione.

2. *Identità personale come diritto a essere rappresentati correttamente*

L'identità personale non è però riassumibile nei soli segni distintivi. Essa è «qualcosa di più e di diverso» perché, oltre a una funzione identificativa, diviene la rappresentazione della personalità individuale³⁷. Data la rilevanza di tale esigenza, a partire dal secondo dopoguerra alcuni Autori iniziarono a teorizzare la necessità di una tutela giuridica dell'identità personale così intesa³⁸. Pertanto, è doveroso ripercorrere le tappe che hanno contraddistinto l'emersione di tale diritto nell'esperienza giuridica italiana.

2.1. *La fase dell'emersione: giurisprudenza di merito e il dibattito dottrinale*

L'affermazione del diritto all'identità personale nell'ordinamento si fa risalire all'ordinanza del Pretore di Roma del 6 maggio 1974³⁹, nella quale per la prima volta è riconosciuto «il diritto a non vedere travisata la propria personalità individuale»⁴⁰. La vicenda riguardava la pubblicazione di alcuni manifesti per il sostegno all'abrogazione della legge sul divorzio durante la relativa campagna referendaria raffiguranti una giovane coppia di coltivatori diretti. I due soggetti ritratti nella foto lamentavano la violazione del loro diritto all'immagine dal momento che non avevano prestato alcun consenso alla diffusione

n. 21094/2009, cit., in continuità con la propria giurisprudenza formatasi sulla previgente legislazione cfr. Corte di cassazione, sez. I civ., sent. 27 marzo 1996, n. 2776).

³⁷ G. BAVETTA, voce *Identità (diritto alla)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIX, Giuffrè, Milano, 1970, p. 953 da cui è tratta anche la citazione.

³⁸ Tra questi si possono annoverare A. DE CUPIS, *Il diritto all'identità personale*, Giuffrè, Milano, 1949; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1957; M. ARE, *Interesse alla qualificazione e tutela della personalità*, in *Rivista del diritto commerciale*, I, 1965, p. 117 ss.

³⁹ Pretura di Roma, ord. del 6 maggio 1974.

⁴⁰ *Ivi*.

del materiale fotografico. Sostenevano, inoltre, che il contenuto veicolato dall'immagine non corrispondeva alla realtà: non erano infatti coltivatori diretti, né sposati tra loro ed erano favorevoli alla legge sul divorzio. Nell'ordinanza, il pretore non riconosceva solo la violazione del diritto all'immagine a causa del mancato consenso dei ricorrenti, ma ravvisava un ulteriore profilo: «il diritto di ciascuno a non sentirsi attribuire la paternità di azioni non proprie e quindi a vedersi travisare la propria identità individuale»⁴¹. Infatti, i ricorrenti si erano visti assegnare uno *status* coniugale e una posizione sociale non corrispondente alla realtà. Inoltre, l'attribuzione di una posizione ideologica non corrispondente al vero, cioè l'essere favorevoli all'abrogazione della legge sul divorzio, intaccava l'ambito delle loro convinzioni politiche, etiche e sociali dell'individuo, ambito riguardante una «delle sfere più elevate e più intime della personalità»⁴².

Pur in assenza nel testo della motivazione di un esplicito riferimento normativo, l'ordinanza sancisce così la nascita di tale nuovo diritto⁴³.

L'incertezza sulla configurabilità di tale diritto caratterizza le pronunce successive, in cui pur non menzionando espressamente il diritto all'identità personale, si controverte sull'interesse a che la propria personalità non sia travisata. Emblematico a tal fine è il ricorso, sempre nell'ambito della campagna referendaria per l'abrogazione della legge sul divorzio, del Partito Comunista Italiano contro la pubblicazione di alcuni manifesti di propaganda a sostegno dell'abrogazione. Il partito lamentava che il Comitato nazionale referendum divorzio utilizzasse nei loro manifesti alcune frasi di Palmiro Togliatti, estrapolate da discorsi e comizi, generando nel pubblico la convinzione che il leader comunista fosse a favore dell'abrogazione della legge. La controversia è risolta dalla Pretura di Roma⁴⁴ e da quella di Pontedera⁴⁵ in senso opposto. La prima, infatti, sostiene che sia illecita e sleale la pubblicazione di frasi volutamente incomplete o non contestualizzate, attribuibili a una determinata entità politica tali da indurre ad attribuirle ciò che non

⁴¹ *Ivi.*

⁴² *Ivi.*

⁴³ G. PINO, *Il diritto all'identità personale*, cit., pp. 67-68 nota come il pretore non abbia compiuto alcuno sforzo per individuare un riferimento normativo di tale diritto, ponendo alla base un'affermazione perentoria e apodittica.

⁴⁴ Pretura di Roma, ord. 7 maggio 1974.

⁴⁵ Pretura di Pontedera, ord. 10 maggio 1974.

corrisponde alla sua linea politica elettorale. Per la seconda, invece, non è possibile sostenere, così come richiesto dal ricorrente l'esistenza di un diritto a che il pensiero del proprio *leader* non sia travisato, dal momento che i diritti della personalità hanno un ambito ben definito e individuato dalla legge.

Dopo questa prima fase caratterizzata da tale incertezza circa l'esistenza e il fondamento di tale diritto⁴⁶, a partire dagli anni Ottanta sempre più decisioni contengono nelle loro motivazioni un riferimento al diritto all'identità personale, anche se nella maggior parte dei casi è in gioco la più specifica identità politica tanto del singolo, quanto dei gruppi organizzati.

Dal punto di vista contenutistico, il diritto all'identità personale è inteso come «la proiezione dell'immagine – *lato sensu* – individuale della persona in riferimento alla sua collocazione nel contesto delle relazioni sociali»⁴⁷, «il diritto della persona ad essere se stessa, “non soltanto in relazione alla prospettiva individualistica del soggetto, bensì in relazione alla sua dimensione socio-politica”»⁴⁸ o ancora il diritto dell'individuo a essere garantito «nella sua posizione politico-sociale, a vedere rispettata la sua immagine di partecipe alla vita associata con l'acquisizione di idee ed esperienze, con le sue convinzioni ideologiche, morali, sociali e politiche, che lo differenziano e al tempo stesso lo qualificano»⁴⁹.

La definizione del contenuto da parte di questo gruppo di decisioni è funzionale non solo all'individuazione di un autonomo diritto all'identità personale, ma anche al tentativo di segnare i confini rispetto ai diritti della personalità.

È soprattutto la ricerca, però, di un fondamento normativo il tratto caratteristico di tali sentenze: spesso i giudici fanno riferimento al diritto all'immagine, all'onore o alla reputazione o un mero e generico richiamo all'art. 2 Cost⁵⁰.

⁴⁶ A tale fase è possibile ascrivere le seguenti pronunce: Pretura di Torino, ord. 30 maggio 1979; Pretura di Roma, ord. 30 maggio 1979, Tribunale di Milano, sent. 19 giugno 1980 e Appello Milano, sent. 2 novembre 1982.

⁴⁷ Pretura di Roma, ord. 2 giugno 1980.

⁴⁸ Pretura di Verona, ord. 21 dicembre 1982.

⁴⁹ Tribunale di Roma, sent. 15 settembre 1984.

⁵⁰ L. LA BATTAGLIA, *La tutela del diritto all'identità personale: valori personalistici e circolazione dei dati nel bilanciamento fra diritti costituzionalmente rilevanti*, in G. COMANDÉ (a cura di), *Diritto privato europeo e diritti fondamentali: saggi e ricerche*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 270.

Il panorama giurisprudenziale di quegli anni si arricchisce del vivace e continuo dibattito dottrinale sul tema⁵¹. Oltre alla fondatezza di un tale diritto, infatti, la discussione si incentra su due temi, uno strettamente più attinente al diritto civile, l'altro al diritto costituzionale, tra loro connessi. Da una parte, una questione riguarda la configurabilità di un diritto soggettivo che a differenza degli altri diritti della personalità, difettesse di un espresso riconoscimento e di una specifica disciplina sul piano legislativo. Il nodo principale era l'adesione nella concezione dei diritti della personalità alla teoria pluralista o monista, adesione che si rifletteva sull'impostazione del diritto all'identità personale. Secondo l'approccio pluralista, i diritti della personalità sono tipici ed espressamente previsti dal legislatore⁵². Al contrario, secondo l'approccio monista esiste un unico diritto generale alla personalità che può essere declinato nelle singole fattispecie⁵³. Dall'altra parte, il dibattito di quegli anni riguarda il fondamento costituzionale di questo nuovo diritto, intercettando il carattere "chiuso" o "aperto" del catalogo dei diritti e delle libertà fondamentali e la conseguente possibilità di riconoscere un "nuovo" diritto all'identità personale⁵⁴.

2.2. *La fase dell'affermazione e del consolidamento: le pronunce della Cassazione e la giurisprudenza successiva*

Il diritto all'identità personale è consacrato nella sentenza della Corte di cassazione n. 3769 del 1985 (c.d. caso Veronesi)⁵⁵. Il prof. Umberto Veronesi, noto oncologo milanese affermava, su richiesta del giornalista durante un'intervista, che a parità di sigarette fumate quelle leggere fossero meno dannose per la salute. Tempo dopo, compariva su un

⁵¹ G. PINO, *Il diritto all'identità personale*, cit., pp. 127-128.

⁵² In tal senso, A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in A. CICU, F. MESSINEO (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, IV, tomo I, 1982, p. 32 ss.; P. RESCIGNO, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enciclopedia giuridica*, XXIV, Roma, 1991, p. 6 ss.

⁵³ Tra i molteplici autori P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1972; V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile: uno studio comparato*, Jovene, Napoli, 1985.

⁵⁴ Icastica a tal proposito la figura usata da Alessandro Pace, tra l'altro in tema di diritto all'identità personale, dell'art. 2 Cost. come «un cappello a cilindro da cui chiunque trae nuovi diritti, come i conigli del prestigiatore» A. PACE, *Il c.d. diritto all'identità personale e gli art. 2 e 21 della Costituzione*, in *Giurisprudenza civile*, n. 9, 1980, p. 409. Per una disamina del dibattito dottrinale sui nuovi diritti si rimanda all'Introduzione paragrafo 2.

⁵⁵ Corte di cassazione, sez. I civ., sent. 22 giugno 1985, n. 3769.

quotidiano un inserto pubblicitario di una marca di sigarette su cui compariva la frase «secondo il prof. Umberto Veronesi – direttore dell’Istituto dei tumori di Milano –, questo tipo di sigarette riduce quasi della metà il rischio del cancro»⁵⁶. Il prof. Veronesi e l’istituto da lui diretto citano in giudizio la società produttrice delle sigarette e l’agenzia pubblicitaria per lesione del proprio nome e della propria reputazione.

In primo e in secondo grado⁵⁷, la posizione lesa è tutelata mediante l’applicazione dell’art. 7 c.c., riguardante la tutela del nome, attraverso un’interpretazione estensiva ed evolutiva della norma. L’interesse della persona alla corretta rappresentazione esterna della propria personalità coincide con la tutela del nome, non avendo un’autonoma disciplina ma esaurendosi interamente in essa.

La sentenza della Cassazione ribalta completamente l’impostazione dei giudici di merito. Anzitutto, il diritto all’identità personale tutela

l’interesse del soggetto, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta⁵⁸.

Si tratta, cioè, dell’interesse:

a non vedersi all’esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell’ambiente sociale⁵⁹.

Per i giudici di legittimità, non è possibile ricorrere né a un’interpretazione estensiva dell’art. 7 c.c. relativo al diritto al nome, né tantomeno dell’art. 10 c.c. che tutela l’immagine, atteso che

l’identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (moralì, sociali, politiche, intellettuali, professionali, ecc.)» cioè per

⁵⁶ La citazione è tratta dal testo della sentenza.

⁵⁷ Tribunale di Milano, sent. 19 giugno 1980 e Corte d’appello Milano, sent. 2 novembre 1982.

⁵⁸ Corte di cassazione, 3769/1985, cit.

⁵⁹ *Ibidem*.

esprimere la concreta ed effettiva personalità individuale del soggetto quale si è venuta solidificando od appariva destinata, in base a circostanze univoche, a solidificarsi nella vita di relazione⁶⁰.

Per la Cassazione, il fondamento del diritto all'identità personale, è da ravvisarsi all'art. 2 Cost., norma che tutela la persona umana complessivamente considerata e in tutti i suoi modi di essere. Data questa premessa, però, la Corte opera due distinzioni: non adotta la teoria monista dei diritti della personalità, né conferisce il rango di diritto costituzionale al diritto all'identità, dal momento che tale qualifica spetta solamente a quei diritti espressamente previsti dalla Costituzione. In questo quadro, la regolamentazione del diritto all'identità personale va dunque individuata per analogia dagli altri diritti della personalità, nello specifico dalla disciplina del diritto al nome.

La Corte opera poi un distinguo tra il diritto all'identità personale e diritto alla riservatezza: il primo tutela la proiezione sociale della propria personalità, il secondo assicura la non diffusione all'esterno delle proprie vicende personali in assenza di un interesse pubblico.

Infine, l'ultimo punto che merita di essere messo in luce, è che il diritto all'identità personale si estende anche alle persone giuridiche dal momento che anche queste sono portatrici di una propria immagine sociale nel contesto in cui operano⁶¹.

A seguito di tale sentenza, l'*iter* interpretativo enunciato dalla Corte di cassazione è poi ripetuto dalla giurisprudenza di merito successiva⁶², la quale ritiene lesa il diritto all'identità in una molteplicità di situazioni, anche al di fuori delle controversie relative all'identità politica⁶³.

Due pronunce concorrono poi a definire stabilmente questo nuovo diritto: da una parte, la Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1994 riconosce rango di diritto

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ Più ampiamente sul tema dei diritti della personalità in capo alle persone giuridiche si veda A. ZOPPINI, *I diritti della personalità delle persone giuridiche (e dei gruppi organizzati)*, in *Rivista di diritto civile*, n. 6, 2002, p. 851 ss. e A. FUSARO, *I diritti della personalità dei soggetti collettivi*, Cedam, Padova, 2002.

⁶² Le pronunce sono riportate da G. PINO, *Il diritto all'identità personale*, cit., pp. 91-94 spec. nota 62 il quale asserisce che tali sentenze siano una riproposizione, con alcune sfumature, della decisione della Cassazione.

⁶³ Cfr. N. CASSANO, *Il diritto all'identità personale*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 4, 1997, p. 354.

fondamentale al diritto all'identità personale⁶⁴; dall'altra parte la pronuncia della Cassazione n. 978 del 1996 (c.d. caso Re Cecconi)⁶⁵.

Il caso prende avvio da uno sceneggiato intitolato "L'Appello" in cui si ripercorre la vicenda del giocatore della Lazio Re Cecconi, ucciso in seguito alla simulazione di una rapina, messa in atto per scherzo, a una gioielleria romana. A seguito della lettura dello sceneggiato e della visione del filmato, il gioielliere e la moglie chiedono al giudice la distruzione del filmato, adducendo la violazione del diritto all'identità personale, vista la descrizione dei soggetti che emerge. Il Tribunale di Roma accoglie la domanda, tuttavia in appello la sentenza è riformata. Il ricorso presentato avverso la sentenza della Corte d'appello dà l'opportunità alla Corte di cassazione di rivedere e precisare quanto affermato nella precedente sentenza del 1985.

Immutato rimane sul piano definitorio, il contenuto del diritto così come si è stato delineato nella giurisprudenza e nell'elaborazione dottrinale: il diritto all'identità personale tutela la proiezione sociale dell'individuo, impedendo che lo stesso sia rappresentato in maniera difforme rispetto al proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico ecc.

Tuttavia, correggendo il proprio orientamento, la Corte, adotta una visione monistica dei diritti della personalità, preso atto che i vari diritti della personalità tutelano un unico nucleo: il valore della persona umana.

In quest'ottica:

il correlativo fondamento giuridico, ancorandolo direttamente all'art. 2 Cost.: inteso tale precetto nella sua più ampia dimensione di clausola generale, «aperta» all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del «pieno sviluppo della persona umana», di cui al successivo art. 3, cpv⁶⁶.

⁶⁴ Più approfonditamente *infra* par. 4 ss.

⁶⁵ Corte di cassazione, sez. I civ., sent. 7 febbraio 1996, n. 978.

⁶⁶ L'apertura alla tesi monista e la funzione dell'art. 2 Cost. sono state ribadite successivamente anche per il diritto alla riservatezza in Corte di cassazione, sez. III civ., sent. 9 giugno 1998, n. 5658 e per il diritto alla reputazione in Corte di cassazione, sez. III civ., sent. 10 maggio 2001, n. 6507.

La tutela del diritto all'identità quindi non si ha con l'applicazione in via analogica degli altri diritti della personalità, ma con *applicazione diretta* di tali disposizioni proprio in ragione dell'ancoraggio costituzionale.

Fornita così la base e la garanzia costituzionale, il giudice di legittimità affronta il possibile conflitto tra il diritto all'identità personale così delineato e il contrapposto diritto di cronaca e di critica, tutelati dall'art. 21 Cost. Per risolvere il bilanciamento, la Corte ricorre alla propria giurisprudenza sul c.d. decalogo del buon giornalista⁶⁷. Il diritto di libera manifestazione del proprio pensiero prevarrà sul contrapposto diritto all'identità personale, qualora ricorrano tre condizioni: l'utilità sociale della notizia; la verità dei fatti divulgati; l'esposizione dei fatti e della loro valutazione non eccede lo scopo informativo e non ha intenti denigratori.

In assenza di tali presupposti, il diritto all'identità trova piena tutela con la precisazione che

[...], tale «identità» [debba intendersi] non in senso soggettivo, come opinione cioè che il soggetto abbia del «proprio io», bensì in senso oggettivo, in riferimento appunto alla «identità» dell'individuo che, nella realtà sociale generale o particolare, è percepita e conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza o della buona fede soggettiva⁶⁸.

2.3. *Identità personale, protezione dei dati e diritto all'oblio*

Il percorso di affermazione del diritto all'identità personale trova infine anche un riscontro legislativo. La tutela dell'identità personale diviene infatti una delle finalità indicate all'art. 1 della legge n. 675 del 1996⁶⁹, la prima disciplina legislativa sulla protezione dei dati personali.

⁶⁷ Corte di cassazione, sez. I civ., sent. 18 ottobre 1984, n. 5259.

⁶⁸ Corte di cassazione, sent. n. 978/1996, cit., punto 5 dei *Motivi della decisione*.

⁶⁹ Legge 31 dicembre 1996, n. 675 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali che ha recepito la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati». L'art. 1 co. 1 disponeva «La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione».

Il riferimento è mantenuto anche all'art. 2 del successivo Codice in materia di dati personali⁷⁰ che regola compiutamente la materia, abrogando la precedente disciplina⁷¹.

L'inclusione della nozione in tale corpo normativo pone sin dall'inizio due problemi: la qualifica dell'identità personale come diritto dal momento che il testo non riportava tale espressione e l'interrogativo se il contenuto di tale dicitura dovesse essere quello emerso dall'elaborazione giurisprudenziale.

Entrambe le questioni trovano una risposta in senso positivo, oltre che da parte della dottrina maggioritaria⁷², anche nel parere del Garante della protezione dei dati personali (denominato comunemente *Garante della privacy*) del 19 aprile 1999⁷³. Oggetto del ricorso era la richiesta di rettifica dei dati personali all'editore e al direttore del giornale da parte di una donna, in seguito alla pubblicazione di vari articoli di giornale. Il cognome del marito della ricorrente era infatti erroneamente attribuito alla prima moglie, generando così confusione sull'identità della ricorrente a cui erano addebitati fatti e iniziative e una diversa immagine, attribuibili invece all'ex moglie del marito. In quell'occasione, il Garante ha statuito che i comportamenti segnalati costituissero violazione del diritto all'identità personale così come previsto dall'art. 1 della legge n. 675 del 1996. Dalla motivazione esposta si evinceva che tale diritto si sostanziasse nel diniego di vedersi attribuita un'immagine sociale differente.

⁷⁰ D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Per un commento sulla scelta normativa di introdurre la tutela di diritti e delle libertà fondamentali tra le finalità si veda S. RODOTÀ, *Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo Codice sulla privacy*, in *Europa e diritto privato*, n. 1, 2004, p. 1 ss.

⁷¹ Tuttavia, è da segnalare che tale formulazione non è stata mantenuta in seguito all'emanazione del Regolamento europeo n. 679 del 2016 sulla protezione dei dati personali. Tale scelta è stata criticata da G. FINOCCHIARO, *Il quadro d'insieme sul Regolamento europeo*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Zanichelli, Bologna, 2017, p. 3 la quale ritiene che la nuova disciplina, proteggendo il frammento e non l'insieme, non tuteli la personalità nel suo complesso. Per una disamina del Regolamento europeo n. 679/2016 si rimanda al Capitolo III.

⁷² G. PINO, *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 189 ss. e G. FINOCCHIARO, voce *Identità personale (diritto alla)*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, sez. civ., agg., Torino, 2010, p. 723. Tuttavia, si veda P.M. VECCHI, *Art. 1*, in *Tutela della privacy*, commentario a cura di C.M. BIANCA, F.D. BUSNELLI, A. BELLELLI, F.P. LUISO, E. NAVARRETTA, S. PATTI, P.M. VECCHI, in *Le nuove leggi civili commentate*, nn. 2-3, 1999, p. 234 ss.

⁷³ Provvedimento 19 aprile 1999 [doc. web n. 39033] consultabile sul sito online dell'istituzione www.garanteprivacy.it.

La collocazione del diritto all'identità personale all'interno della normativa sulla protezione dei dati personali, tuttavia, rappresenta più un punto di partenza, che un punto di arrivo per il diritto all'identità personale.

È fuor di dubbio che lo sviluppo delle tecnologie digitali e della rete Internet abbiano inciso sulla configurazione di tale diritto, contribuendo da una parte a un arricchimento del diritto all'identità personale, dall'altra rendendo più sfocati i confini tra la riservatezza, l'identità personale e la protezione dei dati personali.

Un esempio paradigmatico è l'emersione e l'affermazione del diritto all'oblio in riferimento all'identità personale. Tale diritto, considerato un *nuovo diritto* prodotto del progresso tecnologico e informatico⁷⁴, è stato declinato in tre differenti accezioni⁷⁵. La prima è il diritto del soggetto a non vedere pubblicate, trascorso un ragionevole lasso di tempo, delle informazioni a suo tempo legittimamente pubblicate. Si tratta dell'accezione più risalente che si è affermata principalmente nel contesto "analogico" in cui l'interesse pubblicistico alla ripubblicazione di una notizia cedeva di fronte all'interesse del soggetto di tutelare la propria identità⁷⁶. La seconda accezione invece si afferma con l'avvento della rete Internet, come un diritto alla contestualizzazione. Non è più dunque la ripubblicazione di una notizia, ma il perdurare della stessa nel mondo *online*⁷⁷. Infine, l'ultima declinazione è quella di diritto alla deindicizzazione dei dati, così come fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nel c.d. caso *Google Spain*⁷⁸.

In dottrina, il diritto all'oblio, in ciascuna delle sue declinazioni, ha rafforzato la tutela dell'identità in senso *diacronico*⁷⁹, sia nel mondo "analogico" che "digitale" mettendo in

⁷⁴ M.R. MORELLI, voce *Oblio (diritto all')*, in *Enciclopedia del Diritto*, Agg. VI, Giuffrè, Milano, 2002, p. 848.

⁷⁵ In tal senso G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, RomaTrePress, 2015, p. 29 ss. Tale ripartizione è stata esplicitata anche da Corte di cassazione, sez. un., sent. 22 luglio 2019, n. 19681.

⁷⁶ In tal senso, Corte di cassazione, sez. III civ., sent. 9 aprile 1998, n. 3679.

⁷⁷ Corte di cassazione, sez. III civ., sent. 5 aprile 2012, n. 5525.

⁷⁸ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-131/12 caso *Google Spain*, 13 maggio 2014. Sul punto si veda Capitolo III paragrafo 2.

⁷⁹ F. DI CIOMMO, *Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all'oblio*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo : il regolamento generale 2016/479 (e le direttive sul trattamento dei dati in ambito penalistico)*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 373

luce come la valorizzazione della dimensione temporale incida sulla corretta rappresentazione della persona e fornendo ulteriori strumenti di tutela.

Se indubbi sono i riflessi sull'identità personale, non vi è un unanime consenso sull'ascrizione del diritto all'oblio a tale diritto⁸⁰, ben potendo per alcuni ricomprendere nel diritto di riservatezza⁸¹, oppure nel diritto alla protezione dei dati personali⁸² oppure si può configurare come un autonomo diritto⁸³.

Al di là della rilevanza di tale prospettiva – interessante per lo più sul piano teorico che su quello pratico – il dibattito è indicativo per l'appunto della maggiore difficoltà di delimitare nettamente i confini tra i vari diritti della personalità. Per tale motivo, senza negare la nozione emersa, secondo alcuni Autori, l'identità non si sostanzia più solamente nella corretta rappresentazione dell'immagine sociale, ma diviene «rappresentazione integrale della persona»⁸⁴. Non si deve trattare del diritto a un'autorappresentazione, «a una biografia integrale», ma tale rappresentazione deve essere intesa come il rispetto della reale identità di un soggetto in un determinato contesto spaziale e temporale⁸⁵.

Il rischio di questa prospettiva, però, è una potenziale coincidenza tra l'oggetto del diritto alla protezione dei dati personali e il diritto all'identità personale⁸⁶. Si realizza così un discostamento tra il bene dell'identità personale e il relativo diritto poiché ogni pretesa

sostiene che al posto del diritto all'oblio sia più corretto parlare di «un diritto alla c.d. identità dinamica dell'interessato».

⁸⁰ Il legame tra identità e diritto all'oblio è sostenuto da S. SCAGLIARINI, *La tutela della privacy e dell'identità personale nel quadro dell'evoluzione tecnologica*, in *Consulta online*, n. 2, 2021, p. 497. Tra gli altri M. TAMPRIERI, *Il diritto all'oblio e la tutela dei dati personali*, in *Responsabilità civile e previdenza*, n. 3, 2017, p. 1010 ss.; L. FEROLA, *Riservatezza, oblio, contestualizzazione: come è mutata l'identità personale nell'era di Internet*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 177 ss.;

⁸¹ Così F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, cit., p. 30 ss.

⁸² In questa prospettiva ad esempio C. COLAPIETRO, A. IANNUZZI, *I principi generali del trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato*, in L. CALIFANO, C. COLAPIETRO, *Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017 p. 128 o M.A. LIVI, *Quale diritto all'oblio?*, Jovene, Napoli, 2020, p. 68 ss.

⁸³ M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, p. 81 ss.

⁸⁴ S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Rivista critica di diritto privato*, n. 4, 1997, p. 605.

⁸⁵ S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità*, cit., pp. 607-608 da cui è tratta la citazione.

⁸⁶ *Contra* G. FINOCCHIARO, voce *Identità personale (diritto alla)*, cit., p. 731, secondo cui il diritto alla protezione dei dati è un diritto al controllo sui dati e non sull'immagine sociale.

di rispetto del diritto all'identità personale sembra potersi tradurre in una pretesa di trattamento dei propri dati⁸⁷.

3. *Identità personale come diritto a essere se stessi*

L'analisi condotta nei paragrafi precedenti ha messo in luce il ruolo (innegabile) del giudice civile nel definire il diritto all'identità personale. Occorre ora prendere in considerazione come questo diritto è stato declinato nella giurisprudenza costituzionale. Una volta riconosciuta la rilevanza costituzionale del diritto all'identità personale, la Corte costituzionale ne ha allargato i confini, ricomprendendovi fattispecie estranee alla definizione emersa fino a quel momento presso la giurisdizione ordinaria. Inoltre, la funzione del giudizio di costituzionalità delle leggi, volto a verificare la legittimità di una disposizione legislativa rispetto al dettato costituzionale, permette di avere una visuale privilegiata, e maggiormente unitaria, sulla possibile definizione di un diritto all'identità personale.

Nei seguenti paragrafi, si procederà perciò a un'analisi delle varie fattispecie che sono state ricondotte dalla Corte costituzionale al diritto all'identità personale, senza tralasciare laddove necessario le pronunce di altri giudici, siano essi ordinari oppure sovranazionali⁸⁸.

3.1. *Identità personale e cognome (parte I)*

La definizione del diritto all'identità personale come corretta rappresentazione dell'immagine sociale è accolta anche dalla Corte costituzionale.

⁸⁷ Questa tesi è sostenuta da G. PINO, *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali*, in R. PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 257 ss. secondo cui in seguito alla novella legislativa il diritto all'identità personale non trova più un'autonoma rilevanza al di fuori di tale disciplina. Tuttavia, lo stesso Autore in ID, *L'identità personale*, in S. RODOTÀ e M. TALLACCHINI, (a cura di), *Trattato di biodiritto*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2010, p. 308 nota 23 individua un possibile caso di violazione dell'identità personale che non passa attraverso un trattamento dei dati.

⁸⁸ Nell'esposizione si è preferito privilegiare un approccio per tematiche in quanto lo si è ritenuto più coerente e favorevole all'obiettivo del presente lavoro rispetto a una mera esposizione cronologica delle sentenze.

Nella già citata sentenza n. 13 del 1994⁸⁹, la Corte dichiara che l'identità personale rientra tra i diritti che formano il «patrimonio irretirabile della persona umana»⁹⁰, tutelati e garantiti dall'art. 2 Cost. In particolare, il diritto all'identità personale è il «diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo»⁹¹.

Oggetto della sentenza è il diritto al nome inteso dalla Corte costituzionale come il primo e più immediato elemento, tra i molteplici profili, che caratterizza l'identità personale⁹². Il caso riguardava la richiesta di un uomo di poter conservare il proprio cognome, quale segno distintivo acquisito nelle proprie relazioni sociali, nonostante una sentenza penale avesse dichiarato la falsità parziale dell'atto di nascita. La rettifica dell'atto di nascita, infatti, avrebbe comportato da parte dell'interessato la perdita del cognome e l'acquisizione in base all'art. 262 c.c. del solo cognome materno in quanto unico genitore ad averlo riconosciuto. È da sottolineare come la pretesa del ricorrente nel procedimento principale non mirava a conservare il cognome del presunto padre quale elemento identificativo di appartenenza familiare, quanto piuttosto un segno distintivo facente ormai parte della sua soggettività e caratterizzante la sua personalità sociale. Il Tribunale di Firenze, perciò, sollevava questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 2 Cost. degli artt. 165 e seguenti dell'allora ordinamento dello stato civile⁹³ nella parte in cui non prevedevano il mantenimento del cognome fino a quel momento attribuito a seguito della rettifica degli atti dello stato civile per ragioni indipendenti e non imputabili al soggetto.

Rispetto alle pronunce emerse dalla giurisprudenza ordinaria, l'interesse contrapposto non è più il diritto di cronaca e di espressione delle proprie idee, ma è piuttosto l'esigenza di garantire la pubblica fede del registro degli atti dello stato civile. In questo nuovo bilanciamento, la Corte costituzionale ritiene però che quest'ultimo sia garantito dalla sola

⁸⁹ Corte costituzionale, sent. 3 febbraio 1994, n. 13. La sentenza è stata commentata da A. PACE, *Nome, soggettività giuridica e identità personale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1, 1994, p. 103 ss.

⁹⁰ *Ivi*, punto 5.1. del *Considerato in diritto*.

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² *Ivi*, punto 5.2. del *Considerato in diritto*.

⁹³ Si trattava del d.r. 1238/1939. Cfr. *supra* paragrafo 1.

rettifica dell'atto non veritiero e non anche dal mutamento del cognome precedentemente acquisito. Il nome è infatti uno «strumento identificativo» non più solamente della discendenza familiare, ma anche della persona, espressione di una «parte essenziale e irrinunciabile della personalità»⁹⁴.

In questa prima sentenza, vi è un sostanziale continuità con l'elaborazione civilistica del diritto all'identità personale. Infatti, nonostante tale diritto sia stato declinato inizialmente come diritto a essere se stessi, il modello di identità protetto è l'immagine sociale del soggetto: un'identità consolidata nel tempo con cui il soggetto si è fatto conoscere nella vita di relazione. L'elemento centrale per l'accoglimento della questione diviene la dimensione temporale, ossia il protrarsi e l'affermarsi di una determinata identità per un lungo periodo⁹⁵.

La medesima logica è ravvisabile nella successiva sentenza n. 297 del 1996⁹⁶ con cui il diritto al nome come espressione del diritto all'identità personale torna nuovamente alla cognizione della Corte costituzionale. Questa volta, l'oggetto del giudizio *a quo* è la richiesta di un soggetto di poter mantenere il cognome attribuitogli al momento della nascita dall'ufficiale dello stato civile, nonostante il riconoscimento della madre naturale intervenuto circa quarant'anni dopo il parto. La norma oggetto della questione di legittimità costituzionale è dunque l'art. 262 c.c. in riferimento all'art. 2 Cost. nella parte in cui non disciplina la possibilità per il soggetto di mantenere il cognome attribuitogli dallo stato civile quale segno distintivo della propria identità personale.

A parere della Corte, nonostante il secondo comma dell'art. 262 c.c. prevedesse già una tutela del diritto al nome come espressione della propria identità personale, tale garanzia non è ravvisabile nella situazione portata alla sua cognizione. Infatti, il figlio naturale riconosciuto inizialmente dalla madre e solamente in un tempo successivo dal padre, poteva assumere il cognome paterno aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Tale

⁹⁴ Entrambe le citazioni sono tratte dal testo della sentenza al punto 5.3 del *Considerato in diritto*. A tal proposito sia il giudice *a quo* che la Corte costituzionale individuano diverse previsioni legislative che rispondono alla stessa *ratio*.

⁹⁵ La stessa Corte sottolinea come la disciplina dell'art. 165 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 permetta al pubblico ministero la promozione dell'azione di rettifica *in ogni tempo*.

⁹⁶ Corte costituzionale, sent. 23 luglio 1996, n. 297 con commento di G. FERRANDO, *Riconoscimento del figlio naturale e conservazione del cognome originariamente attribuito*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 4, 1996, p. 2479 ss.

previsione era volta a tutelare l'identità del figlio maturata nell'intervallo tra i due riconoscimenti, garantendogli una «corrispondenza tra nome e soggetto»⁹⁷, tipico contenuto del diritto all'identità. Differentemente nella situazione in esame, al soggetto a cui sia stato attribuito un cognome dall'ufficiale dello stato civile e solo in un tempo ampiamente successivo sia intervenuto il riconoscimento di uno dei due genitori, non è garantita la facoltà di aggiungere il cognome del genitore. La stessa disposizione che prevede il consenso al riconoscimento dello *status filiationis* da parte del figlio ultrasedicenne avrebbe posto il soggetto di fronte alla scelta se privilegiare la propria identità personale, mantenendo in tal modo il cognome originariamente attribuitogli, o il proprio stato di filiazione, perdendo così un elemento caratterizzante la propria identità. Tale alternativa, però, appare alla Corte irragionevole, dato che non vi è alcun conflitto tra i due diritti, entrambi di rango costituzionali, potendosi configurare per il soggetto la possibilità di anteporre o aggiungere al proprio cognome quello del genitore che lo ha riconosciuto. Tuttavia, la Corte precisa che spetti al giudice comune, secondo il suo prudente apprezzamento, valutare se il cognome attribuito dall'ufficiale dello stato civile sia divenuto un segno dell'identità personale⁹⁸.

Il tema del mantenimento del cognome del figlio naturale non riconosciuto è oggetto anche di una terza sentenza, la n. 120 del 2001⁹⁹. In questo caso, la questione di legittimità costituzionale verte sull'art. 299 c.c. in base alla quale nel caso di adozione del maggiorenne che abbia la qualità di figlio naturale non riconosciuto, l'adottato assume il solo cognome dell'adottante, perdendo quello attribuitogli dall'ufficiale di stato civile.

⁹⁷ *Ivi*, punto 2.2. del *Considerato in diritto*.

⁹⁸ Tale indicazione è stata recepita nell'art 262 co. 3 c.c., in seguito all'emanazione del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 che ha attuato i principi contenuti nella legge 10 dicembre 2012, n. 219 volta a rimuovere ogni forma di discriminazione tra i figli naturali e i figli legittimi. Nel caso di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio a cui il cognome è stato attribuito dall'ufficiale dello stato civile, il soggetto può decidere di mantenere il cognome originario qualora sia divenuto un segno autonomo della sua identità personale aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Rispetto alla pronuncia della Corte costituzionale, il legislatore ha quindi ampliato la fattispecie conferendo anche la possibilità di mantenere il solo cognome attribuito dall'ufficiale di stato civile. Inoltre, ai sensi del comma 4, deve ritenersi che il ricorso al giudice debba avvenire solamente nel caso del minore d'età. Cfr. A. GATTO, *Cognome del figlio riconosciuto*, in R.M. BIANCA (a cura di), *Filiazione Commento al decreto attuativo*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 33 ss.

⁹⁹ Corte costituzionale, sent. 11 maggio 2001, n. 120 con commento di V. RAPARELLI, *Alcune riflessioni sul fondamento giuridico del diritto al nome*, in *Foro italiano*, n. 3, 2002, p. 647 ss.

Anche in tale situazione, analoga a quella della sentenza n. 297 del 1996, la Corte riscontra una violazione del diritto all'identità personale poiché il soggetto ha sempre utilizzato quel cognome, il quale è divenuto perciò un segno distintivo nel contesto sociale in cui opera¹⁰⁰.

Tuttavia, non accoglie la censura mossa dal giudice *a quo* all'art. 299 c.c. nella parte in cui prevedeva che il cognome dell'adottante dovesse essere anteposto al cognome dell'adottato. La lesione dell'identità personale si manifesta infatti nella soppressione del segno distintivo e non tanto rispetto alla collocazione del cognome che si vuole aggiungere.

È possibile affermare che le tre pronunce si rifanno concettualmente a un unico nucleo in cui l'idea di identità personale è mutuata dall'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale di matrice civilistica: la proiezione sociale della propria personalità di cui il cognome ne rappresenta uno strumento identificativo. A tal proposito, la giurisprudenza costituzionale non solo valorizza l'elemento relazionale, ma mette in luce anche un altro fattore: quello temporale. Il trascorrere del tempo sedimenta e consolida l'identità della persona, divenendo così giustificazione per il mantenimento del cognome originariamente attribuito rispetto a vicende modificative dello *status* personale capaci di incidere sul cognome stesso.

Tale *ratio* è ribadita anche in due successive sentenze più recenti. La prima riguarda il cognome comune della coppia unita civilmente¹⁰¹, in cui il rapporto tra il tempo e l'identità personale è usato dalla Corte costituzionale per dichiarare non fondate le questioni sottoposte¹⁰².

La legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso consentiva ad entrambe le parti di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. In alternativa, vi era la possibilità per una sola parte di anteporre o posporre il proprio cognome a quello comune¹⁰³. La disciplina transitoria, adottata nel lasso temporale

¹⁰⁰ La Corte ravvisa anche l'irragionevolezza della disposizione rispetto alla disciplina sulle adozioni dei minorenni. Cfr. *Ivi*, punto 2 del *Considerato in diritto*.

¹⁰¹ Corte costituzionale, sent. 22 novembre 2018, n. 212.

¹⁰² Per gli altri profili analizzati dalla sentenza si rinvia a L. IMARISIO, *La questione del cognome tra identità della persona, riconoscibilità sociale della coppia e interessi dei minori*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 4, 2019, p. 789 ss.

¹⁰³ Art. 10 della legge 20 maggio 2016, n. 76. Cfr. M. GATTUSO, *Rapporti personali*, in G. BUFFONE, M. GATTUSO, M. WINKLER (a cura di), *Unione civile e convivenza*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 146. La disposizione è stata ritenuta l'effetto personale più innovativo dell'unione civile. Essa svolge infatti una rilevanza

tra l'adozione della legge e l'emanazione del relativo decreto legislativo, aveva previsto che in seguito alle dichiarazioni delle parti dell'unione civile sul cognome comune, l'ufficiale di stato civile provvedesse all'annotazione della scelta nei rispettivi atti di nascita e aggiornasse le relative schede anagrafiche¹⁰⁴. Il decreto legislativo, volto per l'appunto ad adeguare le norme in materia di stato civile al nuovo istituto, ha ridimensionato la portata della norma. Infatti, ha previsto che le schede anagrafiche di ciascuna parte fossero intestate con il cognome posseduto prima dell'unione civile. Inoltre, ha disposto che l'ufficiale dello stato civile procedesse all'annullamento delle eventuali annotazioni anagrafiche del cognome comune dell'unioni civili celebrate sulla base della precedente normativa¹⁰⁵.

La Corte costituzionale ha ritenuto quest'ultima disciplina costituzionalmente legittima, dichiarando non fondate le questioni sottoposte.

Per i giudici, la declinazione del diritto al nome in un diritto ad un cognome comune, e quindi alle relative necessarie modifiche anagrafiche, non è imposta da alcuna previsione costituzionale, internazionale o sovranazionale.

In quest'ottica, la scelta del legislatore delegato non contrasta con il principio di ragionevolezza, né con la legge delega, rappresentandone invece il coerente sviluppo dei principi contenuti. A fronte della transitorietà del cognome comune, legato alla durata dell'unione civile e dunque destinato a cessare nel caso di scioglimento dell'unione, si verificherebbe una variazione del cognome anagrafico che ha però un carattere «nell'ordinamento tendenzialmente definitivo e irreversibile»¹⁰⁶ con un aggravio per la pubblica amministrazione di aggiornare tutti i dati fiscali, lavorativi, sanitari e previdenziali.

simbolica, sottolineando l'unità familiare; identificando il nucleo familiare nel contesto sociale e rappresentando una disciplina più moderna rispetto a quella prevista per il matrimonio dal momento che appare più egualitaria. La disciplina del cognome comune come una previsione maggiormente egualitaria da estendere in prospettiva anche all'istituto del matrimonio è stata sostenuta anche da G. IORIO, *Il disegno di legge sulle "unioni civili" e sulle "convivenze di fatto": appunti e proposte sui lavori in corso*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 5, 2015, p. 1014 e M. TRIMARCHI, *Unioni civili e convivenza*, in *Famiglia e diritto*, n. 10, 2016, p. 864.

¹⁰⁴ Art. 4 co. 2 del d.p.c.m. 23 luglio 2016, n. 144 «Disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76».

¹⁰⁵ Artt. 3, lett. c), n. 2), e 8 del d. lgs. 19 gennaio 2017, n. 5. Sul punto si veda l'analisi critica condotta da G. VIGGIANI, *Riflessioni sul cognome comune delle parti civilmente*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, n. 4, 2018, p. 209 ss.

¹⁰⁶ Corte cost., 212/2018, cit., punto 4.1.2. del *Considerato in diritto*.

Nemmeno il sacrificio del cognome comune acquisito sulla base della disciplina in vigore prima dell'emanazione del decreto legislativo contrasta con la Costituzione, le norme sovranazionali e le precedenti pronunce. La prevista transitorietà della disciplina regolamentare, destinata a cessare all'emanazione del decreto delegato, e il breve lasso di tempo intercorso portano la Corte a ritenere che non si sia verificata una lesione della (nuova) identità personale. Mancando un orizzonte temporale sufficientemente ampio, l'intervento del legislatore non toglie alla persona un suo (nuovo) tratto identificativo, a differenza dei casi precedentemente illustrati in cui la privazione del cognome incideva negativamente sulla sua acquisita e consolidata immagine sociale. Il cognome comune degli uniti civilmente mantiene perciò un mero valore d'uso¹⁰⁷.

La seconda pronuncia riguarda – ancora una volta – il cognome nell'adozione del maggiorenne¹⁰⁸.

La Corte d'appello di Salerno sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 299 c.c. nella parte in cui precludeva all'adottando di anteporre il proprio cognome a quello dell'adottante. La disposizione, secondo la rimettente, collideva con la tutela predisposta dagli artt. 2 e 3 Cost. sotto il profilo dell'identità personale e della ragionevolezza. L'automatica anteposizione del cognome dell'adottante risultava priva di giustificazione, anche alla luce dell'evoluzione sociale dell'istituto, dal momento che l'adottando era un soggetto maggiorenne il cui nome era un segno distintivo della propria persona, radicato nella società¹⁰⁹.

Emerge sin da subito, dall'impostazione seguita, che l'unico profilo scrutinato dalla Corte riguarda la violazione degli artt. 2 e 3 Cost.¹¹⁰. I giudici costituzionali chiariscono, richiamando la precedente giurisprudenza, la funzione del diritto al nome in rapporto al diritto all'identità personale: il cognome è rappresentativo di un'identità che si è formata

¹⁰⁷ *Ivi*, punto 4.2 del *Considerato in diritto*.

¹⁰⁸ Corte costituzionale, sent. 10 maggio 2023, n. 135.

¹⁰⁹ Il giudice *a quo* evidenziava inoltre l'irragionevole disparità di trattamento, in base all'art. 3 Cost., rispetto all'attribuzione del cognome alla nascita ovvero in seguito all'adozione piena. Infine, ravvisava un contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 della Cedu e all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali.

¹¹⁰ La questione è stata dichiarata inammissibile per quanto riguarda la lesione dell'art. 117 Cost. dal momento che il giudice *a quo* non aveva posto un'adeguata e autonoma illustrazione delle violazioni riscontrate. La censura in riferimento all'art. 3 Cost., invece, è stata dichiarata assorbita

progressivamente nel tempo, sino a divenire strumento di rappresentazione della persona «in tutti i suoi rapporti giuridici e sociali»¹¹¹. Rispetto alla precedente questione di legittimità¹¹², il profilo dell'automatica precedenza del cognome dell'adottante nel caso di adozione del maggiorenne nel caso di specie è posto in una differente prospettiva. Il rinvio della Corte d'appello di Salerno è infatti volto a sostituire il rigido automatismo con l'introduzione di un margine di flessibilità. Quindi, in linea con l'impostazione delineata, la disciplina posta è risultata irragionevole. L'ordine prescritto dall'art. 299 c.c., infatti, collide non solo con il diritto all'identità personale dell'adottando, di cui il cognome originario è espressione, ma anche nel «rilievo attribuito al frammento di identità dell'adottante», vale a dire il cognome di quest'ultimo¹¹³. La composizione di questi due profili identitari è risolta dalla Corte alla luce della disciplina dell'istituto dell'adozione del maggiore d'età, che fissa nel consenso dell'adottante e dell'adottando i presupposti essenziali per l'ottenimento del provvedimento giudiziario. Pertanto, la regola dell'automatica anteposizione del cognome dell'adottante può essere superata con il consenso dell'adottando e dell'adottato.

L'irragionevolezza del rigido meccanismo della determinazione dei cognomi è affrontata anche da un ulteriore punto di vista. Prendendo le mosse dall'evoluzione sociale e giurisprudenziale dell'istituto in questione, la Corte mette in luce la sottesa funzione personalista e anche solidarista dell'adozione del maggiore d'età. È in tale prospettiva che la rigida disciplina dell'ordine dei cognomi è intesa come un irragionevole ostacolo alle funzioni svolte dall'istituto, oltre che una lesione dell'identità personale.

Occorre sottolineare come tale impianto argomentativo permette di aggiungere un ulteriore profilo dell'identità, ossia l'apprezzamento delle relazioni sociali e dell'identità vissuta¹¹⁴. È nell'ottica di una vera e propria valorizzazione delle molteplici manifestazioni identitarie che la Corte costituzionale ridefinisce il perimetro dell'istituto¹¹⁵, mettendo in

¹¹¹ Corte cost., sent. 135/2023, punto 5.2. del *Considerato in diritto*. La Corte nel paragrafo precedente afferma che «[...] a partire dal momento in cui la persona assume il proprio cognome, unitamente al prenome, inizia progressivamente a stratificarsi e a consolidarsi intorno a quel segno distintivo la sua identità personale, sicché proprio nel diritto all'identità si radicano le ragioni della tutela del cognome».

¹¹² Il riferimento è a Corte cost., n. 120/2001, cit.

¹¹³ Corte cost., sent. 135/2023, punto 7.1. del *Considerato in diritto*.

¹¹⁴ Aspetti su cui si tornerà nei prossimi paragrafi

¹¹⁵ Corte cost., sent. 135/2023, punto 7.2. del *Considerato in diritto*.

risalto come le differenti situazioni siano incompatibili, sul piano concreto, con un'applicazione unica e rigida del meccanismo di attribuzione.

3.2. *Identità personale e cognome (parte II)*

Il profilo dell'identità personale legato al nome viene in risalto anche in un ulteriore gruppo di sentenze che merita una trattazione separata: l'attribuzione al figlio del cognome materno in aggiunta (o in sostituzione) a quello paterno al momento della nascita. Rispetto alla giurisprudenza appena illustrata, alla base di tali pronunce non vi è la volontà di modificare o mantenere il cognome o il nome nel corso della propria vita. In questa prospettiva, l'ordinamento italiano prevede già un procedimento amministrativo dalla natura discrezionale volto a perseguire tali fini¹¹⁶. Al contrario, la richiesta è di poter incidere sul cognome del figlio al momento della nascita, contestando la regola della trasmissione del (solo) cognome paterno. Quest'ultima si trae infatti da un insieme di norme eterogenee, mancando nell'ordinamento una regola unitaria sull'attribuzione del cognome ai figli¹¹⁷.

¹¹⁶ L'art. 89 del d.P.R. 396/2000, così come modificato dal d.P.R. 24 marzo 2012, n. 54 disciplina la possibilità per chiunque voglia «cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome» di presentare istanza al prefetto indicando le ragioni a fondamento della richiesta. Per una disamina della normativa si veda R. VILLANI, *Riflessioni sulla disciplina dell'attribuzione del cognome ai figli a seguito delle modifiche del Titolo X del d.p.r. n. 396/00 introdotte dal d.p.r. n. 54/12*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 4, 2012, p. 679 ss.

Una ricostruzione della giurisprudenza amministrativa è condotta da A.O. COZZI, *Cambiamento del cognome dell'adulto e controllo sul procedimento e processo amministrativo ai sensi dell'art. 8 CEDU (a partire da C.edu, Jacquinet c. Belgio, 7 febbraio 2023)*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 4, 2023, p. 194 ss. Sul punto si veda, inoltre, E. FRONTONI, *Genitori e figli tra giudici e legislatore. La prospettiva relazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, pp. 92-96.

¹¹⁷ Il problema si è posto in particolare per i figli nati nel matrimonio. Invece, per i figli nati fuori dal matrimonio la fattispecie è regolata dall'art. 262 c.c. così come è stato modificato dalla riforma della filiazione del 2012 (l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013): il figlio assume il cognome del padre se riconosciuto da entrambi i genitori nello stesso momento. L'art. 299 co. 3 disciplina la fattispecie dell'adozione del maggiorenne. In questo caso, è attribuito il cognome del marito se l'adozione avviene da parte di una coppia coniugata Cfr. *ex multis* E. FRONTONI, *Genitori e figli tra giudici e legislatore*, cit., pp. 73-76 C. CICERO, *Il diritto al cognome materno*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, n. 2, 2018, pp. 249-250; S. STEFANELLI, *Diritto all'identità personale*, in A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI (a cura di), *La filiazione e i minori*, vo. IV, Utet, Milano, 2018 (2^a ed.), pp. 452-455.

La questione della trasmissione del cognome materno racchiude in sé due distinte pretese: l'uguaglianza dei coniugi nella trasmissione del proprio cognome e il diritto all'identità personale del minore che si sostanzia nel vedersi attribuito il cognome di entrambi i genitori¹¹⁸. Il secondo profilo, che attiene all'oggetto di ricerca, non è stato affrontato dalle prime sentenze in materia, le quali si sono concentrate sulla legittimità della disciplina di trasmissione del solo cognome paterno rispetto al principio di uguaglianza dei coniugi. Ciò è dovuto in quanto la Corte, a partire dalla sua prima pronuncia sul tema, ha ritenuto che «oggetto del diritto dell'individuo all'identità personale, sotto il profilo del diritto al nome, non è la scelta del nome, bensì il “nome per legge attribuito”, come si argomenta dall'art. 22 Cost. in relazione all'art. 6 cod. civ.»¹¹⁹. Tale motivazione è stata reiterata nella successiva ordinanza n. 586 del 1988¹²⁰. La posizione di chiusura rispetto al profilo identitario è spiegabile contestualizzando le due pronunce. Esse si pongono in anticipo di qualche anno rispetto alla sentenza n. 13 del 1994 la quale, come si è visto, ha annoverato tra i diritti costituzionali il diritto all'identità.

Neppure la successiva sentenza n. 61 del 2006¹²¹, che per alcuni punti si pone in rottura con le precedenti pronunce¹²², sviluppa il profilo identitario, nonostante l'ormai consolidato

Contra parte della dottrina che ha ritenuto l'attribuzione del patronimico come una norma consuetudinaria. Cfr. F. GIARDINA, *Il cognome del figlio e i volti dell'identità. Un'opinione «controluce»*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 3, 2014, p. 139. Tuttavia, tale tesi è stata respinta dalla giurisprudenza. Per tutte si veda Corte di cassazione, sez. I civ., ord. 17 luglio 2004, n. 13298.

¹¹⁸ L. SANTORO, *L'attribuzione del cognome ai figli: dalla discrezionalità del legislatore...alla discrezionalità dei genitori (considerazioni controcorrente a partire dalla ord. n. 18/2021 della Corte costituzionale)*, in *Consulta online*, n. 2, 2021, p. 548.

¹¹⁹ Corte costituzionale, ord. 11 febbraio 1988, n. 176. Citazione tratta dal corpo della motivazione.

¹²⁰ Corte costituzionale, ord. 19 maggio 1988, n. 586.

¹²¹ Corte costituzionale, sent. 12 febbraio 2006, n. 61. La sentenza è stata commentata *ex multis* da E. PALICI DI SUNI, *Il nome di famiglia: la Corte costituzionale si tira ancora una volta indietro, ma non convince*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1, 2006, p. 552 ss. e S. NICCOLAI, *Il cognome familiare tra marito e moglie. Come è difficile pensare le relazioni tra i sessi fuori dallo schema dell'uguaglianza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1, 2006, p. 558 ss. e

¹²² La Corte ha infatti ritenuto che «l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna». Nonostante tali premesse, però, l'intervento richiesto dal giudice *a quo* è stato ritenuto eccessivamente manipolativo, stante le varie soluzioni configurabili riservate alla discrezionalità del legislatore. In dottrina, N. ZANON, *Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione della costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso*

orientamento giurisprudenziale sul rapporto tra identità personale e diritto al nome¹²³. La pronuncia, infatti, si concentra nella motivazione di inammissibilità unicamente sull'aspetto dell'uguaglianza tra uomo e donna¹²⁴.

Un cambiamento, invece, si ha dieci anni dopo con la sentenza n. 286 del 2016 in cui è dichiarata l'illegittimità costituzionale parziale della normativa in tema di trasmissione del cognome laddove non consentiva ai coniugi di comune accordo di trasmettere al momento della nascita del figlio *anche* il cognome materno¹²⁵. Due sono gli eventi che hanno influito su tale svolta. Il primo è la riforma della filiazione a opera della già citata legge n. 219 del 2012 e del successivo d.lgs. n. 154 del 2013.¹²⁶ La novella legislativa, infatti, ha eliminato ogni disparità tra i figli legittimi e naturali unificandoli tutti sotto lo *status* di figli all'insegna della parità¹²⁷, anche se non è intervenuta nel definire un'unica norma in materia di attribuzione del cognome. Il secondo – decisamente più influente – è la condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo¹²⁸ dell'Italia nella causa *Cusan e Fazzo c. Italia*¹²⁹. Ritenuto che il cognome, quale mezzo di identificazione dell'identità personale del singolo individuo, rientri nell'ambito di tutela dell'art. 8 della Convenzione, la Corte di Strasburgo ha giudicato discriminatoria la regola inespresa del sistema italiano di attribuzione del solo patronimico anche a fronte di una comune volontà dei genitori di derogarvi. La rigidità del meccanismo che non ammetteva eccezioni operava una disparità di trattamento tra i coniugi, senza che ciò trovasse alcuna giustificazione oggettiva e ragionevole¹³⁰.

paradigmatico, in *Rivista AIC*, n. 4, 2017, p. 6 ha definito la sentenza «un'incostituzionalità accertata ma non dichiarata, o non dichiarabile».

¹²³ Cfr. F. COVINO, *Identità personale e trasmissione del cognome ai figli nella prospettiva del diritto costituzionale. Eguaglianza morale e solidarietà nei rapporti genitoriali*, Jovene, Napoli, 2023, pp. 129-130.

¹²⁴ Lo stesso dicasi per la successiva ordinanza 27 aprile 2007, n. 145 che nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità riguardante l'attribuzione al figlio naturale del solo cognome paterno nonostante la diversa volontà tra i coniugi ha ricalcato le argomentazioni della sentenza n. 61 del 2006.

¹²⁵ Corte costituzionale, sent. 21 dicembre 2016, n. 286.

¹²⁶ Cfr. M. TRIMARCHI, *Il cognome dei figli: un'occasione perduta dalla riforma*, in *Famiglia e diritto*, n. 3, 2013, p. 243 ss.

¹²⁷ L'art. 315 c.c. dispone che «Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».

¹²⁸ D'ora in avanti abbreviata in Corte Edu.

¹²⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Cusan e Fazzo c. Italia*, 7 gennaio 2014. Per una prospettiva più ampia di tale pronuncia nella giurisprudenza della Corte Edu si rimanda al capitolo II paragrafo 2.1.

¹³⁰ Cfr. G.P. DOLSO, *La questione del cognome familiare tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1, 2014, p. 747 il quale ritiene che si tratti di un giudizio della

In questo rinnovato contesto, si inserisce nel 2016, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Genova in riferimento agli artt. 2, 3, 29 co. 2, e 117 co. 1, della Costituzione della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c. e dalle disposizioni sull'ordinamento civile¹³¹ nella parte in cui si prevedeva «l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori».

Questa volta, la questione è affrontata sotto il profilo tanto del diritto all'identità del minore, quanto dell'uguaglianza dei coniugi.

Preso atto che il nome non solo ha una funzione pubblicistica, ma anche privatistica volta a restituire la complessità dell'identità, la Corte costituzionale reputa che i criteri di attribuzione del cognome hanno dei riflessi determinanti nell'identità personale del minore e di conseguenza nella sua personalità sociale¹³². L'orientamento della giurisprudenza costituzionale muta rispetto alle precedenti pronunce proprio in ragione di un «processo di valorizzazione del diritto all'identità personale»¹³³ che ha ricollegato tale diritto non solo al profilo del diritto al nome, ma anche al profilo del diritto all'accesso alla propria storia personale¹³⁴. Ne consegue perciò che la piena ed effettiva realizzazione di tale diritto impone l'affermazione del diritto del figlio a essere identificato attraverso l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori.

Trova altresì un punto di arrivo la giurisprudenza sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi nell'attribuzione del solo cognome paterno. La Corte, infatti, chiarisce che tale disparità di trattamento non trova una ragione giustificatrice né all'art. 3 Cost., né all'art. 29 Cost., ma è espressione di una cultura patriarcale, incompatibile con i principi costituzionali.

Corte Edu più sofisticato rispetto ai precedenti in materia, censurando la rigidità o l'automatismo previsto dalla norma.

¹³¹ Art. 72 co. 1 del r.d. n. 1238/1939 e artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396/2000.

¹³² Corte cost., sent. 286/2016, cit., punto 3.4.1. del *Considerato in diritto*.

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ Il riferimento è alla sentenza n. 278 del 2013 della Corte costituzionale di cui *infra* paragrafo 4.3. Valorizza la connessione tra il diritto a conoscere le proprie origini e il diritto all'attribuzione del cognome materno V. DE SANTIS, *Diritto a conoscere le proprie origini come aspetto della relazione materna. Adozione, PMA eterologa e cognome materno*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 1, 2018, p. 1 ss.

La declaratoria di incostituzionalità delinea così un'eccezione in base alla quale i coniugi di comune accordo possono attribuire *anche* il cognome materno. In assenza dell'espressione di tale volontà comune ovvero in caso di disaccordo tra i coniugi, torna a operare la regola di attribuzione del solo cognome paterno¹³⁵.

Due elementi, tuttavia, risultano ancora contrastanti con il diritto all'identità personale nell'analisi della normativa risultante dall'intervento della Corte costituzionale. Infatti, se tale diritto trova la sua piena realizzazione con l'attribuzione di entrambi i cognomi, quale segno di un'appartenenza familiare ascrivibile a entrambi i coniugi, la trasmissione del solo cognome paterno in caso di dissenso tra i genitori comporta un ostacolo alla realizzazione del diritto all'identità così delineato. Inoltre, l'impossibilità di attribuire il solo cognome materno oscura un aspetto, quello del diritto all'identità della madre che non ha trovato neppure un espresso riconoscimento neppure nel testo della sentenza¹³⁶.

Ed è proprio quest'ultima fattispecie alla base della successiva questione di legittimità dell'art. 262 c.c. nella parte in cui prevede l'attribuzione del cognome paterno nel caso in cui il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è effettuato da entrambi i genitori. La vicenda sottoposta al giudice di Bolzano riguardava la richiesta di una coppia di attribuire il solo cognome materno. La Corte nel corso della camera di consiglio solleva questione di legittimità costituzionale innanzi a sé¹³⁷.

¹³⁵ Alla sentenza ha fatto seguito la circolare n. 1 del 2017 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con cui sono stati sollecitati gli ufficiali civili ad accogliere le richieste di attribuzione del doppio cognome da parte dei genitori. Nella successiva circolare n. 7 del 2017, il Ministero ha specificato che il cognome materno poteva solo posporre e non anteporre a quello paterno.

¹³⁶ Secondo S. TROIANO, *Unità della famiglia e disciplina del cognome*, in U. SALANITRO (a cura di), *Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme*, Pacini, Pisa, 2019, p. 253: «[L]a regola che prevede la trasmissione ai figli del solo cognome paterno, a sua volta, sacrifica l'identità dei figli [...], ma mortifica, a ben vedere, anche la stessa identità della madre, alla quale non è data la possibilità di riconoscersi pienamente nel cognome attribuito ai propri figli, in quanto esso vede amputata una frazione – quella materna – della famiglia di origine».

¹³⁷ Corte costituzionale, ord. 11 febbraio 2021, n. 18. Dal punto di vista processuale, l'ordinanza di autorimessione è stata oggetto di commento in dottrina. Cfr. M. MALFATTI, *Ri-costruire la 'regola' del cognome: una long story a puntate (e anche un po' a sorpresa)*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 1, 2021, p. 9 ss. ritiene che con la decisione di sollevare dinanzi a sé la Corte abbia voluto utilizzare un nuovo strumento nel dialogo con il legislatore che, a differenza della tecnica dell'incostituzionalità differita adottata nel caso Cappato, le permettesse di ottenere un tempo indefinibili nella speranza dell'intervento del legislatore. Similmente G. MONACO, *Una nuova ordinanza di 'autorimessione' della Corte costituzionale*, in *federalismi.it*,

La successiva sentenza n. 131 del 2022¹³⁸ si mostra consapevole dell'intreccio tra uguaglianza dei coniugi e il diritto all'identità personale del figlio. Le modalità, infatti, di trasmissione del cognome riflettono il ruolo dei genitori cosicché l'esclusiva attribuzione del cognome paterno oscura l'identità della madre. Da qui, la necessità che il cognome del figlio sia composto da entrambi i cognomi proprio perché tale su tale segno identificativo è traslato il rapporto tra i due genitori¹³⁹. Si ribalta quindi l'impostazione regola–eccezione come era stata delineata dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza del 2016. L'accordo dei genitori, infatti, può derogare all'esigenza del doppio cognome in quanto forma di espressione e attuazione del principio di uguaglianza. Ancora una volta il diritto all'identità non si pone come un diritto assoluto, ma come un diritto bilanciabile dalle istanze contrapposte. Tale bilanciamento, nel ragionamento dei giudici, non sacrifica l'identità del minore in quanto frutto non di un automatismo legislativo, quanto di una scelta consapevole dei due genitori¹⁴⁰.

n. 11, 2021, p. 161 ss.; L. BARTOLUCCI, *La disciplina del "doppio cognome" dopo la sentenza n. 131 del 2022: la prolungata inerzia del legislatore e un nuovo capitolo dei suoi rapporti con la Corte*, in *Consulta online*, n. 3, 2022, 1075 ss.

¹³⁸ Corte costituzionale, sent. 27 aprile 2022, n. 131. Tra le varie note a sentenza sul tema si segnala E. AL MUREDEN, *Il cognome tra autonomia dei genitori e identità personale del figlio*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 5, 2022, p. 1092 ss.

¹³⁹ *Ivi*, punto 11.2. del *Considerato in diritto*.

¹⁴⁰ In tal senso, F. COVINO, *Identità personale e trasmissione del cognome*, cit., p. 147. Critica sul punto B. PEZZINI, *Doppia non basta: il cognome familiare davanti alla Corte costituzionale*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 5, 2022, p. 1114 «l'identità del figlio, benché affermata come diritto costituzionalmente tutelato, finisce per assumere una configurazione incerta, alternativa, potendo esprimere, a seconda della scelta dei genitori, due contenuti nettamente differenti del legame familiare; a padre e madre si riconosce un potere conformativo della dimensione identitaria del figlio, che può dare rilievo e prevalenza all'uno o all'altro degli elementi in cui la sua identità familiare si scompone. Non solo; l'incertezza dei contorni della funzione identitaria del cognome del figlio si rivela anche nei confronti dei rapporti con fratelli o sorelle e della eventualità di vedersi attribuito un cognome diverso: un nodo che, come abbiamo visto, la sentenza non scioglie, rimettendolo nelle mani di un futuro legislatore».

L'art. 7 invece prevede che « 1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide».

3.3. *Status filiationis, verità biologica e diritto a conoscere le proprie origini*

La corretta rappresentazione (giuridica) dello *status filiationis* è il secondo profilo, per usare le parole della sentenza n. 13 del 1994, del diritto all'identità personale.

Tale riconoscimento si ha per la prima volta nella sentenza n. 494 del 2002 sui figli incestuosi¹⁴¹. Le disposizioni del codice civile, infatti, impedivano il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità nel caso di figli incestuosi, ossia nati da soggetti legati tra loro da un rapporto di parentela. Vi era divieto, perciò, di attribuire al legame biologico un riconoscimento formale giuridico, salvo alcune espresse eccezioni¹⁴².

In questo caso il profilo dell'identità personale non emerge tanto per il diritto al nome, quanto per il riconoscimento dello stato di filiazione del minore nato da una relazione incestuosa. Per la Corte, infatti, il figlio ha un vero e proprio diritto «al riconoscimento formale di uno *status filiationis* il quale è un elemento costitutivo dell'identità umana»¹⁴³, salvo il caso in cui non sia contrario al suo interesse. Oltre che dall'art. 2 Cost., la Corte ricava tale diritto dagli artt. 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo¹⁴⁴ i quali dispongono un obbligo in capo agli Stati parte della Convenzione di preservare l'identità del minore. Nello specifico, è l'art. 8 della Convenzione a fornire gli elementi che compongono il diritto all'identità del minore: il nome, la cittadinanza e i *rapporti familiari*¹⁴⁵.

¹⁴¹ Corte costituzionale, sent. 28 novembre 2002, n. 494. La sentenza è stata commentata da D. TEGA, *Il principio di verità della nascita e il diritto all'identità personale del "figlio incestuoso": le colpe dei padri non ricadano sui figli!*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 2, 2003, p. 1076 ss. e R. FESTA, *Lo status filiationis come tratto distintivo dell'identità personale*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, n. 4, 2003, p. 893 ss.

¹⁴² In base all'art. 251 c.c., nel testo in vigore nel tempo della sentenza, il divieto non operava nel caso in cui i due genitori ignorassero il loro vincolo di parentela o fosse dichiarato nullo il matrimonio da cui derivasse l'affinità. Qualora uno solo dei genitori fosse stato in buona fede, il riconoscimento del figlio poteva essere fatto solo da questo.

¹⁴³ Corte cost., n. 494/2002 punto 6.1. del *Considerato in diritto*.

¹⁴⁴ Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 27 maggio 1991, n.176.

¹⁴⁵ Più precisamente l'art. 8 dispone «1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile». Per un commento sullo scopo di tale norme si rimanda a J. DOEK, *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Articles 8-9: the right to preservation of identity and the right not to be separated from his or her parents*, Brill-Nijhoff, Leiden, 2006. Inoltre si veda Y. RONEN, *Re-*

In quest'ottica, perciò, muta l'idea di identità personale. Nella situazione concreta dei figli incestuosi non si è più di fronte a un'alterazione o privazione di un elemento che nel tempo è divenuto un tratto identificativo nel contesto sociale; ma si è di fronte a un ostacolo giuridico che impedisce l'allineamento tra un'identità fattuale, cioè l'essere figlio di due genitori legati tra loro da un vincolo parentale o di affinità, e l'identità giuridica. La mancanza del riconoscimento incide sul profilo dell'identità, privando il minore di un aspetto fondamentale della sua personalità.

In questo senso, tale sentenza fa coincidere la tutela dell'identità personale con il principio del rispetto della verità biologica, allineando quindi il dato giuridico alla realtà. Tale concezione era già stata affermata dalla Corte costituzionale in alcune precedenti sentenze in cui aveva sostenuto che garantire un rapporto di filiazione veritiero rispondesse «l'esigenza di garantire al figlio il diritto alla propria identità», in quanto «la verità biologica della procreazione [...] è ritenuta una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore»¹⁴⁶.

Questo stesso paradigma è alla base della pretesa di conoscenza (o ricostruzione) della propria identità biologica¹⁴⁷. Tuttavia, vi è una sostanziale differenza con il caso appena esposto: non si tratta della richiesta di ottenere un riconoscimento giuridico, ma di poter conoscere le proprie origini biologiche e genetiche al fine di poter ricomporre la propria storia personale¹⁴⁸.

Il tema si è posto, nella giurisprudenza costituzionale, in merito alla disciplina del c.d. parto anonimo, ossia della volontà di una donna di non essere nominata nel certificato di nascita del figlio¹⁴⁹. Benché l'art. 28 co. 5 della legge sulle adozioni prevedesse la facoltà per

understanding the Child's Right to Identity. On Belonging, Responsiveness and Hope, Brill-Nijhoff, Leiden, 2016.

¹⁴⁶ Così Corte costituzionale, sent. 14 maggio 1999, n. 170 punto 4 del *Considerato in diritto*. Precedentemente si veda Corte costituzionale, sent. 22 aprile 1999, n. 112 e Corte costituzionale, sent. 3 luglio 1997, n. 216.

¹⁴⁷ In tal senso, I. CARLOTTO, *La ricerca delle proprie origini nel bilanciamento dei diritti*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, p. XII. L'espressione identità biologica ricorre anche in alcune pronunce della Corte costituzionale cfr. Corte costituzionale, sent. 10 febbraio 2006, n. 50; sent. 6 luglio 2006, n. 266; ord. 19 aprile 2007, n. 135; ord. 20 novembre 2008, n. 379.

¹⁴⁸ I. CARLOTTO, *La ricerca delle proprie origini nel bilanciamento dei diritti*, cit., p. XII.

¹⁴⁹ La possibilità del parto in anonimato è prevista dall'art. 30 del d.P.R. 396/2000 in cui si sancisce nella formazione dell'atto di nascita il rispetto della scelta della madre che non vuole essere nominata. La

l'adottato venticinquenne di accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici presentando istanza al tribunale per i minorenni¹⁵⁰, il successivo comma 7 dello stesso articolo statuiva l'impossibilità per il figlio, nato in tali circostanze, di poter conoscere l'identità della madre¹⁵¹. In un primo momento, nel 2005, la Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale¹⁵², dal momento che la *ratio* della norma è tutelare la salute della madre e di riflesso del nascituro, permettendole di portare avanti la gravidanza e garantendole un parto in una struttura sanitaria. In tal senso, la garanzia dell'anonimato e la conseguente impossibilità per il figlio di accedere ai dati identificativi della madre non sono sì ritenuti lesivi dell'identità dello stesso, ma si pongono come «una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda»¹⁵³.

La questione è nuovamente affrontata dalla Corte nella sentenza n. 278 del 2013¹⁵⁴, questa volta con un esito differente. Nel 2012, infatti, l'Italia era stata condannata dalla Corte Edu per la disciplina del parto anonimo, dal momento che il bilanciamento adottato violava l'art. 8 della Convenzione¹⁵⁵. Nelle motivazioni della Corte costituzionale non vi è

disposizione deve essere correlata con l'art. 93 del Codice della *privacy*. Tale disposizione dispone anzitutto la sostituzione del nominativo della madre nel certificato di assistenza al parto. Il d.m. Sanità 16 luglio 2001, n. 349 a tal proposito prevede l'utilizzo del codice "999" per identificare la donna che non voglia essere nominata nel certificato in questione. L'art. 93 del codice della *privacy* sancisce poi il limite temporale di cento anni per poter ottenere il pieno accesso a tutte le informazioni. È fatta salvo in ogni caso la possibilità di accedere ai dati della donna che abbia scelto di non essere nominata, osservando però le opportune cautele per evitare una sua identificazione.

¹⁵⁰ Art. 28 co. 5 della legge 4 maggio 1983, n.184 «Diritto del minore ad una famiglia». Lo stesso articolo deroga all'età dei venticinque anni, prevedendo che a fronte di gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica dell'adottato, l'istanza possa essere avanzata al raggiungimento della maggiore età. Il precedente comma 4 disciplina invece la richiesta di accesso ai dati identificativi dei genitori biologici da parte dell'adottato minorenne. In questo caso, la richiesta è avanzata dai genitori adottivi solo se sussistono gravi e comprovati motivi.

¹⁵¹ Art. 28 co. 7 della legge n.184/1983

¹⁵² Corte costituzionale, sent. 25 novembre 2005, n. 425. La sentenza è stata commentata da A.O. COZZI, *La Corte costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte europea dei diritti dell'uomo?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 6, 2005, p. 4602 ss. e da L. TRUCCO, *Anonimato della madre 'versus' "identità" del figlio davanti alla Corte costituzionale*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 2, 2006, p. 107 ss.

¹⁵³ *Ivi*, punto 4. del *Considerato in diritto*.

¹⁵⁴ Corte costituzionale, sent. 22 novembre 2013, n. 278.

¹⁵⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Godelli c. Italia*, 25 settembre 2012. Per un'analisi della giurisprudenza Edu sul diritto a conoscere le proprie origini si rimanda al Capitolo II paragrafo 2.3.

alcun accenno al diritto all'identità personale¹⁵⁶. Tuttavia, il diritto a conoscere le proprie origini è qualificato dalla Corte costituzionale come un elemento che connota la personalità umana in grado di condizionare sia la propria vita interiore che quella sociale. L'affermazione di tale diritto, inteso come ricostruzione della propria storia personale, porta la Corte, sulla scia della giurisprudenza sovranazionale, a riconoscere un *vulnus* derivante dall'irreversibilità del segreto, invitando il legislatore a introdurre un'apposita disciplina volta a verificare la perdurante volontà della donna di restare anonima¹⁵⁷. Bisogna evidenziare come il diritto all'identità personale, ancorché fondamentale, non ha una portata assoluta in quanto trova un bilanciamento con il diritto alla riservatezza della madre, frutto della scelta di partorire in anonimato. La ricostruzione della propria storia personale, nel caso di specie, non si sostanzia nella necessaria conoscenza del nominativo materno, bensì nella facoltà di poter accedere a una procedura volta al far venire meno tale segretezza. Tale impostazione trova attuazione poi con la pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione le quali confermano – con alcune accortezze – la procedura di interpello quale mezzo idoneo a bilanciare le due differenti istanze in attesa di un intervento legislativo¹⁵⁸.

Ed è proprio il perdurante silenzio legislativo che conduce a rintracciare ulteriori spunti di riflessione sulla configurazione di questo nuovo diritto fondamentale nella giurisprudenza di legittimità. La Corte di cassazione, infatti, sempre in tema di parto anonimo, ha individuato limiti e bilanciamenti relativi al diritto a conoscere le proprie origini nel caso in cui la madre sia impossibilitata nel rispondere alla procedura di

¹⁵⁶ Tale sussunzione è operata in seguito dalla Corte costituzionale nella sent. n. 286 del 2016, punto 3.4.1. del *Considerato in diritto*. Precedentemente, cfr. Corte costituzionale, sent. 10 giugno 2014, n. 162 sul divieto di fecondazione eterologa nel punto 12 del *Considerato in diritto* in cui si è espressa nei confronti dell'«identità genetica», mantenendo la posizione adottata nella sentenza n. 278 del 2013.

¹⁵⁷ Come notato da V. MARCENÒ, *Quando da un dispositivo d'incostituzionalità possono derivare incertezze*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 4, 2014, p. 288 tale sentenza ha posto un'incertezza sul profilo applicativo da parte del giudice comune dal momento che l'invito all'intervento legislativo è riportato anche nel dispositivo della sentenza. Sul punto si vedano le riflessioni di G. AMOROSO, *Pronunce additive di incostituzionalità e mancato intervento del legislatore*, in *Il Foro italiano*, n. 1, 2017, p. 494 ss.

¹⁵⁸ Corte di cassazione, sez. un., sent. 25 gennaio 2017, n. 1946. Occorre segnalare che nella prolungata inerzia del legislatore, gli uffici giudiziari avevano iniziato a dare attuazione in maniera diversificata al principio contenuto nella sentenza. Per i vari orientamenti e le modalità di attuazione da parte delle, cfr. I. CARLOTTO, *La ricerca*, cit., p. 108 ss. Ugualmente E. FRONTONI, *Genitori e figli tra giudici e legislatore*, cit., p. 58 ss.

interpello. Un caso che si può verificare è quello della madre che risulta incapace¹⁵⁹. In questa situazione, la salute psico-fisica della donna è ritenuta una componente essenziale per il corretto svolgimento della procedura di interpello dal momento che la rimozione dell'anonimato deve essere frutto dell'esercizio di una volontà libera e consapevole¹⁶⁰. Al di fuori di tale fattispecie, la situazione più frequente è rappresentata dalla morte della madre biologica. In questo caso, la Cassazione asserisce che il diritto alla conoscenza delle origini acquista piena efficacia venendo meno l'interesse contrapposto¹⁶¹. Non opera, quindi, il termine previsto dall'art. 93 del codice della *privacy* del limite dei cento anni per il rilascio della copia integrale del certificato di nascita, altrimenti si riproporrebbe una sorta di automatismo insuperabile in contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale¹⁶². In questa prospettiva, non può operare nemmeno la dichiarata contrarietà alla rimozione del segreto espressa in vita dalla madre¹⁶³.

Appare rilevante la presente indagine porre l'accento sul rapporto delineato dalla Corte tra l'identità del figlio e quella della madre. Sin dalle prime pronunce del 2016¹⁶⁴, infatti, è stata operata una distinzione tra la conoscenza dell'identità personale e sociale della madre.

¹⁵⁹ Corte di cassazione, ord. 9 agosto 2021, n. 22497. La pronuncia è stata annotata da M.G. STANZIONE, *Il diritto di conoscere le proprie origini tra identità del figlio e autodeterminazione della madre*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 1, 2022, p. 12 ss.

¹⁶⁰ *Ivi*, punto n. 7.

¹⁶¹ Corte di cassazione, sez. I civ., 21 luglio 2016, n. 15024 e Corte di cassazione, sent. 9 novembre 2016, n. 22838. Tale orientamento è stato poi confermato dalle successive pronunce Corte di cassazione, sez. VI., ord. 7 febbraio 2018, n. 3004; Corte di cassazione, sez. I civ., 22 settembre 2020, n. 19824; Corte di cassazione, sez. I civ., ord. 3 marzo 2022, n. 7093.

¹⁶² Corte di cassazione, n. 15024/2016, cit., punto 22. Critico nei confronti di questa interpretazione C. GRANELLI, *Il c.d. "parto anonimo" ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: un caso emblematico di "dialogo" fra Corti*, in *Persona e mercato*, n. 1, 2017, p. 48 secondo cui vi è stata una riscrittura della norma da parte dei giudici. Similmente B. GRAZZINI, *L'evoluzione giurisprudenziale ed i recenti approdi in materia di accesso alle origini in caso di "parto anonimo"*, in *Famiglia e diritto*, n. 1, 2022, p. 72 ritiene che si sia di fronte a un caso di disapplicazione della disposizione.

¹⁶³ *Ibidem*. Particolarmente critico GRANELLI, *Il c.d. "parto anonimo" ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini*, cit., p. 48 secondo il quale «[...] la nostra Cassazione ha segnato – in via pretoria – una sorta di "rivoluzione copernicana" nel regime del parto anonimo. Ha, infatti, "superato" il principio – non intaccato neppure dalla pronuncia della Corte costituzionale del 2013 – secondo cui *mai* è consentito l'accesso alle informazioni identificative della donna, che abbia dichiarato di non voler essere nominata, senza il consenso di quest'ultima; per sostituirci l'opposto principio, secondo cui, (almeno) alla sua morte, detto accesso è consentito *a prescindere* dal suo consenso o, addirittura, *contro* la sua espressa volontà in senso contrario» (corsivi dell'Autore).

¹⁶⁴ Il riferimento è a Corte di cassazione, n. 22838/2016, cit..

Il diritto a conoscere le proprie origini non si può spingere sino a intaccare la vita relazionale della persona¹⁶⁵. In altri termini, è garantita la conoscenza dopo la morte dei dati identificativi della madre che abbia partorito in anonimato, ma tali dati devono essere trattati in modo lecito e corretto senza ledere i beni e le pretese dei terzi, quali familiari e discendenti¹⁶⁶.

Residua, infine, un ultimo aspetto particolarmente significativo. Nella sentenza n. 6963 del 2018¹⁶⁷ si amplia la sfera del diritto alla conoscenza delle proprie origini: questo non è più limitato ai soli genitori, ma si estende anche a eventuali fratelli e sorelle. Ciò è possibile per mezzo di un'interpretazione estensiva dell'art. 28 co. 5, in particolare della locuzione «la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici». Secondo l'opinione della Corte di cassazione, il termine «origine» ha una portata più ampia, non esaurendosi nella sola identità dei genitori biologici, ma riferendosi anche all'intero nucleo familiare di origine¹⁶⁸. All'allargamento della possibilità di conoscere anche l'identità di eventuali fratelli o sorelle, non corrisponde però un pieno diritto soggettivo in capo al richiedente. Secondo il parere dei giudici, il legislatore, infatti, non ha operato un vero e proprio bilanciamento a differenza di quanto accade nei confronti dei genitori biologici: il diritto a conoscere l'identità dei propri genitori in caso di adozione deve ritenersi pieno; di converso, sempre secondo la Corte, la posizione dei fratelli e delle sorelle è speculare a quella della madre che ha partorito in anonimato. Pertanto, il corretto bilanciamento tra i vari valori in gioco si può realizzare solamente mediante il ricorso all'apposita procedura di interpello¹⁶⁹.

¹⁶⁵ *Ivi*, punto 5.3. «Il diritto all'identità personale del figlio, da garantirsi con la conoscenza delle proprie origini, anche dopo la morte della madre biologica, non esclude la protezione dell'identità "sociale" costruita in vita da quest'ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all'anonimato»

¹⁶⁶ Cfr. C. GRANELLI, *Il c.d. "parto anonimo" ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini*, cit., p. 48. *Contra* V. LO VOI, *Mors omnia solvit? Parto anonimo e valutazione circa l'attualità del diritto all'anonimato della madre biologica nel caso di morte della stessa*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, n. 3, 2018, p. 1133.

¹⁶⁷ Corte di cassazione, sez. civ. I, sent. 20 marzo 2018, n. 6963. Commentata da J. LONG, *L'adottato adulto ha diritto a conoscere l'identità dei fratelli biologici, se essi vi consentono*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 9, 2018, p. 1227 ss.

¹⁶⁸ Corte di cassazione, 6963/2018, cit., punto n. 13.

¹⁶⁹ Tale posizione è stata criticata in dottrina da G. CASABURI, «Privilegia ne inroganto». *La Cassazione/legislatore riconosce e insieme limita il diritto alle origini nei confronti delle sorelle e dei fratelli biologici*, in *Il Foro italiano*, n. 4, 2018, p. 1141 ss.

3.4. *L'identità vissuta tra legami affettivi, personali e familiari*

Il profilo dello stato di filiazione come elemento che contribuisce all'identità è messo in discussione laddove non vi sia alcun legame biologico (*rectius* genetico) tra il genitore e il minore. L'emersione e il consolidamento del principio del miglior interesse del minore quale principio cardine a cui rivolgersi in tutte le decisioni riguardanti i minori¹⁷⁰ hanno portato a contrapporre all'affermazione della verità biologica come parte essenziale dell'identità, il necessario riconoscimento dell'identità acquisita nel tempo dal minore derivante dalla sua inclusione in un determinato contesto familiare.

La questione si è posta per due ordini distinti di situazioni. Da una parte, il riconoscimento giuridico del legame di fatto che si è instaurato nei casi dei figli nati mediante l'uso di tecniche di procreazione medicalmente assistita o mediante gestazione per altri nei confronti del genitore intenzionale¹⁷¹. Dall'altra parte, invece, la richiesta di dissoluzione del legame da parte del genitore che abbia consciamente dichiarato il falso. In queste due fattispecie, il rapporto familiare diviene un elemento di un'identità *vissuta* ossia un'identità frutto di una relazione sviluppatasi nel tempo tra il minore e chi ha svolto le funzioni genitoriali¹⁷². In entrambi i casi, la Corte costituzionale individua la medesima risoluzione: non è possibile una supremazia del diritto all'identità personale, ma questo deve essere bilanciato con altri interessi costituzionali.

¹⁷⁰ Sull'ampia letteratura in tema di *best interests* si rimanda a E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Franco Angeli, Milano, 2016; M. DI MASI, *L'interesse del minore. Il principio e la clausola generale*, Jovene, Napoli, 2020.

¹⁷¹ Con tale espressione, traslitterazione della formula inglese *intended parent*, si è soliti in dottrina riferirsi al genitore che non presenta alcun legame genetico-biologico con il minore. In questo caso, il vincolo di filiazione è determinato sulla base della volontà. Talvolta la locuzione "genitore sociale" è usata come sinonimo, anche se occorre segnalare che il fenomeno della genitorialità sociale è più ampio ricomprendendo anche tutte quelle ipotesi in cui il genitore sociale è una figura di riferimento per il minore che si affianca senza necessariamente sostituire i genitori biologici. In tal senso, in dottrina M.G. STANZIONE, *Filiazione e "genitorialità". Il problema del terzo genitore*, Giappichelli, Torino, 2010.

¹⁷² Similmente G. MATUCCI, *La dissoluzione del paradigma della verità della filiazione innanzi all'interesse concreto del minore (Nota a sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272)*, in *Forum Quaderni costituzionali*, 15 febbraio 2018, p. 13 «la componente del diritto all'identità personale che attiene alla discendenza biologica dell'individuo deve fare i conti con quello che è l'altro elemento indefettibile della personalità dell'interessato: ossia l'immagine che ha interiorizzato dentro di sé come figlio di chi si è preso cura di lui stabilmente nel tempo, instaurando una relazione familiare e affettiva».

Un'esplicita previsione in tal senso arriva dalla sentenza n. 272 del 2017¹⁷³. La questione di legittimità riguardava l'art. 263 c.c. nella parte in cui non prevedeva che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità potesse essere accolta solo qualora fosse rispondente all'interesse dello stesso¹⁷⁴. Nel dichiarare la questione non fondata, la Corte costituzionale ritiene che non si possa far prevalere la conservazione dello *status* acquisito, ma che sia necessario una valutazione comparativa tra interesse alla verità e interesse del minore.

Tale *ratio* è ribadita nella differente questione di legittimità costituzionale riguardante ancora una volta l'art. 263 c.c. nella parte in cui non esclude la legittimazione a impugnare il riconoscimento del figlio anche da parte di chi lo ha effettuato con la consapevolezza della sua non veridicità¹⁷⁵. La Corte, infatti, sostiene che anche nell'impugnazione del riconoscimento consciamente falso il bilanciamento tra il *favor veritatis* e l'interesse del minore non possa essere condotto in astratto, sacrificando *a priori* uno dei due valori. È compito del giudice operare una concreta valutazione degli interessi in gioco, tenendo in considerazione che il diritto all'identità personale non si sostanzia solamente nella verità biologica, ma anche «nei legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia»¹⁷⁶.

¹⁷³ Corte costituzionale, sent. 18 dicembre 2017, n. 272. La sentenza è stata accolta favorevolmente seppur con motivazioni diverse da parte della dottrina. Cfr. *ex multis* F. ANGELINI, *Bilanciare insieme verità di parte e interesse del minore. La Corte costituzionale in materia di maternità surrogata mostra al giudice come non buttare il bambino con l'acqua sporca*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1, 2018, p. 148 ss. Da una differente prospettiva A. SCHILLACI, *Oltre la "rigida alternativa" tra vero e falso: identità personale, verità biologica e interesse del minore nella sentenza 272/2017 della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1, 2018, p. 385 ss.

¹⁷⁴ La disposizione censurata riguardava la formulazione antecedente alla riforma della filiazione in quanto applicabile *rationes temporis*. In seguito all'emanazione del d.lgs. n. 154 del 2013, il legislatore ha introdotto diversi limiti temporali per l'impugnazione del riconoscimento nei confronti dei vari legittimati. L'azione è imprescrittibile solo per il figlio, mentre gli altri legittimati sono soggetti a un termine di decadenza.

¹⁷⁵ Corte costituzionale, sent. 25 giugno 2020, n. 127. La sentenza è stata commentata da A. CANDIDO, *Favor veritatis o favor minoris? L'impugnazione del riconoscimento scientemente non veritiero in una recente pronuncia della Corte costituzionale*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 6, 2020, p. 353 ss.

¹⁷⁶ *Ivi*, punto 4.3 del *Considerato in diritto*. Tale posizione è stata criticata in dottrina da E. FRONTONI, *Interesse del minore e poteri del giudice anche in caso di "riconoscimento di compiacenza"*, *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 2, 2020, p. 5 secondo cui la Corte avrebbe dovuto accogliere la questione di legittimità costituzionale relativamente alla tutela dell'identità personale del minore, escludendo dai legittimati attivi l'autore del riconoscimento di compiacenza.

Questo aspetto identitario della vita relazionale del minore viene in luce anche in relazione alle sentenze nn. 32 e 33 del 2021¹⁷⁷. Nel dichiarare inammissibili le due distinte questioni, la Corte ravvisa che la mancanza di meccanismi volti a riconoscere il vincolo di filiazione nei confronti del genitore non biologico per i minori nati all'estero da tecniche di procreazione medicalmente assistita o da gestazione per altri comporti una lesione di tale identità. In altri termini, non trova riconoscimento quell'identità che emerge e si forma dalla relazione quotidiana e dal rapporto di cura.

Un ultimo tassello nel riconoscere tale *identità vissuta* è aggiunto dalla sentenza n. 79 del 2022¹⁷⁸. La questione di legittimità costituzionale riguardava l'art. 55 della legge sull'adozione nella parte in cui, operando un rinvio all'art. 300 c.c., disponeva non vi fosse alcun vincolo di parentela tra l'adottato e la famiglia dell'adottando in seguito all'adozione in casi particolari¹⁷⁹. La questione traeva origine dalla domanda di adozione nei casi particolari di un minore nato all'estero per il tramite di gestazione per altri da parte del genitore intenzionale e la richiesta in via subordinata di riconoscimento dei rapporti civili intercorrenti fra il minore e i familiari dell'adottante.

Partendo dal presupposto che la condizione giuridica del minore adottato nei casi particolari possa essere equiparata a quella del figlio¹⁸⁰, il trattamento previsto è considerato irragionevole. Infatti, nonostante l'unificazione dello *status* di figlio operata dal legislatore con la riforma della filiazione, al minore adottato nei casi particolari si applica la disciplina mutuata dall'istituto dell'adozione del maggiore d'età, la quale è volta però a far conseguire solamente effetti patrimoniali e successori. Pertanto, negare il legame con la famiglia del genitore adottivo significa negare al minore quelle tutele personali e patrimoniali

¹⁷⁷ Corte costituzionale, sent. 9 marzo 2021, nn. 32 e 33. Le pronunce sono state ampiamente commentate. Si veda *ex multis* G. D'AMICO, *La Corte e il "non detto". Riflessioni a partire dalle sentt. n. 32 e n. 33 del 2021*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 4, 2021, p. 930 ss.; P. VERONESI, *Ancora sull'incerto mestiere del nascere e del diventare genitori: i casi di cui alle sentenze nn. 32 e 33 della Corte costituzionale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 3, 2021, p. 483 ss.

¹⁷⁸ Corte costituzionale, sent. 28 marzo 2022, n. 79. Per un commento a tale pronuncia si veda F. ASTONE, «Adozione in casi particolari» e «adozione»: un'assimilazione necessariamente parziale, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 3, 2022, p. 1701 ss.; E. CRIVELLI, *La Corte costituzionale garantisce i rapporti di parentela a tutti i minori adottati: nota a Corte cost. n. 79 del 2022*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 5, 2022, p. 129 ss.; M.C. CARBONE, *Famiglia e nuovi rapporti di parentela: la Corte costituzionale traccia il sentiero per il riconoscimento giudico della "familiarità sociale"*, in *Consulta online*, n. 3, 2022, p. 1155 ss.

¹⁷⁹ Art. 55 della 4 maggio 1983, n. 184.

¹⁸⁰ *Ivi*, punto 8.1 del *Considerato in diritto*.

riconosciute alle altre tipologie di figli, e al contempo ledere la sua identità derivante dal tessuto familiare in cui è inserito.

La differenza di trattamento non è neppure giustificata dal fatto che l'adozione nei casi particolari non recida i legami con la famiglia d'origine. A tal proposito, infatti, non si può opporre l'unicità dello *status* di figlio così come disciplinato dall'art. 253 c.c., dal momento che lo stesso legislatore ha smentito l'idea che si possa avere un'unica famiglia così come risulta nel caso del figlio nato fuori dal matrimonio. In questi casi, nota la Corte, il minore ha due distinte famiglie giuridicamente tra di loro non comunicanti. Non riconoscere i legami con la famiglia dell'adottando in ragione dei rapporti familiari originari significa non riconoscere la doppia appartenenza del minore, e di conseguenza anche in questo caso ledere la sua identità. Questo, infatti, è collocato in un nuovo nucleo familiare e al contempo può continuare ad avere rapporti con la famiglia di origine. L'esigenza di tutelare l'identità del minore pone come «doveroso» il riconoscimento del legame di parentela con la famiglia del genitore adottivo¹⁸¹.

3.5. *Identità personale e identità di genere*

Un'ultima declinazione dell'identità personale nella giurisprudenza costituzionale si è avuta con riguardo al diritto all'identità di genere. Tale concetto si fonda sulla distinzione operata tra sesso e genere: il primo indica il dato biologico, mentre il secondo individua la percezione del sesso in base a elementi culturali, storici e sociali¹⁸². In questo senso, quindi, l'identità di genere identifica la percezione che ciascuno ha di sé e del proprio genere e pertanto il diritto all'identità di genere è la pretesa di veder riconosciuta giuridicamente tale percezione. Definito inizialmente dalla giurisprudenza costituzionale come diritto all'identità sessuale¹⁸³, solo nel 2015 tale diritto è ritenuto *species* del *genus* diritto all'identità personale¹⁸⁴.

¹⁸¹ Ivi, punto 8.3. del *Considerato in diritto*.

¹⁸² Così F. BILOTTA, voce *Transessualismo*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, VIII Agg., Utet, Torino, 2013, p. 732 ss.

¹⁸³ Corte costituzionale, sent. 24 maggio 1985, n. 161.

¹⁸⁴ Così Corte costituzionale, sent. 5 novembre 2015, n. 221. Già P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, cit., p. 26 riteneva che il diritto all'identità sessuale fosse un logico corollario del diritto

A partire dagli anni Sessanta, emerge la richiesta delle persone transessuali (più correttamente *transgender*)¹⁸⁵ di poter provvedere alla variazione anagrafica del sesso attribuitogli alla nascita, allineandolo al proprio genere percepito, in seguito a interventi chirurgici definiti di normoconformazione. Nonostante le (timide) aperture delle corti di merito, la giurisprudenza di legittimità nega il riconoscimento della nuova identità frutto della volontà dell'individuo, ammettendo la rettifica del sesso solamente in alcuni casi: errori materiali commessi nella formazione dell'atto; malformazioni presenti alla nascita o in casi di intersessualismo¹⁸⁶.

La questione è affrontata per la prima volta dalla Corte costituzionale nel 1979¹⁸⁷. In quell'occasione, la Corte ritiene non fondata la questione sottoposta sulla base di una lettura restrittiva dell'art. 2 Cost.¹⁸⁸. Non è infatti possibile, secondo il giudizio dei giudici, poter ricavare un diritto inviolabile all'identità sessuale dal momento che si devono considerare diritti inviolabili ai sensi dell'art. 2 Cost. solamente quei diritti espressamente previsti dalla Carta costituzionale o che ne siano necessariamente conseguenti¹⁸⁹. Per questo motivo, i giudici costituzionali ritengono che la questione non possa trovare risoluzione in

all'identità personale. Inoltre, si veda la distinzione operata tra identità sessuale, identità di genere e identità personale operata da F. BILOTTA, voce *Transessualismo*, cit., p. 732 ss.

¹⁸⁵ Il termine *transessualismo* indica tutte quelle persone che hanno adeguato il proprio corpo al genere percepito provvedendo alla rettifica del nome e del sesso al termine del percorso. Diversamente, il termine *transgender* indica sia coloro che non si sono conformati chirurgicamente, sia tutte quelle molteplici esperienze per cui le persone sperimentano una dissonanza tra il sesso biologico e il genere percepito. Si esprime in tal senso, A. LORENZETTI, *Diritti in transito*, cit., pp. 20-21 la quale recupera la nozione di *transgender* come un termine «ombrello» e riporta le diverse esperienze di transgenderismo. *Contra* la definizione di transessuale così delineata N. POSTERARO, *Transessualismo, rettificazione anagrafica del sesso e necessità dell'intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari: riflessioni sui problemi irrisolti alla luce della recente giurisprudenza nazionale*, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, n. 4, 2017, p. 1352, nota 2, secondo il quale «le persone che terminano il proprio percorso di transizione non dovrebbero essere più definite persone transessuali: esse saranno nuove donne o nuovi uomini, a tutti gli effetti». Tale posizione è condivisa anche da C.P. GUARINI, *Appunti su "terzo sesso" e identità di genere*, in *Scritti in onore di Antonio Ruggeri*, vol. III, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021 p. 2058.

¹⁸⁶ R. CILIBERTI, *La rettificazione di attribuzione di sesso: aspetti giuridici*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, n. 1, 2001, p. 347. In giurisprudenza si rimanda a Corte di cassazione, sez. I civ., sent. 13 giugno 1972, n. 1847; sent. 7 maggio 1975, n. 1436; sent. 3 aprile 1980, n. 2161.

¹⁸⁷ Corte costituzionale, sent. 1° agosto 1979, n. 98.

¹⁸⁸ Sul dibattito dottrinale intorno al carattere di clausola aperta o chiusa dell'art. 2 Cost., si veda Introduzione.

¹⁸⁹ *Ivi*, punto n. 2 del *Considerato in diritto*.

un giudizio incidentale, ma debba essere il legislatore a delineare la possibile soluzione e i limiti relativi al matrimonio.

L'invito della Corte è accolto dal legislatore con la legge del 14 aprile 1982, n. 164 «Norme in materia di rettificazione e attribuzione di sesso». In base all'art. 1 di detta legge, la rettificazione (*rectius* riattribuzione¹⁹⁰) può avvenire in forza di una sentenza passata in giudicato a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali.

La Corte costituzionale investita di diverse questioni dalla Corte di cassazione¹⁹¹, ribalta nel 1985 – per quello che attiene all'obiettivo di questo scritto – il proprio precedente orientamento¹⁹². Nel dichiarare inammissibile la questione in riferimento all'art. 2 Cost., infatti ritiene che la norma assicuri «il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità»¹⁹³. Tale posizione soggettiva si riflette anche nella società in cui la persona vive con la conseguenza che «gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscerlo, per *dovere di solidarietà sociale*»¹⁹⁴.

La Corte dà il merito al legislatore di aver colto la concezione del genere come un dato complesso della personalità, accogliendo così un concetto nuovo di identità non più legato solamente al dato biologico, ma caratterizzato anche da elementi di carattere psicologico e sociale. Tuttavia, da questo orientamento giurisprudenziale si ricava che il riconoscimento non è stato considerato come un elemento primario di una pretesa identitaria, ma come conseguenza del mutamento fisico degli organi sessuali. In altri termini, «siccome certe trasformazioni *erano* intervenute, allora si doveva riconoscere un nuovo genere, ché altrimenti le condizioni di vita della persona interessata sarebbero state insopportabili»¹⁹⁵.

¹⁹⁰ S. PATTI, M.R. WILL, *Commentario alla legge n. 164/1982*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1983, p. 35.

¹⁹¹ Nello specifico, la Corte di cassazione sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 164/1982 con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost.

¹⁹² Corte costituzionale, sent. 6 maggio 1985, n. 161. A commento della sentenza si veda M. DOGLIOTTI, *La Corte costituzionale riconosce il diritto all'identità sessuale*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 1, 1987, p. 235 ss.

¹⁹³ *Ivi*, punto n. 10 del *Considerato in diritto*.

¹⁹⁴ *Ibidem* (corsivo aggiunto).

¹⁹⁵ R. RUBIO-MARÍN, S. OSELLA, *Le precondizioni per il riconoscimento dell'identità sessuale*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 2016, p. 66 (corsivo degli Autori).

La riattribuzione di genere, perciò, si configurerebbe come il rilevamento di una nuova realtà oggettiva¹⁹⁶, preso atto che dal testo della norma, le «interventive modificazioni» escluderebbero i soggetti che non abbiano compiuto interventi demolitivi e/o ricostruttivi¹⁹⁷. Neppure il successivo intervento legislativo del d.lgs. n. 150 del 2011 in tema di riordino e semplificazione dei riti processuali¹⁹⁸, che pur ha inciso sul procedimento di riattribuzione di genere, ha sciolto le ambiguità sul punto¹⁹⁹.

La necessità o meno di procedere con tali interventi per poter ottenere la riattribuzione del genere a livello anagrafico è oggetto del successivo rinvio di legittimità. Il Tribunale di Trento, giudice *a quo*, riteneva che tale disposizione violasse gli artt. 2 e 117 Cost. in relazione all'art. 8 Cedu poiché la previsione di un necessario intervento pregiudicherebbe l'esercizio del diritto all'identità di genere. Denunciava altresì il contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost. per l'irragionevole scelta di subordinare l'accesso a un diritto fondamentale a un intervento chirurgico invasivo e pericoloso per la modificazione degli organi sessuali primari.

La questione è risolta nel 2015 dalla Corte costituzionale mediante una sentenza interpretativa di rigetto²⁰⁰. In quell'occasione, i giudici considerano non fondate le questioni prospettate in quanto la richiesta di modificazione chirurgica deve essere interpretata solamente come uno strumento eventuale volto a garantire il benessere psico-fisico del

¹⁹⁶ S. PATTI, voce *Transessualismo*, in *Digesto discipline privatistiche*, sezione civile, XIX, Torino, Utet, 1999, p. 426 ss.

¹⁹⁷ R. CILIMBERTI, *La rettificazione di attribuzione di sesso*, cit., p. 351.

¹⁹⁸ D. lgs. 1 settembre 2011, n. 150 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

¹⁹⁹ Per le modifiche apportate si rimanda a B. PEZZINI, *Del sesso, del genere e del "mestiere di vivere": cosa c'è di nuovo nella questione dello scioglimento automatico del matrimonio della persona transessuale che ha ottenuto la rettificazione dell'attribuzione di sesso (a proposito delle modifiche alla legge sul transessualismo attraverso la semplificazione dei riti processuali)*, in *Studi in onore di Claudio Rossano*, vol. II, Napoli, Jovene, 2013, p. 733 ss.

²⁰⁰ Corte costituzionale, sent. 21 ottobre 2015, n. 221. La sentenza è stata commentata in dottrina da A. LORENZETTI, *Corte costituzionale e transessualismo: ammesso il cambiamento di sesso senza intervento chirurgico ma spetta al giudice la valutazione*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4, 2015, p. 1006 ss.; P.I. D'ANDREA, *La sentenza della Corte costituzionale sulla rettificazione anagrafica del sesso: una risposta e tanti nuovi interrogativi*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1, 2016, p. 263 ss. Per un'analisi dal punto di vista processuale e della tecnica decisoria impiegata si veda C. TOMBA, *Il "depotenziamento" dell'obbligo di interpretazione conforme a Costituzione. Un "nuovo" riflesso sulle tecniche decisorie? (a margine della sent. n. 221 del 2015)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 6, 2015, p. 2063 ss.

soggetto e non come un presupposto necessario per accedere al procedimento di riattribuzione previsto dalla legge. Tale impostazione in linea con una coeva pronuncia della Corte di cassazione²⁰¹, si impone, a parere della Corte, quale logico corollario dei principi costituzionali a fronte «[dell']irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive»²⁰²: è la persona a dover scegliere le modalità con cui realizzare il proprio percorso di transizione, assistito dal medico e dagli altri specialisti. Al giudice, perciò, rimane il compito di condurre un rigoroso accertamento sulle modalità con cui il cambiamento è avvenuto e sul suo carattere definitivo²⁰³.

La pronuncia della Corte costituzionale non esaurisce però il dibattito, sollevando l'interrogativo, per quanto interessa in questa sede, di quanto possa essere ampio il nucleo del diritto all'identità di genere e quale preponderanza debba avere l'autodeterminazione della persona. Questi punti sono affrontati da due differenti ordinanze di rimessione, diametralmente opposte, del Tribunale di Trento e di quello di Avezzano.

Nel primo caso, il Tribunale di Trento con due ordinanze sollevate prima della pronuncia n. 221 del 2015 e con questioni analoghe da quelle affrontata da quest'ultima sentenza, chiedeva alla Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982 nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona istante.

Nel secondo caso, invece, il Tribunale di Avellino sollevava questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo così come interpretato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione nel 2015, in quanto il diritto di riattribuzione in assenza di modifiche ai caratteri sessuali primari prevaricherebbe in modo eccessivo sul diritto dei consociati a conservare «il pieno duopolio uomo/donna» e obbligherebbe la collettività a un riconoscimento indistinto di tali soggetti.

In entrambi i casi, è il contenuto del diritto all'identità di genere, così come declinato dalla giurisprudenza del 2015, a essere criticato: sia nella sua dimensione «sovrastimata» in

²⁰¹ Corte di cassazione, sez. I civ, sent. 20 luglio 2015, n. 15138.

²⁰² Corte cost., sent. 221/2015, cit., punto 4.1. del *Considerato in diritto*.

²⁰³ Cfr. I. RIVERA, *Le suggestioni del diritto all'autodeterminazione personale tra identità e diversità di genere. Note a margine di Corte cost. n. 221 del 2015*, in *Consulta online*, n. 1, 2016, p. 118 afferma che la pronuncia ponga «una tutela *sostanziale* a quel diritto all'identità personale, che, nelle molteplici spinte identitarie, sembra trovare sempre nuovi approdi espressivi» (corsivo dell'Autrice).

cui la volontà è l'unico elemento rilevante, sia nella sua versione «sottostimata» in cui l'apparenza e la rilevanza sociale sono preponderanti²⁰⁴.

La Corte costituzionale ribadisce nel 2017 la propria posizione con una pronuncia interpretativa di rigetto²⁰⁵ e un'ordinanza di manifesta infondatezza²⁰⁶, confermando i contenuti della sentenza n. 221 del 2015²⁰⁷. L'acquisizione di una nuova identità di genere è il frutto di un percorso individuale il cui esito finale, in riferimento all'univocità e alla serietà della scelta, deve essere accertato in sede giudiziale. Questo aspetto procedurale, che vede coinvolte oltre alla persona anche diverse figure mediche e cliniche, comporta che se l'intervento chirurgico di normo conformazione non può essere requisito per accedere alla rettifica anagrafica, non è comunque possibile conferire un peso esclusivo o prioritario all'elemento della volontà. La legge n. 164 del 1982 ha operato un bilanciamento tra l'istanza del singolo di esercitare un proprio diritto e l'interesse della certezza dei rapporti giuridici, conferendo al giudice nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere. La mancata riattribuzione chirurgica, oltre a non far emergere il solo elemento della volontà, non comporta neppure una lesione del dovere di solidarietà sociale, ma al contrario lo riafferma dovendosi questo manifestare nell'accettazione e nella tutela delle situazioni di diversità²⁰⁸.

Le pronunce finora analizzate hanno a oggetto la possibilità per la persona di ottenere la rettificazione dell'attribuzione del sesso nel proprio stato civile e a livello anagrafico al

²⁰⁴ I due termini sono mutuati da C. P. GUARINI, «Maschio e femmina li creò» ... o, forse, no. *La Corte costituzionale ancora sulla non necessità di intervento chirurgico per la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso*, in *federalismi.it*, n. 8, 2018, p. 1 ss.

²⁰⁵ Corte costituzionale, sent. 13 luglio 2017, n. 180.

²⁰⁶ Corte costituzionale, ord. 13 luglio 2017, n. 185.

²⁰⁷ C. P. GUARINI, «Maschio e femmina li creò»... o, forse, no., cit., p. 29 il quale notando che le due questioni sono state decise l'una il giorno successiva dell'altra, sono state depositate il medesimo giorno (13 luglio 2017) e hanno lo stesso relatore, considera le due pronunce costituzionali come fossero «un *unicum* ermeneutico che riserva solo alla seconda talune precisazioni non necessarie alla prima e viceversa» (corsivo dell'Autore).

²⁰⁸ Corte cost., ord. 185/2017, cit. «[...] la denunciata imposizione di un onere di adeguamento da parte della collettività non costituisce affatto una violazione dei doveri inderogabili di solidarietà, ma anzi ne riafferma la perdurante e generale valenza, la quale si manifesta proprio nell'accettazione e nella tutela di situazioni di diversità, anche «minoritarie ed anomale» (sentenza n. 161 del 1985)».

fine di esplicitare giuridicamente la propria identità. In un'ottica di completezza, occorre ora affrontare un ultimo aspetto del diritto all'identità di genere.

Sin dalla prima pronuncia, la Corte aveva rinviato al legislatore la disciplina degli effetti della rettificazione anagrafica sul matrimonio validamente contratto in precedenza dal momento che sarebbe risultato composto da due componenti appartenenti allo stesso genere. Per ovviare a tale inconveniente, l'art. 4 della legge n. 164 del 1982 disponeva che la sentenza di riattribuzione non avesse effetto retroattivo, ma che provocasse lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto. Nonostante i dubbi interpretativi²⁰⁹, tale previsione era stata intesa come una causa di scioglimento che operasse di diritto al passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione (c.d. divorzio imposto).

La disposizione è oggetto di una questione di legittimità costituzionale da parte della Corte di cassazione nel 2013²¹⁰. L'automatico scioglimento collideva, secondo il giudice *a quo*, con la possibilità di autodeterminarsi nelle scelte relative alla propria identità, di mantenere le relazioni preesistenti e a non essere discriminati rispetto alle altre coppie²¹¹.

La questione è affrontata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170 del 2014²¹². Per i giudici, l'imposizione del divorzio per legge comprime eccessivamente il diritto all'identità della persona sposata che abbia intrapreso un percorso di cambiamento del genere, sacrificando totalmente la dimensione giuridica del rapporto preesistente. Ciononostante, l'estensione del diritto all'identità personale non può spingersi fino ad

²⁰⁹ L'art. 4 della l. n. 164 del 1982 rinviava altresì alle disposizioni del codice civile e alla l. n. 898 del 1970. Tuttavia, la l. 84 del 1987 aveva introdotto l'art. 3 n. 2, lett. g) della legge sul divorzio. Tale disposizione prevedeva come causa di divorzio il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso. In base a quest'ultima disposizione, si era ritenuto che lo scioglimento del matrimonio in seguito alla sentenza di rettificazione fosse possibile solamente laddove vi fosse un procedimento divorzile. La causa, perciò, non operava *ipso iure*, ma solo su volontà delle parti.

Le poche pronunce sul punto sono state analizzate da C.P. GUARINI, *Tra "divorzio imposto" e "matrimonio a tempo". Osservazioni a margine delle sentenze n. 170 del 2014 della Corte costituzionale e n. 8097 del 2015 della Corte di cassazione, I sezione civile*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2016, p. 6 ss.

²¹⁰ Corte di cassazione, ord. 6 giugno 2013, n. 14329. Per i profili rilevanti si veda S. PATTI, *Un ben motivato rinvio alla Corte Costituzionale in materia di divorzio «automatico» della persona transessuale*, in *Corriere giuridico*, n. 12, 2013, p. 1526 ss. e L. BOZZI, *Mutamento di sesso di uno dei coniugi e «divorzio imposto»: diritto all'identità di genere vs paradigma della eterosessualità del matrimonio*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 5, 2014, p. 233 ss.

²¹¹ *Ivi*, punto 6 del *Considerato in diritto*.

²¹² Corte costituzionale, sent. 11 giugno 2014, n. 170.

ammettere il riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso. La disposizione censurata infatti riflette l'interesse dello Stato a mantenere il paradigma eterosessuale del matrimonio in pieno raccordo con l'art. 29 Cost. Le esigenze manifestate dalla coppia sposata si ascrivono invece, in linea con la propria precedente sentenza²¹³, alla necessaria tutela delle formazioni sociali prescritte dall'art. 2 Cost. Pertanto, mediante una sentenza additiva di principio²¹⁴ la Corte costituzionale afferma che è compito del legislatore introdurre una disciplina volta a evitare la lesione dei diritti fondamentali.

L'identità di genere è inglobata – strategicamente – in un altro elemento identitario: quello dell'orientamento sessuale con evidenti conseguenze giuridico-fattuali. È inequivocabile che la Corte distingue differenti tutele, matrimonio o unione civile, a seconda del paradigma eterosessuale o omosessuale.

Il solco tracciato è stato mantenuto anche con l'introduzione della legge relativa alle unioni civili. Infatti, l'art. 1 co. 27 della legge 76 del 2016 ha disposto che, in caso di rettifica anagrafica del sesso di uno dei coniugi, il matrimonio si trasformi automaticamente in un'unione civile qualora i coniugi manifestino tale volontà. La stessa legge, tuttavia, al co. 26 ha disciplinato il caso inverso, ricalcando di pari passo il previgente meccanismo del divorzio imposto. Nel caso in cui una parte della coppia unita civilmente ottenga la rettificazione anagrafica del sesso, allora l'unione civile si scioglie automaticamente a prescindere dalla volontà della coppia. Peraltro, tale situazione è differente rispetto alla fattispecie da cui aveva preso avvio la questione di costituzionalità nel 2013. In quell'occasione, la coppia era posta di fronte a un vuoto giuridico, non avendo alcuna forma di tutela in seguito allo scioglimento imposto del vincolo matrimoniale. Ora, invece, la coppia unita civilmente che subisca lo scioglimento di diritto ha l'opportunità di contrarre matrimonio, dal momento che risulta rientrare nel paradigma eterosessuale²¹⁵.

²¹³ Il riferimento è a Corte costituzionale, sent. 14 aprile 2010, n. 138.

²¹⁴ A cui ha fatto seguito la sentenza della Corte di cassazione, sez. I civ., 21 aprile 2015, n. 8097 che definito il giudizio principale. Tale pronuncia era stata anticipata da un ampio dibattito dottrinale così come riportato da C.P. GUARINI, *Tra "divorzio imposto" e "matrimonio a tempo". Osservazioni a margine delle sentenze n. 170 del 2014 della Corte costituzionale e n. 8097 del 2015 della Corte di cassazione, I sezione civile*, cit., p. 23 ss.

²¹⁵ Alcuni dubbi di legittimità costituzionale sono stati avanzati dalla dottrina. Cfr. M. GATTUSO, *Scioglimento dell'unione*, in G. BUFFONE, M. GATTUSO, M. WINKLER (a cura di), *Unione civile e convivenza*, cit., p. 374 ss.; S. TROIANO, *comma 26-27*, in C.M. Bianca (a cura di), *Le unioni civili e le convivenze*.

Il perimetro del diritto all'identità personale nella sua declinazione di diritto all'identità di genere muta a seconda della prospettiva da cui lo si osserva: la volontà della persona rileva in maniera differente. Nel procedimento di riconoscimento dell'identità di genere è conferito sempre più un maggior peso alla scelta del soggetto – senza per questo arrivare a un pieno diritto all'autodeterminazione – invece gli effetti di tale transizione sono modulati in alcune rigide alternative predeterminate dal legislatore.

4. *La difficile ricostruzione del diritto all'identità personale*

Il percorso giurisprudenziale tracciato mostra come fattispecie differenti siano state ricondotte al diritto all'identità personale, tali da rendere quasi impossibile un'unica definizione comprensiva di tutte le istanze. Nemmeno la letteratura giuridica opera questa *reductio ad unum*, distribuendo le varie esperienze in due diversi poli (opposti) secondo il binomio esterno–interno: il diritto all'identità protegge in alcune versioni “l'aspetto” esteriore, proteso al riconoscimento della propria personalità nella società, e dall'altra parte la sua individualità, rivolta al foro interno del proprio io²¹⁶.

Nel primo caso – l'esterno –, il diritto all'identità personale coinciderebbe con la definizione fornita dalla Cassazione nel 1985: la pretesa di essere raffigurati così come si è conosciuti nella propria vita di relazione con la propria identità, senza vedersi travisati, alterati o offuscati nel proprio patrimonio ideologico, politico, morale ecc. Si tratta in sostanza, come è stato efficacemente scritto, del *diritto a essere rappresentati correttamente nella propria immagine sociale*²¹⁷.

Nel secondo caso – l'interno –, invece, il diritto all'identità personale si configurerebbe come un diritto a poter affermare, ricercare e conoscere chi si è. In questo senso, mutuando

Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs n. 6/2017; d.lgs n. 7/2017, Giappichelli, Torino, 2017, p. 413 ss. Occorre registrare che l'unico intervento della Corte costituzionale sul punto, si è risolto in una pronuncia di inammissibilità per mancanza di rilevanza della questione. Cfr. Corte costituzionale, sent. 10 novembre 2022, n. 269.

²¹⁶ Tale distinzione ricorre in L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., pp. 190-191; I. CARLOTTO, *La ricerca delle proprie origini nel bilanciamento dei diritti*, cit., p. 53 ss.; L. LENTI, *La procreazione artificiale. Genoma della persona e attribuzione della paternità*, Cedam, Padova, 1993, p. 130 ss.

²¹⁷ G. PINO, *L'identità personale*, cit., pp. 301-303.

le parole della Corte costituzionale nella sentenza n. 13 del 1994, il diritto all'identità potrebbe essere letto come *un diritto a essere se stessi*.

Tale coppia è stata letta anche come una contrapposizione tra l'accezione civile e l'accezione costituzionale, nella quale quest'ultima si configura come una pretesa a che le proprie scelte e adesioni siano rispettate²¹⁸. Secondo tale impostazione, l'estensione del diritto all'identità aumenterebbe vertiginosamente, venendo a coincidere potenzialmente con tutte quelle scelte rientranti nel progetto di vita di un soggetto. L'oggetto del diritto all'identità personale è talmente dilatato da rischiare di renderlo «un diritto dal contenuto indeterminato e indeterminabile, in perenne evoluzione, quasi una sorta di “contenitore” di nuove istanze, di nuove esigenze di giustizia»²¹⁹.

Dall'analisi parrebbe in effetti che questa seconda accezione, *i.e.* il diritto a essere se stesso, sia quella ad aver preso il sopravvento, inglobando al suo interno la nozione più ristretta elaborata in sede civile.

In questo modo, la distinzione tra interno ed esterno perde la propria ragione d'essere, risultando per lo più avere una funzione argomentativa. Entrambe, infatti, sono manifestazioni identitarie che devono essere tutelate. Le varie fattispecie indagate sembrerebbero tutte riconducibili all'affermazione o alla tutela della propria scoperta di sé, ossia della verità, intesa tanto in senso oggettivo, quanto in senso soggettivo.

²¹⁸ G. PINO, *L'identità personale*, cit., p. 308 il quale opera altresì un parallelismo con il concetto di *privacy*, così come delineato nella cultura giuridica nordamericana.

²¹⁹ L. BOZZI, *La parabola del diritto a conoscere le proprie origini. Brevi riflessioni*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 1, 2019, p. 178.

CAPITOLO SECONDO
IL DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE
NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI STRASBURGO

SOMMARIO: 1. Uno sguardo generale – 2. Identità personale – 2.1. Il nome – 2.2. Identità di genere – 2.3. Discendenza e conoscenza delle proprie origini – 2.4. Il rapporto di filiazione – 2.5. Etnia – 3. Identità sociale – 3.1. Le relazioni familiari (rinvio) – 3.2. Cittadinanza – 3.3. Legami sociali e comunità di appartenenza – 3.4. L'aspetto esteriore della persona (immagine, reputazione e vita professionale) – 3.5. Aspetto fisico e abbigliamento – 4. Considerazioni conclusive.

1. *Uno sguardo generale*

Il diritto all'identità personale non trova esplicito riconoscimento all'interno del testo della Convenzione¹. Tuttavia, l'attività interpretativa della Corte di Strasburgo l'ha ricondotto all'interno dell'art. 8 della Convenzione, sotto l'alveo di applicazione della vita privata², risultando così inevitabilmente legato alle sorti di tale disposizione.

Il concetto di *vita privata* si è ampliato notevolmente a causa della lettura evolutiva da parte dei giudici della Convenzione. Nell'intento originario, documentato dai lavori preparatori, l'articolo in questione era destinato a coprire la sfera intima della persona, volendo proteggerla dalle ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici³. La nozione era quindi accostabile al concetto di *privacy* inteso come *right to be let alone*⁴, rappresentante un limite negativo al potere statale. In seguito alla scelta interpretativa della Convenzione come

¹ Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con L. 4 agosto 1955, n. 848. Per una ricostruzione storica si veda E. BATES, *The evolution of the European Convention on Human Rights: from its inception to the creation of a permanent Court of Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2010.

² Tale articolo è stato definito una «nursery» per i nuovi diritti da M. BURBERGS, *How the right to respect for private and family life, home and correspondence became the nursery in which new rights are born: Article 8 ECHR*, in E. BREMS, J. GERARDS (a cura di), *Shaping Rights in the ECHR: The Role of the European Court of Human Rights in Determining the Scope of Human Rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, p. 315 ss.

³ F. SUDRE, *Rapport introductif. La «construction» par le juge européen du droit au respect de la vie privée*, in F. SUDRE (a cura di), *Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de l'homme*, Bruylant, Bruxelles, 2005, pp. 12-13.

⁴ Secondo l'espressione resa celebre dallo scritto di S.D. WARREN, L. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, in *Harvard Law Review*, n. 5, 1890, p. 193 ss.

strumento vivente⁵, a partire dalla sentenza *Niemietz c. Germania* del 16 dicembre 1992⁶, la nozione di tutela della vita privata contenuta nell'art. 8 si è arricchita di un nuovo significato. Infatti, in quell'occasione, la Corte di Strasburgo da una parte ha denunciato l'impossibilità di fornirne una definizione esaustiva, dall'altra parte ha asserito che tale nozione dovesse estendersi anche al diritto della persona di stabilire relazioni con gli altri esseri umani e non dovesse limitarsi all'interpretazione, eccessivamente restrittiva, di protezione dell'intimità⁷. L'allargamento dei confini della nozione di *vita privata* è divenuto uno strumento duttile in grado di adattare la Convenzione mediante l'interpretazione giudiziale alle nuove situazioni.

È in questo contesto che si innesta il diritto all'identità personale, quale diritto ricavato proprio dall'art. 8 della Convenzione. È possibile infatti sostenerne l'esistenza, almeno da una prima lettura della giurisprudenza, dal momento che è stato espressamente dichiarato in settantaquattro sentenze⁸.

La prima volta⁹ che la Corte riconosce tale diritto è nel caso *Bensaid c. Regno Unito* del 2001¹⁰, in cui per la prima volta asserisce che:

⁵ A partire dal caso *Tyrer c. Regno Unito* del 25 aprile 1978, la Corte ha dichiarato che «the Convention is a living instrument which, as the Commission rightly stressed, must be interpreted in the light of present-day conditions». *Ivi*, §31.

⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Niemietz c. Germania*, 19 dicembre 1992. Tutte le sentenze della Corte di Strasburgo sono consultabili nella banca dati HUDOC.

⁷ *Ivi*, §29 «The Court does not consider it possible or necessary to attempt an exhaustive definition of the notion of “private life”. However, it would be too restrictive to limit the notion to an “inner circle” in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed within that circle. Respect for private life must also comprise to a certain degree the right to establish and develop relationships with other human beings». Precedentemente la formula era stata adottata dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo (d'ora in avanti Commissione) nel vaglio dell'ammissibilità dei ricorsi nelle decisioni *X. c. Islanda* del 18 maggio 1976 e *X. c. Svizzera* del 10 luglio 1978. Nella relazione del caso *Van Oosterwijck* del 01 marzo 1979 la Commissione «Il est certes malaisé de donner une définition générale du “respect de la vie privée”».

⁸ Il numero è stato ricavato seguendo l'indicazione metodologica indicata nell'Introduzione. Il dato si riferisce al 30 ottobre 2023.

⁹ Tuttavia, alcuni riferimenti embrionali al diritto all'identità personale erano già contenuti, come si vedrà nel corso della trattazione, nelle decisioni della Commissione.

¹⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Bensaid c. Regno Unito*, 06 febbraio 2001.

L'articolo 8 protegge [...] *il diritto all'identità e allo sviluppo personale* e quello a stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani ed il mondo esterno¹¹.

A tal proposito, è possibile formulare alcune prime considerazioni relative al contenuto, soffermandosi sull'espressione riportata. Anzitutto, la Corte parrebbe individuare due distinti diritti: da una parte, un diritto a stabilire e sviluppare le relazioni; dall'altra un diritto all'identità e allo sviluppo personale¹². Poi, non è chiaro se quest'ultima espressione contenga due fattispecie differenti, il diritto all'identità e il diritto allo sviluppo personale, o rappresenti una sorta di formula stilistica in cui il diritto all'identità è da intendersi come un diritto allo sviluppo personale.

Ad arricchire il contenuto di tale diritto, è un passaggio riportato nella sentenza *Christine Goodwin c. Regno Unito*¹³ del 2002.

[...] l'essenza stessa della Convenzione è il rispetto della dignità umana e della libertà umana. In particolare, in base all'articolo 8 della Convenzione, dove la nozione di autonomia personale è un principio importante alla base dell'interpretazione delle sue garanzie, viene data protezione alla sfera personale di ogni individuo, compreso *il diritto di stabilire i dettagli della propria identità* come singoli esseri umani¹⁴.

La sentenza sembrerebbe essere il punto di arrivo di due precedenti pronunciati nello stesso anno. Dapprima, la considerazione esposta nella sentenza *Mikulić c. Croazia*¹⁵, in cui la Corte stabilisce che il rispetto della vita privata «può talvolta abbracciare aspetti

¹¹ *Bensaid c. Regno Unito*, §47 «article 8 protects a right to identity and personal development, and the right to establish and develop relationships with other human beings and the outside world» traduzione tratta dal database HUDOC. L'espressione è stata poi riproposta in altre quindici pronunce.

¹² A ciò si aggiunga in via generale come nota F. SUDRE, *Droit européen et international des droits de l'homme*, PUF, Parigi, 2023 (16^a ed.), p. 751 n. 1 che i termini «développement personnel», ossia sviluppo personale, e «épanouissement personnel», ossia realizzazione personale, sono usati dalla Corte in modo interscambiabile

¹³ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Christine Goodwin c. Regno Unito*, 11 luglio 2002.

¹⁴ *Ivi*, §90 «Nonetheless, the very essence of the Convention is respect for human dignity and human freedom. Under Article 8 of the Convention in particular, where the notion of personal autonomy is an important principle underlying the interpretation of its guarantees, protection is given to the personal sphere of each individual, including the right to establish details of their identity as individual human beings» (traduzione personale e corsivo aggiunto). Affermazione ripetuta di pari passo, nella pronuncia parallela pronunciata il medesimo giorno *I. c. Regno Unito*, §70.

¹⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Mikulić c. Croazia*, 07 febbraio 2002.

dell'identità fisica e sociale di un individuo»¹⁶ e «richiede che ognuno sia in grado di *stabilire i dettagli della propria identità* come singoli esseri umani [...]»¹⁷. Si aggiunge, poi, l'affermazione contenuta nella sentenza *Pretty c. Regno Unito*¹⁸ in base alla quale, pur non essendosi mai delineato nella giurisprudenza un vero e proprio diritto all'autodeterminazione, il principio dell'autonomia personale rappresenta un principio guida nell'interpretazione dell'art. 8 della Convenzione¹⁹.

Alla luce del quadro delineato, si potrebbe concludere che il contenuto del diritto all'identità coincida con la libera scelta del soggetto degli elementi che compongono l'identità della persona. Resta, tuttavia, da chiarire quali aspetti dell'identità sono da considerare coperti dal rispetto della vita privata e in quale modo essi incidano nei confronti dello Stato. Infatti, a partire dalla sentenza della Grande Camera *Evans c. Regno Unito*²⁰ si afferma il principio secondo cui il margine di apprezzamento di ogni Stato è ristretto qualora, nel contesto della vita privata, venga in rilievo «un aspetto *particolarmente importante* dell'esistenza o dell'identità della persona»²¹.

Già da queste prime battute, parrebbe che il diritto all'identità personale come inteso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo racchiuda in sé l'idea secondo cui «l'identità non è data, ma è scelta»²², valorizzando così il potere di scelta in tale senso della persona.

¹⁶ *Ivi*, §53 «Private life [...] can sometimes embrace aspects of an individual's physical and social identity» (traduzione personale e corsivo aggiunto).

¹⁷ *Ivi*, §54 «requires that everyone should be able to establish details of their identity as individual human beings [...]» (traduzione personale e corsivo aggiunto). Nel caso di specie, la richiesta di stabilire la paternità riguardava un aspetto importante dell'identità del ricorrente a causa delle sue implicazioni formative per la sua personalità Cfr. *infra*.

¹⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Pretty c. Regno Unito*, 29 aprile 2002.

¹⁹ *Ivi*, §61. Sul concetto di *personal autonomy* in relazione alla vita privata e familiare si veda J. MARSHALL, *A Right to Personal Autonomy at the European Court of Human Rights*, in *European Human Rights Law Review*, n. 3, 2008, p. 337 ss. e più ampiamente della stessa Autrice EAD., *Personal Freedom through Human Rights Law? Autonomy, Identity, and Integrity under the European Convention on Human Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2009. Inoltre, si veda M. LEVINET, *La notion d'autonomie personnelle dans la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme*, in *Droits*, n. 1, 2009, p. 3 ss.

²⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *Evans c. Regno Unito*, 10 aprile 2007.

²¹ *Ivi*, §70. «Where a particularly important facet of an individual's existence or identity is at stake, the margin allowed to the State will be restricted».

²² M. CARTABIA, *Riflessioni in tema di eguaglianza e non discriminazione*, in M. D'AMICO, B. RANDAZZO (a cura di), *Alle frontiere del diritto costituzionale: scritti in onore di Valerio Onida*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 424.

Sembrerebbe quindi configurarsi una definizione piuttosto distante rispetto a quanto emerso nel capitolo precedente.

Al fine di verificare tale assunto, nei prossimi paragrafi si esamineranno i singoli ambiti in cui è emersa una declinazione del diritto all'identità, distinguendo tra i profili attinenti all'identità personale e quelli invece afferenti all'identità sociale.

Nel trattare la materia, non si terrà conto solo delle statuizioni che espressamente prevedono tale diritto, ma anche delle pronunce che hanno considerato aspetti relativi all'identità. L'obiettivo non è quello di definire un'esaustiva trattazione per ogni ambito analizzato, ma di tracciare le linee di tendenza al fine di verificare l'ampiezza della protezione dell'identità personale e dei corrispondenti obblighi.

2. *Identità personale*

2.1. *Il nome*

Un primo aspetto relativo all'identità personale a venire in rilievo nella giurisprudenza è in riferimento alla tutela del nome²³. Anche in questo caso, al pari del diritto all'identità personale, il diritto al nome non è espressamente previsto dalla Convenzione²⁴, ma è stato ricondotto a partire dagli anni Novanta prima dall'attività interpretativa della Commissione e poi della Corte di Strasburgo nell'alveo del rispetto della vita privata.

Inizialmente, infatti, la Commissione aveva negato la possibilità di conferire una tutela del profilo al nome sotto l'art. 8 Cedu, basandosi sulla mancata previsione del diritto al nome nel testo della Convenzione²⁵.

Un punto di svolta è segnato dalla sentenza *Burghartz c. Svizzera*²⁶, sentenza che presenta due profili rilevanti. In primo luogo, su cui si ritorna fra poco, la Corte decide di

²³ L'oggetto del diritto al nome è inteso dalla Corte in *senso lato*, includendovi tanto il cognome, quanto il prenome. Ne sono esclusi però i titoli nobiliari così come risulta dalla decisione *De La Cierva Osorio De Moscoso e altri c. Spagna* del 28 ottobre 1999.

²⁴ In relazione ad altre fonti internazionali, si veda F. DE VARENNES, E. KUZBORSKA, *Human Rights and a Person's Name: Legal Trends and Challenges*, in *Human Rights Quarterly*, n. 4, 2015, p. 977 ss.

²⁵ Cfr. G. ROSSOLILLO, *Identità personale e diritto internazionale privato*, Cedam, Padova, 2009, p. 182 la quale riporta le decisioni della Commissione *Hagmann-Hustler c. Svizzera* del 15 dicembre 1977 e *Lant c. Regno Unito* del 10 dicembre 1985.

²⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Burghartz c. Svizzera*, 22 febbraio 1994.

accogliere il ricorso, dichiarando la violazione congiunta degli artt. 8 e 14 sotto il profilo della tutela al nome. Il secondo profilo, invece, non riguarda la sentenza in sé, ma la relazione pronunciata dalla Commissione, in seguito alla decisione di ammissibilità del ricorso²⁷. Per la prima volta, è riconosciuto un collegamento diretto tra il diritto all'identità e il diritto al nome. Infatti, secondo il parere della Commissione, il diritto a sviluppare la propria personalità contenuto nell'art. 8 della Convenzione ricomprende necessariamente il diritto all'identità e quindi al nome²⁸. Sebbene il punto non sia poi ripetuto dalla sentenza della Corte, la quale pur accogliendo il ricorso non ha menzionato l'aspetto identitario del nome, la correlazione tra identità e nome è ripresa sempre dalla Commissione in due successivi atti: nella relazione della Commissione in *Stjerna c. Finlandia*²⁹ e nella decisione di inammissibilità nel caso *K.B. c. Paesi Bassi*³⁰. È necessario attendere gli anni Duemila per assistere a un cambio di rotta: con la sentenza *Von Hannover c. Germania* anche la Corte inizia a considerare il nome come parte dell'identità³¹. Da quel momento, il legame tra nome e identità è ribadito nelle successive pronunce sul tema, fino al punto che il nome è giudicato dai giudici un elemento di identificazione della persona e perciò ritenuto appartenere al *nucleo duro* delle considerazioni relative al rispetto della vita privata e familiare³².

Appare, quindi, necessario affrontare la giurisprudenza convenzionale: a fronte di diverse e possibili suddivisioni³³, due sono i profili che parrebbero emergere nella

²⁷ Commissione europea dei diritti dell'uomo, relazione *Burghartz c. Svizzera*, 21 ottobre 1992.

²⁸ *Ivi*, §47«The Commission considers that the right to respect for private life as enshrined in Article 8 para. 1 [...] of the Convention ensures a sphere within which everyone can freely pursue the development and fulfilment of the personality. The right to develop and fulfil one's personality necessarily comprises the right to identity and, therefore, to a name».

²⁹ Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, relazione *Stjerna c. Finlandia*, 08 settembre 1993, spec. §56.

³⁰ Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, decisione *K.B. c. Paesi Bassi*, 01 settembre 1993.

³¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Von Hannover c. Germania*, 24 giugno 2004, §50. Tuttavia, si deve registrare che la Corte già nella decisione di inammissibilità *Schüssel c. Austria* del 21 febbraio 2002 aveva accolto in un passaggio l'impostazione della Commissione.

³² Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Losonci Rose e Rose c. Svizzera*, 09 novembre 2010, §51«La Cour rappelle à cet égard que le nom, en tant qu'élément d'individualisation principal d'une personne au sein de la société, appartient au noyau dur des considérations relatives au droit au respect de la vie privée et familiale». L'espressione è poi stata ripresa nel caso *Henry Kismoun c. Francia* del 05 dicembre 2013, §36 e infine in *Jacquinet e Embarek Ben Mohamed c. Belgio* del 07 febbraio 2023, §51.

³³ Nella sentenza *Künsberg Sarre c. Austria* del 17 gennaio 2023, §§54-57 la Corte di Strasburgo ha proposto una classificazione delle pronunce in quattro differenti categoria: la prima riguardante il rifiuto di accettare

declinazione al diritto al nome: il diritto a *mantenere* il nome attribuito e il diritto a *scegliere* il nome.

Entrambi emergono intrecciati proprio nel già citato caso *Burghartz*, alla base del quale vi è il rifiuto da parte delle autorità svizzere di accordare al marito la facoltà di mantenere il proprio cognome e adottare come cognome familiare quello della moglie, facoltà invece garantita nel caso inverso, ossia dalla volontà della donna di conservare il proprio cognome e adottare quello del marito come cognome coniugale. I due coniugi affermano che ciò comporta una discriminazione in base al sesso, contraria agli articoli 14 e 8 considerati congiuntamente. La Corte accoglie il ricorso, rigettando l'argomentazione del governo. Sul punto, è interessante notare come in sede di scrutinio sull'ammissibilità del ricorso sulla base dell'art. 8, i giudici riconoscano che il nome, quale mezzo di identificazione personale e dei legami familiari, possa rientrare nella tutela della vita privata intesa quest'ultima come diritto a stabilire e sviluppare le relazioni con il mondo circostante³⁴. Nonostante tale premessa, la causa è decisa nel merito con riferimento unicamente al profilo discriminatorio della norma. A parere della Corte, il perseguimento dell'unità familiare mediante l'imposizione di un unico cognome, infatti, non trova una giustificazione oggettiva e ragionevole. Al contrario, tale scelta pone un trattamento differenziato tra i coniugi.

La medesima struttura argomentativa è utilizzata in altre due pronunce. Nel primo caso *Ünal Tekeli c. Turchia* del 2004³⁵, la Corte Edu riconosce la violazione degli artt. 14 e 8 da parte della normativa turca in base alla quale la donna in seguito al matrimonio perde il proprio cognome e acquisiva quello del marito. La ricorrente denunciava una disparità di trattamento con il coniuge, il quale al contrario poteva mantenere il proprio cognome. Anche in quell'occasione, il riferimento all'identità è utilizzato esclusivamente in sede di ammissibilità del ricorso³⁶, non comparando nello scrutinio del merito poiché, riconosciuta la violazione congiunta degli artt. 8 e 14, non si è posta la necessità, a parere dei giudici, di

un cognome scelto al momento del matrimonio o della nascita, o il nome attribuito alla nascita; la seconda il rifiuto da parte delle autorità nazionali di accettare un cambio di cognome richiesto; la terza un cambio di cognome avviato dalle autorità e infine la quarta avente a oggetto l'ortografia dei nomi. Differentemente in dottrina, si veda G. ROSSOLILLO, *Identità personale e diritto internazionale privato*, cit., p. 181 ss., in cui è la giurisprudenza è stata suddivisa a seconda di una pretesa pubblica o privata alla base del ricorso.

³⁴ Caso *Burghartz c. Svizzera*, §24.

³⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Ünal Tekeli c. Turchia*, 16 novembre 2004.

³⁶ *Ivi*, §42.

analizzare la possibile violazione del solo art. 8. Si è ritenuto infatti che l'obiettivo della tutela dell'unità familiare attraverso l'imposizione del cognome unico non fornisca un ragionevole trattamento tra i due coniugi. Infatti, da una parte, l'analisi della prassi internazionale fa emergere che l'unità familiare si possa riflettere anche nell'adozione del solo cognome della donna o di un cognome scelto da parte della coppia stessa. Dall'altra parte, la stessa unità familiare non è minata dalla decisione della coppia di non adottare un cognome comune e di mantenere ciascuno il proprio. Nel secondo caso *Losonci Rose e Rose c. Svizzera*³⁷ del 2010, a distanza di quattordici anni dalla sentenza *Burghartz* la Corte di Strasburgo affronta nuovamente la violazione della Convenzione da parte della normativa svizzera sul cognome coniugale. Analogamente alle due pronunce appena illustrate, il riferimento al nome come segno della propria identità emerge nella valutazione dell'ammissibilità del ricorso. Nel merito, invece, la Corte accerta la violazione degli artt. 14 e 8 Cedu in relazione alla normativa svizzera che impone nel caso di una coppia binazionale l'impossibilità per l'uomo di mantenere il proprio cognome e adottare quello della moglie come cognome familiare³⁸.

Tale schema di ragionamento trova poi applicazione in una diversa vicenda, sempre in ambito familiare: la scelta da parte dei genitori di attribuzione del cognome al figlio.

In un primo momento, la scelta dei legislatori nazionali di rifiutare l'attribuzione del doppio cognome (oppure il suo cambiamento in un secondo momento rispetto alla nascita) è ritenuta legittima. Così nel caso *Fornaciari, Gianettoni e Fornaciari c. Svizzera*³⁹, la Commissione giudica conforme alla Convenzione il rifiuto delle autorità svizzere di attribuire al minore, registrato alla nascita con il cognome materno, l'aggiunta del cognome paterno alla luce dell'ampio margine di apprezzamento degli Stati in materia. Seppur i giudici abbiano riconosciuto giuste e ragionevoli le motivazioni per un individuo di desiderare di cambiare il proprio nome, tuttavia, le restrizioni legali a tale possibilità appaiono giustificate dall'interesse pubblico, come nel caso di specie, per garantire

³⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Losonci Rose e Rose c. Svizzera*, 09 novembre 2010.

³⁸ *Ivi*, §50.

³⁹ Commissione europea dei diritti dell'uomo, *Fornaciari, Gianettoni e Fornaciari c. Svizzera*, 12 aprile 1996.

un'accurata registrazione della popolazione o per salvaguardare il salvaguardare i mezzi di identificazione personale.

In ugual modo, si è poi pronunciata la stessa Corte sia nella decisione *Bijleveld c. Paesi Bassi*⁴⁰, sia nella decisione *G.M.B. e K.M. c. Svizzera*⁴¹. In entrambi i casi, accomunati da una fattispecie piuttosto simile⁴², è ritenuto che il legislatore nazionale non abbia ecceduto il margine di apprezzamento nell'imporre un automatismo nella trasmissione del cognome a tutela dell'unità familiare. La garanzia di una flessibilità all'interno dell'ordinamento nel poter derogare, in determinate circostanze, alla norma prevista è da ritenersi un aspetto particolarmente favorevole per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi⁴³.

Tuttavia, utilizzando lo schema del combinato disposto degli artt. 14 e 8 è stato ritenuto violare la Convenzione non tanto la regola l'automatica attribuzione del solo cognome paterno, quanto la mancata previsione per i genitori di potervi derogare. Tali principi sono espressi inizialmente nel caso *Cusan e Fazzo c. Italia* in cui è censurata l'impossibilità, determinata dalla normativa italiana, di attribuire anche il cognome materno al momento della nascita⁴⁴. Successivamente, nel caso *León Madrid c. Spagna*, la previsione

⁴⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione *Bijleveld c. Paesi Bassi*, 27 aprile 2000.

⁴¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione *G.M.B. e K.M. c. Svizzera*, 27 settembre 2001.

⁴² Nel caso *Bijleveld c. Paesi Bassi*, la Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile, di due genitori olandesi che desideravano attribuire alla loro terza figlia il cognome materno. Il motivo del rigetto è da ravvisarsi anche nella peculiarità del caso concreto. I ricorrenti avevano attribuito ai figli precedenti il solo cognome paterno e richiedevano l'attribuzione del solo cognome della madre nei confronti unicamente della terza figlia. Nel caso *G.M.B. e K.M. c. Svizzera*, invece, i genitori desideravano attribuire al figlio il cognome materno. Le autorità nazionali respingevano tale richiesta sulla base che la normativa svizzera imponeva di trasmettere ai figli il cognome di famiglia scelto dai genitori al momento del matrimonio. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che lo Stato non avesse ecceduto il margine di apprezzamento dal momento che, come sostenuto dal governo, la misura perseguiva lo scopo di tutela dell'unità familiare.

⁴³ Nel caso della legislazione olandese, i genitori uniti in matrimonio potevano attribuire il cognome paterno al momento della nascita con una dichiarazione congiunta. Mentre nella legislazione svizzera, i coniugi potevano scegliere come cognome di famiglia, e quindi come cognome dei figli, quello materno.

⁴⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Cusan e Fazzo c. Italia*, 01 gennaio 2014. In senso critico sulla decisione si veda J. FIERENS, 'Où t'es, papa où t'es ?' ou comment la Cour européenne des droits de l'homme choisit d'ignorer la fonction fondamentale du patronyme (obs. Cour eur. dr. h., *Cusan et Fazzo c. Italie*, 7 janvier 2014), *Revue trimestrielle des droits de l'Homme*, n. 103, 2015, p. 701 ss. Sull'impatto di tale sentenza nell'ordinamento italiano si rimanda al capitolo I paragrafo 3.2.

dell'automatica precedenza del cognome paterno a quello materno nel cognome del figlio in caso di disaccordo tra i genitori è giudicata contraria alla Convenzione⁴⁵.

Si assiste a una convergenza tra l'elaborazione italiana e quella sovranazionale: il cognome diviene espressione dell'incontro delle diverse identità che si intrecciano nelle relazioni familiari. In tal senso, bisogna garantire ai genitori da una parte uno spazio di autonomia per quanto riguarda la scelta del cognome da attribuire, dall'altra parte loro una posizione paritaria.

Tali pronunce però si pongono come un'eccezione nella giurisprudenza della Corte. Al di fuori di queste, la Corte di regola giustifica l'intervento statale volto a limitare la completa libera scelta del nome e del cognome.

Per quanto riguarda il profilo del prenome, la Corte di Strasburgo considera legittima l'esigenza dello Stato di tutelare l'interesse del minore, impedendo l'attribuzione di nomi eccentrici e potenzialmente denigranti: Nel caso *Guillot c. Francia*⁴⁶, i ricorrenti lamentano la scelta delle autorità francesi di rifiutare l'attribuzione alla loro figlia del nome *Fleur de Marie*, nome di una famosa eroina di romanzi. In particolare, le autorità giudiziarie, ritenendo il nome eccentrico e potenzialmente ridicolo, avevano ordinato la trascrizione del nome *Fleur-Marie*. In quell'occasione, la Corte non accoglie le doglianze dei genitori che lamentano una discrasia tra il nome giuridico *Fleur-Marie* e il nome sociale della minore *Fleur de Marie*, rispetto alla quale ogni volta erano tenuti a giustificarsi. Pur comprendendo le difficoltà dei genitori, i giudici però ritengono che queste non fossero tali da incidere nella vita privata della minore, dal momento che tale scelta era adottata dalle autorità francesi nel suo miglior interesse⁴⁷.

Laddove il rifiuto del nome non sia imputato al perseguimento del miglior interesse del minore, la Corte di Strasburgo presenta due casi con esiti contrapposti. Da una parte, nel

⁴⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo *León Madrid c. Spagna*, 26 ottobre 2021. Sul punto si veda J.-P. MARGUÉNAUD, *Le démantèlement de la tradition patriarcale patronymique par le principe de non-discrimination. À propos de l'ordre des noms de famille portés par l'enfant (obs. sous Cour eur. dr. h., arrêt Léon Madrid c. Espagne, 26 octobre 2021)*, in *Revue trimestrielle des droits de l'Homme*, n. 3, 2022, p. 689 ss.

⁴⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Guillot c. Francia*, 24 ottobre 1996.

⁴⁷ Similmente si veda la decisione della Commissione nel caso *Salonen c. Finlandia*, 02 luglio 1997 in cui i genitori lamentavano la violazione dell'art. 8 a causa del rifiuto da parte delle autorità finlandesi di registrare la figlia con il nome *Ainut Vain Marjaana*.

caso *Johansson c. Finlandia*⁴⁸ dichiara la violazione dell'art. 8 per il diniego delle autorità finlandesi di registrare il minore con il nome *Axl*, scelto dai genitori. Tale rifiuto, infatti, non si basa su profili potenzialmente denigranti per il minore, ma sulla necessità di tutela della lingua finlandese dal momento che il nome scelto non era un nome finlandese. Dall'altro lato, nella decisione *Baylac-Ferrer e Suarez c. Francia*⁴⁹ dichiara irricevibile il discorso di due ricorrenti catalani che lamentano l'errata trascrizione in francese del nome catalano del figlio. Egli, infatti, era registrato con il nome *Marti* senza l'accento acuto sulla lettera finale. Per i giudici, tuttavia si tratta di una discrasia minima tale da non comportare una differenza tra il nome legale e il nome impiegato nelle relazioni e da non giustificare quindi una lesione della vita privata.

A fronte di questa giurisprudenza di chiusura, una maggiore autonomia nella scelta del proprio nome emerge infine nella sentenza *S.V. c. Italia* avente a oggetto il rifiuto da parte delle autorità italiane di permettere a un persona *transgender* la possibilità di modificare il proprio nome prima dell'intervento chirurgico⁵⁰. Nel caso di specie, la ricorrente aveva ottenuto l'autorizzazione all'operazione nel 2001, ma il passaggio in giudicato della sentenza dichiarante l'avvenuta operazione chirurgica e la rettifica del genere anagrafico era avvenuto solo nel 2003. A parere della Corte, si realizza una violazione dell'art. 8 in quanto il rigetto della domanda della ricorrente non teneva conto della sua situazione concreta, non considerando che la stessa stava attraversando un processo di transizione sessuale da anni e che il suo aspetto fisico e la sua identità sociale erano allineati da tempo. In quella stessa sentenza, la Corte di Strasburgo, pur riconoscendo un ampio margine di apprezzamento agli Stati nel regolare la modifica dei cognomi e dei nomi, ritiene che nel caso di specie tale margine di apprezzamento fosse ristretto dal momento che si trattava di un aspetto che incideva profondamente sull'identità di genere⁵¹.

⁴⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Johansson c. Finlandia*, 06 settembre 2007.

⁴⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione *Baylac-Ferrer e Suarez c. Francia*, 25 settembre 2008.

⁵⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, *S.V. c. Italia*, 11 ottobre 2018. La sentenza è stata commentata da C. CARICATO, *Il cambiamento del nome della persona transessuale. A proposito di Corte eur. dir. uomo*, 11.10.2018, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 2, 2019, p. 307 ss.

Sulla normativa italiana si veda capitolo II paragrafo 4.4.

⁵¹ *Ivi*, §62.

Al di fuori di quest'ultima eccezione, nelle pronunce analizzate il riferimento all'identità personale è limitato. Nonostante la stessa Corte di Strasburgo abbia riconosciuto che il nome sia un componente essenziale dell'identità, paradossalmente ciò non ha avuto una diretta implicazione nei casi esaminati: l'aspetto identitario non ha inciso sulla giurisprudenza relativa alla scelta del nome né per quanto riguarda l'*iter* argomentativo, né per quanto riguarda l'esito finale⁵².

Anche il profilo relativo al cambiamento di cognome segue all'incirca la stessa tendenza della modifica al nome, arrivando a un esito finale simile.

Procedendo con ordine, nella causa *Stjerna c. Finlandia*⁵³ è stato ritenuto che il rifiuto delle autorità finlandesi di consentire al ricorrente di adottare un nuovo cognome specifico non dovesse essere necessariamente considerato un'ingerenza nell'esercizio del suo diritto al rispetto della vita privata. In quell'occasione, infatti, le autorità svedesi non avevano accolto la richiesta di un cittadino finlandese di modificare il proprio cognome da *Stjerna* in *Tawaststjerna* in ragione dei disagi poco significativi subiti dal ricorrente e dallo scarso legame con il cognome desiderato. La Corte accoglie tali osservazioni ritenendo che le limitazioni al diritto a cambiare il proprio cognome possono essere giustificate in base al perseguimento di determinati interessi pubblici quali garantire un'accurata registrazione della popolazione o salvaguardare gli strumenti di identificazione personale⁵⁴.

Accanto a questa esigenza di tutela, la Corte individua anche la necessità di salvaguardare gli interessi dei terzi, così come emerso nella decisione *Taieb alias Halimi c. Francia*⁵⁵. Il caso si basa sulla richiesta della ricorrente di poter modificare in un primo momento il proprio cognome da *Taieb* a *Halimi* e in un secondo momento in *Gisèle-Halimi*. *Halimi* era il cognome del secondo ex marito con il quale la ricorrente era conosciuta da lungo tempo nell'ambito professionale e pubblico. In seguito al divorzio, l'ex marito le aveva inibito l'uso del cognome nella vita privata, non opponendosi però all'uso di tale cognome nella vita pubblica e professionale. La ricorrente asseriva che, avendo utilizzato il

⁵² Similmente E. LAMARQUE, *L'uso e la conservazione del nome nella propria lingua. Prove tecniche di circolazione delle giurisprudenze europee presso i giudici italiani*, in *Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero*, vol. I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, p. 399.

⁵³ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Stjerna c. Finlandia*, 25 novembre 1994.

⁵⁴ *Ivi*, §39.

⁵⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione *Taieb alias Halimi c. Francia*, 20 marzo 2001.

nome *Gisèle-Halimi* nella sua vita privata e professionale senza l'obiezione dell'ex marito, il nome era diventato parte integrante della sua personalità al punto che rifiutare il cambiamento del nome equivaleva a negarle il diritto di sviluppare appieno la propria personalità. Nel dichiarare irricevibile il ricorso, i giudici di Strasburgo notano che alla ricorrente è stato negato solo il riconoscimento giuridico del diritto di utilizzare il nome che usa nella pratica, tuttavia ciò non avrebbe influito né nella sua vita professionale, né nella vita pubblica. Tale diniego deve invece ritenersi giustificato alla luce della tutela degli interessi contrapposti del suo ex marito e dei suoi familiari a proteggere la propria vita privata e familiare e nello specifico il proprio cognome.

Un'apertura alla possibilità di modificare il proprio cognome si ha con la sentenza *Garnaga c. Ucraina* del 2013⁵⁶ in cui è pronunciata la violazione del rispetto della vita privata in relazione all'8 Cedu. La ricorrente richiedeva all'autorità statale di poter modificare il proprio patronimico, assumendo quello del padre sociale. Sosteneva infatti che il suo patronimico, insieme al nome e al cognome, facesse parte del suo nome completo e avesse pertanto il diritto di cambiarlo. Tale scelta era giustificata dal fatto di aver sempre vissuto con la madre, con il padre sociale e con il figlio nato da questi ultimi e di voler perciò adeguare il proprio patronimico per rafforzare tale legame. Nel caso di specie, è stato ritenuto che a fronte di una legislazione piuttosto permissiva sul punto, tale da consentire il cambiamento del patronimico e del cognome senza particolari restrizioni, le autorità statali non avessero fornito alcuna valida motivazione in merito al diniego. Anche in questo caso, benché la richiesta di rispetto dell'identità sia alla base del ricorso, le argomentazioni dell'accoglimento si sono concentrate sulla coerenza della normativa interna che permetteva con una certa facilità la modifica del cognome o del patronimico.

Alla luce della giurisprudenza illustrata è possibile avanzare una prima considerazione parziale per quanto riguarda il profilo del nome quale espressione dell'identità della persona. A discapito della premessa generale, ossia l'identità come frutto della libera autodeterminazione della persona, le possibilità di incidere concretamente sulla scelta o sulla modifica sia del proprio nome che del proprio cognome risultano in realtà piuttosto limitate.

⁵⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Garnaga c. Ucraina*, 16 maggio 2013.

Se finora ci si è concentrati per lo più sull'aspetto della scelta, il diritto al nome, come è stato detto, è declinato anche come *diritto a mantenere il proprio nome*. Le circostanze in cui tale diritto emerge sono sostanzialmente due: la richiesta di trascrizione in uno Stato di un cognome acquisito validamente in un altro Stato oppure l'intervento modificativo a opera dell'autorità statale.

Nel primo caso, dalla giurisprudenza viene in rilievo il diniego della Corte di Strasburgo di garantire nella tutela al nome il diritto alla continuità del nome acquisito all'estero⁵⁷ in base a due giustificazioni differenti. La prima riguarda la tutela della lingua nazionale. Nella decisione *Mentzen alias Mencena c. Lettonia*⁵⁸, è dichiarato inammissibile il ricorso di una cittadina lettone il cui cognome, acquisito in seguito al matrimonio dal marito tedesco, era trascritto dalle autorità lettoni da *Mentzen* in *Mencena*. Tale modifica si basava sulla normativa nazionale, la quale imponeva che tutti i cognomi e i nomi dovessero essere riprodotti secondo le regole ortografiche della lingua letteraria lettone e il più vicino possibile alla loro pronuncia nella lingua originale, con l'aggiunta di una desinenza per riflettere il sesso della persona⁵⁹. Le autorità giurisdizionali nazionali avevano approvato la modifica, ritenendo che la trascrizione in lettone di un nome straniero in un documento ufficiale avesse lo scopo di proteggere e rafforzare l'uso e lo *status* del lettone come lingua ufficiale all'interno del territorio nazionale. Nel caso di specie, nonostante abbia ravvisato una singolarità nella legislazione lettone, la quale nel panorama europeo è l'unica a imporre una traslitterazione fonetica dei cognomi anche dei cognomi scritti con caratteri latini, è accolta la prospettiva del governo lettone che sottolineava come la normativa mirasse a tutelare lingua nazionale dopo cinquant'anni di dominio sovietico. D'altro canto, la Corte ravvisa che non solo la modifica del cognome abbia un minimo impatto sulla vita della ricorrente, ma che le siano stati garantiti tutti i diritti politici, economici e sociali garantiti

⁵⁷ L. TOMASI, *Il diritto al nome tra libertà fondamentali di circolazione e diritti fondamentali*, in C. HONORATI, *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 120.

⁵⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione *Mentzen alias Mencena c. Lettonia*, 07 dicembre 2004. Nello stesso giorno, un caso simile con il medesimo esito è stato deciso dalla Corte nella decisione *Kubarec alias Kubareca c. Lettonia*.

⁵⁹ Di conseguenza, come riportato nella sentenza, le lettere "tz" sono state sostituite dalla lettera "c", che in lettone si legge come [ts] ed è quindi l'equivalente fonetico, e il cognome della ricorrente è stato suffisso dalla desinenza flessibile "-a", il marcatore femminile.

dalla Costituzione lettone, tra cui specialmente la libertà di uscire dal territorio nazionale e di rientrarvi.

La tutela della lingua nazionale ha prevalso sulla continuità del cognome anche nella sentenza *Bulgakov c. Ucraina*⁶⁰ avente a oggetto la traduzione in ucraino di un nome russo. Però, a differenza della precedente pronuncia, non si trattava di una mera traslitterazione, ma della traduzione nella lingua ucraina di nomi e di cognomi russi⁶¹. Ben riconoscendo la funzione del nome, sia come strumento di auto-identificazione sia come strumento di riconoscimento nella società⁶², i giudici sostengono che l'esistenza di una procedura prevista dal diritto ucraino che permette non solo la modifica del proprio nome, ma anche le modifiche minime all'ortografia non sia un onere eccessivo per il ricorrente. In tal senso, quindi, il rifiuto delle autorità di rilasciare un nuovo passaporto non appare una misura arbitraria e irragionevole⁶³.

La seconda giustificazione in grado di limitare il mantenimento del cognome acquisito all'estero è individuabile nella decisione *Heidecker-Tiemann c. Germania*⁶⁴. Il caso riguardava un minore tedesco nato in Scozia a cui erano stati attribuiti i cognomi di entrambi i genitori. Le autorità tedesche rifiutavano però la trascrizione del doppio cognome. Nel ricorso di fronte alla Corte di Strasburgo, il governo aveva sostenuto sulla scia della decisione del Tribunale costituzionale federale⁶⁵ che tale misura fosse necessaria per evitare che il numero dei cognomi aumentasse esponenzialmente per le generazioni future. Tale argomentazione è accolta dai giudici della Corte Edu, i quali sostengono che nelle circostanze del caso il ricorrente abbia potuto utilizzare il suo nome composto nell'ambito della sua sfera sociale e avrebbe continuato a farlo, osservando inoltre che l'uso del nome composto non registrato nella vita quotidiana non sembrava creare gravi problemi pratici o disagi al ricorrente⁶⁶.

⁶⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Bulgakov c. Ucraina*, 11 settembre 2007.

⁶¹ *Ivi*, §47.

⁶² *Ivi*, §51.

⁶³ *Ivi*, §52-53.

⁶⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione *Heidecker-Tiemann c. Germania*, 06 maggio 2008.

⁶⁵ Il riferimento è alla decisione del *Bundesverfassungsgericht*, primo senato, 1 BvL 23/96 del 30 gennaio 2002, consultabile in lingua inglese sul sito della Corte www.bundesverfassungsgericht.de.

⁶⁶ *Ivi*, §1.

A fronte di questa chiusura, emergono due casi in cui invece si è avuto una violazione accertata dalla Corte in relazione all'art. 8: il caso *Daróczy c. Ungheria*⁶⁷ e *Künsberg Sarre c. Austria*⁶⁸. Entrambi i casi, rilevanti per la tutela dell'identità personale sotto il profilo del nome, presentano all'incirca la medesima fattispecie: la modifica del cognome attribuito e utilizzato per lungo tempo a seguito di una decisione dell'autorità pubblica.

Il primo caso riguarda l'errata attribuzione del cognome del marito alla ricorrente. Sposatasi nel 1950, la ricorrente adottava il cognome del marito Tibor Daróczy, aggiungendo il suffisso *-ne* al primo cognome e firmando così il certificato di matrimonio con il cognome *Tiborné Daróczy*. Tuttavia, l'ufficiale di stato civile non aveva applicato correttamente la legge allora vigente, la quale prevedeva che la moglie dovesse acquisire entrambi i cognomi del marito. Con l'introduzione delle carte di identità negli anni Settanta in Ungheria, l'errore non era stato rilevato e alla ricorrente era stato rilasciato il documento conformemente al cognome acquisito. In seguito alla morte del marito, alla ricorrente era rilasciato un certificato in cui era riportato la dicitura corretta. A seguito del reclamo presentato, il Ministero dell'interno ucraino le comunicava che, poiché il nome ufficiale del marito era Tibor Ipoly Daróczy, aveva il diritto e l'obbligo di portare quel nome nella sua interezza in quanto vedova, e che non era possibile cambiarlo in un'altra forma. La signora, perciò, veniva registrata come *Tibor Ipolyné Daróczy*. La ricorrente lamentava che il cambio del cognome, che aveva portato e utilizzato per più di cinquant'anni, costituisse una violazione della sua vita privata e familiare. Il governo si opponeva sostenendo che la modifica mirasse a garantire l'autenticità dei registri dello stato civile e la certezza giuridica soprattutto nei rapporti con i terzi. Pur condividendo quest'ultima argomentazione, la Corte ritiene che nel perseguimento di tale fine legittimo non sia stato dimostrato che tale interferenza pregiudicasse concretamente tali fini. In particolare, prendendo le mosse dall'assunto secondo cui i nomi sono elementi centrali dell'autoidentificazione e dell'autodefinizione di un individuo, la Corte considera la misura come un'interferenza senza ragioni giustificate e pertinenti, ravvisando un'incompatibilità con lo scopo dell'art. 8 della Convenzione⁶⁹. A maggior ragione, nel caso di specie in cui la ricorrente ha usato il

⁶⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Daróczy c. Ucraina*, 01 luglio 2008.

⁶⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Künsberg Sarre c. Austria*, 17 gennaio 2023.

⁶⁹ *Ivi*, §32.

nome per più di cinquant'anni. Viene in risalto così un ulteriore punto di contatto con la giurisprudenza italiana⁷⁰, anche se da una differente prospettiva. Infatti, seppur non risulta centrale nell'accoglimento della domanda, il prolungato uso nel temporale diviene un elemento centrale dell'identità della persona anche qualora sia frutto di un errore in buona fede.

La seconda causa riguarda il ricorso di quattro familiari di nazionalità austriaca che nel 2018 si sono visti modificare d'ufficio dalle autorità statali il proprio cognome da *von Künsberg Sarre* a *Künsberg Sarre*. La decisione era basata sulla legge austriaca del 1919 e le successive disposizioni attuative mediante le quali era stata disposta l'abolizione dei titoli nobiliari, tra cui l'abolizione della particella *von*. I ricorrenti sostenevano che il suffisso *von* anteposto al cognome non fosse segno di una discendenza nobiliare, ma fosse stato aggiunto da un loro ascendente una volta emigrato all'estero; essi sostenevano altresì che la decisione delle autorità austriache intervenisse solamente dopo un lungo prolungato utilizzo del cognome, tempo in cui non era stato rilevato tale errore.

In questo caso, la Corte ribadisce i principi affermati nella sentenza *Daróczy*, asserendo che le autorità nazionali non hanno bilanciato adeguatamente gli interessi dei ricorrenti a mantenere un cognome con cui si identificavano e che hanno portato per un lungo periodo di tempo.

La sentenza introduce infine un ulteriore aspetto in cui si può scorgere un intreccio tra le identità che compongono la famiglia più ampio rispetto al nucleo familiare finora considerato composto dal rapporto tra i coniugi o tra genitori e figli. Emerge, infatti, un'inevitabile disparità di trattamento: la decisione delle autorità pubbliche non è stata applicata a tutti i componenti della famiglia, nonostante il medesimo cognome; pertanto, alcuni membri continuavano a usare il precedente cognome. In questa prospettiva, la misura adottata dallo Stato austriaco interrompe l'auto-identificazione congiunta dei ricorrenti con tale cognome, creando così una frattura nel senso di appartenenza familiare⁷¹.

Alla luce delle analisi delle sentenze esposte, è possibile concludere che nonostante il nome sia riconosciuto come un elemento centrale dell'identità personale, riguardante la sfera più intima della persona, ciò non si traduce in una piena libertà della persona né della

⁷⁰ Cfr. Capitolo 1 paragrafo 3.1.

⁷¹ *Ivi*, §71.

scelta⁷², né tantomeno del mantenimento sia del prenome sia del cognome. Ne risulta un'idea più complessa di identità personale in cui la sua determinazione non è data da un potere assoluto di autodeterminazione, ma si interseca con differenti interessi pubblici.

Proprio in riferimento all'uso nelle argomentazioni dell'aspetto identitario, l'analisi delle pronunce riportate evidenzia anche che l'identità non è sempre considerata un elemento centrale. In molti casi, la Corte ne limita l'importanza confinandola a mero criterio di ammissione per valutare una possibile violazione della vita privata. In altri casi, l'ha posto in una posizione recessiva rispetto ad altri valori perseguiti dagli Stati. Due sono le uniche eccezioni emerse, in linea per certi aspetti con la giurisprudenza italiana: la prima riguarda un potenziale profilo discriminatorio tra i due sessi, il secondo invece l'uso per lungo tempo di un determinato nome.

2.2. *Identità di genere*

La pretesa delle persone transessuali e *trasgender*⁷³ di veder riconosciuta giuridicamente la propria identità è ricondotta ancora una volta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ambito di tutela del diritto al rispetto della vita privata. Nonostante le numerose sentenze in materia, in sole sette pronunce la Corte di Strasburgo esplicita un *diritto all'identità di genere*⁷⁴, limitandosi nella maggior parte dei casi ad affermare che il genere sia una componente dell'identità personale.

Ciò deve essere ricondotto all'affermazione contenuta nella già citata sentenza *Christine Goodwin c. Regno Unito*, secondo cui ogni essere umano ha il diritto a stabilire i dettagli della propria identità. Tale sentenza rappresenta un punto di svolta rispetto alle precedenti

⁷² Tale posizione è stata ribadita espressamente nel caso *Jacquinet e Embarek Ben Mohamed c. Belgio* del 7 febbraio 2023, §54. Parrebbero perciò scongiurati i timori esposti nell'opinioni dissenzienti dei giudici Pettiti e Valticos nel caso *Burghartz* secondo cui «[c]reating a right to choose names freely on the basis of such a minimal case as Mr and Mrs Burghartz's would have undue consequences and might lead to numerous applications lacking any proper justification».

⁷³ Valgono anche qui le considerazioni operate al capitolo I paragrafo 3.5.

⁷⁴ La Corte europea dei diritti dell'uomo si è espressa in tal senso, in entrambe le lingue della Corte, nei casi *Van Kuck c. Germania* del 12 giugno 2003; nel caso *i c. Turchia* del 10 marzo 2015; *A.P., Garçon e Nicot c. Francia* del 06 aprile 2017; *S.V. c. Italia* del 11 ottobre 2018 e *A.D. e altri c. Georgia* del 01 dicembre 2022. Limitatamente alla sola lingua francese, sono da annoverare i casi *X. e Y. c. Romania* del 19 gennaio 2021 e *Y. c. Francia* del 31 gennaio 2023.

statuizioni della Corte di Strasburgo⁷⁵. Infatti, per quanto avesse dato atto della serietà delle richieste e avesse aperto a una possibile revisione delle proprie posizioni alla luce degli sviluppi sociali e scientifici, la Corte ravvisava come l'assenza di un consenso sulla materia tra gli Stati membri della Convenzione lasciasse un ampio margine di apprezzamento tale da non poter individuare in capo agli stessi un obbligo positivo di riconoscere a livello dell'ordinamento civile tali identità⁷⁶.

In questo panorama, un primo collegamento con il diritto all'identità si può trovare in un'opinione parzialmente dissenziente del giudice Casadevall nella sentenza *Sheffield e Horsham c. Regno Unito*⁷⁷ in cui lamentava che la mancanza di un riconoscimento legale della nuova identità collideva con il rispetto del diritto all'identità e della vita privata dei ricorrenti⁷⁸. Anche se il riferimento a tale diritto non è stato riproposto nella successiva sentenza *Christine Goodwin*, questa ne esplicita il contenuto.

Il caso ha a oggetto la doglianza della sig.ra Christina Goodwin che lamentava il mancato riconoscimento giuridico da parte dello Stato britannico del suo cambiamento di sesso, nonostante l'avvenuto intervento chirurgico. Non le era stato fornito un nuovo documento di identità recante il riferimento al nuovo genere, né le era stato possibile maturare il requisito anagrafico richiesto alle donne per la pensione e né tanto meno era stato modificato l'atto di nascita. Tutto ciò le causava numerosi disagi nella vita quotidiana ponendola in una situazione di svantaggio. Nella decisione in merito, i giudici della Corte Edu hanno ribaltato l'impostazione della precedente giurisprudenza, dichiarando che non fosse più possibile accordare un ampio margine di apprezzamento. La protezione della sfera personale, in cui è incluso per l'appunto il diritto di ciascun individuo a stabilire i dettagli della propria identità, impone agli Stati membri da una lato di riconoscere l'identità dei soggetti transessuali, i quali hanno il diritto di sviluppare la loro personalità intima e sociale; dall'altro lato, di tollerare ragionevolmente un certo disagio, dovuto alla necessarie

⁷⁵ Si veda *ex multis* *Rees c. Regno Unito* del 17 ottobre 1986; *Cossey c. Regno Unito* del 27 settembre 1990, *B. c. Francia* del 25 marzo 1992); *X, Y e Z c. Regno Unito* del 22 aprile 1997. Per una disamina di tale giurisprudenza si rimanda a A. LORENZETTI, *Diritti in transito*, cit., pp. 182-186.

⁷⁶ Così nel caso *Rees c. Regno Unito*, §44 e §47.

⁷⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *Sheffield e Horsham c. Regno Unito* del 30 luglio 1998.

⁷⁸ Cfr. *Ivi*, §3c del parere parzialmente dissenziente del giudice Casadevall.

operazioni di modifica dei registri, per consentire agli individui di vivere in modo dignitoso e secondo l'identità sessuale da loro scelta⁷⁹.

La giurisprudenza successiva a tale pronuncia è particolarmente interessante per quanto riguarda l'oggetto dell'indagine in quanto chiarisce che cosa significhi stabilire i dettagli della propria identità. Più correttamente, è utile al fine di individuare i limiti in cui tale libertà di scelta si può spingere. In tal senso due sono i filoni giurisprudenziali da considerare.

Il primo riguarda la possibilità del matrimonio di una persona transessuale. La questione si era posta sin dalle prime pronunce sul tema, caratterizzate dall'assenza di un riconoscimento giuridico alla transizione: se i ricorrenti avessero potuto sposare il loro partner con un'identità di genere opposta ma con lo stesso sesso anagrafico, fintantoché non avessero ottenuto la rettifica anagrafica, il loro matrimonio sarebbe stato legalmente omosessuale. La Corte aveva perciò riconosciuto il margine di apprezzamento dello Stato sulla questione, coerentemente con quelle che sarebbe poi divenuto l'orientamento della giurisprudenza sul punto⁸⁰.

La sentenza *Christine Goodwin* chiarisce la questione: una volta ottenuto il riconoscimento anagrafico del nuovo genere, il matrimonio della signora Goodwin con una persona del genere opposto non si può configurare come un matrimonio omosessuale.

La questione è affrontata nuovamente dalla Grande Camera nella sentenza *Hämäläinen c. Finlandia*⁸¹ questa volta dal punto di vista ribaltato. La legislazione finlandese subordinava il riconoscimento dell'identità di genere, qualora la persona in transizione fosse sposata, alla previa richiesta di trasformazione del matrimonio in unione civile, con il consenso del coniuge o al divorzio della coppia. Tuttavia, sia la ricorrente che il coniuge

⁷⁹ Caso *Christine Goodwin*, §71.

⁸⁰ Nella sentenza *Schalk e Kopf c. Austria* del 24 giugno 2010, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l'art. 12 della Convenzione non imponga agli Stati membri l'obbligo di concedere alle coppie dello stesso sesso l'accesso al matrimonio, lasciando tale possibilità alle singole legislazioni nazionali. Tuttavia, la tutela delle coppie omosessuali rientra nella nozione di vita familiare prevista all'art. 8 Cedu. È da segnalare la pronuncia della Grande Camera, *Fedotova e altri c. Russia* del 17 gennaio 2023. In quest'ultima decisione, è stata riconosciuto l'obbligo per gli Stati Membri di fornire alle coppie omosessuali un quadro giuridico che consenta loro di accedere a un adeguato riconoscimento e protezione della loro relazione a livello giuridico.

⁸¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *Hämäläinen c. Finlandia*, 16 luglio 2014. In precedenza, due casi simili erano stati dichiarati inammissibili nelle decisioni *Parry c. Regno Unito* e *R. e F. c. Regno Unito* entrambe depositate il 28 novembre 2006.

desideravano rimanere sposati, poiché il divorzio sarebbe stato contrario alle loro convinzioni religiose e la tutela fornita dall'istituto dell'unione civile non eguagliava le garanzie del matrimonio nei loro confronti e di quelli del figlio. A parere dei giudici, le disposizioni finlandesi non violano gli articoli della Convenzione, dal momento che non essendovi un consenso europeo e trattandosi di una materia eticamente sensibile, lo Stato gode di un ampio margine di apprezzamento. In questo quadro, il bilanciamento raggiunto dallo Stato finlandese non è da ritenersi né sproporzionato, né irragionevole. Inoltre, la legislazione non imponeva automaticamente il divorzio, ma lo subordinava al consenso dei coniugi, garantendo così una forma minima di tutela⁸².

Il secondo filone riguarda un gruppo di sentenze nelle cui argomentazioni è emersa l'espressione diritto all'identità di genere, da doversi esplicitare in forma estesa come diritto al riconoscimento giuridico del genere da parte delle autorità pubbliche. L'oggetto principale riguarda le condizioni richieste per poter ottenere tale riconoscimento, nello specifico la necessità di sottoporsi a un preventivo intervento chirurgico. Sul punto, occorre porre un chiarimento. Il caso *Christine Goodwin* da una parte limitava i propri effetti alle persone che avessero effettuato una transizione di genere in seguito a un intervento operatorio; dall'altra parte obbligava gli Stati al riconoscimento dell'identità di genere, lasciandogli però liberi sui mezzi che riteneva più adeguati al raggiungimento di tale scopo. In tal senso, perciò, alcuni Stati si erano orientati verso approcci più liberali, basati sul c.d. modello del consenso, mentre altri imponevano interventi corporei quali la preventiva sterilizzazione e/o la modificazione chirurgica degli organi sessuali⁸³.

Ed è proprio in questo quadro che si pongono gli interventi dei giudici di Strasburgo. Dapprima nel 2015, con la sentenza *Y.Y. c. Turchia*⁸⁴, l'obbligo di sottoporsi a un trattamento finalizzato alla sterilizzazione permanente quale condizione per l'accesso

⁸² A differenza della legislazione italiana prima della pronuncia della Corte costituzionale n. 170 del 2014. Si veda Capitolo I par. 4.24.

⁸³ Sulle differenti classificazioni delle politiche di riconoscimento dell'identità di genere in cinque gruppi (divieto assoluto, requisiti di sterilizzazione; requisiti di modifiche corporee; diagnosi di conferma e autodeterminazione) si veda I. KATRI, *The perils of gender self-determination - Global shifts in sex reclassification law and policy*, in *American Journal of Comparative Law*, n. 4, 2022, p. 45 ss. Precedentemente ID., *Sex Reclassification for Trans and Gender-Nonconforming People: From the Medicalized Body to the Privatized Self*, in D.P. HAIDER-MARKEL (a cura di), *Oxford Encyclopedia of LGBT politics and policy*, Oxford, 2021, p. 103 ss.

⁸⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Y.Y. c. Turchia*, 10 marzo 2015.

all'intervento chirurgico è ritenuto in contrasto con la tutela imposta dalla Convenzione⁸⁵. A pochi anni di distanza, poi, nella sentenza *A.P., Garçon e Nicot c. Francia*⁸⁶ i giudici di Strasburgo affermano nuovamente che subordinare il riconoscimento dell'identità di genere all'avvenuta modificazione chirurgica o a un trattamento di sterilizzazione – a cui i ricorrenti nel caso di specie non intendevano sottoporsi – equivalessa a subordinare il pieno esercizio del diritto al rispetto della vita privata alla rinuncia del diritto alla propria integrità fisica⁸⁷. In entrambi i casi, l'assunto di partenza è il diritto all'autodeterminazione di cui la libertà di definire la propria identità sessuale è uno degli elementi essenziali, così come emerso nella giurisprudenza sul tema⁸⁸. Tuttavia, tale diritto non si spinge fino a configurare un obbligo in capo allo Stato di prevedere una disciplina che consideri la sola volontà della persona che richiede la transizione. In tal senso, non è ritenuta irragionevole la richiesta di una certificazione della diagnosi della disforia di genere da parte di uno specialista come prerequisito per ottenere una modifica dei dati anagrafici⁸⁹. Sul punto vi è quindi una piena coincidenza in merito all'estensione del diritto all'identità di genere con l'interpretazione della giurisprudenza costituzionale⁹⁰.

Se le sentenze analizzate mostrano come, per certi versi, il diritto all'identità si sia ampliato rispetto alle pretese relative al genere (con la conseguente erosione del relativo margine di apprezzamento), l'ultimo aspetto che si intende analizzare mostra come (finora)

⁸⁵ *Ivi*, §119.

⁸⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, *A.P., Garçon e Nicot c. Francia*, 6 aprile 2017.

⁸⁷ *Ivi*, §131. Similmente si veda anche Corte europea dei diritti dell'uomo, *X. e Y. c. Romania*, 19 gennaio 2021.

⁸⁸ Caso *A.P., Garçon e Nicot c. Francia*, §93 «[...] the notion of personal autonomy is an important principle underlying the interpretation of the guarantees of Article 8 of the Convention [...]. This has led it to recognise, in the context of the application of that provision to transgender persons, that it includes a right to self-determination [...], of which the freedom to define one's sexual identity is one of the most basic essentials [...]. It has also found that the right of transgender persons to personal development and to physical and moral security is guaranteed by Article 8 [...]». Tale concetto è ribadito anche nel precedente caso *Y.Y c. Turchia*, §102.

⁸⁹ Tale impostazione è critica da C.M. REALE, *Corte europea dei diritti umani e gender bender: una sovversione mite*, in *DPCE online*, n. 2, 2017, p. 413 secondo la quale evidenzia come tale impostazione contrasti con le impostazioni scientifiche sul tema. In tal senso l'Autrice sostiene che «[l]a Corte avalla e promuove una visione per cui l'identità di genere degli individui, lungi dal rientrare in un processo di mera autodeterminazione, ha bisogno di essere appurata e validata da terzi: lo Stato tramite l'ausilio di medici psichiatri, con ciò sancendo la sostituzione dello stesso al singolo nelle valutazioni attinenti la sua sfera soggettiva».

⁹⁰ Cfr. Capitolo I paragrafo 3.5.

la Corte non abbia tratto le massime conseguenze sul tema, non superando il binarismo di genere⁹¹. Non trovano (ancora) accoglimento e tutela le pretese delle persone non-binarie⁹², cioè che non si riconoscono né nel genere maschile, né nel genere femminile, e delle persone intersessuali⁹³.

La questione si è posta in seguito al ricorso di un cittadino francese intersessuale, il quale lamentava che il rifiuto da parte delle autorità francesi di sostituire nel certificato di nascita il genere maschile con il riferimento al genere neutro o intersessuale ledesse il suo diritto all'identità di genere tutelato dall'art. 8 della Convenzione⁹⁴.

L'aspetto identitario è ben presente nell'argomentazione della Corte: in primo luogo nell'ammettere che la causa verta su un aspetto importante dell'intimità della persona nella misura in cui denuncia una discrasia tra l'identità giuridica e la sua identità biologica⁹⁵; poi nel comprendere le sofferenze e i disagi dovuti alla situazione denunciata⁹⁶ e infine nel respingere l'argomento della giudici interni sul fatto che il ricorrente agli occhi dei terzi fosse apparso e si fosse comportato come un uomo. Per i giudici di Strasburgo, infatti, non bisogna ridurre il concetto di identità a quello di apparenza, dal momento che il primo è un aspetto caratterizzante la vita privata⁹⁷. Nonostante tutto ciò, la Corte riconosce però in capo allo Stato un ampio margine di apprezzamento dal momento che si trattava di una

⁹¹ Con tale espressione si intende la divisione binaria del genere basata quale riflesso della distinzione tra il sesso biologico maschile e sesso biologico femminile.

⁹² Tale termine può essere considerato un termine ombrello al cui interno ricondurre tutte le esperienze di non identificazione con i due generi. Cfr. C. RICHARDS, W. P. BOUMAN, L. SEAL, M. J. BARKER, T. O. NIEDER, G. T'SJOEN, *Non-binary or genderqueer genders*, in *International Review of Psychiatry*, n. 1, 2016, p. 96.

⁹³ Sulla condizione intersessuale dal punto di vista giuridico si veda G. CERRINA FERONI, *Intersessualismo: nuove frontiere*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 2, 2015, p. 303 ss.; A. LORENZETTI, *Frontiere del corpo, frontiere del diritto: intersessualità e tutela della persona*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, n. 2, 2015, p. 109 ss. In lingua inglese *ex multis* si veda J. SCHERPE, A. DUTTA, T. HELMS (a cura di), *The Legal Status of Intersex Persons*, Intersentia, 2018. Per una prospettiva comparata si rimanda a N. PIKRAMENOU, *Intersex Rights. Living Between Sexes*, Springer, Cham, 2019.

⁹⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Y. c. Francia*, 31 gennaio 2023. Precedentemente, due ricorsi riguardanti l'intersessualità sono stati dichiarati inammissibili per mancanza di esaurimento delle vie interne. Il primo, *P. c. Ucraina* dell'11 giugno 2019, aveva a oggetto il mancato riconoscimento dell'identità intersessuale, mentre il secondo, *M. c. Francia* del 22 settembre 2020, riguardava gli interventi di adeguamento sessuale imposti in età infantile.

⁹⁵ *Ivi*, §75.

⁹⁶ *Ivi*, §83.

⁹⁷ *Ivi*, §§87-88.

questione eticamente sensibile e non vi è consenso tra gli Stati. Accoglie perciò le considerazioni delle autorità interne secondo le quali il dualismo di genere è un principio fondante l'ordinamento dello stato civile. Il riconoscimento del genere neutro per via giudiziale avrebbe quindi profonde ripercussioni sulle norme del diritto francese costruite sulla base della distinzione binaria dei generi e implicherebbe numerose modifiche legislative di coordinamento.

Si pone così un'ulteriore conferma di quanto già emerso: il potere di incidere sugli elementi che compongono l'identità della persona non si estende, per quanto attiene all'identità di genere, fino a ricomprendere la messa in discussione dell'elemento stesso, nonostante la progressiva valorizzazione dell'elemento volontaristico alla base della giurisprudenza sovranazionale.

2.3. *Discendenza e conoscenza delle proprie origini*

Anche l'intima esigenza della persona di conoscere le proprie origini, e quindi poter definire la propria storia biologica (o genetica), rappresenta un ulteriore aspetto ricondotto nell'alveo del diritto all'identità. Il contenuto di tale diritto è chiarito dalla giurisprudenza a partire dalla sua prima decisione⁹⁸ ossia il caso *Gaskin c. Regno Unito*⁹⁹. Il signor Gaskin, collocato in età minorile presso diverse famiglie affidatarie dopo la morte della madre, richiedeva alle autorità pubbliche di poter accedere alle informazioni contenute nel proprio fascicolo personale riguardanti il luogo e l'identità delle diverse famiglie collocatarie al fine di poter ricostruire la propria storia personale. Le autorità nazionali rigettavano la domanda sulla base del fatto che i dati raccolti riguardavano soggetti terzi che non avevano acconsentito alla diffusione delle informazioni. Dal punto di vista dell'oggetto della presente trattazione, la sentenza è particolarmente rilevante perché per la prima volta individua l'oggetto del diritto in questione. Benché la Corte non metta in relazione l'identità della persona con la richiesta di conoscere le proprie origini, tuttavia ravvisa l'esistenza di

⁹⁸ Il dibattito su tale diritto si era affermato già in precedenza a livello internazionale soprattutto in forza della previsione contenuta agli artt. 7 e 8 della Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989. Sul punto si segnalano M. FREEMAN, *The New Birth Right. Identity and the child of the reproductive revolution*, in *International Journal of Children's Rights*, n. 3, 1996, p. 273 ss.; K. O'DONOVAN, *A Right to Know One's Parentage?*, in *International Journal of Law, Policy and The Family*, n. 2, 1988, p. 27 ss.

⁹⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Gaskin c. Regno Unito*, 07 luglio 1989.

un «interesse vitale» per le persone nel voler ricevere le informazioni necessarie per conoscere e comprendere la loro infanzia e il loro primo sviluppo¹⁰⁰.

Fornisce poi anche indicazioni di metodo sul modo di ricomporre le confliggenti istanze. In quel contesto, per i giudici di Strasburgo la disciplina inglese di far dipendere l'accesso agli atti dal consenso del controinteressato non è di per sé in contrasto con la tutela della vita privata e familiare. Tuttavia, il bilanciamento operato può ritenersi compatibile con la Convenzione solamente nel caso in cui vi sia la possibilità di adire un'autorità indipendente in grado di valutare e accordare in via definitiva l'accesso alle informazioni anche nei casi di diniego di mancata risposta all'istanza da parte dell'interessato o di terzi.

Una prima correlazione tra identità e conoscenza delle proprie origini si ravvisa invece nella già citata sentenza *Mikulić* in cui la Corte sostiene che il rispetto per la vita privata includa la possibilità per ciascuno di stabilire i dettagli della propria identità, i quali nel caso di specie si traducevano nella possibilità di stabilire con certezza la presunta paternità del convenuto nel procedimento nazionale. A tale osservazione, bisogna aggiungere le considerazioni svolte l'anno successivo nella pronuncia della Grande Camera, su cui poi si tornerà, nel caso *Odièvre c. Francia*¹⁰¹. In quell'occasione, infatti, si dichiara che:

«[...] Le questioni rilevanti per lo sviluppo personale includono i dettagli dell'identità di una persona come essere umano e l'interesse vitale protetto dalla Convenzione di ottenere le informazioni necessarie per scoprire la verità su aspetti importanti della propria identità personale, come l'identità dei propri genitori [...]. La nascita, e in particolare le circostanze in cui un bambino nasce, fa parte della vita privata del bambino, e successivamente dell'adulto, garantita dall'articolo 8 della Convenzione»¹⁰².

Da queste affermazioni, si evince come chiaramente la ricostruzione della propria storia personale è un punto essenziale per sviluppo di ciascuna persona e si può quindi trarre che il diritto a conoscere le proprie origini si sostanzia nel poter conoscere sia l'identità dei propri

¹⁰⁰ *Ivi*, §49.

¹⁰¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *Odièvre c. Francia*, 13 febbraio 2003.

¹⁰² *Ivi*, §29 «[...] Matters of relevance to personal development include details of a person's identity as a human being and the vital interest protected by the Convention in obtaining information necessary to discover the truth concerning important aspects of one's personal identity, such as the identity of one's parents [...]. Birth, and in particular the circumstances in which a child is born, forms part of a child's, and subsequently the adult's, private life guaranteed by Article 8 of the Convention» (traduzione personale).

genitori biologici e sia le circostanze in cui è avvenuta la nascita. Nell'affrontare l'analisi della giurisprudenza convenzionale in materia, è necessario tuttavia operare una distinzione. Le due sentenze citate, *Mikulić* e *Odièvre*, trattano fattispecie differenti: riconoscimento della paternità nella prima, disciplina del parto anonimo nella seconda, tali per cui le declinazioni del diritto all'identità non sono coincidenti. Per questo motivo è opportuno distinguere tra questi due filoni giurisprudenziali¹⁰³, analizzando dapprima le sentenze sul parto anonimo e poi quelle sul riconoscimento della paternità.

Come si è avuto modo di vedere, con l'espressione parto anonimo, si intende la possibilità, garantita dallo Stato, per una donna incinta di partorire in sicurezza negli ospedali e richiedere di non essere nominata nel certificato di nascita del minore. A tal riguardo, due sono le sentenze su cui la Corte di Strasburgo si è espressa.

La prima è per l'appunto il caso *Odièvre c. Francia*. La ricorrente, adottata all'età di quattro anni, lamentava l'impossibilità di poter accedere ai dati identificativi della madre biologica che l'aveva partorita senza voler essere riconosciuta, dati utili per poter rintracciare e conoscere i fratelli biologici. La Corte non ravvisa alcuna violazione dell'art. 8 della Convenzione, ritenendo che lo Stato francese abbia bilanciato correttamente i vari interessi in gioco. Esso, infatti, ha perseguito lo scopo di proteggere la salute e la vita della donna, garantendole di partorire in condizioni mediche adeguate, assicurando allo stesso tempo alla ricorrente l'accesso alle informazioni non identificative in grado di svelare alcuni aspetti della sua storia personale¹⁰⁴. A sostegno della propria decisione, riporta inoltre l'immediata applicazione dell'allora novella legislativa mediante la quale, pur assicurando ancora una forte protezione alla scelta della madre, si garantiva al figlio la possibilità di rivolgersi al *Conseil national pour l'accès aux origines personnelles* per attivare una procedura con cui chiedere alla madre la disponibilità di rinunciare all'anonimato¹⁰⁵.

È nell'opinione dissenziente che si può trovare la critica maggiore rispetto al diritto all'identità: i giudici dissenzienti ritengono che nel considerare il margine di apprezzamento non si sia tenuto conto degli interessi sottesi ai diritti in gioco. Più specificatamente,

¹⁰³ C. DRAGHICI, *The Legitimacy of Family Rights in Strasbourg Case Law: 'Living Instrument' or Extinguished Sovereignty?*, Hart Publishing, Oxford, 2017, p. 290.

¹⁰⁴ *Ivi*, §48.

¹⁰⁵ Il riferimento è alla Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat.

reputano che il diritto all'identità è il *nucleo duro* della tutela della vita privata e familiare tale da richiedere uno scrutinio più equo¹⁰⁶.

Tale indicazione argomentativa trova accoglimento successivamente nel caso *Godelli c. Italia*¹⁰⁷ in cui è stato accolto il ricorso contro la normativa italiana sbilanciata eccessivamente a favore dell'anonimato della madre¹⁰⁸. Affermando il diritto alla conoscenza delle origini come espressione del diritto all'identità, il bilanciamento operato dal legislatore italiano, che impediva tanto l'accesso alle informazioni non identificative, quanto la reversibilità del segreto, è stato ritenuto superare il margine di apprezzamento¹⁰⁹.

L'assenza di ulteriori casi riguardanti il bilanciamento tra la richiesta identitaria e la tutela della scelta della madre non permette al momento di comprendere fino in fondo i limiti del diritto alla conoscenza delle proprie origini. Più precisamente, dall'analisi delle due sentenze parrebbe rimanere sullo sfondo se sia sufficiente garantire *almeno* l'accesso alle informazioni non identificative e la previsione di un possibile ripensamento della madre oppure se esistano migliori possibilità per garantire il rispetto del diritto all'identità.

Il secondo filone riguarda i casi di accertamento della paternità, nel caso in cui il figlio, nato fuori dal matrimonio e non riconosciuto dal padre, desideri ricostruire la propria storia personale. La Corte, infatti, ha ammesso nell'oggetto del diritto a conoscere le proprie origini anche la ricerca della paternità. Questi casi sono accomunati da tre contrapposti interessi: da una parte, la richiesta del figlio di stabilire l'identità (e talvolta riconoscere il vincolo di filiazione) nei confronti del presunto padre; dall'altra parte, il necessario consenso della persona interessata alle indagini genetiche per poter risolvere la questione e

¹⁰⁶ *Ivi*, §11 dell'opinione dissenzienti dei giudici Wildhaber, Bratza, Bonello, Loucaides, Cabral Barreto, Tulkens e Pellonpää, «We are firmly of the opinion that the right to an identity, which is an essential condition of the right to autonomy [...] and development [...], is within the inner core of the right to respect for one's private life. Accordingly, the fairest scrutiny was called for when weighing up the competing interests».

¹⁰⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Godelli c. Italia*, 25 settembre 2012.

¹⁰⁸ Cfr. Capitolo I paragrafo 3.3.

¹⁰⁹ Cfr. C. DRAGHICI, *The Legitimacy of Family Rights in Strasbourg Case Law*, cit., p. 295 la quale sostiene che la Corte di Strasburgo, nel caso *Godelli* abbia superato implicitamente l'impostazione della mancanza di consenso riportata nel caso *Odièvre*. Inoltre, cfr. L. WILDHABER, A. HJARTARSON, S. DONNELLY, *No Consensus on Consensus? The Practice of the European Court of Human Rights*, in *Human Rights Law Journal*, n. 7-12, 2013, p. 259 nota n. 150.

i limiti temporali imposti dagli ordinamenti nazionali per promuovere tali tipi di azioni¹¹⁰. In questi casi, l'obiettivo della Corte di Strasburgo non è quello di sostituirsi alle autorità nazionali nello stabilire i modi più appropriati per la dichiarazione di paternità, quanto quello di verificare se alla luce della Convenzione lo Stato abbia ecceduto il proprio margine di apprezzamento.

Ciò si evince in modo ancora più chiaro proprio dal caso *Mikulić*. La ricorrente lamentava che l'ordinamento croato non avesse predisposto strumenti alternativi tali da risolvere efficacemente le incertezze sulla propria identità personale, nei casi di rifiuto del test del presunto padre a sottoporsi al test del DNA. Pur sostenendo che la tutela dei terzi possa precludere la possibilità di costringerli a sottoporsi a test medici di qualsiasi tipo e che l'assenza di uno strumento di coercizione sia compatibile con la Convenzione, i giudici di Strasburgo ritengono che gli Stati debbano garantire e fornire mezzi alternativi alla persona che cerchi di stabilire i dettagli sulla propria identità al fine di consentire un rapido accertamento di una richiesta di paternità¹¹¹.

Nel caso in cui l'azione non sia diretta a stabilire il rapporto di filiazione, ma sia finalizzata a chiarire la storia personale del ricorrente, i giudici applicano poi un margine di apprezzamento più ristretto. È quanto si può evincere dalla sentenza *Jäggi c. Svizzera*¹¹² in cui al ricorrente era stato negato di riesumare il corpo del presunto padre per poter effettuare il test del DNA. Secondo i giudici, le autorità svizzere non hanno bilanciato correttamente gli interessi in gioco, dal momento che doveva prevalere l'interesse della ricostruzione dell'identità¹¹³ sul rifiuto della famiglia alla riesumazione del corpo¹¹⁴.

¹¹⁰ Tali interessi vengono in rilievo anche in una differente prospettiva, ossia quella del soggetto che contesta o reclama il proprio *status* di padre. Sul punto si rimanda a A. MARGARIA, *The Construction of Fatherhood. The Jurisprudence of the European Court of Human Rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, spec. pp. 91-106.

¹¹¹ Caso *Mikulić c. Croazia*, §64.

¹¹² Corte europea dei diritti dell'uomo, *Jäggi c. Svizzera*, 13 luglio 2006.

¹¹³ *Ivi*, §26. A tal proposito, la Corte ha effettuato un distinguo con il caso *Haas c. Paesi Bassi* del 13 gennaio 2004 in cui la richiesta di stabilire l'identità paterna era funzionale ad affermare i diritti successori.

¹¹⁴ *Ivi*, §41. Proprio su tale bilanciamento, tuttavia, è doveroso mettere in luce un passaggio in cui si afferma che qualora il rifiuto della riesumazione da parte dei familiari fosse opposto per motivi religiosi o filosofici, il diritto a conoscere le proprie origini potrebbe essere limitato. Sul punto si veda anche l'opinione dissenziente dei giudici Hedigan e Gyulumyan.

Il rapporto tra il diritto all'identità e il diniego del padre è emerso anche nei casi *Pascaud c. Francia*¹¹⁵ e *Canonne c. Francia*¹¹⁶, entrambi riguardanti il rifiuto da parte del presunto padre di sottomettersi al test del DNA. Nel primo caso, la Corte Edu afferma che la tutela dell'interesse del padre putativo non è sufficiente, da sola, a privare il richiedente dei suoi diritti di cui all'articolo 8. Infatti, il fatto che la richiesta di accertamento della paternità sia stata respinta unicamente sulla base dei risultati del test del DNA ottenuti senza il consenso dell'interessato, ha dato luogo a una violazione dell'art. 8 poiché era stato fatto prevalere l'interesse del padre rispetto al diritto del figlio di conoscere le proprie origini. Ed è proprio tale prospettiva a determinare la decisione di inammissibilità nel secondo caso. Il ricorrente lamentava che la propria paternità nei confronti della figlia fosse stata dedotta dal giudice nazionale sulla base del suo rifiuto a sottomettersi al test del DNA. Pur riconoscendo che ciò potrebbe violare la Convenzione dal momento che tale misura potrebbe configurarsi come un'ingerenza nella vita privata del ricorrente, la Corte di Strasburgo nota come i giudici nazionali abbiano considerato altri elementi oltre al suo rifiuto. In tal modo, le autorità nazionali non hanno ecceduto il loro margine di apprezzamento, realizzando un corretto bilanciamento tra i due valori.

La ricerca dei dettagli della propria identità si è scontrata anche nei confronti dell'interesse generale di garantire la certezza del diritto mediante l'imposizione di un termine di decadenza per esperire le azioni giudiziali in tema di ricerca della paternità. Nella giurisprudenza della Corte, la previsione di tale termine ai fini della tutela di interessi generali non è da ritenersi incompatibile con la Convenzione¹¹⁷, purché tali previsioni non siano assolute e inflessibili. In tal senso, è stata dichiarata la violazione dell'art. 8 qualora il termine sia stato applicato senza tenere conto del fatto che il bambino fosse o meno a conoscenza delle circostanze relative all'identità del padre¹¹⁸. Anche nei casi in cui la previsione del termine non presenti i caratteri dell'inflessibilità e dell'assolutezza, la Corte

¹¹⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Pascaud c. Francia*, 16 giugno 2011.

¹¹⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione *Canonne c. Francia*, 02 giugno 2015.

¹¹⁷ Particolarmente rilevante su questo tema è la pronuncia *Phinikaridou c. Cipro* del 20 dicembre 2007, frequentemente richiamata nelle successive decisioni, in cui la Corte ha comparato le diverse legislazioni degli Stati membri. *Ivi*, §§58-59.

¹¹⁸ In tal senso si vedano i casi *Phinikaridou c. Cipro*, *Backlund c. Finlandia* del 06 luglio 2010 e *Röman c. Finlandia* del 29 gennaio 2013.

ha valutato se i ricorrenti avessero agito con la dovuta diligenza al fine di beneficiare della possibilità di intentare l'azione di paternità dopo la scadenza del suddetto termine¹¹⁹.

Rientra proprio in questa seconda ipotesi, il caso *Konstantinidis c. Grecia*¹²⁰ in cui i giudici si riferiscono esplicitamente a un diritto all'identità inteso come diritto a conoscere le proprie origini¹²¹. Ciononostante, tale configurazione non porta a delle conseguenze dirette sulla decisione di merito, dal momento che la Corte rimane coerente con la propria giurisprudenza, dichiarando la mancata violazione dell'art. 8 da parte delle autorità greche.

Da quest'ultimo caso, emerge chiaramente come l'impostazione adottata da Strasburgo di un diritto a conoscere le proprie origini possa dar luogo a una difficoltà concettuale, laddove sia applicata all'esigenza di affermare la paternità. Una soluzione è proposta nell'opinione concordante dei giudici Laffranque e Turković i quali sostengono che il mero accertamento del legame biologico debba essere consentito senza limiti di tempo, come rimedio sussidiario, qualora l'azione di accertamento della paternità risulti prescritta¹²². In tal senso, il diritto a conoscere le proprie origini, scevro dalle implicazioni dell'accertamento della paternità, acquisirebbe un peso maggiore e difficilmente potrebbe essere bilanciato.

Infine, la prospettiva del diritto all'identità inteso come diritto alla conoscenza delle proprie origini è portata alle estreme conseguenze nel caso *Mandet c. Francia*¹²³. La vicenda traeva origine non dalla pretesa del minore di conoscere le proprie origini, bensì dall'accoglimento della richiesta del padre biologico di annullare il riconoscimento operato dal marito della madre del bambino e il conseguente accertamento della propria paternità nei confronti del figlio. Nel ricorso alla Corte di Strasburgo, i ricorrenti – il minore, la madre e il padre putativo – lamentavano la violazione del rispetto alla vita privata dal momento che l'annullamento del vincolo di filiazione era intervenuta dopo un lasso di tempo in cui il minore si era identificato come figlio del padre putativo.

¹¹⁹ Così, tra le varie *Silva e Mondim Correia c. Portogallo* del 3 ottobre 2017; *Çapın c. Turchia* del 15 ottobre 2019 e *Lavanchoy c. Svizzera* del 19 ottobre 2021.

¹²⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Konstantinidis c. Grecia*, 03 aprile 2014.

¹²¹ *Ivi*, §47.

¹²² *Ivi*, §9 dell'opinione concordante dei giudici Laffranque e Turković.

¹²³ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Mandet c. Francia*, 14 gennaio 2016.

La decisione della Corte è particolarmente importante nel caso in questione perché l'idea di identità che è emersa non è quella di un diritto, quanto di un obbligo¹²⁴. Infatti, rileggendo il diritto al conoscere l'identità alla luce del principio dei *best interests of the child*, i giudici ritengono di confermare le decisioni della autorità francesi di far prevalere il diritto alla conoscenza delle origini del minore, anche a fronte del dissenso espresso da quest'ultimo¹²⁵.

2.4. *Il rapporto di filiazione*

Al complesso quadro, occorre aggiungere un ulteriore tassello. A partire dai casi *Mennesson c. Francia* e *Labassee c. Francia*¹²⁶, anche il rapporto giuridico di filiazione è considerato un elemento essenziale dell'identità¹²⁷. Le due sentenze, pur condividendo il concetto di identità genetico-biologica dei precedenti illustrati, ne rappresentano un passo in avanti. La rivendicazione di un diritto all'identità non è più funzionale a scoprire elementi della propria storia personale, ma diviene lo strumento per affermare un obbligatorio riconoscimento giuridico di tale legame. In questa prospettiva, la Corte individua l'obbligazione positiva per gli Stati aderenti di riconoscere il vincolo di filiazione tra i minori nati all'estero mediante gestazione per altri e il genitore biologico.

Ed è proprio in tema di gestazione per altri, che il rispetto dell'identità nella sua componente relativa alla filiazione compie un ulteriore passo in avanti. Esso non si limita più alla sola genitorialità biologica ma si estende anche alla c.d. genitorialità intenzionale (o sociale)¹²⁸.

In un primo momento nella sentenza della Grande Camera *Paradiso e Campanelli c. Italia* del 2017¹²⁹, il riferimento alla genitorialità sociale è funzionale a esaminare il ricorso

¹²⁴ Si riprende l'espressione contenuta nell'opinione dissenziente della giudice Nussberger. Cfr. *Ivi*, §11.

¹²⁵ In tal senso E. LAMARQUE, *Prima i bambini*, cit., p. 107 «Ciò che è più grave [...] è che l'invocazione del superiore interesse di un minore da parte della Corte europea può anche servire come pretesto per difendere un adulto che proprio nella vicenda processuale che aveva preceduto il ricorso a Strasburgo si era trovato in una posizione conflittuale e antitetica rispetto a quella del minore».

¹²⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Mennesson c. Francia* e *Labassee c. Francia*, entrambe decise il 26 giugno 2014.

¹²⁷ *Mennesson c. Francia*, §80 e §96 e *Labassee c. Francia*, §59.

¹²⁸ Cfr. Capitolo I paragrafo 3.4 nota 171.

¹²⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *Paradiso e Campanelli c. Italia*, 24 gennaio 2017.

sotto la lente prospettiva della tutela della vita privata. Nel caso di specie, infatti, la Grande Camera aveva escluso che vi fossero gli estremi per qualificare il rapporto tra i ricorrenti e il minore alla luce della tutela della vita familiare a causa in particolare dell'assenza di legami genetici, della breve durata della convivenza e dell'incertezza dei legami dal punto di vista giuridico. Eppure, la Corte ritiene che la nozione di vita privata possa applicarsi anche in situazioni in cui il legame tra gli adulti e il minore non rientri in forme convenzionali poiché tale legame incide sull'identità *sociale* del minore¹³⁰. In ogni caso, ciò non si era tradotto in una violazione dell'art. 8 della Convenzione, dal momento che lo Stato italiano non aveva ecceduto il proprio margine di apprezzamento.

Successivamente, si afferma il principio secondo cui la tutela dell'identità personale del minore impone che a questo sia garantito il riconoscimento giuridico anche del rapporto con il genitore non legato biologicamente¹³¹. Ciò può avvenire, stante la natura controversa della pratica e l'ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati, sia attraverso trascrizione del certificato di nascita formatosi all'estero, sia mediante una procedura di adozione celere ed effettiva che non lasci per un lungo tempo il minore in una situazione di incertezza giuridica¹³².

L'effetto di tale orientamento è quello di ampliare i contorni dell'identità, includendovi oltre che il legame genetico-biologico anche tutti quei legami sociali che pur non ottenendo un riconoscimento giuridico, risultino costitutivi dell'identità stessa.

2.5. *Etnia*

Se i casi fin qui descritti coincidono sostanzialmente con quelli analizzati nel precedente capitolo, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha esplorato anche altre componenti

¹³⁰ *Ivi*, §161

¹³¹ Così Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, parere consultivo riguardante il riconoscimento nel diritto nazionale di un rapporto giuridico genitore-figlio tra un bambino nato attraverso un accordo di maternità surrogata gestazionale all'estero e la madre intenzionale, 10 aprile 2019. I principi espressi nel primo parere consultivo sono stati richiamati e poi applicati in sede giurisdizionale a partire da Corte europea dei diritti dell'uomo, *C. e E c. Francia*, 19 novembre 201 (cfr. E. CRIVELLI, *La Corte Edu richiama in sede giurisdizionale la prima Advisory opinion: un incentivo per l'Italia a ratificare il Protocollo 16?*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2, 2020, p. 450 ss.) e nelle successive pronunce *D. c. Francia*, 16 luglio 2020; *Valdís Fjölnisdóttir e altri c. Islanda*, 18 maggio 2021; *D.B. e altri c. Svizzera*, 22 novembre 2022; *K. K. e altri c. Danimarca*, 6 dicembre 2022.

¹³² Corte europea dei diritti dell'uomo, *D.B. e altri c. Svizzera*, 22 novembre 2022.

dell'identità. In questa direzione, ha riconosciuto l'etnia quale ulteriore componente dell'identità personale. Prima di procedere nell'analisi, appare essenziale chiarire la portata semantica della nozione di etnia. Per fare ciò è possibile ricorrere alla definizione fornita dagli stessi giudici di Strasburgo, i quali sostengono:

Etnia e razza sono concetti correlati. Mentre il concetto di razza è radicato nell'idea di classificazione biologica degli esseri umani in sottospecie sulla base di caratteristiche morfologiche come il colore della pelle o le caratteristiche del viso, l'etnicità ha origine nell'idea di gruppi sociali segnati in particolare da nazionalità comune, fede religiosa, lingua condivisa o origini e retroterra culturali e tradizionali¹³³.

Alla luce di tale definizione, è possibile comprendere le prime decisioni della Corte di Strasburgo sul tema riguardanti le condizioni delle popolazioni di etnia Rom, le quali riguardano la richiesta dei ricorrenti di rispettare l'identità del proprio gruppo di appartenenza tali per cui le azioni a loro contestate erano espressione di una loro identità etnica¹³⁴.

Nel caso *Chapman c. Regno Unito*¹³⁵, la Grande Camera sostiene che l'occupazione della roulotte da parte della ricorrente sia parte integrante della sua identità etnica in quanto di etnia Rom e dunque legata a una lunga tradizione di tale minoranza di seguire uno stile di vita itinerante. Ciò è funzionale alla Corte per dichiarare ammissibile il ricorso alla luce dell'art. 8: anche se il completo nomadismo è stato abbandonato a favore di periodi di stanziamento più lunghi nel tempo, si deve ritenere che le misure limitative proposte

¹³³ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *Sejdić e Finci c. Bosnia ed Erzegovina*, 22 dicembre 2009, §43 «Ethnicity and race are related concepts. Whereas the notion of race is rooted in the idea of biological classification of human beings into subspecies on the basis of morphological features such as skin colour or facial characteristics, ethnicity has its origin in the idea of societal groups marked in particular by common nationality, religious faith, shared language, or cultural and traditional origins and backgrounds» (traduzione personale).

¹³⁴ Sulla giurisprudenza della Corte europea, si veda il contributo V. VASEY, *Casi riguardanti Rom e Sinti presentati presso la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in P. BONETTI, A. SIMONI, T. VITALE (a cura di), *La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia. Atti del convegno internazionale Università degli Studi di Milano-Bicocca, 16 - 18 giugno 2010*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2011, p. 647 ss. Si rinvia al medesimo volume per una trattazione sugli aspetti della condizione dei Rom e Sinti in Italia e in Europa.

¹³⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *Chapman c. Regno Unito*, 18 gennaio 2001. Nella stessa giornata la Grande Camera si è pronunciata anche nei casi simili *Coster c. Regno Unito*; *Beard c. Regno Unito*; *Lee c. Regno Unito* e *Jane Smith c. Regno Unito*.

dall'autorità nazionali incidano anche sulla capacità della ricorrente di mantenere la propria identità etnica e di condurre la propria vita privata e familiare in conformità a tale tradizione¹³⁶. Ancora una volta, però, l'aspetto identitario non è sufficiente a determinare una restrizione del margine di apprezzamento dello Stato. Per la Corte, l'emergente consenso tra gli Stati membri non è sufficientemente tale da determinare le condotte che gli Stati sono tenuti a tenere nei singoli casi concreti. Per i giudici, la stessa Convenzione-quadro sui diritti delle minoranze¹³⁷ avalla tale presa di posizione dal momento che gli Stati firmatari hanno concordato principi e obiettivi generali, ma non i mezzi di attuazione. Da ciò discende che il ruolo della Corte sia di supervisionare l'adempimento dell'obbligo positivo per gli Stati di agevolare lo stile di vita dei popoli romani prestando particolare attenzione alle loro esigenze e al loro diverso stile di vita sia nel quadro della pianificazione normativa pertinente, sia nell'adozione di decisioni in casi particolari¹³⁸. Pertanto, a fronte di tutto ciò, i giudici ritengono che le autorità nazionali non abbiano ecceduto il loro margine di apprezzamento, né che le misure adottate risultino arbitrarie o sproporzionate.

Il rispetto dell'identità etnica, inteso come protezione dell'appartenenza dell'individuo a una determinata minoranza, trova poi applicazione anche in una differente fattispecie. La Corte, infatti, si trova a dover verificare il corretto bilanciamento operato tra il dovere dello Stato di proteggere la vita privata del singolo membro della minoranza e la protezione della libertà di espressione garantita dall'art. 10 della Convenzione. A partire dal caso *Asku c. Turchia*¹³⁹, la Corte di Strasburgo ha ammesso che a un certo livello l'attribuzione di

¹³⁶ *Ivi*, §73. Espressione riportata anche in tutte le altre sentenze.

¹³⁷ Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 1° febbraio 1995 ed entrata in vigore il 01 febbraio 1998. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge del 28 agosto 1997, n. 302. Per una disamina di tale atto, si rimanda a F. PALERMO, J. WOELK, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, Wolters Kluwer, Milano, 2021 (3ª ed.), p. 96 ss.

¹³⁸ *Ivi*, §§ 93-96. A sostegno di tale argomentazione, la Corte ha citato il proprio precedente *Buckley c. Regno Unito* del 29 settembre 1996.

¹³⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *Asku c. Turchia*, 15 marzo 2012. Nel caso di specie, il ricorrente, di etnia Roma, si sentiva offeso dalle affermazioni contenute nel libro «Türkiye Çingenerleri» (Gli zingari della Turchia) scritto dal professor Ali Rafet Özkan e riguardante uno studio dei popoli romani in Turchia. Ammesso il ricorso sulla base dell'art. 8, i giudici europei hanno vagliato se le autorità nazionali nel perseguire la tutela della privata del ricorrente, avessero bilanciato correttamente tale diritto con la libertà di espressione, garantita dall'art. 10 della Convenzione e in particolare, nel caso di specie, la libertà dell'autore di pubblicare i risultati di una ricerca scientifica condotta su una particolare minoranza.

stereotipi negativi a un determinato gruppo di minoranza può incidere sulla vita privata dei singoli appartenenti, poiché è grado di influire sul senso di identità del gruppo e sui sentimenti di autostima e fiducia in se stessi dei membri¹⁴⁰. Tale apertura permette alla Corte di ampliare la tutela dell'identità, intesa nel senso sopradescritto, in un primo momento con riguardo la pubblicazione di opere con contenuti ritenuti offensivi dai membri¹⁴¹; successivamente in riferimento a manifestazioni ostili nei confronti di determinate minoranze¹⁴².

In tutti questi casi, la rivendicazione del singolo è stata intesa come tutela del diritto della collettività che si riverbera di riflesso sull'individuo data la sua appartenenza a tale comunità e non è mai stata qualificata come diritto individuale all'identità (etnica). Tuttavia, è possibile rinvenire anche quest'ultimo aspetto in tre casi affrontati dalla giurisprudenza convenzionale.

Infatti, a partire dalla causa *Ciubotaru c. Moldavia*¹⁴³, la Corte asserisce che:

[...] insieme ad aspetti quali il nome, il genere, la religione e l'orientamento sessuale, l'identità etnica di un individuo costituisce un aspetto essenziale della sua vita privata e della sua identità¹⁴⁴.

Per poter analizzare tale giurisprudenza, occorre chiarire che a livello internazionale la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali all'art. 3 garantisce a ciascun componente ad una minoranza nazionale il diritto di scegliere liberamente di essere

Dal momento che il lavoro aveva carattere scientifico, non conteneva commenti offensivi, le osservazioni avevano carattere generale, non riguardavano tutti i rom e soprattutto non costituivano un attacco all'identità del richiedente, è stata votata all'unanimità non violazione dell'art. 8.

¹⁴⁰ *Ivi*, §58.

¹⁴¹ Oltre al caso *Asku*, si vedano le pronunce nei casi *Perinçek c. Svizzera* del 15 ottobre 2015 (Grande Camera); *Lewit c. Austria* del 10 ottobre 2019; la decisione nel caso *Panayotova e altri c. Bulgaria* del 7 maggio 2019 e le sentenze dei casi *Budinova e Chaprazov c. Bulgaria* e *Behar e Gutman c. Bulgaria*, entrambe del 16 febbraio 2021.

¹⁴² Il riferimento è ai casi *Király e Dömötör c. Ungheria* del 17 gennaio 2017 e *Burlya e altri c. Ucraina* del 06 novembre 2018.

¹⁴³ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Ciubotaru c. Moldavia*, 27 aprile 2010.

¹⁴⁴ *Ivi*, §53 «[...] along with such aspects as name, gender, religion and sexual orientation, an individual's ethnic identity constitutes an essential aspect of his or her private life and identity» (traduzione personale).

o meno trattati come tali, senza ricevere alcuno svantaggio¹⁴⁵. Come chiarito dal Rapporto esplicativo, tale previsione non conferisce all'individuo un diritto a scegliere arbitrariamente la minoranza di appartenenza, dovendosi ancorare tale decisione a dei criteri oggettivi pertinenti per l'identità della persona¹⁴⁶.

In tale contesto, si inserisce il caso *Ciobotaru*. La legge moldava aveva recepito le indicazioni della Convenzione quadro e permetteva ai propri cittadini appartenenti a una minoranza nazionale la modifica dell'indicazione dell'etnia di appartenenza negli atti dello stato civile. Tuttavia, la rettifica non era possibile qualora i documenti dei genitori o degli ascendenti non contenessero alcuna indicazione sull'identità richiesta. Sulla base di tale norma, era stata quindi respinta la richiesta del ricorrente di cambiamento della propria identità etnica da moldavo a rumeno¹⁴⁷. Dopo aver chiarito che l'identità etnica è un elemento essenziale dell'identità personale, la Corte ritiene che la pretesa del ricorrente non sia fondata esclusivamente su meri elementi soggettivi, ma anche su elementi oggettivi che l'autorità nazionale non ha considerato. Da qui la condanna per lo Stato della Moldavia per violazione della vita privata del ricorrente in quanto non ha rispettato l'obbligazione positiva di esaminare la richiesta di cambiamento dell'etnia di appartenenza sulla base delle prove oggettive presentate¹⁴⁸.

¹⁴⁵ Art. 3 della Convenzione-quadro sulle minoranze nazionali «1. Ogni persona che appartiene ad una minoranza nazionale ha diritto di scegliere liberamente se essere trattata o non trattata in quanto tale e nessuno svantaggio dovrà risultare da questa scelta o dall'esercizio dei diritti ad essa connessi». Per un commento si veda S. MARSAL, F. PALERMO, *Commentary of Article 3 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities*, in R. HOFMANN, T. H. MALLOY, R. DETLEV (a cura di), *The Framework Convention for the Protection of National Minorities*, Brill, Leiden, 2018, p. 92 ss.

¹⁴⁶ Cfr. Punto 34 del *Rapport explicatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales* «Le paragraphe 1 garantit tout d'abord à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit de choisir librement d'être traitée ou de ne pas être traitée comme telle. Il laisse à chacune de ces personnes le droit de décider si elle souhaite ou non bénéficier de la protection découlant des principes de la Convention-cadre».

Al punto 35 si precisa che «le paragraphe n'implique pas le droit pour un individu de choisir arbitrairement d'appartenir à une quelconque minorité nationale. Le choix subjectif de l'individu est indissociablement lié à des critères objectifs pertinents pour l'identité de la personne».

¹⁴⁷ Come si evince dalla ricostruzione dei fatti riportati nella sentenza i genitori dei ricorrenti erano nati in Romania. Tuttavia, nei documenti ufficiali predisposti dalle autorità sovietiche il campo riguardante l'etnia risultava in bianco o, talvolta, con l'indicazione dell'etnia moldava.

¹⁴⁸ *Ivi*, §59.

In questo caso, il perimetro della rivendicazione della propria identità etnica, quindi, coincideva nel caso di specie, con quello previsto dalla Convenzione-quadro relativa alle minoranze nazionali.

Un ulteriore tassello è aggiunto dalla successiva sentenza, pronunciata dalla Grande Camera, nel caso *Molla Sali c. Grecia*¹⁴⁹. In forza di accordi internazionali, la Grecia accordava l'applicazione della *Shari'ah* alla minoranza musulmana residente in Tracia¹⁵⁰. In seguito alla morte del marito, alla ricorrente erano applicate le norme di diritto successorio islamico che la privavano di circa i due terzi del patrimonio che avrebbe dovuto ereditare secondo il codice civile greco. Nonostante, infatti, il marito avesse disposto un testamento sulla base della normativa greca in cui figurava come unica erede, le autorità nazionali, su istanza delle sorelle del defunto, avevano ritenuto doverosa l'applicazione delle regole *sharaitiche* vista l'appartenenza dell'uomo alla minoranza musulmana in Tracia. Senza entrare nel merito della questione¹⁵¹, la sentenza risulta particolarmente interessante poiché risolve il contrasto tra diritti collettivi e individuali, affermando che il diritto alla libera auto-identificazione (c.d. *right to free self-determination*) è un principio cardine dell'ordinamento internazionale: nessun membro di una determinata minoranza può essere obbligato a sottostare a uno specifico regime giuridico previsto per la minoranza¹⁵². Il diritto alla libera auto-identificazione si spinge non solo nella direzione di poter richiedere di essere inclusi in una determinata etnia, ma anche di poterne essere esclusi. In tal modo, si allarga il perimetro del diritto all'identità etnica, rimanendo però sempre nel solco tracciato dalla Convenzione-quadro sulle minoranze nazionali.

¹⁴⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *Molla Sali c. Grecia*, 19 dicembre 2018.

¹⁵⁰ Più ampiamente si veda D. MCGOLDRICK, *Sharia Law in Europe? Legacies of the Ottoman Empire and the European Convention on Human Rights*, in *Oxford Journal of Law and Religion*, n. 8, 2019, p. 517 ss.

¹⁵¹ In particolare, sulla compatibilità della *Shari'a* con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e sulla tutela della minoranza musulmana si rimanda ai commenti di D. FERRARI, *La nozione di minoranza musulmana davanti alla Corte di Strasburgo: il caso Molla Sali c. Grecia*, in *Liber amicorum per Pasquale Costanzo. Diritto costituzionale in trasformazione*, vol. IV, 2020, p. 265 ss.; R. BENIGNI, *La Corte EDU ed i regimi personali a base religiosa. Intorno al caso Molla Sali c. Grecia*, in *federalismi.it*, n. 23, 2020; C. NARDOCCI, *Light on Article 14 between Discrimination by Association & Self-Identification Right. The Individual within the Group & the Group before the State in ECtHR's Molla Sali v. Greece: a successful balance?*, in *federalismi.it*, n. 2, 2019.

¹⁵² Caso *Molla Sali c. Grecia*, §59.

L'ultimo tratto del diritto alla libera identificazione etnica è emerso nella sentenza *Tasev c. Macedonia del Nord*¹⁵³. Il caso affrontava il rifiuto delle autorità macedoni di accogliere la richiesta del ricorrente, giudice dichiaratosi di etnia bulgara, di modificare la propria affiliazione etnica da bulgara in macedone in vista delle elezioni dello *State Judicial Court*¹⁵⁴. La domanda era respinta dal Ministero della giustizia e da due successivi gradi di giudizio sulla base che l'istanza era stata presentata successivamente alla pubblicazione dell'annuncio dell'elezione dei nuovi membri con l'obiettivo di esercitare tali diritti elettorali in occasione delle prossime elezioni. Ciò poneva, a giudizio delle autorità nazionali, il ricorrente in una posizione di vantaggio rispetto ai colleghi.

Dopo aver dichiarato l'applicazione dell'art. 8 della Convenzione poiché l'identità è un aspetto importante della vita privata, la Corte di Strasburgo ritiene sussistente la violazione della Convenzione. La legge macedone non richiedeva l'adeguamento del requisito dell'etnia prima della pubblicazione dell'avviso di selezione, né subordinava la prova di un requisito oggettivo a sostegno della richiesta tale per cui il diniego non era prevedibile.

La sentenza è stata particolarmente criticata proprio per il fatto di non aver accolto l'osservazione del governo, il quale sosteneva che il ricorrente non avesse sufficientemente argomentato i motivi alla base del ricorso¹⁵⁵. Dalla sentenza, perciò, sembrerebbe emergere un diritto all'autoidentificazione i cui contorni sono sfumati e che si possa sostanziare in una libera scelta basata anche su criteri esclusivamente soggettivi¹⁵⁶.

3. *Identità sociale*

¹⁵³ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Tasev c. Macedonia del Nord*, 16 maggio 2019.

¹⁵⁴ Lo *State Judicial Court* è composto da quindici membri, di cui otto giudici eletti tra i loro pari. Tre di questi membri devono appartenere a comunità di minoranza etnica.

¹⁵⁵ Cfr. L'opinione dissenziente del giudice Wojtyczek, §5 «Under this approach, ethnic identity consists in belonging to an ethnic community. Although membership of the community depends also on personal choice, it cannot be reduced to such a choice. Membership of an ethnic community is a social reality involving different types of interactions with its other members. In other words, Article 8 does not protect the freedom to determine arbitrarily one's own ethnic identity by way of a simple declaration not substantiated by any objective evidence [...]». In dottrina, critica la sentenza C. NARDOCCI, *Esiste un diritto individuale alla scelta della propria etnia? A margine di Corte europea dei diritti dell'uomo, Tasev c. North Macedonia*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 18 novembre 2019.

¹⁵⁶ In tal senso C. NARDOCCI, *Esiste un diritto individuale alla scelta della propria etnia?*, cit., pp. 4-5.

Affrontato il tema dell'identità personale intesa come una pretesa di rispetto della propria intimità, occorre ora esaminare la questione dell'identità sociale. Tale tema non riguarda la pretesa di stabilire i dettagli della propria identità, quanto piuttosto il diritto di poter stabilire relazioni con gli altri esseri umani.

In questa prospettiva, l'identità è il frutto delle relazioni intrattenute le quali qualificano e caratterizzano il soggetto e determinano quindi le pretese nei confronti della pubblica autorità. Tuttavia, a differenza dell'identità personale della quale non è fornita né una definizione di contenuto, né ne sono stati chiariti in via generale i confini, la Corte ha messo un limite all'estensione delle relazioni che rientrano all'interno del perimetro dell'identità sociale. Infatti, nella decisione *Friend e altri c. Regno Unito*¹⁵⁷, ha chiarito che la protezione fornita dall'art. 8 della Convenzione non possa essere estesa indistintamente a ogni attività umana che implichi la possibilità di stabilire relazioni con altri consociati. È stato escluso perciò ogni automatismo mediante il quale da una parte si possa ricondurre all'interno della vita privata qualsiasi attività sociale laddove non vi sia un legame diretto tra la lesione di questa e l'attività (o l'omissione) statale; dall'altra parte che qualsiasi regolamentazione statale consista in un'interferenza della vita privata¹⁵⁸.

Illustrato il limite negativo, cioè cosa non può essere ricondotto all'interno dell'identità sociale, è ora possibile verificare come concretamente quest'ultima sia stata declinata nelle differenti singole fattispecie.

3.1. *Le relazioni familiari (rinvio)*

Un primo ambito di elezione riguarda le relazioni familiari ovvero il rapporto tra genitori e figli, su cui ci si è già soffermati in precedenza¹⁵⁹.

¹⁵⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione *Friend e altri c. Regno Unito*, 24 novembre 2009.

¹⁵⁸ *Ivi*, §41. La formula è stata poi ripresa nel caso *Gough c. Regno Unito* 28 ottobre 2014, e successivamente nel caso *Evers c. Germania* del 28 maggio 2020.

¹⁵⁹ Cfr. *supra* paragrafo 2.4.

3.2. Cittadinanza

L'identità sociale è venuta in rilievo per quanto riguarda l'ambito della cittadinanza¹⁶⁰. Inizialmente la Corte di Strasburgo, constatando che tale diritto non è incluso all'interno del testo della Convenzione, nega qualsiasi forma di tutela in merito¹⁶¹. Un temperamento a tale orientamento è assunto a partire dalla decisione *Karashev c. Finlandia*¹⁶², in cui si ammette che, in determinate circostanze, il rifiuto arbitrario di concessione della stessa possa configurare una lesione della vita privata. Accanto a tale ipotesi, nella sentenza *Riener c. Bulgaria*¹⁶³ il perimetro è poi esteso al rifiuto arbitrario delle autorità di prendere in esame la richiesta di rinuncia alla cittadinanza qualora abbia un impatto nella vita privata del richiedente¹⁶⁴.

Tale sentenza risulta particolarmente rilevante anche per un passaggio riguardante il rapporto tra cittadinanza e identità contenuto nell'opinione parzialmente dissenziente del giudice Maruste. Egli, infatti, sostiene che la cittadinanza e la nazionalità sono parte dell'identità della persona, al pari di altri elementi quali l'orientamento sessuale. Pertanto, si deve estendere il diritto diritto all'autodeterminazione anche a tali aspetti e in tal senso,

¹⁶⁰ Nella giurisprudenza della Corte Edu i termini cittadinanza e nazionalità (rispettivamente in inglese *citizenship* e *nationality* e in francese *citoyenneté* e *nationalité*) sono usati in modo interscambiabile. Cfr. B. VON RÜTTE, *The Human Right to Citizenship. Situating the Right to Citizenship within International and Regional Human Rights Law*, Brill, Leiden-Boston, 2022, pp. 16-17 e più in generale il capitolo II «Citizenship and Nationality. Terms, Concepts and Rights» in cui l'Autrice traccia le differenze tra le due nozioni.

¹⁶¹ I primi casi riguardo le decisioni della Commissione nei casi *X. c. Austria* del 5 ottobre 1972 e *Family K. e W. C. Paesi Bassi* del 01 luglio 1985.

¹⁶² Corte europea dei diritti dell'uomo, *Karashev c. Finlandia*, 12 gennaio 1999. Successivamente tale principio è applicato anche nel caso *Slivenko c. Lettonia*, decisione della Grande Camera del 23 gennaio 2002; nel caso *Kuduzovic c. Slovenia*, decisione 17 marzo 2005; nel caso *Savoia e Bounegru c. Italia*, decisione del 11 luglio 2006.

¹⁶³ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Riener c. Bulgaria*, 23 maggio 2006.

¹⁶⁴ La pronuncia riguardava una cittadina binazionale, bulgara e austriaca, alla quale nel 1995 in seguito ai numerosi debiti accumulati era stato proibito di lasciare la Bulgaria. Nello stesso anno, le autorità bulgare avevano ritirato anche il passaporto austriaco in seguito a un tentativo della ricorrente di andare in Grecia. Il divieto di espatrio è stato revocato solamente nel 2004 in seguito all'estinzione del debito per decorrenza dei termini. Nel periodo intercorrente, la richiesta della ricorrente di rinuncia alla cittadinanza bulgara era stata respinta più volte respinta.

dovrebbero esistere un *diritto a richiedere la cittadinanza* e anche un *diritto negativo a rinunciare*¹⁶⁵.

Da questo punto di vista, il legame tra cittadinanza e identità è inteso non come valorizzazione dei legami sociali, quanto piuttosto come oggetto di un vero e proprio diritto. La rinuncia della cittadinanza si configura così come una pretesa di definizione della propria identità che poggia sulla libertà di scelta e di autodeterminazione del singolo individuo.

Tale prospettiva non sembra però essere accolta dalla successiva giurisprudenza. Con la pronuncia *Genovese c. Malta*¹⁶⁶, è dichiarata la violazione della vita privata del ricorrente minorene a causa del mancato riconoscimento in capo allo stesso della cittadinanza maltese¹⁶⁷.

Ciononostante, il collegamento tra tutela della cittadinanza e protezione dell'identità sociale non è esplicitato dovendolo ricavare per via deduttiva. Se infatti nelle condizioni di ammissibilità la Corte ha ritenuto che in determinate circostanze il rifiuto di riconoscere la cittadinanza possa rientrare nell'ambito dell'art. 8 in quanto lesivo dell'identità sociale, allora è da ritenersi che, nel caso di specie, la legge maltese, garantendo la cittadinanza al figlio nato al di fuori del matrimonio solo nel caso in cui la madre sia cittadina maltese, sia lesiva dell'identità del minore. Tuttavia, come nota l'opinione dissenziente del giudice Valenzia, la Corte non definisce né cosa sia l'identità sociale, né argomenta in quale modo la cittadinanza influisca su questa. In particolare, non sono prodotte prove che la privazione della cittadinanza abbia influito sul caso di specie¹⁶⁸.

¹⁶⁵ *Ivi*, opinione parzialmente dissenziente del giudice Maruste «I see nationality (citizenship) as part of someone's identity. If Article 8 covers the right to self-determination in respect of, for example, sexual orientation and so forth, it undoubtedly also covers the right to self determination in respect of nationality and citizenship. It is true that the Convention does not guarantee the right to citizenship. But it follows from the general idea of freedom, freedom of choice and self-determination that there should be a right to apply for citizenship and also a negative right to renounce it. This is part of the social, cultural and political self-determination of the individual which, to my mind, also falls within the general scope of Article 8» (traduzione personale).

¹⁶⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Genovese c. Malta*, 11 ottobre 2011.

¹⁶⁷ La legislazione dello Stato di Malta, prevedeva infatti che per i figli nati fuori dal matrimonio, come nel caso del ricorrente, la cittadinanza potesse essere garantita solamente qualora la madre fosse cittadina maltese. La Corte ha dichiarato la violazione della convenzione negli artt. 14 e 8 in quanto la normativa maltese discriminava i bambini nati in costanza di matrimonio e quelli nati fuori dal matrimonio.

¹⁶⁸ Caso *Genovese c. Malta*, opinione dissenziente del giudice Valenzia.

L'aspetto identitario è usato dalla Corte per allargare il perimetro della tutela della vita privata facendovi rientrare anche la revoca della cittadinanza acquisita (sia per nascita sia per naturalizzazione) dal momento che ciò produce un notevole impatto sulla vita privata della persona. Si colloca in questa prospettiva il caso *Ramadan c. Malta*¹⁶⁹ in cui la Grande Camera ritiene equiparabile quest'ultima prospettiva alle situazioni analizzate in precedenza. Tuttavia, tale allargamento incide solo sulle condizioni di ammissibilità del ricorso, dal momento che nel merito si è ritenuto che il provvedimento di revoca non abbia inciso negativamente sulla vita privata. Tale decisione è sembrata dipendere dal fatto che l'acquisto della cittadinanza fosse avvenuto mediante un comportamento illegittimo del ricorrente¹⁷⁰, e non è stato considerato quale argomento valido l'eventuale attribuzione dello *status* di apolide al ricorrente a seguito della revoca della cittadinanza maltese¹⁷¹.

Anche in questo caso, seguendo un approccio già evidenziato in altri contesti, l'argomento relativo all'identità è utilizzato per ampliare l'ambito operativo dell'art. 8 non trovando poi però un riscontro nel giudizio di merito, in cui invece è stata riaffermata l'ampia discrezionalità dello Stato sulla materia.

Seppur non analizzato nella sentenza, il diritto all'identità sociale è invece ampiamente trattato nell'opinione dissenziente del giudice Pinto de Albuquerque. Adottando la prospettiva che la cittadinanza dello Stato appartiene al nucleo dell'identità di una persona, secondo tale opinione, due obblighi si impongono agli Stati membri: un obbligo negativo di non dichiarare la perdita della cittadinanza qualora il soggetto rischi di diventare apolide; un obbligo positivo di garantire la cittadinanza per tutte le persone apolidi¹⁷². Al pari dell'opinione espressa dal giudice Maruste nel caso *Riener c. Bulgaria*, anche in tale opinione

¹⁶⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *Ramadan c. Malta*, 21 giugno 2016.

¹⁷⁰ Il ricorrente era un cittadino egiziano, il quale in seguito al matrimonio con una cittadina maltese aveva acquisito la cittadinanza della moglie. Il matrimonio era annullato pochi anni dopo sulla base che l'unico motivo per cui il ricorrente si era sposato era quello di rimanere a Malta e di acquisire la cittadinanza. Il ricorrente non informava le autorità competenti della sentenza e pochi anni dopo si risposava con una cittadina russa e dal matrimonio nascevano due figli. Il ricorrente era privato della cittadinanza maltese in quanto ottenuta con frode, come attestato dalla sentenza di annullamento del matrimonio.

¹⁷¹ *Ivi*, §92. In particolare, i giudici hanno ritenuto che il ricorrente non abbia fornito alcun documento ufficiale che attesti la rinuncia della cittadinanza egiziana, né ha fornito alcuna informazione sulle possibilità di riacquisire la cittadinanza egiziana.

¹⁷² *Ivi*, opinione dissenziente del giudice Pinto de Albuquerque, §7.

la dimensione prospettata, in questo caso di un vero e proprio diritto alla cittadinanza, si lega indissolubilmente al riconoscimento intimo di una componente umana.

3.3. *Legami sociali e comunità di appartenenza*

Il tema della cittadinanza non è stata l'unica occasione in cui la Corte di Strasburgo ha avuto modo di pronunciarsi sui legami dei ricorrenti con la propria comunità di appartenenza. Il rispetto e la tutela dell'identità sociale sono aspetti emersi anche con riguardo ai legami sociali instaurati dai migranti residenti, anche privi di un formale titolo, in un determinato territorio nei confronti di tale comunità.

A partire dal caso *Üner c. Paesi Bassi*¹⁷³, la Grande Camera afferma il principio secondo cui l'insieme dei legami sociali tra gli immigrati stabiliti e la comunità in cui vivono costituisce parte della nozione di vita privata ai sensi dell'articolo 8¹⁷⁴. Pertanto, i provvedimenti di espulsione in seguito al compimento di determinati reati, come nel caso di specie, possono a certe condizioni ledere la vita privata del migrante. La promozione delle relazioni sociali come componenti dell'identità sociale porta la Corte, dunque, a valorizzare il diritto a rimanere in un determinato territorio e a non subire un provvedimento di espulsione. Nella risoluzione del caso, adottando un test di proporzionalità la Corte rivista i precedenti criteri espressi nel caso *Boultif*¹⁷⁵, aggiungendo oltre alla valutazione dell'interesse superiore e il benessere dei figli, con particolare attenzione della gravità delle difficoltà che i figli del richiedente potrebbero incontrare nel paese in cui il richiedente deve essere espulso, anche l'esame della solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospitante e con il paese di destinazione¹⁷⁶. Nonostante tale

¹⁷³ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *Üner c. Paesi Bassi*, 18 ottobre 2006.

¹⁷⁴ *Ivi*, §59.

¹⁷⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Boultif c. Svizzera*, 02 agosto 2001. Tali criteri sono: 1) la natura e la gravità dell'infrazione commessa dal ricorrente; 2) la durata del suo soggiorno nel paese dal quale dovrà essere espulso; 3) la condotta del ricorrente nel periodo che decorre dalla commissione del reato; 4) la nazionalità delle persone coinvolte, la situazione familiare del ricorrente (durata del matrimonio, e altri elementi che attestino il carattere effettivo della vita di coppia e che consentano di sapere se il coniuge era o no al corrente del reato all'inizio della relazione; la nascita di figli legittimi ed eventualmente la loro età); 5) la gravità delle difficoltà che rischia di incontrare il coniuge nel paese d'origine del suo sposo, benché questo semplice fatto non sia sufficiente a escludere l'espulsione.

¹⁷⁶ Caso *Üner c. Paesi Bassi*, §58.

apertura, il caso è stato risolto con la dichiarazione di non violazione dell'art. 8 e un limitato apprezzamento dei legami sociali.

A distanza di pochi anni si è posta la pronuncia *Maslov c. Austria* della Grande Camera¹⁷⁷ in cui invece è stata dichiarata la violazione dell'art. 8. L'oggetto del ricorso riguardava una donna bulgara che in età giovanile si era trasferita con la famiglia in Austria, ottenendo un regolare permesso di soggiorno di lunga durata. Dopo una condanna da parte del giudice minorile, appena raggiunta la maggiore età era stata deportata in Bulgaria. La Corte ritiene che il caso di specie, oltre alla violazione della vita familiare, possa rientrare anche nella tutela della vita privata. In particolare, nella motivazione i giudici considerano che i reati ascritti alla ricorrente siano tutti reati giovanili e dunque nella decisione dell'espulsione debba essere preso in considerazione il miglior interesse del minore. Per quanto riguarda l'aspetto dell'identità sociale, appare di particolare interesse sottolineare come nell'applicazione dei criteri enucleati un peso sia stato dato al fatto che la donna avesse speso i suoi anni formativi in Austria, luogo in cui risiedeva la sua famiglia, oltre che al luogo dei suoi interessi economici e sociali. Differentemente, non era stata allegata alcuna prova di un suo legame con la terra d'origine.

La protezione dell'identità sociale ha però spinto la Corte ad allargare le maglie della tutela fino a ricomprendere anche lo straniero privo di regolare permesso di soggiorno nel caso *Hoti c. Croazia*¹⁷⁸, riguardante un migrante soggiornante in Croazia per un prolungato periodo di tempo (all'incirca quarant'anni) che non riusciva a ottenere né la cittadinanza, né un permesso di soggiorno di lunga durata¹⁷⁹. Per la Corte tale situazione non è paragonabile a quella dei migranti residenti in un determinato territorio che sono soggetti a un provvedimento di revoca del permesso e conseguente espulsione, quanto piuttosto è

¹⁷⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *Maslov c. Austria*, 23 giugno 2008.

¹⁷⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Hoti c. Croazia*, 26 aprile 2018.

¹⁷⁹ Il caso riguardava un cittadino appartenente all'ex Jugoslavia. Nato in Kosovo da genitori rifugiati politici albanesi, il ricorrente si era trasferito nel 1979 in Croazia al tempo territorio della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. In seguito alla dissoluzione di quest'ultima, il ricorrente risultava apolide dal momento che non aveva acquisito la cittadinanza dell'ex Repubblica jugoslava. Nonostante la permanenza sul territorio per un lungo periodo in cui ha svolto attività lavorativa, le richieste di ottenere la cittadinanza croata o un permesso di soggiorno permanente erano state tutte respinte. Sulle conseguenze della dissoluzione dell'ex Repubblica socialista federale di Jugoslavia e la cancellazione dei cittadini jugoslavi dai registri dei residenti permanenti delle nazioni sorte in seguito alla dissoluzione la Grande Camera si era espressa in precedenza nel caso *Kurić e altri c. Slovenia* del 12 marzo 2014.

equivalente alla situazione degli apolidi¹⁸⁰. In questo contesto, l'allargamento dell'art. 8 alla protezione dei legami sociali del migrante con la comunità in cui è stanziato permette alla Corte di analizzare il suddetto caso. Pur ammettendo che l'inesistenza di un obbligo positivo per lo Stato di garantire una determinata tipologia di permesso di soggiorno, i giudici ritengono tuttavia che gravi sullo Stato l'obbligo di garantire una procedura efficace e accessibile in grado di permettere al ricorrente che le questioni relative al suo ulteriore soggiorno e al suo *status* in Croazia siano determinate tenendo in debito conto i suoi interessi privati ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. Emerge implicitamente, perciò, che lo status giuridico, in questo caso sia una forma di garanzia e protezione dell'identità sociale dell'individuo¹⁸¹.

4. *L'aspetto esteriore della persona (immagine, reputazione e vita professionale)*

La Corte riconduce anche altri elementi nella qualifica di componente dell'identità personale. Si tratta di un gruppo piuttosto eterogeneo di pronunce che riguardano l'identità come rappresentazione esterna, ossia l'immagine che la persona produce nelle relazioni con gli altri.

Un primo tratto distintivo di tali sentenze è che queste componenti non sono (quasi) mai considerate letteralmente, per dirlo con le parole della Corte, *essenziali* o riguardanti un *aspetto intimo* della personalità.

Il secondo tratto invece riguarda il conflitto tra la tutela della vita privata e la libertà di espressione. A differenza di quanto avvenuto per l'ordinamento italiano¹⁸², le pronunce in questione non enucleano un autonomo diritto all'identità personale, nonostante i numerosi e possibili punti di contatto. Piuttosto la tutela delle differenti fattispecie è ascritta a un autonomo e distinto diritto all'immagine o alla reputazione oppure direttamente al rispetto della vita privata.

¹⁸⁰ *Ivi*, §§115-118.

¹⁸¹ B. VON RÜTTE, *Social Identity and the Right to Belong – The ECtHR's Judgment in Hoti v. Croatia*, in *Tilburg Law Review*, n. 2, 2019, p. 154 «It becomes clear that connecting factors such as long-term residence, parentage, social ties and integration, including his/her (former) legal status, can form elements of one's social identity».

¹⁸² Cfr. Capitolo I paragrafo 2 ss.

È possibile tracciare alcuni esempi.

Il primo riguarda la tutela della propria immagine. Nella sentenza della Grande Camera *von Hannover c. Germania (n. 2)*¹⁸³, la Corte Edu annovera la foto tra gli aspetti dell'identità personale tutelati dal rispetto della vita privata. Tuttavia, proprio in questo caso si è espressa nei termini di un diritto all'immagine quale elemento essenziale per lo sviluppo personale dell'individuo¹⁸⁴ piuttosto che nei termini di un diritto all'identità personale.

Un altro aspetto rientrante nella nozione di identità personale riguarda la reputazione, la cui tutela secondo la giurisprudenza convenzionale può ricadere in alcuni casi sotto l'alveo dell'art. 8. Infatti, a partire dalla causa *Radio France e altri c. Francia*¹⁸⁵, la reputazione è considerata una parte integrante della nozione di vita privata¹⁸⁶ e con la successiva pronuncia *Pfeifer c. Austria*¹⁸⁷, la reputazione è stata indicata espressamente come una componente dell'identità personale e dell'integrità morale, anche in occasione di una critica espressa durante un dibattito pubblico¹⁸⁸. In quell'occasione, la Corte giudica violato l'art. 8 della Convenzione da parte dell'autorità austriache a causa della mancata protezione della reputazione del ricorrente contro le accuse diffamatorie avanzategli¹⁸⁹. Nell'argomentazione proposta, tuttavia, il collegamento tra reputazione e identità personale non è chiarito in

¹⁸³ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *von Hannover c. Germania (n. 2)*, 07 febbraio 2012. Precedentemente la terza sezione nel caso *von Hannover c. Germania* del 24 giugno 2004 aveva accolto il ricorso, dichiarando la violazione dell'art. 8.

¹⁸⁴ *Ivi*, §96. «Regarding photos, the Court has stated that a person's image constitutes one of the chief attributes of his or her personality, as it reveals the person's unique characteristics and distinguishes the person from his or her peers. The right to the protection of one's image is thus one of the essential components of personal development. It mainly presupposes the individual's right to control the use of that image, including the right to refuse publication thereof [...]».

¹⁸⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Radio France e altri c. Francia*, 30 marzo 2004.

¹⁸⁶ *Ivi*, §31.

¹⁸⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Pfeifer c. Austria*, 15 novembre 2007.

¹⁸⁸ *Ivi*, §35.

¹⁸⁹ Il ricorrente aveva commentato duramente criticamente l'articolo di un professore riportanti tesi antisemite. In seguito a tale denuncia, il professore era stato incriminato e si era suicidato. Successivamente, il direttore di una rivista di estrema destra aveva inviato una lettera ai propri abbonati sollecitandoli a un contributo finanziario contro le cause intentate da un'associazione di cacciatori, tra cui figurava anche il ricorrente, la quale aveva spinto il professore al suicidio. I tribunali nazionali avevano assolto il capo redattore dalle accuse di diffamazione, in quanto la lettera conteneva un giudizio di valore che aveva una base fattuale sufficiente.

alcun modo¹⁹⁰. Tale evidente ambiguità si riscontra poi in tutta la giurisprudenza sul tema. Inoltre, in nessuna delle pronunce sul tema è riconosciuto un vero e proprio diritto all'identità, quanto piuttosto vi è il riferimento talvolta alla reputazione come un elemento dell'identità, altre volte vi è l'uso dell'espressione *identità e reputazione*¹⁹¹.

Uno spunto di analisi proviene dalla dottrina, la quale ha chiarito che per quanto riguarda la reputazione due sembrerebbero le questioni principali: il fondamento di un diritto alla reputazione tutelato dall'art. 8 della Convenzione e le sue caratteristiche¹⁹². Un'ambiguità, quella di definire tale diritto, che ripercorre tutta la giurisprudenza e denunciata anche dalla giudice Jočienė nell'opinione parzialmente concorrente nel caso *Karako c. Ungheria*¹⁹³ del 2008. Proprio tale pronuncia, opera una distinzione tra i diritti all'integrità personale, tra cui dal tenore dell'argomentazione parrebbe doversi includere la protezione dell'identità personale, e la tutela della reputazione. A parere dei giudici di Strasburgo, i primi non necessitano di una valutazione esterna, mentre questa è decisiva nei casi inerenti alla reputazione¹⁹⁴. Tale differenza ha dei riflessi anche sotto i profili di tutela dal momento che mentre l'integrità personale è inalienabile e tutelata all'art. 8 Cedu, la reputazione non trova una propria difesa direttamente in tale articolo della Convenzione, ma unicamente nel caso in cui si dimostri che la lesione della reputazione ha un impatto anche sulla sua vita privata¹⁹⁵.

4.1. *Aspetto fisico e abbigliamento*

In questo filone riguardante l'aspetto esteriore della persona, una particolare attenzione deve essere dedicata alla declinazione della tutela dell'identità intesa come un rispetto nei confronti delle scelte con cui la persona desidera apparire in pubblico e in privato. In alcune

¹⁹⁰ Similmente T. APLIN, J. BOSLAND, *The uncertain landscape of Article 8 of the ECHR: The protection of reputation as a fundamental human right?*, in A.T. KENYON (a cura di), *Comparative Defamation and Privacy Law (Cambridge Intellectual Property and Information Law)*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 275.

¹⁹¹ Cfr. le pronunce *Someșan e Butiuc c. Romania* del 19 novembre 2013; *Lavric c. Romania* del 14 gennaio 2014; *Ion Cârstea c. Romania* del 28 ottobre 2014; *Caragea c. Romania* del 8 dicembre 2015; *X c. San Marino*, decisione del 19 aprile 2016; *Yarushkevych c. Ucraina*, decisione del 31 maggio 2016.

¹⁹² Cfr. T. APLIN, J. BOSLAND, *The uncertain landscape of Article 8 of the ECHR*, cit., p. 265 ss.

¹⁹³ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Karako c. Ungheria*, 28 aprile 2009.

¹⁹⁴ *Ivi*, §23.

¹⁹⁵ Così T. APLIN, J. BOSLAND, *The uncertain landscape of Article 8 of the ECHR*, cit., pp. 277-278.

pronunce la tutela di tale componente è stata dichiarata inammissibile come nel caso della decisione *Popa c. Romania*¹⁹⁶ del 2012 in cui la ricorrente lamentava che durante la detenzione in carcere, l'imposizione del taglio di capelli fosse una lesione della sua identità, essendo questi, data la loro lunghezza, un suo tratto caratteristico¹⁹⁷.

La questione si è poi riproposta in termini differenti nel caso *S.A.S. c. Francia*¹⁹⁸ riguardante l'interdizione da parte della normativa francese di poter indossare in pubblico il *niqab* o il *burqa*, in quanto atti a dissimulare il volto. La ricorrente, oltre alla violazione della sua libertà di religione sancita dall'art. 9 della Convenzione, contestava che tale misura ledesse anche la sua vita privata. A riguardo, sosteneva che il velo integrale facesse parte della sua identità sociale e culturale a cui la protezione della vita privata si estendeva in base alla giurisprudenza della Corte. Inoltre, la discrasia creatasi tra la sua vita privata, in cui indossava il velo integrale, e quella pubblica, in cui ciò le era impedito, la obbligava ad adottare due differenti personalità¹⁹⁹.

Ed è proprio sotto l'aspetto della vita privata che i giudici di Strasburgo ritengono che le scelte personali relative all'aspetto desiderato da un individuo, sia in pubblico che in luoghi privati, riguardino l'espressione della propria personalità e rientrino quindi nella nozione di vita privata. Ciò deve essere esteso anche all'abbigliamento²⁰⁰. Secondo uno schema ormai ricorrente, anche in questo caso, la Corte Edu non sviluppa l'argomento identitario, concentrandosi nello scrutinio delle argomentazioni addotte dal governo. Quest'ultimo infatti aveva sostenuto che la normativa mirasse a tutelare la sicurezza pubblica e garantire il rispetto per l'insieme minimo di valori di una società democratica aperta. In questo secondo fine, i valori protetti dal divieto di porto del *burqa* e del *niqab* erano l'uguaglianza dei sessi, la dignità umana e la convivenza tra le differenze. Tutte queste argomentazioni sono state rigettate dalla Corte, a eccezione della necessità del vivere

¹⁹⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione *Popa c. Romania*, 21 ottobre 2008.

¹⁹⁷ *Ivi*, §29. Il ricorso è stato respinto a causa del mancato esaurimento dei rimedi interni. Tuttavia, sul punto, la Corte aveva dichiarato da una parte che imposizione del taglio dei capelli perseguisse uno scopo di tutela dell'igiene e della salute della ricorrente, così come degli altri detenuti, e dall'altra parte che l'amministrazione penitenziaria permettesse alle detenute di mantenere i capelli lunghi purché mantenuti correttamente.

¹⁹⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *S.A.S. c. Francia*, 01 luglio 2014.

¹⁹⁹ *Ivi*, §79.

²⁰⁰ *Ivi*, §107.

insieme. Nonostante, infatti, tale misura impatti sulla definizione della propria identità da parte della donna, la Corte la ritiene proporzionata al fine legittimo perseguito ossia permettere la coabitazione e il pluralismo tra le diverse istanze.

Un ulteriore limite negativo sulla protezione offerta dall'art. 8 in relazione all'aspetto personale è dato dal caso *Gough c. Regno Unito*²⁰¹, in cui il ricorrente era stato arrestato e condannato numerose volte per essersi mostrato in pubblico in diverse occasioni. Egli lamentava che tali restrizioni ledessero il rispetto della sua vita privata poiché interferivano con l'espressione della sua identità e l'esercizio della sua autonomia personale. Tuttavia, la Corte respinge questa argomentazione e afferma che l'art. 8 non si estende a tutte le scelte relative all'aspetto personale, poiché sono richiesti un minimo di gravità e serietà per l'interferenza in questione. Nel caso di specie, il rigetto si basa quindi sulla mancanza di sostegno per una tale scelta in qualsiasi società democratica conosciuta al mondo²⁰².

L'unica violazione dell'art. 8 sotto il profilo dell'aspetto esteriore si è avuta nel caso *Biržietis c. Lituania*²⁰³ del 2016, il quale aveva a oggetto la richiesta di un detenuto di potersi far crescere la barba, nonostante il regolamento del carcere lo proibisse. La Corte reputa che il desiderio di potersi far crescere la barba costituisca una parte della personalità e dell'identità del ricorrente, così da rientrare nella tutela della vita privata. Nello scrutinio di necessità e proporzionalità imposto dall'art. 8, i giudici ritengono quindi che il governo non abbia dimostrato sufficientemente come tale divieto assoluto sia proporzionato al fine legittimo perseguito.

5. Considerazioni conclusive

Al termine dell'analisi condotta, è possibile tirare le fila dei risultati ottenuti e tentare di fornire una risposta ai quesiti che attraversano il presente lavoro.

²⁰¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Gough c. Regno Unito*, 28 ottobre 2014.

²⁰² Tuttavia, la Corte ha anche ammesso che «[...] in ogni caso, anche se si dovesse ritenere che l'articolo 8 sia applicabile alle circostanze del caso in questione, tali circostanze non sono tali da rivelare una violazione di tale disposizione. In sintesi, qualsiasi interferenza con il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata era stata giustificata ai sensi dell'articolo 8 §2 per le stesse ragioni indicate nel contesto dell'analisi ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione». Cfr. *Ivi*, §184.

²⁰³ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Biržietis c. Lituania*, 14 giugno 2016.

Anzitutto, la ricerca ha mostrato come la Corte di Strasburgo ravvisi nel diritto al rispetto della vita privata il fondamento del diritto all'identità personale, impostazione che emerge da tutte le sentenze esaminate. Tuttavia, non è possibile rispondere con altrettanta certezza qualora si volesse delineare l'oggetto della tutela, ossia si volesse esplicitare il contenuto dell'identità. Già a partire dalla scelta lessicale, si è visto come la Corte distingua tra l'espressione «identità fisica e sociale», «identità sociale» e «identità personale». Non sembra però corrispondere a tale suddivisione, un altrettanto apparato concettuale di riferimento, tale per cui la sensazione che ne emerge è quella di un uso piuttosto interscambiabile e inconsapevole.

Passando poi agli elementi che concorrono nella definizione dell'identità, è emerso come le componenti siano numerose, ben maggiori rispetto a quelle emerse nel precedente capitolo nella giurisprudenza italiana. Anche in questo caso, però, nonostante l'adozione del criterio dell'*essenzialità* per selezionare le componenti più attinenti alla persona umana, non è stata corrisposta un'attenta tassonomia, né è chiarito cosa si debba intendere per essenzialità, sicché non è possibile con certezza affermare quali elementi attengano al nucleo duro e quali no²⁰⁴.

Soffermandosi, infine, sul vero e proprio diritto all'identità nelle diverse declinazioni, si può affermare che la giurisprudenza di Strasburgo non lo abbia definito unitariamente, né abbia chiarito gli effetti del riconoscimento di tale diritto. Nonostante l'affermazione che qualora sia in gioco un aspetto dell'identità allora il margine di apprezzamento si riduce, il più delle volte la Corte conferisce un peso uguale e contrario (se non maggiore) alla mancanza di consenso europeo. Certamente, si possono ravvisare casi in cui ciò non è avvenuto, ma a parere di chi scrive, ciò si pone più in un rapporto di eccezionalità che non come una regola ormai generale. Neppure, guardando tale profilo dal punto dell'evoluzione cronologica, parrebbe potersi delineare una chiara presa di posizione della Corte.

²⁰⁴ Cfr. Y. AL TAMIMI, *Human Rights and the Excess of Identity: A Legal and Theoretical Inquiry into the Notion of Identity in Strasbourg Case Law*, in *Social & Legal Studies*, n. 3, 2018, p. 293.

CAPITOLO TERZO

IL DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE
NELL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
E NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Identità personale e protezione dei dati – 3. La circolazione dei documenti pubblici – 3.1. La proposta di regolamento sul certificato di filiazione – 4. Il diritto antidiscriminatorio – 5. Le vicende del diritto al nome come espressione dell'identità personale? – 6. Al di là del nome: l'identità nelle pronunce *Coman* e *Pancharevo* – 7. Un cambio di prospettiva: le conclusioni degli avvocati generali – 8. Esiste un diritto all'identità personale nell'Unione europea?

1. *Introduzione: il diritto primario e il diritto derivato*

Il diritto all'identità personale non trova alcun riferimento espresso nei Trattati dell'Unione europea. Gli unici richiami espliciti sono a forme di identità cc.dd. *collettive*¹. Così nel Preambolo del Trattato sull'Unione europea, la decisione degli Stati membri di attuare una politica estera e sicurezza comune volta alla definizione di una progressiva difesa comune è funzionale a rafforzare l'*identità europea*. I successivi due riferimenti sono poi funzionali a tracciare i confini e i compiti dell'Unione. L'art. 4 co. 2 TUE sancisce il rispetto per l'uguaglianza tra gli Stati membri e la loro *identità nazionale*² e l'art. 17 TFUE dispone di mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le differenti organizzazioni religiose, filosofiche e non confessionali, riconoscendone l'identità e il loro contributo specifico³.

¹ Sul punto si rimanda alle considerazioni svolte nell'Introduzione.

² L'identità nazionale è un tema ampiamente discusso. Senza alcuna pretesa di esaustività si rimanda a G. DI FEDERICO, *L'identità nazionale degli stati membri nel diritto dell'Unione Europea. Natura e portata dell'art. 4, Par. 2, TUE*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017; E. CLOOTS, *National Identity in EU Law*, Oxford University Press, Oxford, 2015; recentemente anche J. SCHOLTES, *The abuse of constitutional identity in the European Union*, Oxford university press, New York, 2023

³ L'analisi di tale disposizione esula dal presente lavoro. Tuttavia, è doveroso segnalare che la norma è stata oggetto di attento studio da parte della dottrina ecclesiasticista. Si rimanda a A. LICASTRO, *Unione europea e «status» delle confessioni religiose*, Giuffrè, Milano, 2014; M. VENTURA, *L'articolo 17 TFUE come fondamento del diritto e della politica ecclesiastica dell'Unione europea*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 2, 2014, p. 293 ss.. A livello internazionale si veda R. MCCREA, *Religion and the Public Order of the European Union*, Oxford University Press, Oxford, 2010.

Ancor più interessante è il fatto che neppure la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea preveda un esplicito riferimento all'identità personale. L'esistenza di un tale diritto, tuttavia, si potrebbe ricavare in via interpretativa proprio dalle disposizioni contenute nel TFUE. L'art. 52 co. 3 infatti pone una norma di coordinamento tra i diritti garantiti dall'Unione europea e quelli della Convenzione europea: qualora vi sia una corrispondenza tra i due, il significato e la portata delle norme contenute nella Carta dei diritti fondamentali è pari a quello previsto dall'interpretazione fornita dalla Corte Edu, fermo restando la possibilità per l'Unione di garantire un maggior grado di tutela. A tal proposito, le Spiegazioni della Carta pongono in equivalenza l'art. 7 della Carta di dei diritti fondamentali con l'art. 8 della CEDU⁴. Da ciò, quindi, si può desumere che la questione dell'esistenza di un diritto all'identità personale nell'ordinamento dell'Unione europea dipenda dall'art. 8 della Convenzione⁵.

Risulta necessario, nel presente capitolo, seguire un *iter* logico che distingue due differenti questioni: la prima è verificare se e come l'identità della persona è tutelata nell'ordinamento dell'Unione europea. Pertanto, si analizzeranno tre ambiti in cui emerge la tutela dell'identità: la protezione dei dati, la circolazione dei documenti anagrafici e infine la tutela antidiscriminatoria. La seconda questione, strettamente collegata alla precedente, avrà a oggetto l'esistenza o meno di un diritto all'identità personale e come eventualmente sia stato trattato all'interno della giurisprudenza della Corte di giustizia.

2. *Identità personale e protezione dei dati*

La protezione dei dati ha la base giuridica nel diritto primario all'art. 39 TUE e all'art. 16 TFUE. Anche la Carta dei diritti fondamentali dedica un'apposita disposizione, distinta

⁴ Il riferimento è alle Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2007/C 303/02.

⁵ Tuttavia, l'esito di tale interpretazione non è certo dal momento che diverse critiche sono state adottate dall'impostazione dell'art. 52 e dalla successiva giurisprudenza della Corte di giustizia .

dalla tutela della vita privata e familiare⁶: l'art. 8 CDFUE sancisce il diritto per ogni individuo alla protezione dei dati personali che lo riguardano⁷.

Per quanto riguarda il diritto derivato, la materia è disciplinata dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (comunemente denominato GDPR)⁸. La *ratio* di tale atto, in linea con le precedenti previsioni, è quella di coniugare la tutela dei dati personali con libera circolazione degli stessi⁹.

È possibile osservare che non vi è nelle norme europee alcun riferimento all'identità personale. Il diritto fondamentale individuato è il diritto alla protezione dei dati personali. Quest'ultimo, infatti, è citato nel primo articolo tra l'oggetto e la finalità della regolamentazione. Già da una prima analisi testuale parrebbe che il diritto all'identità non trovi alcun riscontro, né fondamento nel regolamento europeo sulla protezione dei dati¹⁰.

Eppure, si può affermare che il rapporto tra identità e protezione dei dati sia uno degli elementi che innerva tutta la disciplina¹¹.

Il tema dell'identità emerge sin da subito già nella delimitazione del campo di applicazione in cui opera il regolamento europeo. Nell'impianto della legislazione europea, infatti, l'ambito materiale della regolamentazione è segnato dal criterio distintivo della

⁶ Sul tema il dibattito dottrinale internazionale si è concentrato sulla distinzione operata dalla Carta tra tutela della *privacy* prevista dall'art. 7 e la tutela dei dati prevista dall'art. 8. Cfr. C DOCKSEY, *Articles 7 and 8 of the EU Charter: two distinct fundamental rights*, in A. GROSJEAN (a cura di), in *Enjeux européens et mondiaux de la protection des données personnelles*, Larcier, Parigi, 2015, p. 63 ss.

⁷ O. POLLICINO, M. BASSINI, *Art. 8*, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 135-136.

⁸ Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Tale atto ha sostituito a livello europeo la precedente disciplina prevista dalla direttiva 95/45. Cfr. Capitolo I paragrafo 2.3.

⁹ Tale prospettiva emerge già dai Considerando. Si veda sul punto N. ZORZI GALGANO, *Le due anime del GDPR e la tutela del diritto alla privacy*, in N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Cedam, Padova, 2019, p. 35 ss.

¹⁰ Ciò si potrebbe spiegare come un'estraneità della categoria concettuale dell'identità personale al linguaggio giuridico europeo.

¹¹ Lo stesso termine ricorre con diverse sfumature per 12 volte, di cui 6 volte nei considerando e 6 volte negli articoli.

nozione di *dato personale*¹². I principi, i diritti e gli obblighi previsti dal GDPR trovano applicazione in presenza di un trattamento interamente o parzialmente automatizzato su tale tipologia di dati o in alternativa in caso trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi. Di converso, tale disciplina non si impone ai dati *non* personali, la cui definizione è data in negativo dal regolamento relativo alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea¹³.

Appare quindi necessario chiarire la nozione di *dato personale*: all'art. 4 GDPR esso è definito «come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica *identificata* o *identificabile*»¹⁴. Lo stesso articolo specifica che in relazione al termine identificabilità si fa riferimento alla situazione in cui «la persona fisica [...] può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale»¹⁵.

Questa prima definizione permette di comprendere come l'identità sia intesa quale l'esito di un processo di identificazione. Proprio questo rapporto *identità-identificazione* emerge laddove si prevede che la disciplina del regolamento si applichi non solo qualora

¹² Art. 2 GDPR. Lo stesso articolo pone delle eccezioni all'ambito di applicazione materiale della regolamentazione, non applicandosi nei casi in cui le attività non riguardino ambiti di competenza dell'Ue oppure tali azioni ricadano nell'azione esterna dell'Unione (Titolo V capo 2 TUE). Inoltre, non soggiacciono a tale regolamentazione i trattamenti di dati personali raccolti per attività esclusivamente personali e domestiche, né quelli effettuati dalle autorità competenti per perseguire eventuali reati o dare esecuzioni alle pene. Per una disamina degli ambiti di applicazione del GDPR si rimanda a A. NERVI, *Il perimetro del Regolamento europeo: portata applicativa e definizioni*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 161 ss.

¹³ Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea. Sul punto si veda anche Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 25 settembre 2019, *Guidance on the Regulation on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union*, COM(2019) 250 def., paragrafo 2.1. La distinzione, tuttavia, non è sempre agevole. Cfr. M. FINCK, F. PALLAS, *They who must not be identified—distinguishing personal from non-personal data under the GDPR*, in *International Data Privacy Law*, n. 1, 2020, p. 11 ss.

¹⁴ Art. 4 n. 1 GDPR.

¹⁵ Tale definizione è stata ritenuta «assoluta» cioè «idone[a] ad individuare e qualificare una persona indipendentemente dalla riconoscibilità e dalla possibile connessione del dato all'interessato solo da parte di alcune persone» da C. COLAPIETRO, *I principi ispiratori del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e la loro incidenza sul contesto normativo nazionale*, in *federalismi.it*, n. 22, 2018, p. 17 e nota 50.

l'utilizzo del dato conduca all'esatta individuazione della persona, ma anche in tutti quei casi in cui tale collegamento è potenziale¹⁶. Ciò ha condotto la Corte di giustizia ad annoverare come elementi identificativi anche elementi che di per sé non attengono all'identità della persona, ma che in determinate circostanze risultano funzionali a identificarla¹⁷.

Occorre precisare che la definizione di dato personale contiene al suo interno due sottocategorie: la categoria dei dati cc.dd. *particolari* (o *sensibili*)¹⁸ disciplinati dall'art. 9 e quella dei dati relativi a condanne penali e reati *ex art.* 10. In particolare, nei *dati particolari* si ricomprendono quei dati che sono in grado di rivelare «l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona»¹⁹. Rispetto alla precedente elaborazione, il catalogo si è arricchito dei dati genetici²⁰,

¹⁶ Il concetto di *identificabilità* è stato oggetto sin dalla direttiva 95/45 di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Il punto di arrivo di tale dibattito è contenuto nel considerando n. 26 in cui si è chiarito che con tale nozione si intende la *ragionevole probabilità* di identificare il soggetto, alla luce sia di fattori obiettivi sia delle tecnologie disponibili e degli sviluppi tecnologici. Sul punto, fondamentale è stato il parere n. 4 del 2007 sul concetto di dato personale elaborato dal gruppo di lavoro Articolo 29 (abbreviato in WP29). In seguito all'entrata in vigore del regolamento 2016/679 è stato sostituito dal Comitato europeo per la protezione dei dati (abbreviato in EDPB). Il parere è consultabile sul sito della Commissione europea www.ec.europa.eu.

Cfr. E. PELLECCIA, *Dati personali, anonimizzati, pseudonimizzati, de-identificati: combinazioni possibili di livelli molteplici di identificabilità nel GDPR*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 2, 2020, p. 360 ss.

¹⁷ In tal senso, la Corte ha considerato come dato personale l'indirizzo IP statico (Cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-70/10 *Scarlet Extended SA contro Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*, 24 novembre 2011). Successivamente, ha incluso a certe condizioni anche l'IP dinamico (Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-582/2014 *Patrick Breyer contro Bundesrepublik Deutschland*, 19 ottobre 2016). Per una maggiore disamina sulla nozione di dato personale da parte della giurisprudenza della Corte di giustizia si veda C. IRTI, *Consenso "negoziato" e circolazione dei dati personali*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 24 ss.

¹⁸ La nozione di dato *sensibile* non attiene al diritto europeo, ma alla dottrina e alla legislazione italiana. Cfr. R. LATTANZI, *Dati sensibili: una categoria problematica nell'orizzonte europeo*, in *Europa e diritto privato*, n. 3, 1998, p. 713 ss. Il termine è stato poi ripreso dal d.lgs. n. 196 del 2003, all'art. 4, co. 1, lett. e).

¹⁹ Art. 9 GDPR.

²⁰ Più ampiamente sul tema si veda M. TOMASI, *Genetica e Costituzione. Esercizi di eguaglianza, solidarietà e responsabilità*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.

biometrici e relativi alla salute²¹ oltre che di quelli relativi alla vita sessuale e all'orientamento sessuale. Come è facilmente intuibile tutti questi costituiscono elementi riferiti alla vita più intima del soggetto, in grado di incidere sulla sua identità²². Per tale motivo, il regolamento vieta in via generale il trattamento di tali dati, ponendo così una tutela maggiore rispetto alla categoria degli altri dati personali. Proprio in questo punto è possibile intravedere il passaggio da un'identità come risultato di un processo di individuazione, all'identità come protezione della persona. Tuttavia, la portata dell'interdizione è affievolita dalle eccezioni riportate nel prosieguo dell'articolo, che temperano (o derogano) alla portata assoluta della tutela²³.

Constatato che la tutela dell'identità personale è uno degli scopi della materia, occorre verificare se gli strumenti elaborati siano funzionali alla diretta tutela di tale bene. A tale osservazione si può dare una risposta di segno positivo. Uno stretto collegamento tra identità e tutela dei dati si può rinvenire non solo sul piano definitorio, ma anche su quello dei diritti attribuiti al soggetto dove è possibile individuare alcuni specifici rimedi²⁴. Il primo

²¹ Sui confini di tale categoria si è espressa anche Cass., sez. un., sent. 27 dicembre 2017, n. 30981 in merito alle informazioni riportate nelle causali dei bonifici in forza degli indennizzi previsti in tema di vaccinazioni da parte della l. n. 210 del 1992. La sentenza è stata commentata da F. PIRAINO, *Il contrasto sulla nozione di dato sensibile, sui presupposti e sulla modalità di trattamento*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 9, 2017, p. 1232 ss.

²² M. GRANIERI, *Il trattamento di categorie particolari di dati personali nel Reg. Ue 2016/679*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 1, 2017, p. 167. Similmente A. THIENE, *Art. 9*, in R. D'ORAZIO, G. FINOCCHIARO, O. POLLICINO, G. RESTA (a cura di), *Codice della privacy e Data Protection*, cit., p. 243.

²³ Cfr. M. GRANIERI, *Il trattamento di categorie particolari di dati personali nel Reg. Ue 2016/679*, cit., p. 170 il quale ritiene che «[l]eggendo complessivamente l'art. 9, sembrerebbe che il legislatore europeo abbia inteso creare una altalena di regimi (senza peraltro decretare la prevalenza di uno o dell'altro), sancendo l'indisponibilità del diritto al primo paragrafo, degradandolo a diritto di natura proprietaria nel secondo – soprattutto nella lett. a, dove si riespande significativamente il ruolo del consenso – e poi avallando tutta una serie di deroghe nelle quali la base giuridica del trattamento prescinde dal consenso, con una tendenza che sembra deporre per una diffusa *liability rule*, dove tuttavia l'accesso al dato non avviene in cambio di un corrispettivo, ma per l'esercizio di funzioni che talora hanno a riguardo l'interesse dell'individuo e altre volte concernono l'interesse generale dello Stato, ovvero l'esercizio di libertà fondamentali di terzi». Sostiene A. THIENE, *Art. 9. Profili generali*, in R. D'ORAZIO, G. FINOCCHIARO, O. POLLICINO, G. RESTA (a cura di), *Codice della privacy e data protection*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 243 che le deroghe previste non intaccano il valore sistematico del divieto posto a fondamentale garanzia della persona. Da ciò ne deriva che tali eccezioni debbano essere interpretata restrittivamente e sempre in modo favorevole all'interessato.

²⁴ In tal senso M.A. LIVI, *Quale diritto all'oblio?*, cit., pp. 66-67 la quale sostiene che l'espressione *diritti* usata dal regolamento sia imprecisa. Si deve infatti riferirsi a essi come rimedi ossia strumenti di tutela del diritto alla protezione dei propri dati personali da parte del titolare dei dati. In tal senso si era espresso con

riferimento è all'art. 16, il quale prescrive il diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati. È possibile, poi, individuare altri strumenti previsti dal regolamento europeo, così come sostenuto da parte della dottrina. Tra questi si possono annoverare il diritto di limitazione del trattamento disposto dall'art. 18²⁵ o ancora l'obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento²⁶.

Il *fil rouge* è l'idea di identità che tali disposizioni mirano a tutelare, collocandosi nel solco tracciato dalla giurisprudenza e dalla dottrina civilistica italiana²⁷. Tali strumenti cioè si pongono a tutela dell'immagine sociale della persona e sono funzionali a correggere (o integrare) le possibili distorsioni che operano sulla personalità.

A questa prospettiva, possono essere ascritti anche due ulteriori strumenti: il diritto all'oblio e il divieto di trattamento automatizzato.

Il primo è puntualmente disciplinato dall'art. 17 del regolamento europeo sulla protezione dei dati. Occorre ricordare che sul punto a livello europeo, l'affermazione di tale diritto nasce per via giurisprudenziale, definito volta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nella sentenza *Google Spain*²⁸ in cui la Corte per la prima volta definisce l'esistenza di un diritto all'oblio. La pronuncia, che riguardava la legislazione precedente all'entrata in vigore del regolamento²⁹, impone una «terza accezione»³⁰ di diritto all'oblio inteso come

riferimento alla previgente disciplina anche P.M. VECCHI, *Art. 2: Finalità*, in C.M. BIANCA, F.D. BUSNELLI (a cura di), *La protezione dei dati personali. Commentario al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, Cedam, Padova, 2007, p. 20.

²⁵ G. CRISTOFARI, *Il diritto alla limitazione del trattamento*, in R. PANETTA (a cura di), *Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato*, Giuffrè, 2019, p. 216.

²⁶ Così S. SCAGLIARINI, *La tutela della privacy e dell'identità personale nel quadro dell'evoluzione tecnologica*, cit., p. 504.

²⁷ Cfr. Capitolo I paragrafo 2 e seguenti.

²⁸ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-131/12 *Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*, 13 maggio 2014.

²⁹ Tuttavia, G. FINOCCHIARO, *Art. 17*, in R. D'ORAZIO, G. FINOCCHIARO, O. POLLICINO, G. RESTA (a cura di), *Codice della privacy e data protection*, cit., p. 333 sostiene che la Corte abbia deciso tenendo in considerazione non solo la direttiva allora vigente, ma anche il successivo Regolamento il quale era in fase avanzata per quanto riguarda la sua definizione.

³⁰ Il riferimento è a G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, cit., p. 32 ss. Le altre due accezioni sono richiamate in capitolo I paragrafo 2.3.

richiesta di deindicizzazione delle informazioni³¹, intendendo la rimozione di determinate informazioni dai risultati di ricerca, senza però la cancellazione dei dati.

Osservando con maggior dettaglio, parte della dottrina ha ricondotto il diritto all'oblio sotto la forma di tutela dell'identità personale, benché né le conclusioni dell'avvocato generale, né le argomentazioni adottate dalla sentenza ne facciano esplicito riferimento³².

Un analogo ragionamento si può applicare anche al divieto contenuto all'art. 22 GDPR. La disposizione si innerva nelle definizioni di trattamento totalmente automatizzato e di profilazione. Con la prima nozione, si intende un processo di trattamento dei dati in cui non vi è alcun intervento umano. Mentre la profilazione è l'attività di raccolta e di trattamento di dati personali con lo scopo di ricostruire il profilo dell'utente³³. I due fenomeni non necessariamente coincidono, potendosi avere casi di profilazione senza decisione automatizzata e viceversa³⁴. In tale contesto, l'art. 22 pone un divieto in presenza di tre condizioni: deve essere presa una decisione; tale decisione è basata *esclusivamente* sul trattamento automatizzato e deve avere un effetto (giuridico) significativo sulla persona. La portata poi del divieto in questione è limitata dalle tre ampie eccezioni previste dal secondo comma.

Sulla base di tale articolo, parte della dottrina ha individuato una (possibile) soluzione per la tutela dell'identità personale: secondo tale ricostruzione, l'art. 22 contiene un diritto

³¹ L'analisi della sentenza, così le sue implicazioni sono state oggetto di numerosi scritti. Si veda *ex multis* S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*, Giuffrè, Milano, 2017.

³² Al contrario, la sentenza riconduce le posizioni soggettive all'art. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Su tale aspetto si veda O. POLLICINO, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, cit., p. 7 ss.

³³ Art. 4, n. 4 GDPR. Cfr. P. PACILEO, *Profilazione e diritto di opposizione*, in S. SICA, V. D'ANTONIO, G. M. RICCIO (a cura di), *La nuova disciplina europea della privacy*, Cedam, Padova, 2016, p. 177. Inoltre, sulla profilazione si veda il contributo di O. SESSO SARTI, *Profilazione e trattamento dei dati personali*, in L. CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di), *Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679*, cit., p. 573 ss.

³⁴ F. LAGIOIA, G. SARTOR, A. SIMONCINI, *Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione*, in R. D'ORAZIO, G. FINOCCHIARO, O. POLLICINO, G. RESTA (a cura di), *Codice della privacy e Data Protection*, cit., p. 382 i quali segnalano che la distinzione tra i due non è sempre possibile poiché la profilazione è un elemento caratteristico della maggior parte delle decisioni automatizzate.

alla spiegazione algoritmica³⁵. Solo in questo modo è possibile controllare come la propria identità è ricostruita e dunque poter determinare la propria persona. Attraverso tale operazione, si ristabilisce il rapporto uomo-macchina, valorizzando il principio costituzionale della centralità della persona³⁶. La trasparenza invocata deve però essere intesa come “leggibilità”, la quale non si applica all’algoritmo *tout-court*, bensì limitatamente a quei processi che hanno portato alla decisione. Conoscere le motivazioni della decisione algoritmica diviene così l’espressione di un diritto fondamentale della persona.

Tuttavia, è necessario segnalare che tale interpretazione è criticata in dottrina per due ordini di ragioni.

Il primo riguarda l’esistenza stessa di tale diritto. È stato sostenuto che un diritto a conoscere le ragioni della decisione automatizzata difetti di un esplicito riconoscimento normativo sia nell’art. 22 del GDPR sia in tutti gli altri articoli contenuti nel Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali³⁷. In quest’ottica, si può affermare l’esistenza al massimo di un diritto ad avere informazioni in base all’art. 15 del GDPR. Tale diritto non si sostanzia nel poter accedere alla spiegazione delle motivazioni che hanno condotto alla decisione, ma «ad essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22 del GDPR, parr. 1 e 4, e, almeno in tali casi, a ottenere informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato»³⁸.

Altro profilo critico, poi, riguarda l’effettività del diritto alla spiegazione algoritmica. Si è affermato che, anche superata la questione circa la sua esistenza, tale diritto non potrebbe avere alcuna effettiva applicazione nella realtà. Non è infatti (ancora) possibile conoscere il

³⁵ R. MESSINETTI, *Comunicare nell’infosfera. La vulnerabilità della persona digitale*, in *federalismi.it*, n. 18, 2021, p. XI. Precedentemente R. MESSINETTI, *La Privacy e il controllo dell’identità algoritmica*, in *Contratto e impresa Europa*, n. 1, 2019, p. 121 ss. Per una ricostruzione del dibattito a livello internazionale si veda A. D. SELBST, J. POWLES, *Meaningful information and the right to explanation*, in *International Data Privacy Law*, n. 4, 2017, p. 233 ss.

³⁶ R. MESSINETTI, *Comunicare nell’infosfera*, cit., p. XIV ss.

³⁷ S. WACHTER, B. MITTELSTADT, L. FLORIDI, *Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation*, in *International Data Privacy Law*, n. 2, 2017, p. 76 ss.; G. FINOCCHIARO, *Intelligenza Artificiale e protezione dei dati personali*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 7, 2019, p. 1675.

³⁸ Art. 15 del GDPR.

funzionamento dell'algoritmo 'in azione', ossia il funzionamento dell'algoritmo nel processare i dati e giungere alla decisione finale. È il modello della c.d. *black box* in cui un sistema è descrivibile essenzialmente nel suo comportamento esterno ovvero solo per come reagisce in uscita (*output*) a una determinata sollecitazione in ingresso (*input*), ma il cui funzionamento interno è non visibile o ignoto³⁹.

3. *La circolazione dei documenti pubblici*

La tutela dell'identità non si esaurisce nella normativa riguardante i dati personali; infatti, emerge un ulteriore ambito normativo che prende in considerazione gli aspetti identitari della persona.

Ci si riferisce al regolamento Ue 2016/1191⁴⁰ il quale ha semplificato i requisiti per la circolazione nello spazio europeo di alcuni documenti pubblici riguardanti lo stato civile dei cittadini europei⁴¹. L'ambito di applicazione di tale regolamento si estende, in base all'art. 2, a tutti quegli atti che accertino uno dei seguenti fatti: nascita; esistenza in vita; decesso; nome; matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile; divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio; unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata; scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata; filiazione; adozione; domicilio e/o residenza; cittadinanza e casellario giudiziario. Come è emerso nel corso della trattazione, la maggior parte di questi elementi, attinenti alla vita quotidiana, sono riferibili all'identità della persona. Essi svolgono una duplice funzione:

³⁹ F. PASQUALE, *The Black Box Society. The secret Algorithms That Control Money and Information*, Harvard University Press, Harvard, 2015.

⁴⁰ Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. Tale atto è entrato in vigore il 16 febbraio 2019.

⁴¹ Si ricorre alla definizione di *documento pubblico* così come riportato nella versione italiana del regolamento europeo 2016/1191. Tuttavia, occorre segnalare che sul punto non vi è un'univoca definizione tra le legislazioni degli Stati membri. Sul punto, si veda l'analisi di B. PASA, *Libertà di circolazione dei "documenti pubblici" in Europa: "autenticità" e "valore probatorio ufficiale" secondo una recente Proposta di Regolamento*, in B. DE DONNO, F. PERNAZZA, R. TORINO, G. SCARCHILLO, D. BENINCASA (a cura di), *Persona e attività economica tra libertà e regola. Studi dedicati a Diego Corapi*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 1227 ss.

permettono ai pubblici poteri di *identificare* gli individui e al contempo consentono alle persone di *identificarsi*. In questo senso, la tipologia di identità che emerge da un'attenta analisi di tale normativa è quella *anagrafica*⁴², intesa quale identità attribuita dall'ordinamento giuridico di appartenenza.

Occorre chiarire che tale atto si inserisce nel quadro europeo delle norme di diritto privato internazionale, ossia in quei meccanismi volti a disciplinare il riconoscimento degli effetti all'interno di uno Stato membro di provvedimenti emanati da un'autorità straniera⁴³. In materia di riconoscimento di caratteristiche inerenti allo stato civile, la situazione tra i vari Stati europei appariva frastagliata. Erano richiesti diversi adempimenti, quali la legalizzazione o apostille, e la necessaria traduzione da parte di un soggetto qualificato. Inoltre, sulla materia incidavano le diverse convenzioni bilaterali o multilaterali siglate dai singoli Stati membri⁴⁴.

Per tali motivi, la Commissione aveva presentato nel 2010 il Libro verde «Meno adempimenti amministrativi per i cittadini. Promuovere la libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile»⁴⁵ con il quale mirava a superare le difficoltà della circolazione degli atti dello stato civile⁴⁶. A tale iniziativa

⁴² Cfr. *supra* capitolo I paragrafo 1.

⁴³ In tale ambito, l'Unione europea aveva già adottato alcuni regolamenti volti a riconoscere automaticamente in determinate materie gli effetti di una decisione giudiziale e dei relativi atti pubblici adottati da parte dell'autorità di uno Stato membro in un altro stato membro. Cfr. regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza; il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari; regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio; il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

⁴⁴ Per le Convenzioni firmate dall'Italia si rimanda a A. VETTOREL, *La circolazione dei documenti pubblici stranieri dopo il regolamento (UE) n. 2016/1191*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, n. 4, 2016, pp. 1070-1071.

⁴⁵ COM (2010) 747 def.

⁴⁶ Per una ricostruzione del quadro normativo, si veda A. ZANOBETTI, *La circolazione degli atti pubblici nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, n. 3, 2019, p. 23 ss.

è seguita la proposta di regolamento da parte della Commissione⁴⁷ e la successiva adozione dopo un lungo dibattito del regolamento in questione.

A livello generale, due sono le questioni che il riconoscimento di atti pubblici in uno Stato straniero pone: la verifica della veridicità o dell'autenticità dell'atto e il riconoscimento dell'efficacia del rapporto giuridico o dello *status* che l'atto attesta⁴⁸.

Il regolamento Ue 2016/1191 affronta solo il primo aspetto: da una parte, sono stati eliminati vari adempimenti amministrativi⁴⁹; dall'altra parte si è previsto il rilascio su richiesta del cittadino di un modello standard redatto in più lingue⁵⁰. Per quanto riguarda il secondo profilo, all'art. 2 co. 4 si specifica che il regolamento esclude la produzione di effetti giuridici dell'atto pubblico nello Stato di destinazione.

In tale prospettiva, non è possibile enucleare un diritto all'identità personale. Il regolamento, infatti, non ha la funzione di attribuire alla persona un autonomo diritto a far sì che la sua identità sia riconosciuta, limitandosi unicamente a disciplinare la circolazione dei documenti tra gli Stati membri dell'Unione europea. Ciò risulta chiaramente dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 in base ai quali gli atti in oggetto riguardano i documenti citati che sono stati rilasciati da uno Stato membro e devono per l'appunto essere presentati in un altro Stato membro.

Inoltre, nonostante il Libro verde prevedesse la creazione di un certificato europeo dello stato civile, tale impostazione è abbandonata sia dal progetto di regolamento presentato, quanto dal testo definitivo⁵¹. L'assenza di un automatico riconoscimento porta quindi a dedurre che l'identità non possa essere oggetto di un'autonoma pretesa della singola persona a veder riconosciuta la propria identità. Si può giungere alla medesima

⁴⁷ Per un'analisi della proposta del regolamento si veda S. MARINO, *Cooperazione amministrativa e circolazione delle persone: verso il riconoscimento automatico degli atti di stato civile?*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 3, 2013, p. 964 ss.

⁴⁸ A. ZANOBETTI, *La circolazione degli atti pubblici nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, cit., p. 37.

⁴⁹ In base agli artt. 4 e 5 il regolamento esonera dall'obbligo di legalizzazione o di apposizione delle apostille, così come la presentazione delle copie autentiche.

⁵⁰ L'art. 6 dispensa il cittadino dalla presentazione della traduzione degli atti pubblici annoverati dal regolamento qualora l'atto sia redatto nella lingua ufficiale (o in una delle lingue ufficiali) dello Stato di destinazione oppure sia allegato uno standard multilingue, purché l'autorità nazionale ritenga sufficienti le informazioni contenute. Gli artt. 7 e seguenti dispongono le condizioni e le modalità di rilascio di tale modulo.

⁵¹ Cfr. S. MARINO, *Cooperazione amministrativa e circolazione delle persone: verso il riconoscimento automatico degli atti di stato civile?*, cit., p. 968.

conclusione concentrandosi sulla *ratio* della norma. È vero che lo scopo del regolamento europeo consiste nel facilitare la circolazione dei cittadini europei attraverso una più facile circolazione dei certificati pubblici, come esplicitato dal primo considerando. E infatti la base giuridica su cui poggia l'adozione di tale atto è l'art. 21 co. 2 TFUE⁵². Tuttavia, nel testo normativo non vi è alcun riferimento alla nazionalità della persona a cui si riferisce l'eventuale documento pubblico. Il regolamento non conferisce alcun diritto ai cittadini dell'Unione europea in quanto tali: qualora abbiano acquisito uno *status* in un paese terzo, non possono beneficiarne direttamente⁵³.

In questa prospettiva, l'identità della persona rimane confinata all'interno del potere statale e, soprattutto, esso non è funzionale all'affermazione di un diritto della persona ma a garantire la libertà fondamentale di circolazione all'interno dell'Unione europea.

3.1. *La proposta di regolamento sul certificato di filiazione*

Una considerazione a parte merita la proposta di regolamento europeo diretta all'automatico riconoscimento delle decisioni e degli atti relativi all'accertamento del vincolo di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione⁵⁴. È doveroso sottolineare che allo stato attuale si tratta di una proposta che ha ricevuto parere negative

⁵² Secondo G.R. DE GROOT, D. DE GROOT, *Recognition of Civil Status (Certificates), with special attention to secondary recognition of documents already recognized in another Member State*, in A. JANSSEN, H. SCHULTE-NÖLKE (a cura di), *Researches in European Private Law and Beyond. Contributions in Honour of Reiner Schulze's Seventieth Birthday*, Nomos, Baden-Baden, 2020, p. 284 la scelta di tale base giuridica piuttosto che l'art. 81 TFUE relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile poggia su due motivi. Il primo riguarda la maggioranza richiesta per l'approvazione dell'atto. L'art. 21 TFUE prevede la maggioranza qualificata, laddove l'art. 81 TFUE prescrive l'unanimità. Il secondo motivo attiene all'estensione territoriale del regolamento. Se il regolamento fosse stato approvato sulla base dell'art. 81 TFUE, non si sarebbe applicato alla Danimarca e l'Irlanda e il Regno Unito avrebbero potuto applicare la clausola di *opt-out*.

⁵³ G.R. DE GROOT, D. DE GROOT, *Recognition of Civil Status (Certificates), with special attention to secondary recognition of documents already recognized in another Member State*, cit., p. 35.

⁵⁴ COM(2022) 695 final, Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione. Per un'analisi di tale proposta si veda L. VÁLKOVÁ, *The Commission proposal for a regulation on the recognition of parenthood and other legislative trends affecting legal parenthood*, in *Rivista di diritto internazionale private e processuale*, n. 4, 2022, p. 854.

dal Senato italiano e da quello francese⁵⁵. Risulta, però, necessario un'analisi su tale progetto poiché emergono alcuni profili particolarmente rilevanti in riferimento al diritto all'identità personale.

L'iniziativa rientra tra le azioni previste dalla Commissione da una parte nella Strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori⁵⁶ e dall'altra parte nella Strategia dell'Unione europea sulla parità LGBTIQ⁵⁷. Entrambi gli atti si fondano sul necessario riconoscimento dell'uguaglianza, della non discriminazione e dell'identità di tutti i cittadini europei. Ciò si traduce nell'esigenza di garantire il riconoscimento del legame di filiazione anche in tutti quei casi in cui non vi sia uniformità nei paesi europei, ossia nei casi di omogenitorialità. In quest'ottica, l'obiettivo della Commissione è quello di garantire la circolazione dello *status* di figlio transfrontaliero acquisito all'interno di uno degli Stati membri mediante l'automatico riconoscimento della decisione o dell'atto che accerta la filiazione. Questi, infatti, produrrebbero i loro effetti senza alcun necessario adempimento da parte dello Stato ricevente⁵⁸, salvo il caso di diniego per i motivi tassativamente indicati⁵⁹.

Inoltre, il regolamento prevederebbe la creazione di un certificato di filiazione, sul modello del certificato successorio, in grado di garantire la libera circolazione degli *status* nei confini europei.

In questa prospettiva, la proposta parrebbe compiere un passo in avanti rispetto al regolamento Ue 2016/1191. Prevedendo la possibilità di un automatico riconoscimento, sembrerebbe potersi delineare l'individuazione di un diritto all'identità, inteso come garanzia di un diritto fondamentale della persona⁶⁰.

⁵⁵ Una breve disamina delle due mozioni è condotta da M.C. BARUFFI, *La proposta di Regolamento UE sulla filiazione: un superamento dei diritti derivanti dalla libera circolazione*, in *Famiglia e diritto*, n. 6, 2023, p. 536 ss.

⁵⁶ COM(2021) 142 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sui diritti dei minori.

⁵⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025.

⁵⁸ Art. 24 e art. 36 della proposta

⁵⁹ Rispettivamente art. 31 per le decisioni giudiziali e art. 39 per gli atti aventi effetti vincolanti.

⁶⁰ S. DE VIDO, *Il riconoscimento delle decisioni in materia di filiazione nella proposta di Regolamento del Consiglio del 2022: oltre Pancharevo verso un ordine pubblico "rafforzato" dell'Unione europea*, in *Eurojus*, n. 1, 2023, p. 50.

Tuttavia, la portata di tale diritto deve essere temperata dal momento che si tratterebbe di un diritto dai connotati tipici dell'Unione europea. Esso non solo si limiterebbe ai soli legami di filiazioni costituitisi in situazioni transfrontaliere, ma si applicherebbe unicamente agli accertamenti della filiazione avvenuti all'interno di uno Stato membro. La proposta infatti esclude l'obbligo di riconoscimento delle sentenze o degli atti relativi allo stato di filiazione che si sono formati in un paese terzo⁶¹. In aggiunta, tale riconoscimento incontrerebbe il limite dell'ordine pubblico opponibile da parte di ciascuno Stato membro.

4. *Il diritto antidiscriminatorio*

Infine, residua un ultimo ambito dell'ordinamento europeo in cui emerge una possibile tutela dell'identità: il diritto antidiscriminatorio. Si tratta di un settore in cui le norme sono dirette a proteggere l'identità come intima proiezione del proprio essere.

Ciò emerge già da una prima analisi delle disposizioni contenute nel diritto primario. Il Trattato sull'Unione europea pone all'art. 2 TUE la non discriminazione come valore fondante e assegna all'art. 3 co. 3 all'Unione il compito di combattere l'esclusione sociale e la discriminazione e promuovere la giustizia e la protezione sociale e l'uguaglianza tra donne e uomini.

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea risulta più dettagliato contenendo diverse disposizioni volte a eliminare ogni forma di trattamento impari. È possibile tracciare due diversi filoni: da una parte, un impegno più specifico all'art. 8 TFUE di promozione dell'uguaglianza tra uomo e donna ed eliminazione di tutte le forme di disparità. Tale previsione è completata dall'art. 153 TFUE che traccia l'impegno dell'Unione, a sostegno degli Stati membri, nel perseguire l'uguaglianza di genere nel mercato del lavoro e dal successivo art. 157 co. 1 TFUE in cui si impone a ogni Stato membro di assicurare la parità salariale tra uomo e donna. Dall'altra parte, il Trattato segna all'art. 10 TFUE un più generale impegno dell'Unione, nel definire e nell'attuare le politiche e le attività europee, a combattere tutte le forme di discriminazione basate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tale

⁶¹ S. DE VIDO, *Il riconoscimento delle decisioni in materia di filiazione nella proposta di Regolamento del Consiglio del 2022*, cit., pp. 48-49.

principio è stato declinato nella parte seconda rubricato «Non discriminazione e cittadinanza europea» in cui all'art. 18 TFUE si vieta ogni discriminazione in base alla nazionalità e in base all'art. 19 si prevede la possibilità per l'Unione di adottare i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni elencate all'art. 10 TFUE⁶².

Infine, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea completa il quadro normativo, prevedendo oltre al principio di uguaglianza all'art. 20, la parità di genere all'art. 23. Tuttavia, è l'art. 21 che valorizza le diverse componenti dell'identità: esso sancisce un divieto di discriminazione fondata «sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali»⁶³.

Già dall'analisi di queste prime norme, si può evincere che l'identità personale è il bene a cui è orientata tale normativa e che nessuna componente dell'identità può essere utilizzata per giustificare un trattamento discriminatorio.

A ben vedere, però, non è possibile configurare un vero e proprio diritto all'identità personale. Ciò emerge chiaramente dall'analisi del diritto derivato in cui il diritto antidiscriminatorio trova un'ampia attuazione. Nel 2000 sono adottate due direttive sulla base dell'allora art. 13 TCE (ora art. 19 TFUE): l'una volta a contrastare le discriminazioni

⁶² A tal fine, lo stesso art. 19 prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione. Il secondo comma, tuttavia, pone una deroga disponendo che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possano adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione volte ad appoggiare le azioni degli Stati membri di realizzazione degli obiettivi indicati. Rimangono escluse dall'ambito di applicazione le misure volte all'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

⁶³ Tuttavia, è doveroso sottolineare come intercorra una differenza tra l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali e l'art. 19 TFUE. Le Spiegazioni relative alla Carta, infatti, asseriscono che le due norme hanno ambiti di applicazioni e finalità diverse: la seconda norma conferisce un potere di adottare atti legislativi volti a combattere le discriminazioni riportate; mentre la prima disposizione non attribuisce alcun potere di emanazione, ma si applica solamente alle discriminazioni operate dagli organi europei nell'esercizio delle loro competenze o dagli Stati membri nell'attuazione del diritto europeo. Ne deriva che i criteri indicati dall'art. 19 TFUE siano da intendersi come tassativi, laddove i motivi indicati nell'art. 21 CDFUE sono invece formulati in modo non tassativo, ma da interpretare caso per caso.

basate sulla razza e l'etnia⁶⁴, l'altra volta a combattere le altre discriminazioni in materia di lavoro e occupazione⁶⁵. L'ambito di applicazione oggettivo delle due direttive non risulta coincidente, dal momento che la prima ha una portata più ampia della seconda⁶⁶. Infatti, anche se entrambe si occupano di profili legati al diritto del lavoro, la direttiva 2000/43 relativa al contrasto delle discriminazioni etniche e razziali trova applicazione anche relativamente alla protezione sociale, all'assistenza sanitaria, alle prestazioni sociali, all'istruzione, all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura. Il quadro del diritto antidiscriminatorio derivato si arricchisce poi di due ulteriori direttive riguardante la parità di genere: la prima attua tale principio anche per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura⁶⁷; la seconda riorganizza e razionalizza la tutela in ambito lavorativo⁶⁸. In seguito a questo intervento, anche per le discriminazioni di genere si pone un ambito di tutela più ampio seppur non esteso come per quelle per razza e origine etnica.

Dal punto di vista storico, l'emanazione di tali direttive segnano una svolta nel campo del diritto antidiscriminatorio europeo⁶⁹. Esse, infatti, oltre a considerare nuovi fattori di discriminazione in aggiunta al sesso e alla nazionalità, introducono nuovi strumenti e metodi

⁶⁴ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. La direttiva è stata attuata in Italia con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215.

⁶⁵ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. La direttiva è stata recepita con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216.

⁶⁶ Sul punto M. BELL, L. WADDINGTON, *More Equal than Others: Distinguishing European Union Equality Directives*, in *Common Market Law Review*, n. 3, 2001, p. 610 sostengono che ciò sia dovuto a un approccio pragmatico delle istituzioni europee. In tal senso, il contrasto a ogni fenomeno di discriminazione per ragioni etniche o razziste si imponeva come urgente. Similmente E. HOWARD, *The case for a considered hierarchy of discrimination grounds in EU law*, in *Maastricht Journal of European and comparative law*, n. 4, 2006, p. 445 ss.

⁶⁷ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. La direttiva è stata recepita dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 196.

⁶⁸ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione). La direttiva è stata recepita dal d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

⁶⁹ Tali direttive sono state definite di seconda generazione, in contrapposizione ai precedenti atti di diritto derivato che miravano essenzialmente alla parità tra uomo e donna. Sul punto si veda U. BELAVUSAU, K. HENRARD, *The Impact of the 2000 Equality Directives on EU Anti-Discrimination Law: Achievements and Pitfalls*, in U. BELAVUSAU, K. HENRARD (a cura di), *EU Anti-Discrimination Law Beyond Gender*, Hart Publishing, Oxford, 2019, spec. pp. 6-9.

di lotta alle discriminazioni⁷⁰. Particolarmente interessante è l'aspetto procedurale introdotto dalle direttive⁷¹. Infatti, seppur con alcune differenze, tali atti dispongono dei meccanismi di tutela giurisdizionale con specifico riguardo all'onere della prova, alla vittimizzazione e alla riparazione del danno subito⁷². L'approccio è quello di fornire strumenti giuridici al singolo individuo per poter combattere le discriminazioni rivolgendosi all'autorità giudiziaria o ad altri organismi preposti⁷³. In tal senso, il rafforzamento della tutela degli aspetti identitari anche per mezzo del riconoscimento di pretese dei singoli individui fa sì che i confini tra il diritto all'identità e il diritto alla non discriminazione risultino sfumati. Ciò non deve condurre, però, alla piena affermazione di un diritto all'identità personale. Infatti, la prospettiva analizzata fa emergere una tutela mediata (o indiretta) dell'identità personale, ossia in una tutela che impedisce che un elemento proprio dell'identità individuale sia usato come strumento di discriminazione.

Permangono alcuni limiti e criticità che segnano l'eventuale configurazione di tale diritto. Anzitutto dal punto di vista sostanziale è emerso come i diversi fattori identitari non trovino tutti la medesima tutela. Sebbene per tutti gli elementi è prevista l'applicazione della normativa relativamente ai profili di diritto del lavoro, per il genere e l'etnia la sfera di influenza risulta più ampia. Ciò segna due differenti conseguenze: l'operatività della normativa risulta piuttosto limitata⁷⁴ e vi è (per il momento) una gerarchia tra i diversi fattori⁷⁵.

⁷⁰ In tal senso le direttive hanno ridefinito la nozione di discriminazione, previsto la possibilità di azioni positive e hanno

⁷¹ E. MUIR, B. DE WITTE, *The procedural and institutional dimension of EU anti-discrimination law*, in L.S. ROSSI, F. CASOLARI (a cura di), *The principle of equality in EU law*, Springer, Cham, 2017, p. 133 ss.

⁷² *Ivi*, p. 137 ss.

⁷³ Cfr. M. BELL, *The Principle of Equal Treatment: Widening and Deepening*, in P. CRAIG, G. DE BÚRCA (a cura di), *The Evolution of EU Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 619 lo definisce un approccio basato sul «paradigm of complaints-based enforcement by individuals».

⁷⁴ B. DE WITTE, *Epilogue: The Limits of a Transformative Change in European Equality Law*, in U. BELAVUSAU, K. HENRARD (a cura di), *EU Anti-Discrimination Law Beyond Gender*, cit., p. 364 il quale reputa che ciò sia un limite alla stessa azione del diritto antidiscriminatorio europeo. L'Autore, inoltre, individua ulteriori tre limiti: un'applicazione non uniforme della normativa, un'incertezza sul significato e la portata dei concetti e un irriducibile divario tra quanto prescritto e il relativo cambiamento sociale.

⁷⁵ È doveroso però precisare che ciò riflette più un evento storico che una chiara presa di posizione da parte delle istituzioni europee. Infatti, nel 2008 era stata proposta dalla Commissione una direttiva volta ad allineare l'ambito di applicazione materiale tra le direttive (COM/2008/0426 def., proposta di direttiva del

Terminata l'analisi della legislazione in riferimento all'identità, occorre passare all'analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. *La giurisprudenza della Corte di giustizia: le vicende del diritto al nome come espressione dell'identità personale.*

Il diritto all'identità personale non è nemmeno chiaramente definito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. A differenza di quanto emerso nell'analisi della giurisprudenza italiana e di quella della Corte di Strasburgo, le sentenze in materia sono un numero limitato e attengo per lo più al profilo del nome⁷⁶. È possibile individuare ben sei sentenze, sulla base di diversi rinvii pregiudiziali, su cui si concentrerà l'attenzione.

La prima è il caso *Konstantinidis*⁷⁷ riguardante un cittadino greco residente in Germania dove lavorava come massaggiatore. Poiché il suo nome era trascritto dalle autorità tedesche secondo la grafia *Hréstos Kóstantinidés*⁷⁸, egli proponeva ricorso all'autorità giudiziaria, sostenendo che la grafia riportata storpiasse la pronuncia del suo nome. Il giudice tedesco sollevava due questioni di rinvio pregiudiziale che miravano a chiarire se la tutela della libertà di stabilimento, allora prevista dall'art. 52 del Trattato CEE, impedisse che il nome di un cittadino ellenico, lavoratore stabile in un altro Stato membro, potesse essere iscritto nei registri dello stato civile secondo una grafia che non rispettasse la trascrizione fonetica e ne alterasse la pronuncia.

In quell'occasione, le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs propendevano per il riconoscimento in capo al ricorrente di un diritto fondamentale al nome, quale espressione dell'identità⁷⁹. Ciononostante, la Corte non accoglie nelle proprie motivazioni tale

Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale). Tuttavia, tale proposta ha incontrato l'opposizione del Consiglio europeo.

⁷⁶ Valgono anche qui le considerazioni svolte nell'Introduzione paragrafo 3.

⁷⁷ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-168/91 *Christos Konstantinidis contro Stadt Altensteig, Standesamt e Landratsamt Calw, Ordnungsamt*, 30 marzo 1993.

⁷⁸ All'epoca dei fatti, la traslitterazione dei nomi era avvenuta sulla base della norma ISO-18 prevista dall'art. 3 della Convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973 ed entrata in vigore in Germania il 16 febbraio 1977.

⁷⁹ Si veda *infra* paragrafo 7.

prospettiva. La tutela del nome, infatti, non è intesa come una pretesa soggettiva del singolo, ma come elemento funzionale alla tutela della libertà fondamentale di stabilimento⁸⁰. In tal senso, per i giudici europei, non vi è alcuna norma del Trattato che impedisca la trascrizione di un nome greco nell'alfabeto latino da parte delle autorità nazionali. Anzi, le modalità di traslitterazione ricadono sotto la competenza degli stessi Stati membri, anche in riferimento alle eventuali convenzioni internazionali a cui hanno aderito. Nonostante tale quadro teorico, i giudici ritengono che le regole poste siano incompatibili con il diritto europeo qualora interferiscano con la libertà di stabilimento. Ciò si manifesta nel disagio del lavoratore, il quale è soggetto a un possibile scambio di persona da parte della propria clientela⁸¹.

È interessante contrapporre le due diverse tipologie di identità che emergono. Nella prospettiva dell'avvocato generale, il nome è inteso quale segno identitario in grado di far emergere, nel caso di specie, la connotazione etnica e religiosa e quindi emerge un'identità come aspetto intimo da tutelare. Nel ragionamento della Corte, invece, il nome assume la connotazione tipica del marchio: è un simbolo da tutelare per poter esercitare appieno la propria funzione lavorativa. In questa prospettiva, l'identità quindi non è espressione di un proprio modo di essere interiore, ma un elemento della propria professione.

L'intuizione dell'avvocato generale Jacobs di correlare strettamente tutela del nome e tutela dei diritti della cittadinanza si è affermata un decennio dopo il caso *Konstantinidis* con la causa *Garcia Avello*⁸², in cui la Corte muta la propria giurisprudenza. Il caso riguardava l'attribuzione del doppio cognome ai figli nati dal sig. Garcia Avello, cittadino spagnolo, e dalla sig.ra Weber, cittadina belga, entrambi residenti in Belgio. Secondo il diritto belga, i minori erano registrati con il solo doppio cognome paterno; il padre richiedeva alle autorità amministrative la modifica in base alla regola spagnola che indica il

⁸⁰ D. VITIELLO, *La disciplina del cognome nella giurisprudenza europea: un inquadramento dei valori sottostanti e del loro bilanciamento*, in A. FABBRICOTTI, *Il diritto al cognome materno. Profili di diritto civile italiano, di diritto internazionale dell'Unione europea, comparato ed internazionale privato*, Jovene, Napoli, 2016, p. 87.

⁸¹ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-168/91, cit., §16.

⁸² Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-148/02 *Carlos Garcia Avello contro Stato belga*, 2 ottobre 2003. In dottrina la sentenza è stata ampiamente commentata, *ex multis* da E. CASTORINA, *Il caso "Garcia Avello" innanzi alla Corte di Giustizia: conferme e caute aperture in materia di cittadinanza europea*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 11, 2004, p. 2011 ss. e A. LANG, *Cittadinanza dell'Unione, non discriminazione in base alla nazionalità e scelta del nome*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 1, 2004, p. 247 ss.

cognome di entrambi i coniugi come cognome dei figli. A fronte del rifiuto di agire in tal senso da parte delle autorità belga, il sig. Garcia Avello adiva l'autorità giudiziaria, la quale sottoponeva alla Corte di giustizia la compatibilità di tale rifiuto con il diritto europeo.

Prima di entrare nel merito della pronuncia, occorre ricordare che nel 1993 era entrato in vigore il Trattato di Maastricht che, tra le varie innovazioni, aveva introdotto la nozione di cittadinanza europea⁸³. Ed è in questo rinnovato contesto giuridico che deve essere letta la risposta della Corte di giustizia.

Anzitutto, la Corte ribadisce che rientra nella competenza dei singoli Stati membri la disciplina delle norme attributive del cognome. Tuttavia, quest'ultimi sono tenuti, nell'esercizio di tale competenza, a rispettare il diritto comunitario soprattutto in tema di libertà fondamentali riconosciute ai cittadini europei e di divieto di non discriminazione in ragione della nazionalità.

A parere della Corte, ciò si impone nel caso di specie, poiché i figli del sig. Garcia Avello sono cittadini europei che soggiornano in uno Stato membro e sono in possesso di una doppia cittadinanza. In questa prospettiva, dunque, il divieto di discriminazione in base alla nazionalità impone il riconoscimento del cognome attribuibile secondo i criteri di uno Stato di cui abbiano la cittadinanza.

La sentenza è rilevante per l'oggetto della ricerca per alcuni motivi che mettono in luce un diverso *iter* argomentativo rispetto a quanto prospettato dalle Corti italiane e dalla Corte Edu. In primo luogo, non vi è alcun riferimento né al diritto al rispetto della vita privata, né tantomeno all'identità personale. Un labile collegamento si trova indirettamente nel rigetto da parte della Corte della tesi del governo belga sull'immutabilità del cognome. I giudici europei affermano che la trasmissione del cognome di entrambi i genitori possa rafforzare il legame familiare⁸⁴. Al di fuori di questa eccezione, il riferimento identitario è funzionale a riaffermare la libertà di circolazione connessa alla cittadinanza europea. In questo senso,

⁸³ Occorre ricordare che il Trattato di Amsterdam ha aggiunto alla formulazione originale che la cittadinanza europea si aggiunge e non sostituisce a quella nazionale. Successivamente la norma è rimasta inalterata anche nelle successive modifiche. Per una disamina degli aspetti storici della cittadinanza europea si veda S. SCALIA, *Note in tema di cittadinanza europea*, in *Studi Urbinati*, n. 2, 2013, pp. 359–362.

Il tema della cittadinanza è stato ampiamente esplorato dalla dottrina nazionale e internazionale. Senza pretese di esaustività si rimanda B. NASCIBENE, voce *Cittadinanza dell'Unione europea*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, agg. V, Utet, Torino, 2012, p. 122 ss. e alla relativa bibliografia.

⁸⁴ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-148/02, cit, §42.

devono essere letti il riferimento a quei gravi disagi di ordine professionale e privato che ricadono sui cittadini binazionali a cui sono attribuiti due differenti cognomi⁸⁵. Infine, pur trattandosi di una sentenza che riguarda dei minori, tale aspetto non ha alcun rilievo nella trattazione⁸⁶.

Tali determinazioni sono mantenute anche nella successiva sentenza *Grunkin Paul*⁸⁷, la quale – per alcuni versi – supera l'impostazione contenuta nel caso *Garcia Avello*.

In quell'occasione, all'attenzione della Corte di giustizia era giunto il rinvio pregiudiziale del giudice tedesco sulla compatibilità della disciplina nazionale di attribuzione del solo cognome paterno con la libertà di circolazione e il divieto di discriminazione in base alla nazionalità. Il caso riguardava un minore tedesco nato e residente in Danimarca a cui era stato attribuito il cognome di entrambi i genitori così come previsto dalla normativa danese. Ciononostante, l'ufficiale di stato civile tedesco si rifiutava di riconoscere il doppio cognome dal momento che il diritto nazionale individuava la legge applicabile sulla base del criterio della cittadinanza: dal momento che era cittadino tedesco, al minore doveva essere attribuito il solo cognome paterno.

Il caso si differenzia dalla precedente pronuncia poiché si è di fronte a un minore con un'unica cittadinanza che risiede stabilmente in un altro Stato europeo. Proprio in ragione di tale circostanza, la Corte di giustizia non rileva alcuna discriminazione sulla base della nazionalità.

Ciò non impedisce ai giudici di valutare tale fattispecie alla luce della limitazione della libertà di circolazione. Per i giudici, non importa se la differenza tra i cognomi sia conseguenza di una doppia cittadinanza o di una diversa determinazione della legge applicabile tra lo Stato in cui si risiede e lo Stato in cui si ha origine. Le conseguenze che si riverberano sull'identità del cittadino sono le medesime. Infatti, il cittadino europeo, infatti, è sottoposto a una serie di inconvenienti e disagi dovuti alla mancata corrispondenza tra

⁸⁵ *Ivi*, §36.

⁸⁶ Così F. DEANA, *Rapporti e status familiari nel diritto dell'Unione europea. Tra mutuo riconoscimento e salvaguardia dei particolarismi nazionali*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 104-105.

⁸⁷ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-353/06 *Stefan Grunkin e Dorothee Regina Paul*, 14 ottobre 2008. L. TRUCCO, *Ancora un "via libera" della Corte di Lussemburgo alla "circolazione" dei cognomi (un altro contributo all'elaborazione pretoria dello "Statuto europeo del nome")*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 2, 2009, p. 301 ss. e da C. HONORATI, *Free Circulation Of Names For EU Citizens?*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, n. 3, 2009, p. 379 ss.

l'identità stabilita nello Stato di nascita e quella attribuita nello Stato in cui ha la cittadinanza⁸⁸.

La lettura congiunta delle due sentenze permette di formulare alcune riflessioni in tema di identità. Seppur non esplicitamente dichiarato, parrebbe emergere un profilo, comune alle due fattispecie, di scelta della legge applicabile⁸⁹ con un conseguente certo spazio di autonomia in relazione alla definizione del proprio cognome. Ciò si esprimerebbe nella possibilità di scegliere a determinate condizioni gli elementi del proprio cognome e a veder rispettata la continuità di tale scelta, mediante una continuità transnazionale dello stesso⁹⁰.

L'estensione della possibilità di tale scelta rappresenta il punto focale del successivo gruppo di sentenze della Corte di giustizia. Si tratta di pronunce che si inseriscono nella rinnovata cornice ordinamentale operata dal Trattato di Lisbona. Due sono le innovazioni che occorre segnalare per poter comprenderne al meglio la portata: in primo luogo, l'art. 6 TUE eleva la Carta dei diritti fondamentali al rango di diritto primario e pone le basi per una possibile adesione dell'Unione europea alla Convenzione dei diritti dell'uomo. Poi, l'art. 4 par. 2 TUE amplia e chiarisce la portata del rispetto da parte dell'Unione dell'identità nazionale.

Questi elementi emergono nel caso *Sayn-Wittgenstein*⁹¹ del 2010. Negli anni Novanta, in seguito all'adozione del maggiorenne, la ricorrente, cittadina austriaca, aveva assunto il cognome dell'adottante, cittadino tedesco, *Furstin von Sayn-Wittgenstein*. All'epoca, la ricorrente viveva già da diversi anni in Germania e svolgeva attività imprenditoriale nel settore degli immobili di lusso. La registrazione del nuovo cognome era in un primo momento accolta senza riserve dalle autorità austriache. Successivamente, tale trascrizione era stata contestata poiché una sentenza della Corte costituzionale aveva statuito, in una

⁸⁸ *Ivi*, §§25-28.

⁸⁹ In tal senso cfr. F. SALERNO, *The Identity and Continuity of Personal Status in Contemporary Private International Law*, in *Collected Courses of the Hague Academy of International Law*, vol. 395, Brill, 2019, p. 76.

⁹⁰ Così L. TOMASI, *Il diritto al nome tra libertà di circolazione e diritti fondamentali*, cit., p. 127. Similmente cfr. A. PANET-MARRE, *Le droit à l'identité dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne*, in C. BIDAUD (a cura di), *L'identité et le droit. Perspectives calédoniennes, nationales et internationales. Actes du colloque organisé par le Laboratoire de Recherches Juridique et Économique (LARJE) de l'Université de la Nouvelle-Calédonie*, Presses universitaires de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa, 2020, pp. 72-76.

⁹¹ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-208/09 *Ilonka Sayn-Wittgenstein contro Landesbauptmann von Wien*, 22 dicembre 2010.

fattispecie simile, a quella in esame che la legge austriaca sull'abolizione dei titoli nobiliari impedisse l'acquisizione di un cognome straniero, in seguito all'adozione, contenente un tale titolo. Nel 2007, perciò, le autorità austriache comunicavano alla ricorrente che in base al diritto austriaco il suo cognome dovesse essere *Sayn-Wittgenstein*.

Si evidenzia sin da subito una certa discontinuità rispetto alla precedente giurisprudenza: per la prima volta emerge un riferimento al diritto al nome così come tutelato dalla Convenzione Edu. Ciò avviene in prima battuta da parte della ricorrente nel procedimento principale. Ella, infatti, lamentava la lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall'art. 8 CEDU, poiché aveva portato tale cognome ininterrottamente per una quindicina d'anni. Inoltre, tale riferimento è riportato poi dalla stessa Corte di giustizia, la quale nelle proprie motivazioni riconosce il nome come un elemento costitutivo dell'identità della persona e della sua vita privata e tutelato dall'art. 7 CDFUE e dall'art. 8 Cedu⁹². Nonostante tale apertura, però, i giudici di Lussemburgo si rifiutano di qualificare come diritto fondamentale il diritto al nome o il diritto all'identità personale. La prospettiva adottata resta quella della libertà di circolazione, al pari della precedente giurisprudenza.

Tuttavia, l'elemento innovativo di questa pronuncia è che la limitazione a tale libertà in questo caso era stabilita da una legge costituzionale che il governo austriaco reputava costitutiva dell'identità stessa della Repubblica⁹³. Ed è proprio su tale base che la Corte di giustizia ha ritenuto legittima la restrizione alla libertà di circolazione. Sul punto, la Corte fonda il proprio ragionamento sulla propria giurisprudenza secondo la quale una restrizione può essere giustificata soltanto se è basata su considerazioni oggettive e se è proporzionata all'obiettivo legittimamente perseguito dalla normativa nazionale⁹⁴. In tal senso, la limitazione austriaca si pone come clausola di ordine pubblico che deve essere interpretata in senso restrittivo. Nel caso di specie, la legge sull'abolizione dei titoli nobiliari mira al raggiungimento dell'uguaglianza di tutti i cittadini austriaci e non è da ritenersi

⁹² *Ivi*, §52.

⁹³ *Ivi*, §74. Sul punto si vedano le osservazioni di P. FARAGUNA, *Il caso Sayn-Wittgenstein: la Corte di giustizia traccia un modello di «controlimiti europeizzati»?*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2, 2011, p. 437 ss.

⁹⁴ *Ivi*, §81.

sproporzionata rispetto al fine perseguito. In tal senso, la normativa austriaca non è incompatibile con il diritto europeo.

Proprio in riferimento all'oggetto della trattazione, la pronuncia presenta un aspetto innovativo. A differenza delle altre sentenze analizzate, nel caso di specie il bilanciamento non è tra contrapposti diritti della persona, né tra la rivendicazione del proprio diritto all'identità e il perseguimento di determinati fini da parte delle autorità nazionali.

Tale pronuncia segna un primo bilanciamento tra l'identità personale e l'identità nazionale: l'identità dello Stato può rappresentare un limite alla circolazione dell'identità personale⁹⁵, perlomeno sotto il profilo del nome.

Tale impianto decisionale è confermato anche dalla successiva sentenza *Runevič-Vardyn*⁹⁶, in cui nuovamente opera il limite dell'identità nazionale. La complessa vicenda processuale alla base del rinvio pregiudiziale riguardava la registrazione nella lingua lituana del nome dei ricorrenti, entrambi appartenenti alla minoranza polacca in Lituania. Il nome della ricorrente principale *Małgorzata Runiewicz* era traslitterato negli atti di nascita e nel passaporto lituano in *Malgožata Runevič*. Inoltre, il certificato di matrimonio redatto in Polonia secondo la corretta grafia era trascritto con la modifica del nome del marito da *Łukasz Paweł Wardyn* in *Lukasz Pawel Wardyn* e il nome della moglie in *Malgožata Runevič-Vardyn*. Per entrambi, non erano perciò riconosciuti i segni diacritici, e per il solo cognome della moglie non era stata utilizzata la lettera *W*, in quanto lettera assente all'interno dell'alfabeto lituano. In seguito al ricorso presentato alle autorità giudiziarie, il giudice proponeva quattro questioni pregiudiziali, riguardanti la compatibilità della normativa lituana con il divieto di discriminazione (indiretta) su base nazionale ed etnica, in base agli artt. 18 TFUE e la direttiva 2000/43, e il diritto di libera circolazione disposto dall'art. 21 TFUE.

⁹⁵ Cfr. R. CAFARI PANICO, *Identità nazionale e identità personale*, in A. DI STASI, *Cittadinanza, cittadinanze e nuovi status: profili internazionalistici ed europei e sviluppi nazionali*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 225.

⁹⁶ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-391/09 *Malgožata Runevič-Vardyn e Łukasz Paweł Wardyn contro Vilniaus miesto savivaldybės administracija e altri*, 12 maggio 2011.

La questione è affrontata dalla Corte unicamente sotto il profilo della libera circolazione⁹⁷. Innanzitutto, i giudici distinguono le diverse fattispecie, oggetto della cognizione del giudice di rinvio. In particolare, sulla richiesta di modifica del proprio prenome e cognome da parte della ricorrente, così come risultava dagli atti prima del matrimonio, reputano che ciò non possa costituire una violazione della libertà di circolazione. La situazione si riferisce a un atto puramente interno in cui non viene in luce il diritto dell'Unione⁹⁸. Ugualmente il mancato riconoscimento dei segni diacritici presenti nel cognome del marito non ha – per la Corte – alcuna ripercussione sulla libertà di circolazione dal momento che difficilmente la loro omissione può causare seri inconvenienti alla persona.

Diversamente, il rifiuto della rettifica del cognome da sposata in modo da uniformarlo a quello del marito può condurre a diversi inconvenienti che possono incidere sia nella sfera pubblica che in quella privata⁹⁹. Sul punto, tuttavia la Corte accoglie l'osservazione del governo lituano secondo cui la traslitterazione dei nomi si impone come misura necessaria alla tutela della lingua nazionale¹⁰⁰. Lo scopo perseguito dalla normativa lituana è ritenuto perciò legittimo e idoneo a giustificare la restrizione della libertà di circolazione. Contrariamente alla precedente pronuncia, il bilanciamento tra le contrapposte identità, quella personale e quella nazionale, non è più risolto in via generale, ma rimesso alla valutazione del singolo caso concreto. Infatti, nel caso di specie, la valutazione della proporzionalità della misura non è più condotta dalla stessa Corte di giustizia, ma è demandata al giudice del rinvio.

Questo approccio è perseguito anche nel successivo caso *Bogendorff von Wolfersdorff*¹⁰¹ avente una fattispecie analoga a quella del caso *Sayn-Wittgenstein*. Occorre

⁹⁷ Le questioni pregiudiziali relative alla discriminazione etnica sono state ritenute irricevibili. Infatti, l'ambito di applicazione della direttiva 2000/43, relativa alla fornitura di beni e servizi, non si estende alla normativa relativa alla registrazione dei cognomi e dei nomi negli atti di stato civile.

⁹⁸ *Ivi*, §52.

⁹⁹ *Ivi*, §73.

¹⁰⁰ A tal proposito il governo lituano aveva sostenuto che «la lingua lituana [costituisce] un valore costituzionale che salvaguarda l'identità della nazione, contribuisce all'integrazione dei cittadini, garantisce l'espressione della sovranità nazionale, l'indivisibilità dello Stato, nonché il buon funzionamento dei servizi dello Stato e delle collettività territoriali». Cfr. *Ivi*, §84.

¹⁰¹ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-438/14 *Nabiel Peter Bogendorff von Wolfersdorff contro Standesamt der Stadt Karlsruhe e Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe*, 2 giugno 2016.

ricostruire puntualmente la vicenda alla base del processo principale per poter cogliere gli aspetti peculiari della pronuncia della Corte di giustizia. Il ricorrente era un cittadino tedesco al quale alla nascita era stato attribuito il nome *Nabiel* e il cognome *Bagdadi*. A seguito di un procedimento amministrativo di cambiamento del nome, il ricorrente era registrato presso gli atti dello stato civile tedesco con il nome *Nabiel Peter* e il cognome *Bogendorff von Wolffersdorff*. Trasferitosi a Londra per lavoro, il ricorrente cambiava volontariamente i propri dati identificativi, in conformità alla normativa britannica, risultando con il nome *Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff*.

Il ricorrente tornava poi a vivere stabilmente in Germania con la moglie e lì nasceva la figlia. L'ufficiale dello stato civile rifiutava la trasmissione del cognome paterno, così come determinato dalle autorità britanniche, in quanto contrario alla disposizione nazionale secondo cui il nome della persona è disciplinato dallo Stato in cui il cittadino ha la cittadinanza¹⁰². L'autorità giudiziaria accoglieva il ricorso e ingiungeva all'ufficiale dello stato civile di trascrivere nei registri dello stato civile il cognome della figlia così come risultante dall'atto di nascita britannico. In seguito a ciò, tuttavia, risultava una discrepanza negli atti dello stato civile tedesco tra il cognome del ricorrente e il cognome della figlia. Per tale ragione, il ricorrente adiva l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la trascrizione del nome e cognome ottenuti in forza della normativa britannica. Per il giudice tedesco, l'accoglimento della domanda era ostacolato dalle previsioni normative tedesche che imponevano l'incompatibilità della trascrizione del cognome acquisito durante un soggiorno abituale all'estero con i principi essenziali del diritto tedesco¹⁰³. Nel caso di specie, questi erano da ravvisarsi nella legge costituzionale tedesca che proibisce l'uso di titoli nobiliari¹⁰⁴. Per tali motivi, il giudice tedesco rinviava alla Corte di giustizia la compatibilità di tale normativa con la libertà di circolazione tutelata dal diritto europeo.

¹⁰² Art. 10 *Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche* (abbreviato in EGBGB) ossia la legge introduttiva del Codice civile.

¹⁰³ Art. 48 EGBGB. Come riportato da C. KOHLER, *La reconnaissance de situations juridiques dans l'Union européenne : le cas du nom patronymique*, in P. LAGARDE (a cura di), *La reconnaissance des situations en droit international privé*, Pedone, Parigi, p. 73 ss. la norma ha rappresentato l'adeguamento della legislazione tedesca ai principi espressi nel caso *Grunkin Paul*.

¹⁰⁴ Come riportato nella sentenza (§§3-4), la Costituzione federale tedesca all'art. 123 pone un coordinamento con le leggi vigenti alla prima riunione del *Bundestag*, disponendo la loro efficacia salvo il caso in cui non contrastino con la Costituzione. Nel caso di specie, la Costituzione di Weimar disponeva all'art.

La sentenza della Corte applica i principi enunciati nelle precedenti pronunce: da una parte, ritiene che sia possibile limitare la libertà di circolazione per tutelare l'uguaglianza dei cittadini; dall'altra parte, rinvia al giudice nazionale il bilanciamento delle diverse istanze. Per la Corte, non è sufficiente che la ragione della limitazione sia obiettiva e si fondi sul principio di uguaglianza, ma è necessario che tali misure risultino anche proporzionate.

Ciononostante, è interessante sottolineare come nel proprio ragionamento la Corte non accolga l'eccezione formulata dal governo tedesco relativamente alla volontarietà del cambiamento del proprio nome secondo cui la modifica del cognome non era la conseguenza dell'applicazione della legge del luogo di residenza o del luogo relativa alla cittadinanza, ma, al contrario, era frutto di libero atto del ricorrente¹⁰⁵. Per la Corte, il mero carattere volontario del cambiamento del nome non è di per sé giustificativo della restrizione della libertà di circolazione. Infatti, è compito dello Stato tenere in considerazione i motivi alla base di tale scelta¹⁰⁶.

Sull'aspetto di tale scelta si concentra in parte anche l'ultima sentenza del gruppo, ossia il caso *Freitag*¹⁰⁷. Il ricorrente nel procedimento era un cittadino rumeno che da bambino era stato adottato dal secondo marito di nazionalità tedesca della madre, acquisendone il cognome e la cittadinanza tedesca. Perciò, da *Pavel* il suo cognome era mutato in *Freitag*. Nel 2013, egli aveva ottenuto dalle autorità rumene la possibilità di riacquisire il cognome del padre naturale; però, gli uffici dello stato civile tedesco dubitavano della possibilità di trascrizione e richiedevano l'intervento dell'autorità giudiziale. Il giudice del rinvio asseriva che la normativa tedesca permetteva di ottenere un nome o cognome adottato in un altro Stato membro a condizione che l'acquisizione fosse avvenuta durante un soggiorno abituale. Nel caso di specie, tale requisito non era stato soddisfatto poiché il ricorrente non risiedeva in Romania durante il cambiamento di nome; tuttavia, aveva un legame con detto Stato membro dal momento che ne era cittadino. Inoltre, il giudice del rinvio sottolineava

109 l'uguaglianza tra uomini e donne e l'abolizione dei titoli nobiliari salvo il caso in cui non fossero componenti del nome. La disposizione è stata ritenuta ancora vigente da due decisioni della Corte amministrativa federale del 1966.

¹⁰⁵ *Ivi*, §53.

¹⁰⁶ *Ivi*, §§55-58.

¹⁰⁷ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-541/15 *Mircea Florian Freitag*, 8 giugno 2017.

che vi era un alternativo procedimento amministrativo che avrebbe permesso al ricorrente di ottenere il medesimo effetto.

Il tema è affrontato con un approccio molto pragmatico e con uno sguardo diretto al risultato concreto: è fuor di dubbio che la situazione in cui si trova il ricorrente sia lesiva della sua libertà di circolazione poiché egli è registrato con due cognomi differenti e ciò gli può causare diversi problemi.

Per la Corte non rileva il tipo di procedura esperibile dal momento che la disciplina dei cognomi spetta alla competenza degli Stati membri. In ogni caso, si devono applicare i principi del diritto europeo, così come emersi anche nella precedente giurisprudenza, in modo da garantire la piena efficienza della libertà di circolazione¹⁰⁸. In tal senso, al di là della procedura adottata, la Corte chiarisce che il legame espresso attraverso il requisito della cittadinanza è sufficiente a garantire la libera circolazione del nome.

Occorre soffermarsi sull'aspetto della volontarietà. Nella sentenza *Bogendorff von Wolffersdorff*, era emersa l'irrilevanza del motivo della libera scelta nel cambiare il cognome. In quell'occasione, il ricorrente aveva soggiornato liberamente nel Regno Unito, svolgendo un'attività lavorativa. Al contrario, la sentenza *Freitag* parrebbe allargare le maglie del riconoscimento, muovendosi nella direzione di una maggiore autonomia del soggetto di poter determinare la legge applicabile al proprio cognome. Tuttavia, a un'attenta analisi occorre evidenziare due limiti che sono emersi. Il primo è sicuramente il legame non fittizio con lo Stato in cui è avvenuto il cambiamento di cognome dal momento che il ricorrente possedeva la nazionalità rumena. Il secondo, invece, riguarda il fatto che il cambiamento è avvenuto rispetto non a un cognome liberamente scelto, ma rispetto al cognome che era stato attribuito al momento della nascita¹⁰⁹. Quest'ultimo punto, messo in luce anche dal giudice del rinvio, non è stato considerato minimamente dalla Corte nelle proprie argomentazioni, richiamandolo solamente nel dispositivo della sentenza¹¹⁰.

Dall'analisi complessiva della giurisprudenza finora analizzata emerge uno statuto incerto per quanto riguarda il diritto all'identità personale. Da una parte vi è la ritrosia della

¹⁰⁸ *Ivi*, §§39-42.

¹⁰⁹ Così P. HAMMJE, *Reconnaissance par un État membre du nom patronymique acquis par l'un de ses nationaux auprès d'un autre État membre dont il a aussi la nationalité: Cour de justice de l'Union européenne, 8 juin 2017, aff. C-541/15*, in *Revue critique de droit international privé*, n. 4, 2017, pp. 552-553.

¹¹⁰ Occorre segnalare che neppure le conclusioni dell'avvocato generale considerano tale profilo.

Corte di giustizia a riconoscerlo un diritto fondamentale, preferendo piuttosto considerarlo uno strumento per garantire la libera circolazione dei cittadini europei¹¹¹. Dall'altra parte, occorre considerare che l'unico elemento identitario riconosciuto è quello relativo al nome. Tuttavia, è doveroso precisare che nella giurisprudenza «non è contestato il mutamento di *status*, ma solo uno dei suoi effetti, il cambiamento degli elementi identificativi degli interessati»¹¹². Per tale motivo, non è stato possibile dedurre un generale diritto al riconoscimento e alla circolazione di altri aspetti identitari relativi al proprio *status*.

6. *Al di là del nome: l'identità nelle pronunce Coman e Pancharevo*

Un mutamento di tale prospettiva è avvenuto con due successive sentenze che non si occupano del nome o del cognome, ma riguardano entrambe il tema della libera circolazione e aspetti identitari della persona.

La prima è il caso *Coman*¹¹³ riguardante la nozione di coniuge ai sensi della direttiva 2004/38/CE¹¹⁴. Nel rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale rumena, le questioni vertevano sulla compatibilità del diritto europeo con la previsione normativa del mancato riconoscimento del matrimonio tra persone omosessuali contratto all'estero. I ricorrenti nel ricorso principale erano un cittadino rumeno e un cittadino americano che richiedevano alle autorità rumene di beneficiare della direttiva europea dopo aver contratto matrimonio in Belgio

In quell'occasione, la Corte di giustizia ritiene che la regolamentazione prevista dalla direttiva debba applicarsi per via analogica, dal momento che la situazione del ricorrente deve essere sussunta direttamente nell'art. 21 TFUE¹¹⁵. In questa prospettiva, la Corte ha

¹¹¹ S. MARINO, *L'identità personale alla prova delle libertà di circolazione*, in *Eurojus*, n. 4, 2020, p. 178.

¹¹² *Ibidem*.

¹¹³ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-673/16 *Relu Adrian Coman e a. contro Inspectoratul General pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne*, 5 giugno 2018.

¹¹⁴ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

¹¹⁵ Infatti, secondo la Corte, la direttiva si applica al cittadino europeo che soggiorni liberamente presso uno Stato membro *diverso* da quello in cui ha la cittadinanza. Nella fattispecie in esame, invece, il cittadino europeo richiedeva un riconoscimento allo Stato di cui era cittadino.

potuto richiamare la propria giurisprudenza proprio in tema di circolazione e riconoscimento del nome. Pertanto, ogni possibile restrizione della libertà di circolazione può avvenire solamente per ragioni oggettive e la stessa nozione di ordine pubblico, al cui interno trova riconoscimento la clausola dell'identità nazionale, deve essere intesa restrittivamente. In tal ottica, le ragioni a sostegno del mancato riconoscimento dello *status* coniugale per una coppia omosessuale in ragione della tutela dell'identità nazionale vengono meno. Infatti, la Corte opera una distinzione tra il riconoscimento della libertà di circolazione al coniuge e la produzione degli effetti del matrimonio omosessuale contratto all'estero nell'ordinamento nazionale: riconoscere un diritto di soggiorno al coniuge dello stesso sesso non comporta l'automatico riconoscimento dell'istituto matrimoniale, né il dispiegamento dei suoi effetti nell'ordinamento nazionale¹¹⁶.

La sentenza si pone nel solco tracciato dalla precedente giurisprudenza: ancora una volta il riconoscimento di un aspetto identitario è funzionale al rafforzamento della libertà di circolazione. Tuttavia, è doveroso segnalare alcune innovazioni. La prima, come già riportato, è il riconoscimento, seppur limitato, non più del nome ma dello stato coniugale. Il secondo attiene invece alla nozione dell'identità nazionale. La Corte aggiunge un ulteriore tassello asserendo che il rispetto dell'identità nazionale non può imporre limitazioni ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹¹⁷.

Questa impostazione è confermata anche dalla successiva pronuncia, questa volta in tema di identità del minore. Il riferimento è alla sentenza *Pancharevo*¹¹⁸. La controversia riguardava una coppia di donne, una cittadina bulgara e l'altra cittadina britannica, sposate e residenti in Spagna che diventavano madri di una bambina nata in Spagna nel 2019 a seguito del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita. La madre bulgara richiedeva alle autorità bulgare la trascrizione dell'atto di nascita al fine di ottenere un documento di identità della figlia. A fronte del rifiuto dell'autorità amministrativa, la donna

¹¹⁶ *Ivi*, §45.

¹¹⁷ *Ivi*, §47. Sul punto ritiene P. FARAGUNA, *L'amore vince (e l'identità nazionale perde?)*: il caso *Coman* alla Corte di giustizia, in *Quaderni costituzionali*, n. 3, 2018, pp. 714-715 che nell'argomentazione parrebbe scorgersi un sistema di scatole cinesi al termine del quale «[i] diritti fondamentali del sistema sovranazionale si ergono perciò a nucleo ancor più duro del nucleo duro degli ordinamenti costituzionali nazionali».

¹¹⁸ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-490/20 *V.M.A. contro Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo”*, 14 dicembre 2021.

presentava ricorso. Il tribunale poneva così questione pregiudiziale sulla compatibilità al diritto europeo e alla libertà di circolazione di tale rifiuto e la possibilità per lo stato bulgaro di avvalersi della clausola di identità nazionale.

Sul punto, la sentenza *Pancharevo* ripropone l'argomentazione già presentata in *Coman*¹¹⁹. Dal momento che il giudice del rinvio ha identificato la minore come cittadina bulgara, questa è automaticamente cittadina europea e ha dunque la possibilità di circolare liberamente¹²⁰. Sulla base, pertanto, della precedente giurisprudenza ogni limitazione alla libertà disposta dall'art. 21 TFUE deve essere giustificata da ragioni oggettive. Nel caso di specie, lo Stato non può avvalersi della clausola di identità nazionale. Il rilascio del documento di identità non impone di riconoscere né la genitorialità omosessuale al proprio interno, né ulteriori diritti rispetto alla libertà di circolazione¹²¹. Inoltre, anche in questo caso, la Corte dichiara che una misura nazionale restrittiva debba essere in ogni caso compatibile con i diritti stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali.

Per ciò che interessa il presente lavoro, la sentenza *Pancharevo* costituisce un ulteriore tassello al meccanismo del mutuo riconoscimento e al (seppur parziale) riconoscimento dello *status* personale come elemento di identità della persona.

7. *Un cambio di prospettiva: le conclusioni degli avvocati generali*

Un esito differente si ha invece qualora si cambi punto di prospettiva e si analizzino le conclusioni degli avvocati generali¹²². Queste, infatti, contengono diversi riferimenti e riflessioni sul diritto all'identità personale, a differenza, come si è visto, delle sentenze della Corte di giustizia. Appare utile illustrare anche questa prospettiva. Seppur privi di un

¹¹⁹ Secondo M.C. BARUFFI, *Il riconoscimento della filiazione tra persone dello stesso sesso e la libera circolazione delle persone nell'Unione Europea*, in *Famiglia e diritto*, n. 12, 2022, p. 1102 la portata della tutela dei diritti sarebbe addirittura più ampia rispetto a quella prevista nella sentenza *Coman*. Troverebbero infatti tutela i diritti dei minori a prescindere dal loro luogo di nascita per evitare possibili discriminazioni.

¹²⁰ *Ivi*, §§39-42. La Corte ha chiarito che anche i cittadini dell'Unione che sono nati nello Stato membro ospitante dei loro genitori e che non si sono mai avvalsi del diritto alla libera circolazione possono invocare tale disposizione e le disposizioni adottate per la sua applicazione.

¹²¹ *Ivi*, §57.

¹²² In riferimento alla metodologia usata si rinvia all'Appendice metodologica. Un'analisi in tal senso è stata condotta in dottrina da G. ZACCARONI, *Fundamental Rights and Disruptive Technologies: a Right to Personal Identity under the European Multilevel System of Protection?*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, n. 3, 2020, pp. 162-165.

qualsiasi valore giuridico, tali atti testimoniano la conoscenza e la circolazione nello spazio europeo di tale categoria. Inoltre, aiutano a misurare la distanza tra tali elaborazioni e le decisioni prese dalla Corte¹²³.

Il primo riferimento al diritto all'identità personale è contenuto nelle conclusioni prodotte dall'avvocato Jacobs nella causa *Konstantinidis*¹²⁴. Il caso, già analizzato, originava da un'errata traslitterazione del nome di un cittadino greco nell'alfabeto latino in seguito al suo trasferimento in Germania. In quell'occasione, l'avvocato generale ritiene che sia possibile desumere dalla tradizione degli Stati membri l'esistenza del principio «secondo il quale lo Stato deve rispettare non solo il benessere fisico della persona ma anche la sua dignità, la sua integrità morale e la coscienza della sua identità»¹²⁵. Tale circostanza è suffragata dall'analisi di alcune disposizioni costituzionali – tra cui figura l'art. 22 della Costituzione italiana¹²⁶ – che tutelano il principio della dignità, dello sviluppo della personalità e della tutela dell'identità.¹²⁷ Per l'avvocato generale, tale principio si sostanzia nel diritto fondamentale alla tutela del proprio nome. Il nome infatti «dà coscienza dell'identità, della dignità e dell'amor proprio», cosicché tale diritto è violato qualora lo Stato imponga di modificare o abbandonare il proprio nome¹²⁸. In tal senso, le riflessioni dell'avvocato generale si spingono ulteriormente a prospettare che nel caso di specie la modifica del prenome imposto dalle autorità tedesche occulterebbe le origini etniche e offenderebbe il sentimento religioso del ricorrente: la traslitterazione imposta non riprodurrebbe il suono greco e farebbe perdere il riferimento religioso che contiene.

Inoltre, nelle conclusioni dell'avvocato generale vi è un ulteriore passaggio che lega il diritto al nome allo *status* di cittadino europeo. Anticipando l'introduzione della cittadinanza europea a opera del Trattato di Maastricht, l'avvocato Jacobs ritiene che il

¹²³ Sull'influenza delle conclusioni generali sulle sentenze si veda M. BORRACCETTI, *L'avvocato generale nella giurisdizione dell'Unione europea*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, spec. Capitolo VI.

¹²⁴ Conclusioni dell'avvocato generale F. Jacobs, causa C-168/91 *Christos Konstantinidis contro Stadt Altensteig, Standesamt e Landratsamt Calw, Ordnungsamt*, 9 dicembre 1992.

¹²⁵ *Ivi*, §39.

¹²⁶ Sull'analisi di tale articolo si tornerà nell'ultimo capitolo.

¹²⁷ *Ivi*, §§32-38 in cui sono citati, oltre agli artt. 3 e 22 della Costituzione italiana, l'art. 2 della Costituzione federale tedesca; gli artt. 10, 15 e 18 della Costituzione spagnola; gli artt. 25 e 26 della Costituzione portoghese; gli artt. 2 e 5 della Costituzione ellenica e infine l'art. 40 della Costituzione irlandese.

¹²⁸ *Ivi*, §40.

rispetto dei diritti fondamentali si operi anche all'interno del diritto comunitario cosicché ogni persona possa affermare «civis europaeus sum»¹²⁹.

In una diversa prospettiva, l'identità personale è stata collegata alla tutela della lingua così come emerge nelle conclusioni del caso *Eurojust c. Spagna*¹³⁰. La Spagna adiva la Corte di giustizia per ottenere l'annullamento dei bandi di concorso dell'agenzia Eurojust sotto il profilo dei requisiti linguistici imposti. Infatti, era previsto che per lo svolgimento delle funzioni ricercate la figura selezionata possedesse la conoscenza della lingua francese e inglese. Inoltre, i documenti relativi alla candidatura dovevano essere inviati, oltre che nella lingua europea prescelta, anche in inglese. È in tale contesto che si inserisce l'affermazione dell'avvocato generale Poiares Maduro, il quale sostiene che la lingua «[è] un attributo essenziale dell'identità personale e, contemporaneamente, un elemento fondamentale dell'identità nazionale»¹³¹. Il duplice valore della lingua diviene così idoneo a fondare i diversi diritti linguistici, i quali non sono assoluti, ma possono essere derogati in particolari circostanze¹³².

Un ulteriore riferimento è contenuto nelle conclusioni del caso *Omega*¹³³ in cui l'identità è collegata al concetto di dignità umana. Ai fini del ragionamento, il riferimento all'identità si qualifica come un mero *obiter dictum* che non incide né nelle conclusioni generali, né sulla sentenza. Tuttavia, il passaggio risulta interessante. In particolare, l'avvocata generale sostiene che l'identità, così come i diritti della personalità, siano

¹²⁹ *Ivi*, §46.

¹³⁰ Conclusioni dell'avvocato generale M. Poiares Maduro, causa C-160/03 *Regno di Spagna contro Eurojust*, 16 dicembre 2004.

¹³¹ *Ivi*, §36.

¹³² Nel caso di specie, ciò si è tradotto nella richiesta di annullare solamente il bando per la figura di bibliotecario/archivista in quanto non essendo richiesta per tale mansione alcun requisito linguistico, non emergeva una diretta necessità di imporre l'invio di documenti in lingua inglese. La sentenza della Corte non è entrata nel merito, in quanto ha dichiarato irricevibile il ricorso. Tuttavia, una questione simile è stata decisa dalla Grande Sezione in Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C 566/10 *Repubblica italiana c. Commissione*, 27 novembre 2012. Per una nota si veda E.A. GRASSO, *Due goal nella partita infinita fra le lingue ufficiali dell'Unione europea: le esigenze di servizio e il principio di certezza del diritto riaffermano il multilinguismo*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 1, 2013, p. 200 ss.

¹³³ Conclusioni dell'avvocata generale C. Stix-Hackl, causa C-36/02 *OMEGA Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn*, 18 marzo 2004.

manifestazione della dignità della persona¹³⁴. Tale concetto, nel ragionamento condotto, è strettamente connesso all'autonomia e all'autodeterminazione della persona¹³⁵.

Il tema del diritto all'identità personale viene in rilievo, poi, in diverse conclusioni dell'avvocata generale Sharpston. Nella causa *Zambrano*¹³⁶, riguardante i diritti connessi alla cittadinanza europea e i rapporti con i cittadini di paesi terzi. In quell'occasione, vi è una rilettura delle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nel caso *Konstantinidis*. Infatti, sostiene che quel caso «ha cessato di essere semplicemente un caso di discriminazione sulla base della nazionalità per diventare un caso sul diritto fondamentale all'identità personale»¹³⁷. Tale affermazione è funzionale ad affermare che il cittadino europeo nell'esercizio della sua libertà di circolazione può invocare tutti i diritti fondamentali tutelati dall'Unione. La prospettiva dell'avvocata ribalta l'impostazione precedente: in *Konstantinidis* il diritto fondamentale enucleato era il diritto al nome quale espressione del principio di tutela dell'identità personale. Nelle conclusioni del caso *Zambrano* invece si prospetta un diritto all'identità personale, il cui contenuto non è specificato, ma che diviene un diritto che deve essere tutelato dall'Unione e che legato irrimediabilmente al concetto di cittadinanza.

Il riferimento all'identità personale torna anche in due successive conclusioni. Un primo accenno si ha nei casi riuniti *Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert*¹³⁸. L'avvocata Sharpston in un passaggio ricorda che la tutela della vita privata secondo l'art. 8 Cedu si estende anche all'identità personale, sottintendendo che tale tutela è prevista anche dall'art. 7 della CDFUE. In quell'occasione però l'unico riferimento citato è il profilo del nome, nonostante l'ampia giurisprudenza convenzionale già presente sul punto. Nel caso *A, B e C*¹³⁹, invece, l'identità personale si lega all'orientamento sessuale sempre sulla scorta dell'art. 8 Cedu¹⁴⁰. Tuttavia, nel caso di specie l'identità non è l'oggetto di un relativo

¹³⁴ *Ivi*, §79.

¹³⁵ *Ivi*, §78.

¹³⁶ Conclusioni dell'avvocata generale E. Sharpston, causa C-34/09 *Gerardo Ruiz Zambrano contro Office national de l'emploi (ONEM)*, 30 settembre 2010.

¹³⁷ *Ivi*, §83.

¹³⁸ Conclusioni dell'avvocata generale E. Sharpston, cause C-92/09 e C-93/09 *Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert contro Land Hessen*, 17 giugno 2010.

¹³⁹ Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston, cause riunite C-148/13, C-149/13 e C-150/13 *A, B e C contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, 17 luglio 2014.

¹⁴⁰ *Ivi*, §§36 e 38.

diritto, quanto piuttosto il bene giuridico da proteggere. Infatti, il rinvio pregiudiziale riguardava la possibilità per gli Stati membri di indagare e valutare lo *status* di omosessuale del richiedente asilo.

Il riferimento all'identità personale torna poi anche nelle conclusioni del caso *Achbita*¹⁴¹, relativo al porto di simboli religiosi nei luoghi di lavoro, in cui si riconosce che «la religione costituisce, per molte persone, una parte importante della propria identità personale»¹⁴². Interessante notare che nelle stesse conclusioni dell'avvocata generale Kokott, gli elementi identitari sono posti in una sorta di gerarchia in cui il criterio distintivo è la possibilità di nascondere tale tratto sul luogo di lavoro. In tal senso, mentre «nel caso del sesso, del colore della pelle, dell'origine etnica, dell'orientamento sessuale, dell'età e dell'handicap di una persona, l'esercizio della religione non costituisce tanto una caratteristica immutabile quanto piuttosto un aspetto dello stile di vita privato, sul quale i lavoratori interessati possono inoltre influire intenzionalmente»¹⁴³.

A conclusioni opposte giunge invece l'avvocata Sharpston in una fattispecie simile¹⁴⁴. L'analisi parte dal presupposto che da una parte l'identità religiosa sia una parte integrante per i fedeli della loro stessa persona; dall'altra parte che vi sono alcuni comportamenti o simboli che sono considerati obbligatori in virtù dei precetti religiosi. Pertanto, non è possibile considerare la religione un elemento identitario trattato diversamente rispetto all'etnia o all'orientamento sessuale¹⁴⁵.

¹⁴¹ Conclusioni dell'avvocata generale J. Kokott, causa C-157/15 *Samira Achbita e Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding contro G4S Secure Solutions NV*, 31 maggio 2016.

¹⁴² *Ivi*, §113.

¹⁴³ *Ivi*, §116. Critica tale posizione N. COLAIANNI, *Il velo delle donne musulmane tra libertà di religione e libertà d'impresa. Prime osservazioni alla sentenza della Corte di giustizia sul divieto di indossare il velo sul luogo di lavoro*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 11, 2017, p. 1 in cui ritiene che tale ragionamento spogli le persone delle loro qualità per ridurle a unità numeriche. Ugualmente S. HENNETTE-VAUCHEZ, *Equality and the Market: the Unhappy Fate of Religious Discrimination in Europe: ECJ 14 March 2017, Case C-188/15, Asma Bougnaoui & ADDH v Micropole SA; ECJ 14 March 2017, Case C-157/15, Samira Achbita & Centrum Voor Gelijkheid Van Kansen En Voor Racismebestrijding v G4S Secure Solutions NV*, in *European Constitutional Law Review*, n. 4, 2017, pp. 752-753.

¹⁴⁴ Conclusioni dell'avvocata generale E. Sharpston, causa C-188/15 *Asma Bougnaoui e Association de défense des droits de l'homme (ADDH) contro Micropole SA*, 13 luglio 2016. Entrambe le cause sono state decise dalla Corte il medesimo giorno.

¹⁴⁵ *Ivi*, §116 «I precetti di una religione – la sua disciplina e le norme di comportamento da essa previste – non sono elementi da applicare quando si è al di fuori del posto di lavoro (ad esempio, alla sera e nei fine

Le differenti impostazioni si mostrano tutt'altro che marginali rispetto alla risoluzione della questione del divieto di porto di simboli religiosi nel luogo di lavoro. Nel primo caso, l'impostazione adottata dall'avvocata Kokott conduce all'affermazione della possibile configurabilità di una discriminazione solamente indiretta, nel secondo caso invece si ammette una discriminazione diretta.

Infine, l'identità torna anche in un'ultima questione attinente al diritto di famiglia. Nel caso *Valcheva*¹⁴⁶, la relazione intercorrente tra i nonni e i nipoti è stata considerata come formativa dell'identità dei minori stessi¹⁴⁷. Anche in quest'occasione, il ruolo dell'identità non è sviluppato nel ragionamento condotto ed è confinato a mero elemento argomentativo.

8. *Considerazioni conclusive*

Al termine di tale disamina è possibile trarre, oltre a quanto già segnalato, alcune considerazioni generali.

In prima battuta, emerge dall'analisi una sorta di estraneità nel lessico giuridico europeo del concetto di identità personale. Non si tratta solamente di un mero riferimento linguistico-testuale; per certi versi è proprio lo stesso concetto di identità personale che, a differenza di quanto emerso nei precedenti capitoli, sembra essere assente.

Ciò ha sicuramente inciso sulla declinazione di un eventuale diritto all'identità personale. Nel corso della trattazione, è venuto in rilievo come tale diritto abbia assunto una dimensione eminentemente "europea". Benché sia possibile rinvenire alcune forme di tutela in pieno raccordo con quanto emerso nell'analisi dell'ordinamento italiano, bisogna ammettere che la qualifica di diritto all'identità personale è attribuita in larga parte dalla

settimana per coloro che svolgono un lavoro d'ufficio), ma che possono essere garbatamente accantonati durante l'orario di lavoro. Ovviamente, a seconda delle specifiche norme della religione di cui trattasi e dello specifico livello di osservanza della persona considerata, taluni elementi possono non essere obbligatori per l'interessato e quindi negoziabili. Ma sarebbe del tutto errato presumere che, mentre il sesso o il colore della pelle accompagnano sempre una persona, ciò non valga per la religione». Tali affermazioni sono state apprezzate in dottrina da J.H.H. WEILER, *Je suis Achbita*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 4, 2018, p. 1132 e A. LICASTRO, *Il dubbio di una "velata" discriminazione: il diritto di indossare l'hijab sul luogo di lavoro privato nei pareri resi dall'Avvocato generale alla Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 29, 2016, p. 38.

¹⁴⁶ Conclusioni dell'avvocato generale M. Szpunar, causa C-335/17 *Neli Valcheva contro Georgios Babanarakis*, 12 aprile 2018.

¹⁴⁷ *Ivi*, §32.

dottrina italiana, che ha riletto certi fenomeni alla luce delle proprie elaborazioni giuridiche. Nella dottrina europea, tale qualifica è pressoché assente e l'analisi della giurisprudenza ha confermato tale prospettiva. La Corte di giustizia, infatti, non usa mai l'espressione «diritto all'identità» e il riferimento a tale concetto è rinvenibile più nelle conclusioni degli avvocati generali che nelle sentenze.

Oltre a ciò, però, lo stesso statuto dell'identità personale è emerso come funzionale a garantire libera circolazione. Il sistema del mutuo riconoscimento che ha caratterizzato le pronunce esaminate infatti può essere letto secondo una duplice lettura. Da una parte, come sistema di mantenimento della libertà di circolazione in funzione del mercato; dall'altro come grimaldello in grado di espandere sempre di più, nonostante i limiti del diritto europeo, la tutela dei diritti fondamentali.

CAPITOLO QUARTO
(RI-)PARTIRE DALLA COSTITUZIONE.
UNA POSSIBILE INTERPRETAZIONE
PER L'IDENTITÀ DELLA PERSONA

SOMMARIO: 1. Esiti dell'indagine – 2. Ripartire dalle fondamenta: il principio personalista e l'immagine costituzionale della persona – 2.1. Il dovere di riconoscimento delle identità come inderogabile dovere sociale – 3. Il pluralismo: da *persona* a *persone* – 4. Il principio di uguaglianza e il logico corollario della laicità – 5. L'art. 22 Cost. e i criteri essenziali

1. *Esiti dell'indagine*

L'analisi condotta in questo studio, permette di ricavare alcune considerazioni.

In primo luogo, emerge con tutta pervasività un dato *quantitativo*. Se il ricorso a tale criterio potrebbe apparire estraneo a una indagine giuridica, tuttavia permette di evidenziare un ordine di grandezza utile alla stessa indagine. Il dato quantitativo consente di inquadrare la dimensione concreta e fattuale del diritto all'identità personale, confermando così l'ipotesi prospettata all'inizio della presente trattazione¹.

Il ricorso al concetto di identità personale non ha trovato riscontro nell'analisi normativa, se non in modo marginale. Al contrario, se ne attesta un ampio uso, talvolta in modo sovrabbondante, nelle decisioni giudiziarie in cui è crescente il riferimento all'identità della persona seppur in modi e forme via via diverse. Tale tendenza prescinde dalla corte presa in esame nonché dal contesto storico-culturale di riferimento.

È possibile collocare gli esiti della ricerca lungo una linea retta che mette in risalto, in ordine crescente, il riferimento al diritto all'identità personale a seconda del giudice considerato: da un uso particolarmente circoscritto sino a un richiamo dalla portata eccessiva. A un'estremità è collocata la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale si è mostrata restia nel riconoscimento di tale diritto, preferendo piuttosto rifarsi alla libertà di circolazione². Al polo opposto, si pongono le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nelle quali i riferimenti all'identità risultano molto frequenti³.

¹ Cfr. Introduzione.

² Cfr. Capitolo III.

³ Cfr. Capitolo II.

La giurisprudenza italiana, con specifico riguardo a quella della Corte costituzionale, si pone a metà strada tra le due, in una posizione che risulta più equilibrata e moderata nel richiamo e nella declinazione del diritto in oggetto⁴.

Si conferma così la forte – se non a tratti esclusiva – *vocazione giurisprudenziale* del diritto all'identità personale⁵. Si tratta di una caratteristica già emersa nella civilistica italiana, sin dalla sua genesi. Tale diritto nasceva privo di un qualsiasi riferimento legislativo⁶ ed è stata la giurisprudenza, assieme all'impulso della dottrina, a contribuire alla sua formazione prima, e alla sua diffusione poi. Ciò è ascrivibile al ruolo sempre più centrale che hanno assunto nel corso del tempo le pronunce dei giudici e il contributo dottrinale rispetto a un fenomeno sempre più diffuso di inerzia del legislatore. Tale scenario ha attribuito un ruolo di supplente alla giurisprudenza, che ha cercato di colmare i vuoti soprattutto con specifico riguardo al riconoscimento e alla tutela dei diritti⁷. Ciò è dovuto anche in base alla peculiare posizione ricoperta dai giudici. Essi si trovano di fronte a molteplici casi concreti, ricoprendo un ruolo attoreo nel dirimere le controversie e quindi nella ricerca del miglior grado di tutela alle circostanze poste alla base del giudizio⁸.

È possibile poi scorgere un'ulteriore motivazione. Lo stesso diritto all'identità personale ben si presta a essere definito in via giurisprudenziale piuttosto che in via legislativa in quanto sarebbe particolarmente complesso riuscire a creare una normativa capace di contenere le molteplici declinazioni del diritto qui in esame. Tale assunto

⁴ Cfr. Capitolo I.

⁵ A tal proposito C. MEZZANOTTE, *Intervento*, in *I diritti fondamentali oggi*, cit., p. 143 osserva che è la stessa natura dei diritti fondamentali a richiedere un intervento della giurisprudenza, soprattutto quella costituzionale.

⁶ In tal senso, si potrebbe definire un diritto senza legge *in senso assoluto* secondo la distinzione operata da A. MORELLI, *I diritti senza legge*, in *Consulta online*, n. 1, 2015, p. 20.

⁷ Il tema è stato trattato ampiamente in dottrina. Da ultimo si veda F. PATERNITI, *Le omissioni del legislatore*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023 e la bibliografia riportata. La differenza tra un riconoscimento dei diritti per via giurisprudenziale o per via legislativa è posta da R. BIN, *Nuovi diritti e vecchie questioni*, in S. MANSERVISI (a cura di), *Studi in onore di Luigi Costato*, vol. III, Jovene, Napoli, 2014, pp. 82-83. Critica tale prospettiva N. ZANON, *Pluralismo dei valori e unità del diritto: una riflessione*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4, 2015, p. 919 ss. argomentazioni poi riprese in parte in ID., *Corte costituzionale, evoluzione della "coscienza sociale", interpretazione della costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2017.

⁸ B. PASTORE, *Lo spazio del riconoscimento. identità culturale e sfera pubblica*, in T. MAZZARESE (a cura di), *Diritto, tradizioni, traduzioni: la tutela dei diritti nelle società multiculturali*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 130-131.

sembrerebbe confermato dalla scelta operata di considerare l'identità personale senza alcuna declinazione o ulteriore specificazione. È infatti emerso come l'oggetto di tale diritto risulti molto ampio e a tratti indeterminato e inafferrabile⁹.

Il contenuto del diritto all'identità personale permette di spostare l'attenzione sul profilo *qualitativo*. In particolare, l'analisi della giurisprudenza ha messo in luce come l'unitario diritto all'identità si sia rivelato una formula 'rassicurante' dietro cui celare diversi sotto-diritti¹⁰.

Questi risultano trattati singolarmente e soggetti a bilanciamenti di volta in volta differenti, pur essendo tutti ricondotti nell'alveo della tutela dell'identità della persona.

A ben vedere, questi stessi sotto-diritti sono a loro volta scomposti in altre categorie. Un esempio che si muove su questo piano di senso è il *diritto al nome*. Esso, infatti, è stato declinato nel diritto a non vedersi modificare il nome, nel diritto a mantenere il proprio cognome e nel diritto a poter scegliere e determinare il proprio nome. Tale schema è applicabile anche per il *diritto a conoscere le proprie origini*; al *diritto all'identità di genere* e al *diritto al riconoscimento dello stato di figlio*.

Occorre poi evidenziare un ulteriore aspetto. Il tentativo di una definizione autonoma di tale diritto si è risolto in una sovrapposizione, dalla motivazione il più delle volte incerta, con diritti altri. Il *diritto allo sviluppo della propria personalità* o il *diritto all'autodeterminazione* risultano spesso sovrapposti al diritto all'identità personale al punto che talvolta appaiono perfettamente coincidenti. Tale tendenza emerge nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e a volte nella stessa giurisprudenza italiana in cui si è imposta l'ampia nozione di *diritto a essere se stessi*. Però, risulta con chiarezza una (quasi) totale assenza di argomentazioni valide che possano essere poste a

⁹ Cfr. P. CONSORTI, *Diritto e religione. Basi e prospettive*, Laterza, Roma-Bari, 2020, p.156. Inoltre, si veda F. REMOTTI, *L'ossessione identitaria*, cit., p. 3 ss. il quale insiste sul concetto di inafferrabilità del concetto di identità.

¹⁰ In tal senso, parrebbe confermato quanto espresso da C. PINELLI, *Identità, diritti, democrazia*, cit., p. 6 «domande consistenti nel richiedere a pubblici poteri, legislatori e giudici, il riconoscimento di un diritto fondamentale all'identità, in quanto tale in grado di assorbire quello di singoli diritti».

Anche J. MARSHALL, *Human rights law and personal identity*, cit., *passim*, ricorre all'espressione *identity rights* per descrivere i differenti diritti che tutelano l'identità personale.

fondamento di tale equivalenza¹¹. Il risultato è una difficoltà concettuale nel porre una distinzione tra queste differenti espressioni. Non è chiaro se le diverse enunciazioni siano semplici variazioni linguistiche che tutelano il medesimo bene giuridico, ossia l'identità personale, o al contrario se presentino elementi di differenziazione che si riverberano sulle tutele proposte.

Oltre a quanto evidenziato, risulta un'ulteriore criticità. Nonostante alcuni tratti risultino essere comuni alle varie pronunce e giurisdizioni, dalla giurisprudenza non sono stati chiariti gli elementi costitutivi il diritto all'identità personale e ciò ha avuto riflessi sul possibile criterio da impiegare per comprenderne quelli essenziali. Il risultato è un "catalogo delle identità" la cui ampiezza varia a seconda della corte considerata e dalle variabili presenti in ciascun caso concreto, lasciando in tal modo insoluta la questione su chi tra i vari attori istituzionali sia deputato alla selezione delle varie pretese e quale strumento debba usare¹².

Alla luce di tali osservazioni, è utile offrire una (possibile) soluzione in risposta agli interrogativi da cui è partita la presente indagine. È possibile affermare con un certo grado di certezza che la ricerca della propria identità, intesa come realizzazione di sé, sembrerebbe essere un obiettivo e un valore perseguito, ma non è possibile con altrettanta fermezza poter definire l'esistenza e i contorni del diritto all'identità personale.

Anzi, l'analisi condotta ha fatto emergere come vi possono essere differenti declinazioni delle identità personali, le quali a loro volta non sempre si configurano in termine di diritto

¹¹ Ciò costituisce un problema se si considera come A. CERRI, *Istituzioni di diritto pubblico nel contesto europeo*, Giuffrè, Milano, 2009 (5^a ed.), p. 399 che l'individuazione di un nuovo diritto ponga «un onere argomentativo maggiore di quello che consiste nel semplice richiamo alla clausola generale dell'art. 2 Cost.». Sulla difficoltà giustificative in base all'art. 2 si veda poi F. PEDRINI, *Le «clausole generali»: profili teorici e aspetti costituzionali*, Bononia University Press, Bologna, 2013, p. 338 ss.

¹² Per certi versi il tema è paragonabile al riferimento presente nella giurisprudenza costituzionale alla nozione di coscienza sociale. Su tale tema si rimanda a V. MARCENÒ, *Il Giudice delle leggi in ascolto. «Coscienza sociale» e giurisprudenza costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2, 2021, p. 377 ss.; A. CIERVO, *Il giudice delle leggi e i mutamenti della coscienza sociale: un ragguaglio critico della giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Politica del diritto*, n. 4, 2019, p. 523 ss.; N. ZANON, *Corte Costituzionale, evoluzione della "coscienza sociale", interpretazione della Costituzione*, cit. e poi dello stesso autore ID., *I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali*, in *federalismi.it*, n. 3, 2021, p. 86 ss.

soggettivo. La giurisprudenza ha mostrato una propensione piuttosto “caotica”, in cui si perde il «radicamento nel diritto positivo»¹³.

A tal proposito, l’esito non cambia anche prendendo in considerazione l’inciso contenuto nell’art. 3 co. 2 Cost. che si riferisce al «pieno sviluppo della persona umana»¹⁴, sul quale parte della dottrina si poggia per giustificare l’emersione dei nuovi diritti¹⁵. In assenza di una definizione di tale clausola all’interno del testo costituzionale, è stato ritenuto che tale finalità sia «tutto e solo quello che ognuno decide che sia»¹⁶. In tal senso, l’accento è posto sulla possibilità di ogni uomo di realizzare il proprio destino e la propria concezione della vita. L’espressione, quindi, non allude al raggiungimento di un predeterminato fine¹⁷,

¹³ Così M. LUCIANI, *Positività, metapositività e parapositività dei diritti fondamentali*, cit., p. 1067.

¹⁴ A cui è correlato «l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Cfr. A. D’ALOIA, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Cedam, Padova, 2002, p. 94, secondo cui i due fini sono legati da un rapporto di condizionalità reciproca di immediata percezione. Secondo M. CAVINO, *Dignità e Costituzione: la centralità del lavoro per il pieno sviluppo della persona umana*, in *Dignità, eguaglianza e Costituzione*, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2019, p. 13 «il pieno sviluppo della persona umana rappresenta il fine; mentre l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese è il mezzo».

¹⁵ Una prospettiva che si ritrova in C. MEZZANOTTE, *Intervento*, cit., p. 147, ma anche C. COLAPIETRO, *Diritti dei disabili e Costituzione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p. 14

¹⁶ Così efficacemente C. SALAZAR, *Alcune riflessioni su un tema démodé: il diritto al lavoro*, in *Politica del diritto*, n. 1, 1995, p. 11. Similmente S. LABRIOLA, *Il principio di uguaglianza materiale (art. 3, comma 2, Cost.)*, in ID. (a cura di) *Valori e principi del regime repubblicano*, vol. II, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 786 definisce la formula «pieno sviluppo della persona» una fattispecie aperta in cui ulteriore specificazione o concretizzazione è indicativa e non tassativa.

Una posizione differente è sostenuta da G.U. RESCIGNO, *Il progetto consegnato nel comma secondo dell’art. 3 della Costituzione italiana*, in E. GHERA, A. PACE (a cura di), *L’attualità dei principi fondamentali della costituzione in materia di lavoro*, Jovene, Napoli, 2009, p. 123 secondo il quale la concretizzazione delle definizioni contenute nell’art. 3 co. 2 è demandata al confronto politico e alla decisione degli organi costituzionali. In ogni caso, C. PINELLI, *Dei diritti sociali e dell’eguaglianza sostanziale*, in C. PINELLI (a cura di), *Nel lungo andare. Una Costituzione alla prova dell’esperienza. Scritti scelti 1985-2011*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, pp. 396-397 ritiene che sia da negare qualsiasi prefigurazione di un modello di società.

¹⁷ Sul punto si veda B. CARAVITA, *Oltre l’uguaglianza formale. Un’analisi dell’art. 3 comma 2 della Costituzione*, Cedam, Padova, 1984, pp. 121-123 il quale illustra la differenza con il diritto allo sviluppo della propria personalità contenuto nella Costituzione federale tedesca. A tal proposito, sul concetto di personalismo nell’ordinamento tedesco si veda E. CATERINA, *Alle origini del personalismo della Legge Fondamentale: un viaggio nei dibattiti costituenti tedeschi del dopoguerra (1946-1949)*, in *Diritto pubblico*, n. 2, 2021, p. 485 ss. e dello stesso autore ID., *Personalismo vivente. Origini ed evoluzione dell’idea personalista dei diritti fondamentali*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, p. 107 ss.

ma lascia al singolo la libertà di poter scegliere come riempire di contenuto tale espressione¹⁸.

In questo quadro, occorre capire come il pieno sviluppo della persona umana si leghi alla tutela dell'identità. Una totale equivalenza tra queste due espressioni, infatti, potrebbe essere foriera di una concezione distorta, in cui il pieno sviluppo coincide con un diritto assoluto all'autodeterminazione¹⁹.

Tuttavia, si ritiene che sia possibile – oltre che opportuno – fornire un quadro teorico e sistematico, un “perimetro” di riferimento in cui ascrivere la tutela dell'identità personale. Tale operazione si rende possibile collocando la tutela dell'identità personale all'interno della cornice costituzionale. Per fare ciò, è necessario perciò (re-)interpretare i principi e le norme presenti nella Costituzione.

2. *Ripartire dalle fondamenta: il principio personalista e l'immagine costituzionale della persona*

Una soluzione operativa è quella di ripartire dal contenuto dell'art. 2 Cost. in quanto il diritto all'identità è stato ascritto a tale norma, data la posizione ricoperta nell'ordinamento italiano²⁰. L'art. 2 Cost. è espressione del principio personalista²¹, il quale è considerato il principio fondante dell'intero ordinamento²².

¹⁸ In tal senso C. PINELLI, “Diritto di essere se stessi” e “pieno sviluppo della persona umana”, in *Rivista AIC*, n. 4, 2021, p. 316 ritiene che «[l]a valenza assiologica dell'enunciato non va tanto riferita perciò alla persona, e nemmeno al suo “pieno sviluppo”, ma alla libertà, a ciascuno riconosciuta e garantita anche grazie alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, di individuare quel “pieno sviluppo”» (corsivi aggiunti).

¹⁹ A. DONATI, *Diritto alla propria identità. Verso l'absolute individual right?*, in *Vita notarile*, n.1, 2011, p. 3 ss.

²⁰ V. CRISAFULLI, *Lo spirito della Costituzione, in Studi per il decennale della Costituzione. Raccolta di scritti sulla Costituzione*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1958, p. 104 definisce l'art. 2 Cost. «la chiave di volta dell'intero ordinamento costituzionale, e dunque il principio che consente di risolvere dialetticamente tutte le antinomie»

²¹ A. VEDASCHI, *Il principio personalista*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e doveri*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 8.

²² A. RUGGERI, *Le proiezioni del principio personalista*, in *federalismi.it*, n. 17, 2013, p. 3. In dottrina, si segnala anche il fulcro del principio nei confronti di altre Costituzioni del Secondo dopoguerra cfr. P. VERONESI, *La dimensione costituzionale della persona*, in A. PUGIOTTO (a cura di), *Per una consapevole cultura costituzionale. Lezioni Magistrali*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pp- 528-529; da ultimo anche E. CATERINA, *Personalismo vivente*, cit..

Il riferimento a tale principio impone di seguire un doveroso passaggio logico-giuridico: è essenziale affrontare preliminarmente il significato di *persona* in quanto prodromica all'esegesi dell'art. 2 Cost. Se il tentativo di fornirne una definizione concettuale è un'operazione tutt'altro che agevole e – per certi versi – può risultare un quesito insolubile²³, ciononostante la Costituzione offre alcune coordinate che consentono di delineare l'immagine costituzionale della persona.

È indubbio come l'entrata in vigore della Costituzione abbia determinato un punto di rottura rispetto alla precedente tradizione. La rinnovata visione antropologica dell'uomo²⁴, declinato efficacemente nella formula dell'*homme situé*²⁵, è l'elemento che contraddistingue la Costituzione italiana: invece che l'astratto soggetto di diritto elaborato dalla scienza giuridica dell'Ottocento, si tutela la persona concreta, calata nella realtà sociale²⁶. In tal modo, «penetrano nell'ordine giuridico, ed assumono autonoma rilevanza, figure soggettive diverse, espressive della condizione umana, e perciò cariche a loro modo di forza eversiva, nel senso che trasferiscono in una dimensione comunque formalizzata le articolazioni e le contraddizioni della realtà»²⁷. Accanto alle figure del cittadino e dello straniero, trovano

²³ L'ampio dibattito è stato definito una vera e propria «babele filosofica» da G. DE ANNA, *'Persona': analisi storico-critica di una babele filosofica*, in G. BONIOLO, G. DE ANNA, U. VINCENTI, *Individuo e persona. Tre saggi su chi siamo*, Bompiani, Milano, 2007, p. 67 ss. Le differenti concezioni della persona umana hanno acquisito una maggiore rilevanza con l'approfondirsi delle questioni bioetiche. Su tale punto si rimanda a P. BORSELLINO, *Bioetica tra «moralì» e diritto*, Raffaello Cortina, Milano, 2018.

²⁴ Cfr. B. PASTORE, F. VIOLA, G. ZACCARIA, *Le ragioni del diritto*, cit., pp. 99-100 i quali distinguono diversi tipi di antropologie alla base dell'attuale concezione del diritto (individualistica, relazionale e situazionale) le quali convivono e si intrecciano.

²⁵ L'espressione si deve a G. BURDEAU, *Traité de science politique*, vol. VII, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Parigi, 1973, p. 37 ss.

²⁶ Come dimostrato dall'analisi di N. OCCHIOCUPO, *Liberazione e promozione umana nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di posizioni*, Giuffrè, Milano, 1988. Precedentemente, tale lettura era stata sostenuta da V. CRISAFULLI, *Stato, Popolo, Governo. Illusioni e delusioni costituzionali*, Milano, 1985, p. 131 secondo cui la Costituzione si rivolgeva «l'uomo intero [...] l'uomo concreto, insomma, concretamente condizionato dalla sua situazione reale in seno alla società civile». Ugualmente, ID., *Lo spirito della Costituzione*, cit., p. 104 «[...] la Costituzione interviene con le sue disposizioni, nei più svariati aspetti della vita associata, cercando il suo cittadino nella famiglia, nella scuola, nella caserma, sui campi e sulle officine: là dove egli realmente si trova, alle prese con le sue occupazioni, i suoi problemi quotidiani, con le vicissitudini della sorte».

²⁷ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 153.

Per riflessioni più generali sull'immagine costituzionale che emerge dai testi costituzionali si veda A. SCHILLACI, *Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti*, Jovene, Napoli, 2018, p. 125 ss.

così spazio anche i lavoratori (art. 4), i bambini e i giovani (artt. 30 e 31), le persone con disabilità, gli anziani e i disoccupati (art. 38), le donne lavoratrici e le madri (art. 37), i detenuti (artt. 13 e 27), i malati (artt. 32 e 38) ecc.

In tal senso, quindi, il linguaggio costituzionale rivela una forte consapevolezza dell'identità della persona, pur non menzionandola mai espressamente²⁸. La Costituzione racchiude al suo interno diversi aspetti *identitari* cioè elementi che possono essere ricondotti alle molteplici identità della persona.

Da questa considerazione è già possibile tratteggiare qualche elemento in più: il testo costituzionale restituisce un'idea di identità «*complessa e plurale*»²⁹ in quanto il soggetto è «socialmente e giuridicamente multiplo»³⁰. Infatti, ogni persona racchiude in sé una molteplicità di identità a causa (o in forza) delle molteplici partecipazioni alla vita sociale³¹.

È possibile, inoltre, trarre un'ulteriore riflessione. Le espressioni identitarie emerse dal testo costituzionale non sono fisse e immutabili. Esse cioè non sono etichette in cui la persona è confinata e rinchiusa, né sono funzionali alle determinazioni di ceti sociali o *status* differenti in cui subordinare gerarchicamente le persone. Al contrario, sono manifestazioni identitarie che ne attraversano la vita e debbono pertanto essere riconosciute³².

Tale forma di riconoscimento realizza il fine ultimo del pieno sviluppo della persona umana. La piena realizzazione di sé è quindi uno degli obiettivi dello Stato costituzionale in

²⁸ A. MORELLI, *Persona e identità personale*, cit., p. 46 secondo cui l'assenza di qualsiasi riferimento all'identità si spiega come opposizione al precedente regime fascista.

²⁹ La definizione è di A. MORELLI, *Prime note in tema di identità nazionale e costituzionale*, in A. VISCOMI (a cura di) *Diritto del lavoro e società multiculturale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p. 44 (corsivi dell'autore).

³⁰ M. RICCA, *Oltre Babele*, cit. p. 41.

³¹ Critica nei confronti di tale frantumazione M.R. MARELLA, *Antropologia del soggetto di diritto. Note sulle trasformazioni di una categoria giuridica*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, n. 1, 2021, p. 84 secondo la quale «[il soggetto di diritto] è frammentato in una molteplicità di identità che assumono giuridica rilevanza in quanto 'armate' di specifici diritti e rimedi ad esse espressamente riservati».

³² In una differente prospettiva, tali figure sono state lette unitariamente in dottrina sotto la lente della *vulnerabilità*. Cfr. *ex multis* M. AINIS, *I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale*, in *Politica del diritto*, n. 1, 1999, p. 25 ss.; L. AZZENA, *Divieto di discriminazione e posizione dei soggetti «deboli». Spunti per una teoria della «debolezza»*, in C. CALVIERI (a cura di) *Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale. Atti del Seminario di Perugia del 18 marzo 2005*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 35 ss.; G. AMATO, *I vulnerabili e la Costituzione italiana*, in *Gli ultimi. La tutela giuridica dei soggetti deboli. Atti del 70° convegno nazionale di studi dell'UGCI (Roma, 9–11 dicembre 2021)*, Aracne, Roma, 2022, p. 29 ss. Da un punto di vista filosofico si veda O. GIOLO, B. PASTORE (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, Roma, 2018.

quanto intimamente legato al principio personalista. Anche se questo principio non può ritenersi limitato a una singola disposizione³³, ma è sotteso a tutta la trama del testo costituzionale³⁴, è nell'art. 2 Cost. che esso trova una compiuta espressione. Per tale motivo, si può cogliere la portata dell'espressione «pieno sviluppo della persona» alla luce di tale disposizione.

In particolare, due sono gli effetti giuridici del principio personalista: il primo, è l'antiorità della persona rispetto allo Stato che rovescia il precedente paradigma fascista e innerva tutto l'ordinamento repubblicano³⁵. Tale aspetto, tuttavia, non può essere pienamente apprezzato se non si considera il secondo effetto: la *relazionalità*. Nella rinnovata visione antropologica, l'individuo è colto nella sua dimensione dinamica, nel suo «*farsi persona*»³⁶ nelle relazioni. Si coglie così il senso dell'inciso, riprodotto all'art. 2 Cost., in cui i diritti inviolabili sono riconosciuti anche «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»³⁷. La formula allude a «ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico»³⁸.

³³ A. RUGGERI, *Le proiezioni del principio personalista*, cit., p. 3 il quale riferisce a tale principio un'«eccedenza assiologica» rispetto gli altri principi fondamentali tale per cui non è possibile riferirlo a una singola norma, ma all'interno testo costituzionale.

³⁴ In questo senso si esprime G. D'AMICO, *Stato e persona. Autonomia individuale e comunità politica*, in F. CORTESE, C. CARUSO, S. ROSSI (a cura di), *Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea Costituente. 70 anni dell'Assemblea Costituente e della Costituzione*, Franco Angeli, Milano, 2018, p. 114.

³⁵ Su tutti si veda G. AMATO, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Giuffrè, Milano, 1967, pp. 304-305.

Tale prospettiva ha trovato anche un riconoscimento nelle sentenze della Corte cost., sent. 23 marzo 1988, n. 364 in cui si afferma che il nostro ordinamento «pone [infatti] al vertice della scala dei valori la persona umana (che non può, dunque, neppure a fine di prevenzione generale, essere strumentalizzata)» (punto 25 del *Considerato in diritto*). Successivamente, Corte cost., sent. 11 giugno 2008, n. 219 precisa che «il fine ultimo dell'organizzazione sociale [...] è lo sviluppo di ogni persona umana [...], il cui valore si pone al centro dell'ordinamento costituzionale» (punto 6 del *Considerato in diritto*).

³⁶ Così P. VERONESI, *La dimensione costituzionale della persona*, cit., p. 530 (corsivo dell'Autore)

³⁷ Anche tale aspetto è emerso nella giurisprudenza costituzionale. Cfr. Corte cost., sent. 07 marzo 2019, n. 114 «[il] principio personalista, affermato anzitutto dall'art. 2 Cost., [...] tutela la persona non solo nella sua dimensione individuale, ma anche nell'ambito dei rapporti in cui si sviluppa la sua personalità» (punto 6 del *Considerato in diritto*).

³⁸ Cfr. Corte cost., sent. 14 aprile 2010, n. 138, punto 8 del *Considerato in diritto*. In dottrina si è dibattuto se lo sviluppo della personalità possa essere inteso o meno quale criterio per la selezione delle formazioni sociali da tutelare.

La disposizione assume una centralità per la trattazione condotta. Infatti, in tale contesto, l'identità si connota di una dimensione relazionale in quanto si produce e si alimenta nel continuo incontro (e scontro) della persona nelle formazioni sociali³⁹. Essa è il risultato di un processo di continuo scambio tra il singolo e la comunità (forse più correttamente *le* comunità) in cui vive.

La relazione con gli altri diviene perciò il luogo e al tempo stesso l'orizzonte entro cui l'identità si muove. Ciò conduce a considerare l'identità *dinamica* come il frutto di processo che attraverso il tempo si afferma e si consolida. Si tratta di una prospettiva che, come si è già messo in luce, è stata ampiamente valorizzata dalla giurisprudenza italiana, soprattutto quella costituzionale, nel riconoscimento del diritto all'identità personale. Il riferimento è all'identità come immagine sociale della persona, formatasi nel tempo e nei rapporti tra i consociati. Depone in tal senso sia la giurisprudenza sul nome sia il riconoscimento delle nuove forme di genitorialità.

Tuttavia, l'esame del diritto all'identità personale ha mostrato come proprio sull'aspetto della relazione siano necessarie alcune considerazioni. Infatti, se tale riferimento appare un punto fermo di tutta l'elaborazione dottrinale, l'analisi condotta ha fatto emergere come vi siano componenti dell'identità che sono proprie della persona, cioè attengono al suo *essere*. In questa direzione si è mossa la giurisprudenza Edu, la quale ha rimarcato come vi siano aspetti intimi propri della persona che sono distinti dall'immagine sociale.

L'esito del continuo richiamo alla dimensione relazionale potrebbe condurre all'idea che solo le identità che si formano nelle relazioni debbano essere riconosciute. Più correttamente, che la sola dimensione del riconoscimento collettivo è produttiva

A favore di tale interpretazione, si può citare *ex multis* E. ROSSI, *Le formazioni sociali nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1989. Diversamente, C. PINELLI, «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», in R. BIN, C. PINELLI (a cura di), *I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale. Atti del Seminario (Macerata, 5-6 maggio 1994)*, Giappichelli, Torino, 1996, p. 209 ss. osservazione poi riprese anche in ID., «Diritto di essere se stessi» e «pieno sviluppo della persona umana», cit., *passim* ritiene una errata lettura del testo costituzionale in quanto le espressioni «pieno sviluppo della persona» e «ove si svolge la sua personalità» non sono coincidenti.

³⁹ Cfr. F. PIZZOLATO, *Formazioni e... deformazioni sociali*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 2005, p. 138 «Per il personalismo l'identità personale si conquista essenzialmente nella relazione, solo cioè se situata in comunità che accolgano e promuovano la strutturale debolezza della persona».

dell'identità della persona, trascurando così la sua dimensione individuale. Si pone quindi il problema di conciliare le due dimensioni, quella individuale e quella relazionale.

In realtà si tratta di due prospettive che trovano già una loro composizione nello stesso testo dell'art. 2 Cost., nel quale vi è stato il completo rigetto di una visione organicistica della società⁴⁰. I diritti inviolabili riconosciuti sono sempre ascrivibili alla persona intesa sia come singolo, sia come componente delle formazioni sociali. In tal senso, quindi gli interessi della singola formazione non possono sovrapporsi e annullare i diritti fondamentali dei singoli⁴¹.

2.1. *Il dovere di riconoscimento delle identità come inderogabile dovere sociale*

L'elemento relazionale è inoltre presente anche nella seconda parte dell'art. 2 Cost. in cui si pone la richiesta di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. È proprio tale dimensione che parrebbe essere trascurata o comunque non meglio precisata nell'analisi di tale articolo. Infatti, si tratta di un'impostazione poco trattata in dottrina e che è stata solamente accennata in alcuni flebili passaggi nella giurisprudenza costituzionale. Nella sentenza n. 161 del 1985, la Corte statuisce che all'identità di genere debba corrispondere un dovere di riconoscimento da parte dei consociati⁴². Il riconoscimento dell'identità si impone come un *dovere* di solidarietà che incombe su tutta la società.

⁴⁰ Cfr. E. LAMARQUE, *The Italian Constitution: A Personalist Constitution*, in *Italian Journal of Public Law*, n. 2, 2023, p. 414.

⁴¹ In tal senso R. BIN, *Nuovi diritti e vecchie questioni*, cit., p. 79. Similmente, anche A. RUGGERI, *Costituzione e formazioni sociali: modello ed esperienze a confronto (note minime, introduttive ad un dibattito)*, in *Consulta online*, n. 2, 2019, p. 279. Tuttavia, secondo A. MORELLI, *Il principio personalista nell'era dei populismi*, in *Consulta online*, n. 2, 2019, p. 359 e pp. 363-364 l'articolo postula un criterio di preferenza sulla base di una presunzione relativa che può essere superata temporaneamente in presenza di circostanze straordinarie.

⁴² Corte cost., sent. n. 161/1985, cit. punto 10 del *Considerato in diritto*. Il passaggio è ripreso in termini simili anche nella successiva ordinanza n. 185 del 2017. Cfr. Capitolo I paragrafo 3.5.

Tale prospettiva merita di essere approfondita. La previsione di tali doveri all'art. 2 Cost. concretizza⁴³, senza esaurire⁴⁴, il principio di solidarietà⁴⁵. È proprio in un più ampio quadro che deve essere posto il ruolo del dovere di riconoscimento dell'identità della persona. L'enunciazione della solidarietà discende e completa il principio personalista, nella consapevolezza del carattere relazionale della persona⁴⁶. La solidarietà è «base della convivenza sociale»⁴⁷ e la sua funzione, in combinato disposto con il principio di uguaglianza, è quella di «*integrazione della persona – di ogni persona – nella vita dell'ordinamento e della collettività*»⁴⁸. Ciò opera, seppur con delle distinzioni, tanto nella dimensione verticale, quanto in quella orizzontale⁴⁹.

In tale perimetro concettuale, si pone il dovere di riconoscimento delle identità. Permangono tuttavia due questioni, tra loro correlate, che devono essere risolte: l'esistenza di tale specifico dovere nella Costituzione e la sua portata giuridica. Così poste le questioni intersecano due temi su cui si è ampiamente discusso in dottrina.

⁴³ B. PEZZINI, *Dimensioni e qualificazioni nel sistema costituzionale di solidarietà (a proposito di uguaglianza ed effettività dei diritti e tematizzazioni della differenza)*, in B. PEZZINI, C. SACCHETTO (a cura di), *Il dovere di solidarietà. Atti del convegno Giornate europee di diritto costituzionale tributario V edizione (Bergamo, 14-15 novembre 2003)*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 93.

⁴⁴ Il primo ad affermare questa tesi è stato G.M. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1967, p. 45.

⁴⁵ Ampiamente indagate dalla dottrina si vedano F. GIUFFRÈ, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2002; F. POLACCHINI, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, Bononia University Press, Bologna, 2016; S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Roma-Bari, 2014. Inoltre, vi sono tentativi in dottrina di ricostruire la solidarietà alla luce del concetto di fraternità. Sul punto si veda F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità: itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Città Nuova, Roma, 2012; I. MASSA PINTO, *Costituzione e fraternità. Una teoria della fraternità conflittuale: 'come se' fossimo fratelli*, Jovene, Napoli, 2011.

⁴⁶ Corte cost., sent. 17 febbraio 1992, n. 75 «Si tratta di un principio che, comportando l'originaria connotazione dell'uomo *uti socius*, è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (punto 2 del *Considerate in diritto*).

⁴⁷ *Ivi*.

⁴⁸ Così A. APOSTOLI, *La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per la democrazia*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 10 (corsivi dell'autrice).

⁴⁹ La distinzione tra solidarietà doverosa o fraterna operante sul piano orizzontale e solidarietà pubblica o paterna sul piano verticale si deve a S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, in *Diritto e società*, n. 1, 1996, spec. p. 11 ss.

La prima attiene alla distinzione concettuale e giuridica tra obbligo e dovere⁵⁰. Se la Costituzione non offre una soluzione equivoca per poter differenziare le due figure soggettive⁵¹, in dottrina si è soliti individuare un discrimine tra queste due figure a seconda dei destinatari e della prestazione imposta. Così, il dovere individua una prestazione vaga e indeterminata rivolta per lo più a un gruppo indistinto di persone; al contrario dell'obbligo per il quale sono determinati tanto la prestazione quanto i soggetti⁵².

Tale definizione risolve anche la natura aperta (o chiusa) del catalogo dei doveri⁵³. Seguendo la prospettiva delineata, è possibile, infatti, ampliare il catalogo dei doveri indicando nell'art. 2 Cost. una fattispecie aperta in quanto a contenuto, e imponendo la doverosità della prestazione in base all'art. 23 Cost. Questa distinzione è rilevante, perché permette di individuare il carattere vincolante del dovere di riconoscimento. Esso non è, né può essere concepito come un obbligo al di fuori di quanto stabilito espressamente dalla legge, e perciò non presenta il carattere della diretta coercibilità. Tuttavia, è possibile

⁵⁰ Il tema è stato ampiamente affrontato dal punto di vista della teoria generale del diritto *ex multis* si veda R. GUASTINI, voce *Dovere giuridico*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XII, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1988, p. 1. Dal punto di vista del diritto pubblico, è doveroso il riferimento a S. ROMANO, *Frammenti di un dizionario giuridico*, Giuffrè, Milano, 1947, p. 91 ss. il quale opera una distinzione nella categoria del dovere giuridico tra dovere in senso stretto, l'obbligo e l'obbligazione. I primi contraddistinguono una posizione giuridica soggettiva passiva a cui non corrisponde una speculare situazione soggettiva attiva; perciò, non sono elementi di alcun rapporto giuridico, ma hanno una propria autonomia. In opposizione a questa definizione, si pongono gli obblighi che invece sono posizioni giuridiche soggettive a cui corrisponde un diritto soggettivo. Qualora il rapporto giuridico abbia i caratteri della patrimonialità, si configura l'obbligazione.

Per ulteriori posizioni dottrinali su tale tema si rimanda a E. ORLANDI, *Le situazioni giuridiche soggettive attive e passive*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e doveri*, cit., p. 154 ss. e F. POLACCHINI, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, cit., p. 152 ss. e alla bibliografia citata.

⁵¹ D. MORANA, *Libertà costituzionali e prestazioni personali imposte: l'art. 23 cost. come norma di chiusura*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 105-107.

⁵² *Ibidem*, p. 107. Tale distinzione opera anche in ragione di quanto disposto dall'art. 23 Cost. che impone la riserva di legge per quanto riguarda l'imposizione delle prestazioni personali o patrimoniali.

⁵³ Tale quesito si è imposto specularmente al dibattito sui nuovi diritti. Cfr. Introduzione e Capitolo I. Tale dibattito ha visto sin da subito contrapposti i primi studi in tema di doveri costituzionali. Alla tesi di G.M. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, cit., secondo cui la formula contenuta nell'art. 2 Cost. era riassuntiva dei soli doveri espressamente codificati in Costituzione, si contrapponeva C. CARBONE, *I doveri pubblici individuali nella Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1968, p. 91 ss. secondo il quale è possibile per il legislatore ampliare la categoria dei doveri pur nel perimetro del principio costituzionale di solidarietà che ne determina i contenuti.

Per una disamina delle ulteriori posizioni dottrinali, si rimanda a F. POLACCHINI, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, cit., p. 182 ss.

individuare l'effettività di tale dovere pur in assenza di una sanzione e di una potenziale coercizione. Si tratta della caratteristica dell'*inderogabilità*, intendendo con tale espressione «da un lato come impossibilità di escludere dal suo rispetto qualcuno dei consociati e dall'altro come espressiva della volontà del costituente di richiedere agli stessi l'assolvimento di tutti quei doveri che l'appartenenza ad una società richiede sul piano, prima ancora che giuridico, morale e politico»⁵⁴.

Su questo piano di senso si muove il riconoscimento dell'identità quale espressione di dovere inderogabile di solidarietà sociale diretto a non a raggiungere «l'omogeneità sociale, ma quella integrazione minima necessaria ad evitare la disgregazione all'interno di una società che mantiene il suo carattere spiccatamente pluralistico»⁵⁵.

3. *Il pluralismo: da persona a persone*

Il riferimento dell'identità personale all'art. 2 Cost. non si esaurisce nel solo principio personalista e nel correlato dovere di solidarietà. Esso, infatti, deve essere correlato anche al principio pluralista⁵⁶, il quale permette di integrare e di rileggere i due principi sopracitati⁵⁷.

Occorre soffermarsi su alcuni aspetti relativi a tale principio per poter inquadrare al meglio le soluzioni prospettate. Anzitutto il pluralismo presuppone l'assunto di base che la pluralità contraddistingue l'esperienza umana⁵⁸. In questa prospettiva, l'affermazione del pluralismo contiene in sé il fatto che è la diversità (o la differenza)⁵⁹ a contraddistinguere gli

⁵⁴ E. ROSSI, *art. 2*, cit., p. 56.

⁵⁵ F. POLACCHINI, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, cit., p. 50, ripresa poi a p. 161.

⁵⁶ Cfr. Corte cost., sent. 04 aprile 1990, n. 187 secondo cui il pluralismo «costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica» (punto 2.1. del *Considerato in diritto*). Sul concetto di pluralismo si vedano le riflessioni di V. ANGIOLINI, *Il «pluralismo» nella costituzione e la costituzione per il «pluralismo»*, in R. BIN, C. PINELLI (a cura di), *I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino 1996, p. 3 ss.

⁵⁷ In tal senso in riferimento al principio personalista P. VERONESI, *La dimensione costituzionale della persona*, cit., p. 536.

⁵⁸ F. VIOLA, *Pluralismo e tolleranza*, in G. DALLA TORRE (a cura di), *Lessico della Laicità*, Studium, Roma 2007, p. 227.

⁵⁹ T. PITCH, *Tess e io. Differenze e disuguaglianze nella differenza*, in *Ragion pratica*, n. 2, 2004, p. 361 che individua la differenza originaria come quella tra uomo e donna.

esseri umani⁶⁰, cioè che ogni essere umano è diverso dall'altro. Poi, l'interazione (o la relazione) tra tali diversità può essere fonte di un potenziale conflitto⁶¹. Sono proprio queste due caratteristiche, diversità e (possibile) conflitto, a caratterizzare per l'appunto il principio del pluralismo con conseguenze non indifferenti sull'assetto giuridico.

L'iscrizione di tale principio nella Costituzione, infatti, da una parte conduce all'incorporazione del conflitto sociale all'interno dell'assetto costituzionale non indicando una forma di superamento, ma addomesticandolo all'interno delle regole poste⁶². Dall'altra parte, comporta il rifiuto operato dalla Costituzione di qualsiasi visione unica e monista che possa imporsi alla persona⁶³.

Tale impostazione fornisce così una lettura del principio personalista più aderente al dettato costituzionale: non è *la* persona che deve essere posta al centro, ma sono *le* persone. In tal modo si conferma quanto affermato sull'immagine costituzionale della persona e sui volti plurali dell'identità.

Quanto sin qui approfondito consente di tracciare delle coordinate di riferimento della tutela dell'identità personale in riferimento art. 2 Cost. Il riconoscimento dell'identità diviene uno strumento di inclusione nella comunità della persona e ciò contribuisce al suo pieno sviluppo. A livello generale, centrale è il risultato della relazione interpersonale: non solo luogo in cui "*si fanno*" le identità, ma anche luogo in cui si impone il doveroso riconoscimento.

⁶⁰ Da tale assunto parte anche Arendt nel tentativo di rispondere al quesito su cosa sia la politica. Cfr. H. ARENDT, *Che cosa è la politica?*, Einaudi, Torino, 2017, p. 16 «La politica si fonda sul dato di fatto della pluralità degli uomini. Dio ha creato l'Uomo, gli uomini sono un prodotto umano, terreno, il prodotto della natura umana. Poiché la filosofia e la teologia si occupano sempre dell'Uomo, e tutti i loro enunciati sarebbero giusti anche se esistesse soltanto un Uomo, o soltanto due Uomini, o soltanto uomini identici, esse non hanno trovato una valida risposta filosofica alla domanda: che cos'è la politica? Peggio ancora: per tutto il pensiero scientifico esiste solo l'Uomo, in biologia o in psicologia come in filosofia e in teologia, così come per la zoologia esiste solo il leone. I leoni sarebbero una faccenda che riguarda soltanto i leoni».

⁶¹ Si concorda con B. PASTORE, *Pluralismo, fiducia, solidarietà. Questioni di filosofia del diritto*, Carocci, Roma, 2007, p. 13 il quale segnala che le relazioni umane possono sfociare sia in rapporti conflittuali, ma anche in forme di cooperazione.

⁶² R. BIN, *Che cosa è la Costituzione?*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 2007, p. 22 ss.

⁶³ P. VERONESI, *Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei «casi» e astrattezza della norma*, Giuffrè, Milano, 2007, *passim*.

Tutto ciò, tuttavia, non è ancora sufficiente a risolvere tutte le criticità emerse. In particolare, occorre chiedersi se in Costituzione esistano dei criteri o degli elementi che possano fornire dei contorni applicativi all'identità personale.

4. *La pari dignità sociale, il principio di uguaglianza e il logico corollario della laicità*

La risposta a tali interrogativi è contenuta nel principio di uguaglianza prescritto all'art. 3 Cost⁶⁴. Esso, infatti, rappresenta l'orizzonte di senso che permette di saldare le possibili e varie tensioni che potrebbero emergere tra le varie identità. Il tema dell'identità gioca un ruolo cruciale all'interno della configurazione del principio in questione⁶⁵, dal momento che è possibile stabilire un'equivalenza tra identità e differenza: rivendicare la propria identità significa far valere la propria differenza⁶⁶. Per sciogliere tali nodi è necessario ripartire dal testo della Costituzione.

L'art. 3 Cost. distingue due differenti tipologie di uguaglianza (quella formale e quella sostanziale) e il rapporto tra queste due tipologie ha contrassegnato il dibattito dottrinale costituzionale soprattutto in un primo periodo nella logica della contrapposizione⁶⁷.

È nella proclamazione della pari dignità sociale che si può trovare una prima risposta. Tale formula «curiosa e nuovissima»⁶⁸ è stata considerata per lungo tempo «giuridicamente

⁶⁴ Il principio di uguaglianza rappresenta dal punto di vista storico il precipitato della modernità giuridica. Per un breve *excurs* storico si rimanda a L. GIACOMELLI, *Ripensare l'uguaglianza. Effetti collaterali della tutela antidiscriminatoria*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 35 ss. Inoltre, sui rapporti tra principio di uguaglianza, costituzionalismo e Costituzione si veda M. FIORAVANTI, *Uguaglianza e Costituzione: un profilo storico*, in M. CARTABIA, T. VETTOR (a cura di), *Le ragioni dell'uguaglianza. Atti del VI Convegno della facoltà di giurisprudenza (Milano, 15-16 maggio 2008)*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 45 ss. e dello stesso autore ID., *Il principio di uguaglianza nella storia del costituzionalismo moderno*, in *Contemporanea*, n. 4, 1999, p. 609 ss.

⁶⁵ La valorizzazione delle differenze e del loro rapporto con il principio di uguaglianza si deve al pensiero femminista. Per una rapida disamina si veda L. GIACOMELLI, *Ripensare l'uguaglianza*, cit.,

⁶⁶ L. GIANFORMAGGIO, *L'identità, l'uguaglianza, la somiglianza e il diritto*, in EAD., *Uguaglianza, donne e diritto*, a cura di A. Facchi, C. Faralli, T. Pitch, il Mulino, Bologna, 2005, p. 91 «Mentre l'uguaglianza costituisce una relazione comparativa tra identità distinte, le quali in tanto sono *eguali* (da un certo punto di vista, alla stregua di un certo criterio), l'identità comporta indistinzione. *Identici* si può essere solo a ciò da cui non si è distinti: dunque solo a *se stessi*. Di conseguenza insistere sulla propria *identità* significa insistere non già sull'*uguaglianza*, ma sulla *differenza* da tutti gli altri» (corsivi dell'autrice).

⁶⁷ Cfr. F. GHERA, *Il principio di uguaglianza nella Costituzione italiana e nel rapporto del diritto comunitario*, Cedam, Padova, 2003, pp. 72-74 il quale riporta le tre diverse interpretazioni avanzate nel corso del tempo all'art. 3 co. 2 in contrapposizione con quanto espresso all'art. 3 Cost. co. 1.

⁶⁸ Così L. PALADIN, *Il principio costituzionale di uguaglianza*, Giuffrè, Milano, 1965, p. 237.

evanescente»⁶⁹ o al massimo riassuntiva dell'uguaglianza formale⁷⁰. Ciononostante, la pari dignità sociale, posta proprio all'inizio della disposizione rappresenta il fondamento dell'uguaglianza⁷¹ e ne plasma il significato. La relazione, infatti, tra i tre termini "pari" "dignità" "sociale" restituisce un principio ricco di implicazioni⁷². Esso non può essere appiattito nel solo principio basilare del rispetto da attribuirsi a ogni persona indipendentemente alla sua posizione nella società⁷³ o alla tutela del suo onore⁷⁴. Al contrario, esso valorizza la materialità e l'esperienza di ogni singola persona, in quanto calata in un contesto concreto e in un fascio di relazioni con le altre persone⁷⁵. Il riconoscimento della pari dignità sociale si configura quindi come il rispetto che deve essere tributato a ogni persona nella società, nel senso che «che l'identità specifica di ciascun individuo venga preservata e considerata»⁷⁶.

Seguendo tale impianto, è possibile (ri-)leggere i significati di uguaglianza formale e sostanziale⁷⁷. Con un maggior grado di dettaglio, è utile richiamare i presupposti e le ragioni che sono a fondamento dell'uguaglianza. Da una parte, ogni essere umano ha una propria

⁶⁹ F. PERGOLESI, *Diritto costituzionale*, Cedam, Padova, 1958 (12^a ed.), p. 85.

⁷⁰ P. BARILE, *Eguaglianza e tutela delle diversità in Costituzione*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 1994, p. 53 il quale definì la formula della pari dignità sociale «un'endiadi» dell'uguaglianza davanti alla legge. Si veda poi A. CELOTTO, *Il problema dell'uguaglianza*, in A. CELOTTO (a cura di), *Le declinazioni dell'uguaglianza*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, pp. 25-26 che ripercorre tutte le accezioni riduttive fornite in dottrina a tale formula.

⁷¹ G. SORRENTI, "Viaggio ai confini dell'uguaglianza giuridica". *Limiti e punti di caduta delle tecniche di attuazione del divieto di distinzioni in base al sesso*, in *Eguaglianza e discriminazioni nell'epoca contemporanea: atti del XXXIV Convegno annuale (Bergamo, 15-16 novembre 2019)*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, p. 461.

⁷² G. FERRARA, *La pari dignità sociale. (Appunti per una ricostruzione)*, in *Scritti in onore di Giuseppe Chiarelli*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1974, p. 1091. Per una ricostruzione del significato della locuzione in Assemblea costituente si veda M.G. RODOMONTE, *L'uguaglianza senza distinzioni di sesso in Italia: evoluzioni di un principio a settant'anni dalla nascita della Costituzione*, Giappichelli, Milano, 2018, p. 18 ss.

⁷³ In tal senso C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, vol. II, Cedam, Padova, 1976 (9^a ed.) p. 1017.

⁷⁴ A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, cit., p. 41.

⁷⁵ G. FERRARA, *La pari dignità sociale*, cit., p. 1099.

⁷⁶ Così G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, intervento al Convegno trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese, tenutosi a Roma il 1° ottobre 2007, in www.associadeicostituzionalisti.it.

⁷⁷ Si deve al pensiero e alle opere di Luigi Ferrajoli il tentativo di valorizzare delle identità all'interno del principio di uguaglianza. Tra le opere principali in cui si è manifestata: *La differenza sessuale e le garanzie dell'uguaglianza*, in *Democrazia e diritto*, n. 2, 1993, p. 49 ss.; *Il significato del principio di uguaglianza*, in *Democrazia e diritto*, nn. 2-3, 1994, p. 475 ss.; *L'uguaglianza e le sue garanzie*, in M. CARTABIA, T. VETTOR, *Le ragioni dell'uguaglianza*, cit., p. 25 ss.; *Per un manifesto dell'uguaglianza*, Laterza, Bari-Roma, 2019 (2^a ed.).

identità personale che lo contraddistingue dagli altri; dall'altro lato invece è necessario correggere le disuguaglianze economiche e sociali che intercorrono tra le persone⁷⁸.

Pienamente coerente con questa lettura è quindi l'affermazione secondo cui l'uguaglianza giuridica ha un valore prescrittivo e non descrittivo⁷⁹. Essa cioè non riporta una realtà, un *essere*, ma al contrario pone un superamento di tali condizioni ossia prescrive un *dover essere*.

L'interpretazione proposta però non riesce a risolvere alcuni nodi critici.

Il primo sicuramente è il rapporto tra queste due forme di uguaglianze. Il riferimento alla pari dignità sociale costituisce una «sorta di cerniera»⁸⁰ tra queste due istanze. Tuttavia, in dottrina sussistono differenti letture di tale rapporto: da una parte, vi è chi ha sostenuto la piena integrazione dei due commi in quanto volti a completarsi a vicenda⁸¹; dall'altra parte vi è chi ha ritenuto che all'effetto uniformante dell'uguaglianza formale, il ricorso all'uguaglianza sostanziale si ponga come deroga (o eccezione)⁸². Le conseguenze di queste due impostazioni potrebbero essere divergenti. Nel primo caso, si potrebbe sostenere la necessità di continui strumenti di protezione e tutela⁸³, sino ad arrivare alla prospettazione di *status* giuridici soggettivi differenziati permanenti⁸⁴, nel secondo caso invece gli strumenti promozionali devono essere di volta in volta circoscritti in quanto portatori in una certa misura di disuguaglianze⁸⁵.

Strettamente connesso a ciò, vi è poi il secondo problema connesso al giudizio di costituzionalità delle leggi e al ruolo della ragionevolezza quale tecnica sviluppata dalla

⁷⁸ L. FERRAJOLI, *L'uguaglianza e le sue garanzie*, in M. CARTABIA, T. VETTOR, *Le ragioni dell'uguaglianza*, cit., p. 26.

⁷⁹ FERRAJOLI, *La differenza sessuale e le garanzie dell'uguaglianza*, cit., p. 58. Similmente G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi: libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 57.

⁸⁰ M. LUCIANI, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Cedam, Padova, 1983, p. 199.

⁸¹ C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., p. 1031 ss.

⁸² Cfr. M. AINIS, *Azioni positive e principio di uguaglianza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1992, p. 582 ss.; ID, *L'eccezione e la sua regola*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1993, p. 891 ss. Similmente M. CARTABIA, *Le azioni positive come strumento del pluralismo*, in R. BIN, C. PINELLI (a cura di), *I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale*, cit., p. 65 ss.

⁸³ In tal senso L. GIANFORMAGGIO, cit.

⁸⁴ Come prospetta nei confronti dei gruppi sociali I.M. YOUNG, *Le politiche della differenza*, Milano, Feltrinelli, 1996.

⁸⁵ In tal senso M. CARTABIA, *Le azioni positive come strumento del pluralismo*, cit., pp. 75-78 e M. AINIS, *Cinque regole per le azioni positive*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2, 1999, p. 359 ss.

Corte costituzionale come strumento del giudizio di uguaglianza⁸⁶. In particolare, la critica della dottrina si è rivolta verso l'estensione della ragionevolezza anche nei confronti dei divieti di discriminazione che può essere riassunta nella forma di divieto di discriminazioni irragionevoli⁸⁷. In questa prospettiva, non si sono affrontate tutte le possibilità offerte dalla Carta costituzionale, ma si è dimezzata la portata del principio di uguaglianza⁸⁸. All'opposto altra parte della dottrina ha letto il criterio della ragionevolezza come strumento volto a riconoscere quel «bisogno di differenze»⁸⁹. In tal senso quindi la ragionevolezza diviene uno strumento per mitigare la rigidità della norma⁹⁰.

Per poter fornire una soluzione ai quesiti esposti e sciogliere i dubbi, occorre partire dal terzo nodo critico. Se l'uguaglianza formale si configura come risposta alle differenti identità tra le persone, si pone la questione se tutte le differenze siano uguali, e di converso tutte le identità siano sullo stesso piano, oppure se esista una differenza originaria che fonda e prevalga su tutte le altre identità. Limitandosi ai soli aspetti indicati all'art. 3 Cost., è stato evidenziato che questi non sono uguali fra loro: alcuni fattori sono frutto di scelte della persona, mentre altri risultano parzialmente immodificabili; alcuni risultano specifici e altri ancora legati alla contingenza⁹¹. La questione affrontata inizialmente sul piano filosofico ha in effetti dei riflessi anche in merito alla lettura sul piano giuridico-positivo. In tal senso alcune autrici hanno asserito che la differenza di genere sia la prima e vera differenza su cui

⁸⁶ A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Giuffrè, Milano, 2001.

⁸⁷ G. SORRENTI, *Viaggio ai confini dell'eguaglianza giuridica*, cit., p. 224 ss. Precedentemente O. POLLICINO, *Di cosa parliamo quando parliamo di uguaglianza? Un tentativo di problematizzazione del dibattito interno alla luce dell'esperienza sopranazionale*, in C. CALVIERI (a cura di), *Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale. Atti del seminario di Perugia del 18 marzo 2005*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 439 ss.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ La citazione è tratta da V. ONIDA, *Ragionevolezza e «bisogno di differenza»*, in *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale: riferimenti comparatistici. Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 13 e 14 ottobre 1992*, Giuffrè, Milano, 1994, p. 253 ss.

⁹⁰ A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, cit., p. 430 ss.

⁹¹ T. PITCH, *Libertà femminile, diritto, diritti, politica*, in *Frontiere della psicoanalisi*, n. 2, 2022, p. 350.

basare tutte le altre⁹². Ciò ha condotto anche in ambito costituzionale a considerare il divieto di discriminazione come fondante un principio di antisubordinazione di genere⁹³.

Tuttavia, se si riporta sull'art. 3 Cost. come luogo di espressione delle identità, il rischio potrebbe essere quello di creare una gerarchia interna agli stessi divieti di discriminazione. Da una parte, si potrebbe ritenere che esista una gerarchia c.d. "debole" ossia le altre forme di differenza (razza, religione, lingua, opinioni personali e condizioni sociali) sono tutte subordinate unicamente al genere con la conseguenza che tali fattori risultino tra loro tutti sullo stesso piano. In alternativa dall'altra parte, si potrebbe sostenere l'esistenza di una gerarchia "c.d. forte", in cui tutte le differenze sono poste seguendo un modello piramidale al cui vertice vi è il genere, poi la razza, poi la religione ecc.

Entrambe le impostazioni non possono essere accolte. Il testo della Costituzione non ha previsto alcuna forma di gerarchia tra i motivi indicati all'interno dell'art. 3 Cost. In altri termini, non è stata attribuita alcuna preferenza a un determinato criterio e pertanto si sarebbe in presenza di una *gerarchia assiologica* e come tale determinata quindi dall'attività dell'interprete⁹⁴. Al contrario, l'attribuzione della pari dignità sociale a tutte le diverse identità opera in modo tale che non è possibile assegnare a livello generale un peso maggiore a una determinata identità. Ciò risulta infatti pienamente coerente con il principio

⁹² Tale pensiero è alla base della c.d. seconda ondata femminista volta a valorizzare la differenza sessuale. Sul punto si veda *ex multis* L. IRIGARAY, *Etica della differenza sessuale*, Feltrinelli, Milano, 1982. Per una trattazione generale A. CAVARERO, F. RESTAINO, *Le filosofie femministe: due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, ESBMO, Milano, 2002.

⁹³ Il riferimento è alle opere e al pensiero di Barbara Pezzini a cui si rimanda senza pretesa di esaustività. Cfr. B. PEZZINI, *L'uguaglianza uomo-donna come principio antidiscriminatorio e come principio antisubordinazione*, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, vol. III, Jovene, Napoli, 2009, p. 1141 ss.; EAD., *Costruzione del genere e Costituzione*, in EAD. *La costruzione del genere. Norme e regole*, vol. I, Bergamo University Press, Bergamo, 2012, p. 15 ss.; Ead., *Implicito ed esplicito nel rapporto circolare tra genere e diritto*, in L. MORRA, B. PASA (a cura di) *Questioni di genere nel diritto: Impliciti e crittotipi*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 201 ss.; EAD., *La qualità fondativa e fondante della cittadinanza politica femminile e dell'antifascismo: tra mitologia e attualità*, in F. CORTESE, C. CARUSO, S. ROSSI (a cura di), *Immaginare la Repubblica*, cit., p. 335 ss.; EAD., *Costituzione italiana e uguaglianza dei sessi. Il principio di antisubordinazione di genere*, in Ead., *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza: una riflessione sull'impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 1 ss.

⁹⁴ Secondo la tassonomia individuata da R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 169 ss. Inoltre, sul tema delle gerarchie normative si veda anche G. PINO, *Diritti e interpretazioni. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2010, p. 40 ss.

personalista e quello pluralista: porre alle base le persone, ognuna con le proprie diversità, significa considerare un'idea di identità che è frutto di relazioni e più interazioni⁹⁵.

È proprio in questa consapevolezza che si possono risolvere i due nodi critici sopradescritti. Non è possibile individuare a livello generale un'identità prevalente, bensì è necessario bilanciare le differenti criticità che emergono di volta in volta secondo il caso concreto. È in questa direzione che trova pieno accoglimento la teorizzazione dei rapporti tra formale e sostanziale come «su una linea di progressione»⁹⁶. L'uguaglianza formale rappresenta il necessario punto di partenza. In tal senso, l'«in-differenza»⁹⁷, ossia la neutralizzazione di tutte le caratteristiche che sono riferibili all'identità è il primo passaggio, in quanto unico strumento di garanzia nei confronti di tutte le diversità. Ne consegue che l'uguaglianza sostanziale si pone sì come deroga o eccezione, intesa non tanto quale violazione del primo comma, quanto la necessità che ciò avvenga con singoli interventi⁹⁸. In questo senso, il principio di ragionevolezza diviene uno tra gli strumenti in grado di fornire tale apertura e offrire tale riconoscimento.

Il logico corollario di tale impostazione è la configurazione della laicità come metodo di governo di tutte differenze⁹⁹. In altri termini, è possibile recuperare l'elaborazione giuridica della laicità «positiva» o «plurale», così come si è configurata nel nostro

⁹⁵ Sulla complessità dell'identità come incrocio di più identità si veda P. PAROLARI, *Identità, transdifferenza, intersezionalità: (con)vivere da eguali nella diversità*, in *Rivista di filosofia del diritto*, n. 2, 2014, pp. 471 ss.

⁹⁶ A. D'ALOIA, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale*, cit., p. 270.

⁹⁷ Il termine è usato da F. RIMOLI, *Introduzione. Elogio dell'in-differenza*, in F. BILANCIA, F.M. DI SCIULLO, F. RIMOLI (a cura di), *Paura dell'altro. Identità occidentale e cittadinanza*, Carocci, Roma, 2008, p. 1 ss. e poi ripreso in ID., *L'identità ai tempi del pluralismo*, in ID., *Democrazia, Pluralismo, Laicità*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 154.

⁹⁸ Così A. BARBERA, C. FUSARO, *Manuale di diritto costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2022 (6^a ed.), p. 264.

⁹⁹ N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale*, il Mulino, 2012, p. 21 ss. Sui vari modelli in cui è possibile tutelare l'identità religiosa si rimanda P. LILLO, *Il diritto all'identità religiosa negli ordinamenti statali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 2, 2015, p. 369 ss.; M. PARISI, *Uguaglianza nella diversità. Identità religiose e democrazia costituzionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, maggio 2018, p.

ordinamento¹⁰⁰, proiettandola oltre la regolamentazione del solo fenomeno religioso¹⁰¹. La laicità indica così un percorso su cui iscrivere tutte le identità che non postula la ricerca di assoluta neutralità, richiedendo alla persona di spogliarsi di ogni sua caratteristica in nome di un'estrema uguaglianza formale¹⁰². Essa prescrive al contrario non solo un'equidistanza dello Stato, ma anche il necessario impegno a valorizzare le differenze¹⁰³, ponendosi più come strumento procedurale volto a comporre le diverse concezioni. Ciò non significa però assenza di contenuto¹⁰⁴. Esso, infatti, prescrive che permangano le declinazioni di uguaglianza fintanto che sia possibile «conservare la natura di differenza e di non tramutarsi in disuguaglianza»¹⁰⁵.

5. *L'art. 22 Cost. e i criteri essenziali*

¹⁰⁰ Sulla laicità italiana la dottrina è vastissima. Si veda ex multis S. DOMANIELLO, *Sulla laicità nella Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1999; A. PACE (a cura di), *Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI. Atti del XXII convegno annuale (Napoli, 26 - 27 ottobre 2007)*, Cedam, Padova, 2008; N. COLAIANNI, *La lotta per la laicità. Stato e Chiesa nell'età dei diritti*, Cacucci, Bari, 2017. In dottrina, sono riportate altresì alcune posizioni critiche circa l'applicazione pratica di tale principio. Cfr. G. BRUNELLI, *La laicità italiana tra affermazioni di principio e contraddizioni della prassi*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2013 e più recentemente N. COLAIANNI, *Trent'anni di laicità (Rileggendo la sentenza n. 203 del 1989 e la successiva giurisprudenza costituzionale)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 21 del 2020.

¹⁰¹ Così O. CHESSA, *La laicità come uguale rispetto e considerazione*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 2006, p. 27 ss.

¹⁰² In tal senso si muove la laicità francese, la quale in nome di una cittadinanza unificante relega qualsiasi espressione religiosa alla vita privata. Come nota S. FERRARI, *La nozione di laicità tra identità e pluralismo*, A. CERETTI, L. GARLATI (a cura di), *Laicità e Stato di diritto. Atti del IV Convegno di Facoltà (Università degli Studi di Milano-Bicocca 9-10 febbraio 2006)*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 120 pur muovendo dai valori di uguaglianza, libertà e tolleranza tale forma di laicità è portata a schierarsi direttamente contro tutte le diverse concezioni presenti dalla società rischiando così di rischiare di perdere quella vocazione universale.

¹⁰³ Tale concetto si è affermato nella giustizia costituzionale a partire da Corte cost., sent. 12 aprile 1989, n. 203 «Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» (punto 4 del *Considerato in diritto*). È stato poi più volte ribadito. Tra le ultime pronunce si veda Corte cost., sent. 07 marzo 2017, n. 67 laicità «da intendersi [...] non come indifferenza dello Stato di fronte all'esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità» (punto 2.1. del *Considerato in diritto*).

¹⁰⁴ S. FERRARI, *La nozione di laicità tra identità e pluralismo*, cit., p. 121 secondo cui il contenuto è dato dai principi universali di uguaglianza, libertà e tolleranza.

¹⁰⁵ N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, cit., p. 51.

Rimane ora un ultimo aspetto da prendere in considerazione per l'analisi che si sta conducendo. La disamina dell'art. 3 Cost. ha offerto indicazioni più di metodo che di contenuto: infatti, le varie espressioni identitarie non sono irrigidite ma concepite come intersezioni che si sviluppano nel tempo e nello spazio. I divieti di discriminazione possono essere così assunti come indici o criteri *indicativi* dell'espressione identitaria.

In realtà, la Costituzione offre anche un ulteriore e importante visuale da cui poter osservare l'identità personale. Il riferimento è all'art. 22 Cost., norma che ha ricevuto scarsa considerazione (soprattutto da parte della giurisprudenza)¹⁰⁶, ma che in realtà indica i «criteri distintivi essenziali» dell'identità¹⁰⁷ o «l'identità basilare»¹⁰⁸ della persona: capacità giuridica¹⁰⁹, cittadinanza, nome.

Lo stesso tenore letterale della disposizione assoggetta questi tre ambiti a un unico regime: nessuno ne può essere privato per motivi politici. La dottrina è ormai unanime nel ritenere che l'inciso «per motivi politici» non coincida con il significato delle sole opinioni politiche, ma debba essere interpretato estensivamente. Esso cioè indica tutti quei motivi «connessi agli interessi della comunità»¹¹⁰, rendendo nulla così la possibilità di individuare *altri e diversi* motivi per mezzo dei quali privare le persone dei tre elementi citati¹¹¹. L'art. 22 Cost. asserisce che non è possibile privare *completamente* la persona di una di queste tre categorie¹¹². La disposizione agisce quindi in negativo, inibendo la possibilità di infliggere

¹⁰⁶ Si tratta di un giudizio unanime in dottrina: U. DE SIERVO, *art. 22*, in G. BRANCA, *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 1978, p. 1; M. CUNIMBERTI, *art. 22*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Utet, Torino, 2006, p. 474.

¹⁰⁷ P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, cit., p. 26 da cui è tratta anche la citazione. A tale tesi ha aderito anche L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale*, cit., pp. 190-191.

¹⁰⁸ C. SALAZAR, *Lo "statuto costituzionale dello straniero" e il diritto d'asilo*, in *Consulta online*, n. 2, 2021, p. 341.

¹⁰⁹ Sull'esatta portata di tale termine, si è ampiamente discusso in dottrina. Cfr. M. CUNIMBERTI, *art. 22*, cit., p. 479. il quale riporta le differenti prospettazioni in tema di capacità giuridica. Inoltre, parte della dottrina si è sostenuto che sia possibile fornire una definizione propria del diritto pubblico della capacità. Si veda da primo C. LAVAGNA, voce *Capacità di diritto pubblico*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VI, Milano, Giuffrè, 1960, p. 83 ss. e poi S. SILVERIO, *Titolarità ed esercizio dei diritti fondamentali: prime riflessioni sulla capacità di diritto pubblico*, in *Diritto pubblico*, n. 3, 2007, p. 927 ss.

¹¹⁰ U. DE SIERVO, *art. 22*, cit., p. 13.

¹¹¹ Questa tesi è stata contestata da A. RUGGERI, A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Politica del diritto*, n. 3, 1991, pp. 348-349 i quali hanno definito tale norma una «rottura costituzionale».

¹¹² In parte in tal senso C. LAVAGNA, *Basi per uno studio delle figure giuridiche soggettive*, cit., p. 754-755 il quale però esclude da tale lettura la cittadinanza.

come *sanzione massima* la perdita del nome, della capacità giuridica e della cittadinanza. Non sono precluse eventuali limitazioni purché sempre coerenti con una lettura costituzionalmente orientata.

Chiarito come il divieto posto dall'art. 22 Cost. operi come *garanzia* nei confronti dei tre elementi, è necessario comprendere perché questi siano ritenuti essenziali.

La risposta risiede nel fatto che il nome, la cittadinanza e la capacità giuridica sono tratti che caratterizzano ogni persona, sia essa cittadina o meno¹¹³, e sono tra loro intimamente connessi¹¹⁴. Non è infatti solo una ragione storica a giustificare la loro presenza nel testo dell'art. 22 Cost¹¹⁵. Tutti e tre hanno in comune la loro origine giuridica: essi non sono frutto di differenze antecedenti l'ordinamento giuridico, ma sono "prodotti" del diritto. Proprio in tal senso, quindi, sono gli elementi chiave che permettono alle identità delle persone non solo di coesistere nel dettato costituzionale sopraindicato, ma di potersi esprimere.

6. *Un diritto all'identità personale costituzionalmente orientato*

L'indagine condotta in questo capitolo permette di sviluppare alcune considerazioni che integrano i risultati della ricerca, allo scopo di collocare il diritto all'identità personale all'interno della cornice costituzionale.

Anzitutto, la Costituzione riconosce e valorizza le differenti identità. In questo senso, ancora prima che un diritto fondamentale, la tutela (e la promozione) dell'identità personale è un principio costituzionale. Questa prospettiva emerge con chiarezza dall'analisi della Costituzione, che mostra come non si tratta di un principio nuovo, né estraneo al testo e

¹¹³ Così C. LAVAGNA, *Basi per uno studio delle figure giuridiche soggettive contenute nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1953 ora in ID., *Ricerche sul sistema normativo*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 754. *Contra*, U. DE SIERVO, *art. 22*, cit., p. 7-9.

¹¹⁴ C. PANZERA, *Cittadinanza*, in C. PANZERA, A. RAUTI (a cura di), *Dizionario dei diritti degli stranieri*, cit., p. 130. Similmente F. COVINO, *Identità personale e trasmissione del cognome*, cit., p. 30 che li ritiene «elementi qualificanti l'essenza della persona».

¹¹⁵ Cfr. U. DE SIERVO, *art. 22*, cit., 11 ss. Per quanto riguarda il profilo del nome si veda anche S. TROILO, *Il diritto al nome nella propria madrelingua dei membri delle minoranze linguistiche*, in P. Bonetti (a cura di), *L'uso della lingua negli atti e nella comunicazione dei poteri pubblici italiani*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 35 ss.

allo spirito costituzionale originario¹¹⁶. Di converso, tale principio si ricava dal testo costituzionale a partire dall'obiettivo sancito dall'art. 3 Cost. del «pieno sviluppo della persona umana» e risulta intimamente legato al principio personalista, assumendo valore nonché maggiore rilievo alla luce degli altri principi fondamentali¹¹⁷.

La ricerca ha posto in evidenza come il principio di tutela e di promozione dell'identità personale possieda tutte le caratteristiche che permettono di identificare i principi costituzionali¹¹⁸: la sua applicazione può variare a seconda del caso concreto a causa della fattispecie aperta e non definita in modo preciso; la sua portata può essere limitata dagli altri principi costituzionali e può essere usato per interpretare le norme giuridiche, esercitando una considerevole influenza.

Questa impostazione consente quindi di rileggere l'affermazione secondo cui l'identità personale è garantita dai diritti e dalle libertà previste in Costituzione¹¹⁹: non solo questi sono una concretizzazione del principio in esame, ma è lo stesso principio, come interpretato nel corso della trattazione, che permette di fornire contenuto alle varie disposizioni già presenti nella lettera della stessa Costituzione.

¹¹⁶ Cfr. A. RUGGERI, «Nuovi» diritti fondamentali e tecniche di positivizzazione, in *Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso*, vol. II, Cedam, Padova 1995, p. 628 ss. secondo il quale la positivizzazione di nuovi principi costituzionali può essere espressione solamente di un potere costituente.

¹¹⁷ Cfr. *supra*.

¹¹⁸ Cfr. G. PINO, *Diritti e interpretazioni*, cit., p. 52 ss. individua in tre caratteristiche dei principi: la genericità e l'indeterminatezza della fattispecie e delle relative conseguenze giuridiche; la defettibilità e il peso giuridico.

A tal riguardo, l'Autore segnala che in dottrina si sono delineate due diverse teorie per poter operare la distinzione tra regole e principi (o più correttamente due *famiglie di teorie* in quanto in ciascuna teoria sono raggruppate molteplici idee tra loro non sempre concordanti. In questo senso, G. PINO, *Teoria analitica del diritto I. La norma giuridica*, ETS, Pisa, 2016, p. 76). Da una parte la cosiddetta *teoria della distinzione forte* considera che vi siano caratteristiche proprie dei principi tali per cui si possa in ogni caso distinguere questi dalle regole e che, dunque, vi sia una differenza *qualitativa* tra le due categorie. Dall'altra parte, la *teoria della distinzione deboli* sostiene che sia i principi che le regole possiedano le stesse caratteristiche e che quindi, vi siano delle differenze *quantitative* piuttosto che qualitative, vale a dire che tali differenze si hanno nel diverso grado di presenza di tali caratteristiche nei principi e nelle regole.

Per il dibattito della dottrina costituzionalistica sul tema si rimanda all'approfondimento di L. PACE, *L'adeguatezza della legge e gli automatismi. Il giudice delle leggi fra norma "astratta" e caso "concreto"*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, p. 75 ss. e la relativa bibliografia.

¹¹⁹ P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, cit., p. 26.

Tale lettura, tra l'altro, si pone in perfetta continuità con l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che avevano individuato nel combinato disposto degli artt. 2 e 3 Cost. il fondamento del diritto all'identità personale¹²⁰.

Ciò permetterebbe di offrire una risposta alla domanda di ricerca, ossia se esista un diritto fondamentale all'identità personale, in senso negativo. Tale diritto non sarebbe altro che una formula linguistica per identificarne il principio la cui attuazione e concretizzazione avviene attraverso altri diritti fondamentali: il diritto al nome, il diritto a conoscere le origini, il diritto a essere rappresentati correttamente ecc. L'inesistenza di un diritto all'identità non implicherebbe il venir meno di questi sotto-diritti che dell'identità sono espressione. Quanto delineato non sarebbe neppure in contrasto con i risultati dell'indagine; al contrario, permetterebbe (forse) una maggiore chiarezza argomentativa ed eviterebbe fraintendimenti sul significato stesso del diritto all'identità personale.

Tuttavia, tale risposta non risulta pienamente soddisfacente. In primo luogo, vi è un dato fattuale: un diritto all'identità personale è stato riconosciuto ormai da svariate corti e la sua esistenza è ritenuta pacifica in dottrina. Depone in tal senso proprio il dato quantitativo riportato in apertura di capitolo, in cui è emerso come il riferimento sia sempre più presente nelle argomentazioni delle corti prese in esame, seppur con diverse frequenze¹²¹. Anche laddove il vaglio attento della giurisprudenza ha mostrato come non vi sia alcun riferimento a tale diritto – è il caso delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea –, l'analisi svolta ha messo in evidenza come l'idea di un diritto all'identità personale sia comunque presente nelle conclusioni degli avvocati generali, a dimostrazione di un suo diffuso riconoscimento¹²².

Ma vi è di più. L'illustrazione dei singoli fatti che sono alla base delle varie pronunce permette di rilevare una caratteristica comune e trasversale: come il dato giuridico, ossia il diritto oggettivo, sia un elemento imprescindibile che condiziona in maniera rilevante le identità delle persone¹²³; le pretese di riconoscimento, quindi, sono in parte «*anche* un

¹²⁰ Cfr. Capitolo I.

¹²¹ Cfr. *supra* paragrafo 1.

¹²² Cfr. Capitolo III paragrafo 7.

¹²³ C. BARTOLI, *Come il diritto inventa le identità*, in *Ragion pratica*, n. 2, 2012, p. 335 ss.

prodotto del diritto»¹²⁴. In questo senso, perciò, l'affermazione del diritto all'identità ha tradotto i contenuti dei principi costituzionali, individuando il carattere sfaccettato dell'identità che si concretizza e attualizza nelle varie forme della vita¹²⁵.

È proprio su questo piano di senso che è possibile confermare l'esistenza di un diritto fondamentale all'identità personale e assegnargli un suo specifico ruolo, ben al di là di una configurazione come diritto all'autodeterminazione o allo sviluppo della propria personalità.

Partendo dall'assunto secondo cui lo sviluppo della persona si realizza «attraverso la costruzione di relazioni sociali costitutive della propria identità»¹²⁶, promuovere la tutela della propria identità significa favorire la relazione interpersonale ed è proprio su questo piano che si colloca il diritto all'identità personale, che favorisce l'inclusione della persona e permette altresì di riconoscere giuridicamente l'aspetto identitario, ridefinendo in tal modo gli spazi di libertà e autonomia delle persone.

Questa prospettiva, a ben vedere, si è affermata anche in alcune pronunce della giurisprudenza italiana relative al diritto al nome e allo stato di filiazione, in cui è stato valorizzato l'elemento relazionale come componente essenziale dell'identità¹²⁷. In parte, anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha evidenziato tale aspetto, seppur con alcune incertezze, interpretando la tutela della vita privata e familiare come «protezione del diritto all'identità e allo sviluppo personale e quello a stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani ed il mondo esterno»¹²⁸. In altri termini, si potrebbe asserire che il diritto all'identità personale è il *diritto a essere in relazione*: il diritto a essere riconosciuto per quello che si è come parte della relazione interpersonale. Ne risulta una definizione costituzionale che

¹²⁴ F. CORTESE, *L'identità furiosa e il diritto pubblico*, cit., p. 9 «Quello che non si valuta [...] è che il bisogno di affermazione identitaria non è esclusivamente un dato di realtà rispetto al quale assumere un contegno *anche* giuridico, Esso è anche un *prodotto del diritto* o, meglio, dell'ordinamento giuridico, della sua conferma complessiva e della *tecnologia* che esso mette a disposizione della società» (corsivi dell'Autore).

¹²⁵ A. MORELLI, *Persona e identità personale*, cit., p. 58 il quale constata che «[...] per un verso, come tale situazione giuridica soggettiva, nei suoi diversi ambiti di applicazione, traduca nel modo più immediato i principali contenuti del principio personalista e, per altro verso, come il carattere pluridimensionale assunto dalla stessa tutela dell'identità rifletta una concezione evolutiva della personalità umana, che l'ordinamento pretende di garantire in tutta la sua complessità»

¹²⁶ G. MARINI, *La giuridificazione della persona. Ideologie e tecniche nei diritti della personalità*, in *Rivista di diritto civile*, n. 3, 2006, p. 366.

¹²⁷ Cfr. Capitolo I paragrafo 3

¹²⁸ In argomento si veda Capitolo II.

precisa in termini giuridici l'identità, riuscendo a tenere insieme i poli contrapposti che la definiscono¹²⁹, in particolare l'aspetto interno, ciò che la persona è intimamente, e quello esterno, come la persona appare socialmente¹³⁰.

Il merito di tale definizione è quello di fornire una risposta al secondo quesito di ricerca, ossia quali elementi compongono il diritto all'identità personale. I risultati raggiunti hanno evidenziato la difficoltà di individuarli compiutamente con la conseguenza che non è possibile né stilare un elenco completo, né identificare un comune e unico criterio ordinante. Diversamente, l'interpretazione proposta consente di rintracciare, alla luce delle indicazioni del testo costituzionale, una *ratio* in grado di tenere insieme i diversi aspetti, vale a dire tutti gli elementi che sono funzionali alla relazione compongono il diritto all'identità personale. In altri termini, alla base della rivendicazione identitaria vi è l'assunto che il mancato riconoscimento di quella specifica identità impedisca alla persona di essere inclusa nella pienamente nelle sue relazioni interpersonali. In tal senso, gli aspetti identitari, indicati dagli artt. 22 e 3 Cost., assumono rilevanza per il diritto all'identità personale nel momento in cui incidono sulla possibilità di essere in relazione. È possibile quindi rintracciare – di volta in volta – nei vari casi concreti l'emersione degli aspetti identitari¹³¹.

Le considerazioni fin qui svolte permettono poi di delimitare la portata del diritto all'identità personale sempre all'interno della cornice costituzionale.

La sua tutela giurisdizionale deve essere circoscritta a promuovere singoli interventi e a riconoscere determinati aspetti identitari concreti. Il diritto a essere in relazione è volto quindi alla rimozione di quegli specifici ostacoli che impediscono la relazione. Al di fuori di tale perimetro, il completo riconoscimento di tutte le conseguenze giuridiche connesse all'affermazione dell'identità di volta in volta considerata spetterà invece al legislatore¹³² in attuazione del dovere di solidarietà, che impone il riconoscimento delle diverse identità, e del principio di uguaglianza, che tutela le differenze¹³³. In sostanza, il diritto all'identità può

¹²⁹ Cfr. Introduzione.

¹³⁰ Cfr. Capitolo I paragrafo 4..

¹³¹ Da qui la natura «pluridimensionale» del diritto in oggetto di indagine A. MORELLI, *Persona e identità personale*, cit., p. 50.

¹³² Similmente L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale*, cit., pp. 195-196; A. MORELLI, *Persona e identità personale*, cit., p. 60.

¹³³ Cfr. *supra* Capitolo I rispettivamente paragrafi 3.3. e 3.5 e Capitolo II rispettivamente paragrafi 2.2. e 2.3.

rivendicare *cosa* tutelare, ossia l'aspetto identitario che si richiede di valorizzare, ma non fornisce alcune indicazioni sul *come* perseguire poi tale obiettivo. Questo è un impianto argomentativo a cui aderiscono diverse delle pronunce analizzate. Per esempio, nei casi del diritto alle proprie origini o del c.d. divorzio imposto, l'analisi ha mostrato come le differenti rivendicazioni identitarie siano state accolte limitatamente al riconoscimento del contenuto dell'identità, non arrivando però a disciplinare fino a che punto esse dovessero spingersi.

Interpretare il diritto all'identità personale, valorizzando l'elemento relazionale descritto, appare una soluzione efficace per inquadrare e circoscrivere l'inafferrabilità dell'identità personale: essa è inafferrabile solo in quanto le relazioni umane di cui ogni persona si compone non sono predeterminabili dall'esterno e a priori. In caso contrario, il rischio è quello di un diritto come «contenitore vuoto»¹³⁴ in cui riversare il contenuto che si preferisce.

¹³⁴ L. BOZZI, *La parabola del diritto a conoscere le proprie origini*, cit., p. 178.

BIBLIOGRAFIA

- ABOUT I., DENIS V., *Histoire de l'identification des personnes*, La Découverte, Parigi, 2010.
- AINIS M., *Azioni positive e principio di uguaglianza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1992, p. 582 ss.
- AINIS M., *L'eccezione e la sua regola*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1993, p. 891 ss.
- AINIS M., *I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale*, in *Politica del diritto*, n. 1, 1999, p. 25 ss.
- AL MUREDEN E., *Il cognome tra autonomia dei genitori e identità personale del figlio*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 5, 2022, p. 1092 ss.
- AL TAMIMI Y., *Human Rights and the Excess of Identity: A Legal and Theoretical Inquiry into the Notion of Identity in Strasbourg Case Law*, in *Social & Legal Studies*, n. 3, 2018, p. 283 ss.
- ALPA G., *Diritti della personalità emergenti: profili costituzionali e tutela giurisdizionale. Il diritto all'identità personale*, in *Giurisprudenza di merito*, n. 2, 1989, p. 464 ss.
- ALPA G., *Il diritto di essere se stessi*, La nave di Teseo, Milano, 2021.
- AMOROSO G., *Pronunce additive di incostituzionalità e mancato intervento del legislatore*, in *Il Foro italiano*, n. 1, 2017, p. 494 ss.
- ANGELINI F., *Bilanciare insieme verità di parto e interesse del minore. La Corte costituzionale in materia di maternità surrogata mostra al giudice come non buttare il bambino con l'acqua sporca*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1, 2018, p. 148 ss.
- ANGIOLINI V., *Il «pluralismo» nella costituzione e la costituzione per il «pluralismo»*, in R. BIN, C. PINELLI (a cura di), *I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino 1996, p. 3 ss.
- APLIN T., BOSLAND J., *The uncertain landscape of Article 8 of the ECHR: The protection of reputation as a fundamental human right?*, in A.T. KENYON (a cura di), *Comparative Defamation and Privacy Law (Cambridge Intellectual Property and Information Law)*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 265 ss.
- APOSTOLI A., *La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per la democrazia*, Giuffrè, Milano, 2012.

- APOSTOLI A., *L'art. 139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili*, in *Il Gruppo di Pisa*, n. 3, 2018.
- APPIAH K.A., *La menzogna dell'identità. Come riconoscere le false verità che ci dividono in tribù*, Feltrinelli, Milano, 2019.
- ARE M., *Interesse alla qualificazione e tutela della personalità*, in *Rivista del diritto commerciale*, I, 1965, p. 117 ss.
- ARENDT H., *Che cosa è la politica?*, Einaudi, Torino, 2017.
- ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1957.
- AZZARI F., *Le unioni civili: luci e ombre*, in M. PELISSERO, A. VERCELLONE (a cura di), *Diritto e persone LGBTQI+*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 55 ss.
- AZZENA L., *Divieto di discriminazione e posizione dei soggetti «deboli». Spunti per una teoria della «debolezza»*, in C. CALVIERI (a cura di) *Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale. Atti del Seminario di Perugia del 18 marzo 2005*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 35 ss.
- BALDASSARRE A., voce *Diritti inviolabili*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XI, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1989.
- BALDINI V. (a cura di), *Che cosa è un diritto fondamentale? Atti del convegno annuale dell'Associazione "Gruppo di Pisa", Cassino 10 e 11 giugno 2016*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017.
- BARBERA A., *Art. 2 Cost.*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli – Il Foro italiano, Bologna-Roma, 1975, p. 50 ss.
- BARBERA A., *"Nuovi diritti": attenzione ai confini*, in L. CALIFANO (a cura di), *Corte Costituzionale e diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 19 ss.
- BARBERA A., FUSARO C., *Manuale di diritto costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2022 (6^a ed.).
- BARDUSCO A., *L'identità personale e la Costituzione italiana*, in *Studi in onore di Antonio Amorth*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1982, p. 25 ss.
- BARILE P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, il Mulino, Bologna, 1984.
- BARILE P., *Eguaglianza e tutela delle diversità in Costituzione*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 1994, p. 53 ss.
- BARTOLI C., *Come il diritto inventa le identità*, in *Ragion pratica*, n. 2, 2012, p. 335 ss.

- BARTOLUCCI L., *La disciplina del “doppio cognome” dopo la sentenza n. 131 del 2022: la prolungata inerzia del legislatore e un nuovo capitolo dei suoi rapporti con la Corte*, in *Consulta online*, n. 3, 2022, p. 1075 ss.
- BASSU C., *Il diritto all'identità anagrafica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021.
- BATES E., *The evolution of the European Convention on Human Rights: from its inception to the creation of a permanent Court of Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2010.
- BAUMAN Z., VECCHI B., *Intervista sull'identità*, Laterza, Roma-Bari, 2010.
- BAVETTA G., voce *Identità (diritto alla)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970, p. 953 ss.
- BECK U., *Costruire la propria vita*, il Mulino, Bologna, 2008.
- BELAVUSAU U., HENRARD K., *The Impact of the 2000 Equality Directives on EU Anti-Discrimination Law: Achievements and Pitfalls*, in U. BELAVUSAU, K. HENRARD (a cura di), *EU Anti-Discrimination Law Beyond Gender*, Hart Publishing, Oxford, 2019, p. 1 ss.
- BELL M., *The Principle of Equal Treatment: Widening and Deepening*, in P. CRAIG, G. DE BÚRCA (a cura di), *The Evolution of EU Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 611 ss.
- BELL M., WADDINGTON L., *More Equal than Others: Distinguishing European Union Equality Directives*, in *Common Market Law Review*, n. 3, 2001, p. 587 ss.
- BENIGNI R., *La Corte EDU ed i regimi personali a base religiosa. Intorno al caso Molla Sali c. Grecia*, in *federalismi.it*, n. 23, 2020.
- BILOTTA F., voce *Transessualismo*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, VIII agg., Utet, Torino, 2013, p. 732 ss.
- BIN R., *Diritti e fraintendimenti*, in *Studi in onore di Giorgio Berti*, vol. I, Jovene, Napoli, 2005, p. 345 ss.
- BIN R., *Che cosa è la Costituzione?*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 2007, p. 11 ss.
- BIN R., *Nuovi diritti e vecchie questioni*, in S. MANSERVISI (a cura di), *Studi in onore di Luigi Costato*, vol. III, Jovene, Napoli, 2014, p. 75 ss.
- BONIOLO G., *Molti. Discorso sulle identità plurime*, Bollati Boringhieri, Torino, 2021.
- BORSELLINO P., *Bioetica tra «moralis» e diritto*, Raffaello Cortina, Milano, 2018.

- BOZZI L., *Mutamento di sesso di uno dei coniugi e «divorzio imposto»: diritto all'identità di genere vs paradigma della eterosessualità del matrimonio*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 5, 2014, p. 233 ss.
- BOZZI L., *La parabola del diritto a conoscere le proprie origini. Brevi riflessioni*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 1, 2019, p. 170 ss.
- BUFFONE G., GATTUSO M., WINKLER M. (a cura di), *Unione civile e convivenza*, Giuffrè, Milano, 2017.
- BURBERGS M., *How the right to respect for private and family life, home and correspondence became the nursery in which new rights are born: Article 8 ECHR*, in E. BREMS, J. GERARDS (a cura di), *Shaping Rights in the ECHR: The Role of the European Court of Human Rights in Determining the Scope of Human Rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, p. 315 ss.
- BURDEAU G., *Traité de science politique*, vol. VII, Libraire générale de droit et de jurisprudence, Parigi, 1973.
- BUSACCHI V., MARTINI G., *L'identità in questione: saggio di psicoanalisi ed ermeneutica*, Jaca Book, Milano, 2020.
- BUSNELLI F.D., *La persona alla ricerca dell'identità*, in *Rivista critica del diritto privato*, n. 1, 2010, p. 1 ss.
- CAMERLENGO Q., *Valori e identità: per un rinnovato umanesimo costituzionale*, in *Consulta online*, n. 2, 2022, p. 760 ss.
- CANDIDO A., *Favor veritatis o favor minoris? L'impugnazione del riconoscimento scientemente non veritiero in una recente pronuncia della Corte costituzionale*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 6, 2020, p. 353 ss.
- CARAVITA B., *Oltre l'uguaglianza formale. Un'analisi dell'art. 3 comma 2 della Costituzione*, Cedam, Padova, 1984.
- CARBONE C., *I doveri pubblici individuali nella Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1968.
- CARDONE A., *La tutela multilivello dei diritti fondamentali*, Giuffrè, Milano, 2012.
- CARETTI P., TARLI BARBIERI G., *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2022 (5^a ed.).

- CARICATO C., *Il cambiamento del nome della persona transessuale. A proposito di Corte eur. dir. uomo*, 11.10.2018, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 2, 2019, p. 307 ss.
- CARLOTTO I., *La ricerca delle proprie origini nel bilanciamento dei diritti*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020.
- CARRARA M., DE FLORIO C., LANDO G., MORATO V., *Introduzione alla metafisica contemporanea*, il Mulino, Bologna, 2021.
- CARTABIA M., *Le azioni positive come strumento del pluralismo*, in R. BIN, C. PINELLI (a cura di), *I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1996, p. 65 ss.
- CARTABIA M., *I nuovi diritti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 14 febbraio 2011.
- CARTABIA M., *Riflessioni in tema di eguaglianza e non discriminazione*, in M. D'AMICO, B. RANDAZZO (a cura di), *Alle frontiere del diritto costituzionale: scritti in onore di Valerio Onida*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 415 ss.
- CASABURI G., «Privilegia ne inroganto». *La Cassazione/legislatore riconosce e insieme limita il diritto alle origini nei confronti delle sorelle e dei fratelli biologici*, in *Il Foro italiano*, n. 4, 2018, p. 1141 ss.
- CASTORINA E., *Il caso "Garcia Avello" innanzi alla Corte di Giustizia: conferme e caute aperture in materia di cittadinanza europea*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 11, 2004, p. 2011 ss.
- CATERINA E., *Alle origini del personalismo della Legge Fondamentale: un viaggio nei dibattiti costituenti tedeschi del dopoguerra (1946-1949)*, in *Diritto pubblico*, n. 2, 2021, p. 485 ss.
- CATERINA E., *Personalismo vivente. Origini ed evoluzione dell'idea personalista dei diritti fondamentali*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023.
- CAVALIERE S., *Questioni attuali in tema di "nuovi diritti"*, in *Dirittifondamentali.it*, 26 novembre 2015.
- CAVINO M., *Dignità e Costituzione: la centralità del lavoro per il pieno sviluppo della persona umana*, in *Dignità, eguaglianza e Costituzione*, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2019, p. 11 ss.

- CECCHERINI E., voce *Multiculturalismo (dir. comp.)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, agg. 2008, Torino, 2008, p. 486 ss.
- CELANO B., *I diritti dello stato costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2013.
- CELOTTO A., *Il problema dell'uguaglianza*, in A. CELOTTO (a cura di), *Le declinazioni dell'eguaglianza*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p. 11 ss.
- CERRI A., *Istituzioni di diritto pubblico nel contesto europeo*, Giuffrè, Milano, 2009 (5^a ed.).
- CERRINA FERONI G., *Intersessualismo: nuove frontiere*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 2, 2015, p. 303 ss.
- CHESSA O., *La laicità come uguale rispetto e considerazione*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 2006, p. 27 ss.
- CICERO C., *Il diritto al cognome materno*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, n. 2, 2018, p. 245 ss.
- CIERVO A., *Il giudice delle leggi e i mutamenti della coscienza sociale: un ragguaglio critico della giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Politica del diritto*, n. 4, 2019, p. 523.
- CILIBERTI R., *La rettificazione di attribuzione di sesso: aspetti giuridici*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, n. 1, 2001, p. 354 ss.
- COLAIANNI N., *Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale*, il Mulino, 2012.
- COLAIANNI N., *Il velo delle donne musulmane tra libertà di religione e libertà d'impresa. Prime osservazioni alla sentenza della Corte di giustizia sul divieto di indossare il velo sul luogo di lavoro*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 11, 2017, p. 1 ss.
- COLAPIETRO C., *Diritti dei disabili e Costituzione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011.
- COLAPIETRO C., IANNUZZI A., *I principi generali del trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato*, in L. CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di), *Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679*, Editoriale Scientifica, Napoli, p. 85 ss.
- CONSORTI P., *Diritto e religione. Basi e prospettive*, Laterza, Roma-Bari, 2020.
- CORTESE F., *L'identità furiosa e il diritto pubblico*, Mucchi, Modena, 2023.
- COULMAS F., *Identity. A Very Short Introduction*, Oxford University Press, Oxford, 2019.

- COVINO F., *Identità personale e trasmissione del cognome ai figli nella prospettiva del diritto costituzionale. Eguaglianza morale e solidarietà nei rapporti genitoriali*, Jovene, Napoli, 2023.
- COZZI A.O., *La Corte costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte europea dei diritti dell'uomo?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 6, 2005, p. 4602 ss.
- COZZI A.O., *Cambiamento del cognome dell'adulto e controllo sul procedimento e processo amministrativo ai sensi dell'art. 8 CEDU (a partire da C.edu, Jacquinet c. Belgio, 7 febbraio 2023)*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 4, 2023, p. 177 ss.
- CRESPI F., *Identità e riconoscimento nella sociologia contemporanea*, Laterza, Roma-Bari, 2004.
- CRISAFULLI V., *Lo spirito della Costituzione, in Studi per il decennale della Costituzione. Raccolta di scritti sulla Costituzione*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1958, p. 89 ss.
- CRISAFULLI V., *Stato, Popolo, Governo. Illusioni e delusioni costituzionali*, Milano, 1985.
- CUNIMBERTI M., *art. 22*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Utet, Torino, 2006, p. 474 ss.
- D'ALOIA A., *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Cedam, Padova, 2002.
- D'AMICO G., *Stato e persona. Autonomia individuale e comunità politica*, in F. CORTESE, C. CARUSO, S. ROSSI (a cura di), *Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea Costituente. 70 anni dell'Assemblea Costituente e della Costituzione*, Franco Angeli, Milano, 2018, p. 97 ss.
- D'AMICO G., *La Corte e il "non detto". Riflessioni a partire dalle sentt. n. 32 e n. 33 del 2021*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 4, 2021, p. 930 ss.
- D'ANDREA P.I., *La sentenza della Corte costituzionale sulla rettificazione anagrafica del sesso: una risposta e tanti nuovi interrogativi*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1, 2016, p. 263 ss.
- DE ANNA G., *'Persona': analisi storico-critica di una babele filosofica*, in G. BONIOLO, G. DE ANNA, U. VINCENTI, *Individuo e persona. Tre saggi su chi siamo*, Bompiani, Milano, 2007, p. 67 ss.

- DE BENOIST A., *La scomparsa dell'identità. Come orientarsi in un mondo senza valori*, Giubilei Regnani, Cesena, 2023.
- DE CUPIS A., *I diritti della personalità*, Giuffrè, Milano, 1982.
- DE GROOT G.R., DE GROOT D., *Recognition of Civil Status (Certificates), with special attention to secondary recognition of documents already recognized in another Member State*, in A. JANSSEN, H. SCHULTE-NÖLKE (a cura di), *Researches in European Private Law and Beyond. Contributions in Honour of Reiner Schulze's Seventieth Birthday*, Nomos, Baden-Baden, 2020, p. 283 ss.
- DE MARTINO F.R., *L'attualità del principio pluralista come problema*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2019, p. 569 ss.
- DE SANTIS V., *Diritto a conoscere le proprie origini come aspetto della relazione materna. Adozione, PMA eterologa e cognome materno*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 1, 2018, p. 1 ss.
- DE SIERVO U., *art. 22*, in G. BRANCA, *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 1978, p. 1 ss.
- DE SIERVO U., *Origine e significato della rigidità della nostra Costituzione*, in E. RIPEPE, R. ROMBOLI (a cura di), *Cambiare costituzione o modificare la Costituzione?*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 1 ss.
- DE VARENNES F., KUZBORSKA E., *Human Rights and a Person's Name: Legal Trends and Challenges*, in *Human Rights Quarterly*, n. 4, 2015, p. 977 ss.
- DE VERO G., voce *Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale* in *Enciclopedia del diritto*, vol. XL, 1989, p. 815 ss.
- DE VIDO S., *Il riconoscimento delle decisioni in materia di filiazione nella proposta di Regolamento del Consiglio del 2022: oltre Pancharevo verso un ordine pubblico "rafforzato" dell'Unione europea*, in *Eurojus*, n. 1, 2023, p. 35 ss.
- DE WITTE B., *Epilogue: The Limits of a Transformative Change in European Equality Law*, in U. BELAVUSAU, K. HENRARD (a cura di), *EU Anti-Discrimination Law Beyond Gender*, Hart Publishing, Oxford, 2019, p. 363 ss.
- DEANA F., *Rapporti e status familiari nel diritto dell'Unione europea. Tra mutuo riconoscimento e salvaguardia dei particolarismi nazionali*, Giappichelli, Torino, 2020.
- DI MASI M., *L'interesse del minore. Il principio e la clausola generale*, Jovene, Napoli, 2020.

- DOEK J., *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Articles 8-9: The Right to Preservation of Identity and The Right Not to Be Separated from His or Her Parents*, Brill-Nijhoff, Leiden, 2006.
- DOGLIOTTI M., *La Corte costituzionale riconosce il diritto all'identità sessuale*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 1, 1987, p. 235 ss.
- DOLSO G.P., *La questione del cognome familiare tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1, 2014, p. 739 ss.
- DONATI A., *Diritto alla propria identità. Verso l'absolute individual right?*, in *Vita notarile*, n.1, 2011, p. 3 ss.
- DRAGHICI C., *The Legitimacy of Family Rights in Strasbourg Case Law: 'Living Instrument' or Extinguished Sovereignty?*, Hart Publishing, Oxford, 2017.
- EHRENBERG A., *La fatica di essere se stessi. Depressione e società*, Einaudi, Torino, 2010.
- FALCO G., voce *Identità personale*, in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. V, Torino, Utet, 1938, p. 649 ss.
- FARAGUNA P., *Il caso Sayn-Wittgenstein: la Corte di giustizia traccia un modello di «controlimiti europeizzati»?*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2, 2011, p. 437 ss.
- FEROLA L., *Riservatezza, oblio, contestualizzazione: come è mutata l'identità personale nell'era di Internet*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 177 ss.
- FERRAJOLI L., *L'uguaglianza e le sue garanzie*, in M. CARTABIA, T. VETTOR (a cura di), *Le ragioni dell'uguaglianza. Atti del VI Convegno della facoltà di giurisprudenza (Milano, 15-16 maggio 2008)*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 25 ss.
- FERRAJOLI L., *La differenza sessuale e le garanzie dell'uguaglianza*, in *Democrazia e diritto*, n. 2, 1993, p. 49 ss.
- FERRANDO G., *Riconoscimento del figlio naturale e conservazione del cognome originariamente attribuito*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 4, 1996, p. 2479 ss.
- FERRARA A., voce *Multiculturalismo*, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, *Dizionario di politica*, Utet, Milano, 2004, p. 599 ss.
- FERRARA G., *La pari dignità sociale. (Appunti per una ricostruzione)*, in *Scritti in onore di Giuseppe Chiarelli*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1974, p. 1089 ss.

- FERRARA M., *La Corte di giustizia dell'Unione europea e lo 'strano caso' dei Principi di Yogyakarta*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 1, 2019, p. 175 ss.
- FERRARI D., *La nozione di minoranza musulmana davanti alla Corte di Strasburgo: il caso Molla Sali c. Grecia*, in *Liber amicorum per Pasquale Costanzo. Diritto costituzionale in trasformazione*, vol. IV, 2020, p. 265 ss.
- FERRARI S., *La nozione di laicità tra identità e pluralismo*, A. CERETTI, L. GARLATI (a cura di), *Laicità e Stato di diritto. Atti del IV Convegno di Facoltà (Università degli Studi di Milano-Bicocca 9-10 febbraio 2006)*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 99 ss.
- FERRARI V., *Variazioni socio-giuridiche sul tema dei diritti nell'attualità*, in F.G. PIZZETTI, M. ROSTI (a cura di), *Soggetti, diritti, conflitti: percorsi di ridefinizione*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 33 ss.
- FESTA R., *Lo status filiationis come tratto distintivo dell'identità personale*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, n. 4, 2003, p. 893 ss.
- FIACCAVENTO S., *Tutela della persona e «creazione giurisprudenziale» del diritto*, in *Giustizia civile*, n. 5, 1992, p. 233 ss.
- FIERENS J., *'Où t'es, papa où t'es ?' ou comment la Cour européenne des droits de l'homme choisit d'ignorer la fonction fondamentale du patronyme (obs. Cour eur. dr. h., Cusan et Fazzo c. Italie, 7 janvier 2014)*, *Revue trimestrielle des droits de l'Homme*, n. 103, 2015, p. 701 ss.
- FINOCCHIARO G., *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, RomaTrePress, Roma, 2015, p. 29 ss.
- FINOCCHIARO G., *Il quadro d'insieme sul Regolamento europeo*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Zanichelli, Torino, 2017, p. 1 ss.
- FINOCCHIARO G., *Art. 17*, in R. D'ORAZIO, G. FINOCCHIARO, O. POLLICINO, G. RESTA (a cura di), *Codice della privacy e data protection*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 325 ss.
- FIORAVANTI M., *Il principio di eguaglianza nella storia del costituzionalismo moderno*, in *Contemporanea*, n. 4, 1999, p. 609 ss.

- FIORAVANTI M., *Uguaglianza e Costituzione: un profilo storico*, in M. CARTABIA, T. VETTOR (a cura di), *Le ragioni dell'uguaglianza. Atti del VI Convegno della facoltà di giurisprudenza (Milano, 15-16 maggio 2008)*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 45 ss.
- FREEMAN M., *The New Birth Right. Identity and the child of the reproductive revolution*, in *International Journal of Children's Rights*, n. 3, 1996, p. 273 ss.
- FRONTONI E., *Genitori e figli tra giudici e legislatore. La prospettiva relazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019.
- FRONTONI E., *Interesse del minore e poteri del giudice anche in caso di "riconoscimento di compiacenza"*, *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 2, 2020.
- FUKUYAMA F., *Identità. La ricerca della dignità e i nuovi populismi*, UTET, Milano, 2019.
- FUSARO A., *I diritti della personalità dei soggetti collettivi*, Cedam, Padova, 2002.
- GALEOTTI S., *Il valore della solidarietà*, in *Diritto e società*, n. 1, 1996, p. 1 ss.
- GATTO A., *Cognome del figlio riconosciuto*, in R.M. BIANCA (a cura di), *Filiazione Commento al decreto attuativo*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 33 ss.
- GATTUSO M., *Rapporti personali*, in G. BUFFONE, M. GATTUSO, M. WINKLER (a cura di), *Unione civile e convivenza*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 145 ss.
- GATTUSO M., *Scioglimento dell'unione*, in G. BUFFONE, M. GATTUSO, M. WINKLER (a cura di), *Unione civile e convivenza*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 347 ss.
- GHERA F., *Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana e nel rapporto del diritto comunitario*, Cedam, Padova, 2003.
- GIACOMELLI L., *Ripensare l'eguaglianza. Effetti collaterali della tutela antidiscriminatoria*, Giappichelli, Torino, 2018.
- GIANFORMAGGIO L., *L'identità, l'eguaglianza, la somiglianza e il diritto*, in L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianza, donne e diritto*, a cura di A. Facchi, C. Faralli, T. Pitch, il Mulino, Bologna, 2005, p. 85 ss.
- GIARDINA F., *Qualche riflessione su identità e soggettività*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 4 supplemento, 2007, p. 63 ss.
- GIARDINA F., *Il cognome del figlio e i volti dell'identità. Un'opinione «controluce»*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 3, 2014, p. 139 ss.
- GIOLO O., PASTORE B. (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, Roma, 2018.

- GIUFFRÈ F., *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2002.
- GLEASON P., *Identifying Identity. A Semantic History*, in *The Journal of American History*, n. 4, 1983, p. 910 ss.
- GRANELLI C., *Il c.d. "parto anonimo" ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: un caso emblematico di "dialogo" fra Corti*, in *Persona e mercato*, n. 1, 2017, p. 45 ss.
- GRANIERI M., *Il trattamento di categorie particolari di dati personali nel Reg. Ue 2016/679*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 1, 2017, p. 165 ss.
- GRASSO E.A., *Due goal nella partita infinita fra le lingue ufficiali dell'Unione europea: le esigenze di servizio e il principio di certezza del diritto riaffermano il multilinguismo*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 1, 2013, p. 200 ss.
- GRAZZINI G., *L'evoluzione giurisprudenziale ed i recenti approdi in materia di accesso alle origini in caso di "parto anonimo"*, in *Famiglia e diritto*, n. 1, 2022, p. 71 ss.
- GROSSI P., *Introduzione a uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1972.
- GUARINI C.P., «Maschio e femmina li creò» ... o, forse, no. *La Corte costituzionale ancora sulla non necessità di intervento chirurgico per la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso*, in *federalismi.it*, n. 8, 2018.
- GUARINI C.P., *Appunti su "terzo sesso" e identità di genere*, in *Scritti in onore di Antonio Ruggeri*, vol. III, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021 p. 2057 ss.
- GUARINI C.P., *Tra "divorzio imposto" e "matrimonio a tempo". Osservazioni a margine delle sentenze n. 170 del 2014 della Corte costituzionale e n. 8097 del 2015 della Corte di cassazione, I sezione civile*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2016.
- GUASTINI R., voce *Dovere giuridico*, in *Enciclopedia giuridica*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1988, p. 1 ss.
- GUASTINI R., voce *Principi di diritto*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, I agg., Utet, Torino, 2011, p. 686 ss.
- HAMMJE P., *Reconnaissance par un État membre du nom patronymique acquis par l'un de ses nationaux auprès d'un autre État membre dont il a aussi la nationalité: Cour de justice de l'Union européenne, 8 juin 2017, aff. C-541/15*, in *Revue critique de droit international privé*, n. 4, 2017, p. 549 ss.

- HENNETTE-VAUCHEZ, S., *Equality and the Market: the Unhappy Fate of Religious Discrimination in Europe: ECJ 14 March 2017, Case C-188/15, Asma Bougnaoui & ADDH v Micropole SA; ECJ 14 March 2017, Case C-157/15, Samira Achbita & Centrum Voor Gelijkheid Van Kansen En Voor Racismebestrijding v G4S Secure Solutions NV*, in *European Constitutional Law Review*, n. 4, 2017, p. 744 ss.
- HONNET A., *Lotta per il riconoscimento*, Il Saggiatore, Milano, 2002.
- HONORATI C., *Free Circulation Of Names For EU Citizens?*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, n. 3, 2009, p. 379 ss.
- IMARISIO L., *La questione del cognome tra identità della persona, riconoscibilità sociale della coppia e interessi dei minori*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 4, 2019, p. 789 ss.
- IORIO G., *Il disegno di legge sulle "unioni civili" e sulle "convivenze di fatto": appunti e proposte sui lavori in corso*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 5, 2015, p. 1014 ss.
- JERVIS G., *La conquista dell'identità. Essere se stessi, essere diversi*, thedotcompany, Reggio Emilia, 2019.
- KOHLER C., *La reconnaissance de situations juridiques dans l'Union européenne : le cas du nom patronymique*, in P. LAGARDE (a cura di), *La reconnaissance des situations en droit international privé*, Pedone, Parigi, p. 61 ss.
- LA BATTAGLIA L., *La tutela del diritto all'identità personale: valori personalistici e circolazione dei dati nel bilanciamento fra diritti costituzionalmente rilevanti*, in G. COMANDÉ (a cura di), *Diritto privato europeo e diritti fondamentali: saggi e ricerche*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 265 ss.
- LABRIOLA S., *Il principio di uguaglianza materiale (art. 3, comma 2, Cost.)*, in S. LABRIOLA. (a cura di) *Valori e principi del regime repubblicano*, vol. II, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 777 ss.
- LAMARQUE E., *L'attuazione giudiziaria dei diritti costituzionali*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2, 2008, p. 269 ss.
- LAMARQUE E., *L'uso e la conservazione del nome nella propria lingua. Prove tecniche di circolazione delle giurisprudenze europee presso i giudici italiani*, in *Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero*, vol. I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, p. 389 ss.

- LAMARQUE E., *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Franco Angeli, Milano, 2016.
- LAMARQUE E., *The Italian Constitution: A Personalist Constitution*, in *Italian Journal of Public law*, n. 2, 2023, p. 398 ss.
- LANEVE G., *Pluralismo e Limite (al potere e per l'altro)*, in *Consulta online*, n. 1, 2019, p. 481 ss.
- LANG A., *Cittadinanza dell'Unione, non discriminazione in base alla nazionalità e scelta del nome*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 1, 2004, p. 247 ss.
- LAVAGNA C., *Basi per uno studio delle figure giuridiche soggettive contenute nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1953.
- LAVAGNA C., voce *Capacità di diritto pubblico*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VI, Milano, Giuffrè, 1960, p. 83 ss.
- LECALDANO E., *Identità personale: storia e critica di un'idea*, Carocci, Roma, 2021.
- LENTI L., *La procreazione artificiale. Genoma della persona e attribuzione della paternità*, Cedam, Padova, 1993.
- LEVINET M., *La notion d'autonomie personnelle dans la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme*, in *Droits*, n. 1, 2009, p. 3 ss.
- LICASTRO A., *Il dubbio di una "velata" discriminazione: il diritto di indossare l'hijab sul luogo di lavoro privato nei pareri resi dall'Avvocato generale alla Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 29, 2016, p. 1 ss.
- LILLA M., *L'identità non è di sinistra. Oltre l'antipolitica*, Marsilio, Venezia, 2018.
- LIVI M.A., *Quale diritto all'oblio?*, Jovene, Napoli, 2020.
- LO VOI V., *Mors omnia solvit? Parto anonimo e valutazione circa l'attualità del diritto all'anonimato della madre biologica nel caso di morte della stessa*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, n. 3, 2018, p. 1120 ss.
- LOMBARDI G.M., *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1967.
- LONG J., *L'adottato adulto ha diritto a conoscere l'identità dei fratelli biologici, se essi vi consentono*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 9, 2018, p. 1227 ss.
- LORENZETTI A., *Diritti in transito: la condizione giuridica delle persone transessuali*, Franco Angeli, Milano, 2013.

- LORENZETTI A., *Corte costituzionale e transessualismo: ammesso il cambiamento di sesso senza intervento chirurgico ma spetta al giudice la valutazione*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4, 2015, p. 1006 ss.
- LORENZETTI A., *Frontiere del corpo, frontiere del diritto: intersessualità e tutela della persona*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, n. 2, 2015, p. 109 ss.
- LUCIANI M., *Positività, metapositività e parapositività dei diritti fondamentali*, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, vol. III, Jovene, Napoli, 2009, p. 1055 ss.
- MALFATTI M., *Ri-costruire la 'regola' del cognome: una long story a puntate (e anche un po' a sorpresa)*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 1, 2021.
- MANCINI T., *Psicologia dell'identità*, il Mulino, Bologna, 2010.
- MARCENÒ V., *Il Giudice delle leggi in ascolto. «Coscienza sociale» e giurisprudenza costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2, 2021, p. 377 ss.
- MARELLA M.R., *«Queer Eye for Straight Guy»*. *Sulle possibilità di un'analisi giuridica queer*, in *Politica del diritto*, n. 3, 2017, p. 383 ss.
- MARELLA M.R., *Antropologia del soggetto di diritto. Note sulle trasformazioni di una categoria giuridica*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, n. 1, 2021, p. 71 ss.
- MARGARIA A., *The Construction of Fatherhood. The Jurisprudence of the European Court of Human Rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019.
- MARGUÉNAUD P., *Le démantèlement de la tradition patriarcale patronymique par le principe de non-discrimination. À propos de l'ordre des noms de famille portés par l'enfant (obs. sous Cour eur. dr. h., arrêt Léon Madrid c. Espagne, 26 octobre 2021)*, in *Revue trimestrielle des droits de l'Homme*, n. 3, 2022, p. 689 ss.
- MARINI G., *La giuridificazione della persona. Ideologie e tecniche nei diritti della personalità*, in *Rivista di diritto civile*, n. 3, 2006, pp. 359 ss.
- MARINO S., *Cooperazione amministrativa e circolazione delle persone: verso il riconoscimento automatico degli atti di stato civile?* in *Rivista di diritto internazionale*, n. 3, 2013, p. 964.
- MARINO S., *L'identità personale alla prova delle libertà di circolazione*, in *Eurojus*, n. 4, 2020, p. 173 ss.
- MARSAL S., PALERMO F., *Commentary of Article 3 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities*, in R. HOFMANN, T. H. MALLOY, R. DETLEV (a cura

- di), *The Framework Convention for the Protection of National Minorities*, Brill, Leiden, 2018, p. 92 ss.
- MARSHALL J., *A Right to Personal Autonomy at the European Court of Human Rights*, in *European Human Rights Law Review*, n. 3, 2008, p. 337 ss.
- MARSHALL J., *Personal Freedom through Human Rights Law? Autonomy, Identity, and Integrity under the European Convention on Human Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2009.
- MARTONI M., *Identità personale anagrafica (autorizzata) vs identità personale autorappresentativa (manifestata)*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 1, 2020, p. 179 ss.
- MARTUCCELLI D., *La société singulariste*, Armand Colin, Paris, 2010.
- MARZANO PARISOLI M., *Fino a quando e fino a che punto io resto me stesso? Corpo, integrità e identità personale*, in *Idee*, nn. 40/41, 1999, p. 223 ss.
- MASSA PINTO I., *Costituzione e fraternità. Una teoria della fraternità conflittuale: 'come se' fossimo fratelli*, Jovene, Napoli, 2011.
- MATUCCI G., *La dissoluzione del paradigma della verità della filiazione innanzi all'interesse concreto del minore (Nota a sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272)*, in *Forum Quaderni costituzionali*, 15 febbraio 2018.
- MCGOLDRICK D., *Sharia Law in Europe? Legacies of the Ottoman Empire and the European Convention on Human Rights*, in *Oxford Journal of Law and Religion*, n. 8, 2019, p. 517.
- MEZZANOTTE C., *Intervento*, in *I diritti fondamentali oggi. Atti del V Convegno dell'Associazione italiana dei costituzionalisti (Taormina, 30 novembre – 1 dicembre 1990)*, Cedam, Padova, 1995, p. 141 ss.
- MEZZANOTTE M., *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009.
- MODUGNO F., *I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1995.
- MONACO G., *Una nuova ordinanza di 'autorimessione' della Corte costituzionale*, in *federalismi.it*, n. 11, 2021, p. 161 ss.
- MORANA D., *Libertà costituzionali e prestazioni personali imposte: l'art. 23 cost. come norma di chiusura*, Giuffrè, Milano, 2007.

- MORELLI A., *Prime note in tema di identità nazionale e costituzionale*, in A. VISCOMI (a cura di) *Diritto del lavoro e società multiculturale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p. 41 ss.
- MORELLI A., *I diritti senza legge*, in *Consulta online*, n. 1, 2015, p. 10 ss.
- MORELLI A., *Il principio personalista nell'era dei populismi*, in *Consulta online*, n. 2, 2019, p. 359 ss.
- MORELLI A., *Persona e identità personale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2 Special Issues, 2019, p. 45 ss.
- MORRONE A., *Il custode della ragionevolezza*, Giuffrè, Milano, 2001.
- MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, vol. II, Cedam, Padova, 1976 (9^a ed.).
- MUIR E., DE WITTE B., *The procedural and institutional dimension of EU anti-discrimination law*, in L.S. ROSSI, F. CASOLARI (a cura di), *The principle of equality in EU law*, Springer, Cham, 2017, p. 133 ss.
- NARDOCCI C., *Esiste un diritto individuale alla scelta della propria etnia? A margine di Corte europea dei diritti dell'uomo, Tasev c. North Macedonia*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 18 novembre 2019.
- NARDOCCI C., *Light on Article 14 between Discrimination by Association & Self-Identification Right. The Individual within the Group & the Group before the State in ECtHR's Molla Sali v. Greece: a successful balance?*, in *federalismi.it*, n. 2, 2019.
- NASCIMBENE B., voce *Cittadinanza dell'Unione europea*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, agg. V, Utet, Torino, 2012, p. 122 ss.
- NERVI A., *Il perimetro del Regolamento europeo: portata applicativa e definizioni*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 161 ss.
- NICCOLAI S., *Il cognome familiare tra marito e moglie. Come è difficile pensare le relazioni tra i sessi fuori dallo schema dell'uguaglianza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1, 2006, p. 558 ss.
- NIGER S., *Il diritto all'identità personale*, in F. GIUSELLA (a cura di), *Diritto all'anonimato - Anonimato, nome e identità personale*, Cedam, Padova, 2008, p. 113.
- O'DONOVAN K., *A Right to Know One's Parentage?*, in *International Journal of Law, Policy and The Family*, n. 2, 1988, p. 27 ss.

- OCCHIOCUPO N., *Liberazione e promozione umana nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di posizioni*, Giuffrè, Milano, 1988.
- OKSENBERG RORTY A., *Introduction*, in EAD. (a cura di), *The identities of persons*, University of California Press, Berkeley, 1976, p. 1 ss.
- OLIVERIO FERRARIS A., *La costruzione dell'identità*, Bollata Boringhieri, Torino, 2022.
- OLIVETTI M., *Diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2020 (2^a ed.).
- ONIDA V., *Ragionevolezza e «bisogno di differenza»*, in *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale: riferimenti comparatistici. Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 13 e 14 ottobre 1992*, Giuffrè, Milano, 1994, p. 253 ss.
- ONIDA V., *Relazione*, in *I diritti fondamentali oggi. Atti del V Convegno dell'Associazione italiana dei costituzionalisti (Taormina, 30 novembre – 1 dicembre 1990)*, Cedam, Padova, 1995, p. 61 ss.
- ORLANDI E., *Le situazioni giuridiche soggettive attive e passive*, L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e doveri*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 141 ss.
- PACE A., *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Cedam, Padova, 2003.
- PACE L., *L'adeguatezza della legge e gli automatismi. Il giudice delle leggi fra norma "astratta" e caso "concreto"*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020.
- PAGLIARO A., voce *Falsità personale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVI, 1967, p. 646 ss.
- PALADIN L., *Il principio costituzionale di eguaglianza*, Giuffrè, Milano, 1965.
- PALERMO F., J. WOELK, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, Wolters Kluwer, Milano, 2021 (3^a ed.).
- PALICIDI SUNI E., *Il nome di famiglia: la Corte costituzionale si tira ancora una volta indietro, ma non convince*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1, 2006, p. 552 ss.
- PANET-MARRE A., *Le droit à l'identité dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne*, in C. BIDAUD (a cura di), *L'identité et le droit. Perspectives calédoniennes, nationales et internationales. Actes du colloque organisé par le Laboratoire de Recherches Juridique et Économique (LARJE) de l'Université de la Nouvelle-Calédonie*, Presses universitaires de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa, 2020, p. 68 ss.
- PANZERA C., *Cittadinanza*, in C. PANZERA, A. RAUTI (a cura di), *Dizionario dei diritti degli stranieri*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, p. 95 ss.

- PARFIT D., *Ragioni e persone*, Il Saggiatore, Milano, 1989.
- PASA B., *Libertà di circolazione dei “documenti pubblici” in Europa: “autenticità” e “valore probatorio ufficiale” secondo una recente Proposta di Regolamento*, in B. DE DONNO, F. PERNAZZA, R. TORINO, G. SCARCHILLO, D. BENINCASA (a cura di), *Persona e attività economica tra libertà e regola. Studi dedicati a Diego Corapi*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 1227 ss.
- PASTORE B., *Pluralismo, fiducia, solidarietà. Questioni di filosofia del diritto*, Carocci, Roma, 2007.
- PASTORE B., *Lo spazio del riconoscimento. identità culturale e sfera pubblica*, in T. MAZZARESE (a cura di), *Diritto, tradizioni, traduzioni: la tutela dei diritti nelle società multiculturali*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 115 ss.
- PASTORE B., VIOLA F., ZACCARIA G., *Le ragioni del diritto*, il Mulino, Bologna, 2017.
- PATERNITI F., *Le omissioni del legislatore*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023.
- PATRONE F., *Piccola guida filosofica all'identità personale*, Laterza, Roma-Bari, 2023.
- PATTI S., WILL M.R., *Commentario alla legge n. 164/1982*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1983, p. 35. ss.
- PATTI S., voce *Transessualismo*, in *Digesto discipline privatistiche*, sezione civile, XIX, Torino, Utet, 1999, p. 426 ss.
- PATTI S., *Un ben motivato rinvio alla Corte Costituzionale in materia di divorzio «automatico» della persona transessuale*, in *Corriere giuridico*, n. 12, 2013, p. 1526 ss.
- PEDRINI F., *Le «clausole generali»: profili teorici e aspetti costituzionali*, Bononia University Press, Bologna, 2013.
- PELISSERO M., VERCELLONE A. (a cura di), *Diritto e persone LGBTQI+*, Giappichelli, Torino, 2022.
- PERGOLESI F., *Diritto costituzionale*, Cedam, Padova, 1958 (12^a ed.).
- PERLINGIERI P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1972.
- PEZZINI B., *Dimensioni e qualificazioni nel sistema costituzionale di solidarietà (a proposito di uguaglianza ed effettività dei diritti e tematizzazioni della differenza)*, in B. PEZZINI, C. SACCHETTO (a cura di), *Il dovere di solidarietà. Atti del convegno Giornate europee*

- di diritto costituzionale tributario V edizione (Bergamo, 14-15 novembre 2003)*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 93 ss.
- PEZZINI B., *L'uguaglianza uomo-donna come principio antidiscriminatorio e come principio antisubordinazione*, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, vol. III, Jovene, Napoli, 2009, p. 1141 ss.
- PEZZINI B., *Del sesso, del genere e del "mestiere di vivere": cosa c'è di nuovo nella questione dello scioglimento automatico del matrimonio della persona transessuale che ha ottenuto la rettificazione dell'attribuzione di sesso (a proposito delle modifiche alla legge sul transessualismo attraverso la semplificazione dei riti processuali)*, in *Studi in onore di Claudio Rossano*, vol. II, Napoli, Jovene, 2013, p. 733 ss.
- PEZZINI B., *Doppia non basta: il cognome familiare davanti alla Corte costituzionale*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 5, 2022, p. 1108 ss.
- PIKRAMENOU N., *Intersex Rights. Living Between Sexes*, Springer, Cham, 2019.
- PINELLI C., «*nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*», in R. BIN, C. PINELLI (a cura di), *I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale. Atti del Seminario (Macerata, 5-6 maggio 1994)*, Giappichelli, Torino, 1996, p. 205 ss.
- PINELLI C., *Dei diritti sociali e dell'eguaglianza sostanziale*, in C. PINELLI (a cura di), *Nel lungo andare. Una Costituzione alla prova dell'esperienza. Scritti scelti 1985-2011*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, p. 381 ss.
- PINELLI C., «*Diritto di essere se stessi*» e «*pieno sviluppo della persona umana*», in *Rivista AIC*, n. 4, 2021, p. 305 ss.
- PINELLI C., *Identità, diritti, democrazia: relazioni difficili ma necessarie*, in *GenIus*, n. 2, 2022.
- PINO G., *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, il Mulino, Bologna, 2003.
- PINO G., *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali*, in R. PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 275 ss.
- PINO G., *Diritti e interpretazioni. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2010.

- PINO G., *Identità personale*, in S. RODOTÀ e M. TALLACCHINI, (a cura di), *Trattato di biodiritto*, vol. I - Ambito e fonti del biodiritto, Giuffrè, Milano, 2010, p. 297 ss.
- PINO G., *Teoria analitica del diritto I. La norma giuridica*, ETS, Pisa, 2016.
- PINO G., *Il costituzionalismo dei diritti. Struttura e limiti del costituzionalismo contemporaneo*, il Mulino, Bologna, 2017.
- PIROZZI L., *Aspetti costituzionalistici dei nuovi diritti*, Aracne, Roma, 2007.
- PISANÒ A., *Crisi della legge e litigation strategy. Corti, diritti e bioetica*, Giuffrè, Milano, 2016.
- PITCH T., *Tess e io. Differenze e disuguaglianze nella differenza*, in *Ragion pratica*, n. 2, 2004, p. 339 ss.
- PITCH T., *Libertà femminile, diritto, diritti, politica*, in *Frontiere della psicoanalisi*, n. 2, 2022, p. 343 ss.
- PIZZOLATO F., *Formazioni e... deformazioni sociali*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 2005, p. 137 ss.
- PIZZOLATO F., *Il principio costituzionale di fraternità: itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Città Nuova, Roma, 2012.
- POLACCHINI F., *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, Bononia University Press, Bologna, 2016.
- POLLICINO O., *Di cosa parliamo quando parliamo di uguaglianza? Un tentativo di problematizzazione del dibattito interno alla luce dell'esperienza sopranazionale*, in C. Calvieri (a cura di), *Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale. Atti del seminario di Perugia del 18 marzo 2005*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 439 ss.
- POLLICINO O., BASSINI M., *Art. 8*, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 134 ss.
- POSTERARO N., *Transessualismo, rettificazione anagrafica del sesso e necessità dell'intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari: riflessioni sui problemi irrisolti alla luce della recente giurisprudenza nazionale*, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, n. 4, 2017, p. 1349 ss.
- RAPARELLI V., *Alcune riflessioni sul fondamento giuridico del diritto al nome*, in *Foro italiano*, n. 3, 2002, p. 647 ss.

- REALE C.M., *Corte europea dei diritti umani e gender bender: una sovversione mite*, in *DPCE online*, n. 2, 2017, p. 409 ss.
- REMOTTI F., *L'ossessione identitaria*, Laterza, Roma-Bari, 2017.
- RESCIGNO G.U., *Il progetto consegnato nel comma secondo dell'art. 3 della Costituzione italiana*, in E. GHERA, A. PACE (a cura di), *L'attualità dei principi fondamentali della costituzione in materia di lavoro*, Jovene, Napoli, 2009, p. 124 ss.
- RICCA M., *Oltre Babele: codici per una democrazia interculturale*, Dedalo, Bari, 2008
- RICHARDS D.A.J., *Identity and the case for gay rights: race, gender, religion as analogies*, University of Chicago Press, Chicago, 1999.
- RICOEUR P., *Sé come altro*, Jaca Book, Milano, 2020.
- RIGOTTI E., *L'era del singolo*, Einaudi, Torino, 2021.
- RIMOLI F., *Introduzione. Elogio dell'in-differenza*, in F. BILANCIA, F.M. DI SCIULLO, F. RIMOLI (a cura di), *Paura dell'altro. Identità occidentale e cittadinanza*, Carocci, Roma, 2008, p. 1 ss.
- RIMOLI F., *L'identità ai tempi del pluralismo*, in ID., *Democrazia, Pluralismo, Laicità*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 154 ss.
- RIVERA I., *Le suggestioni del diritto all'autodeterminazione personale tra identità e diversità di genere. Note a margine di Corte cost. n. 221 del 2015*, in *Consulta online*, n. 1, 2016, p. 175.
- RODOMONTE M.G., *L'eguaglianza senza distinzioni di sesso in Italia: evoluzioni di un principio a settant'anni dalla nascita della Costituzione*, Giappichelli, Milano, 2018.
- RODOTÀ S., *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Rivista critica di diritto privato*, n. 4, 1997, p. 583 ss.
- RODOTÀ S., *Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo Codice sulla privacy*, in *Europa e diritto privato*, n. 1, 2004, p. 1 ss.
- RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012 (6^a ed.).
- RODOTÀ S., *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Roma-Bari, 2014.
- ROLLA G., *La tutela dei diritti costituzionali*, Carocci, Roma, 2012.
- ROMANO S., *Frammenti di un dizionario giuridico*, Giuffrè, Milano, 1947.
- RONEN Y., *Re-understanding the Child's Right to Identity. On Belonging, Responsiveness and Hope*, Brill-Nijhoff, Leiden, 2016.

- ROSENFELD M., *The identity of the constitutional subject: selfhood, citizenship, culture, and community*, Routledge, London, 2010.
- ROSSI E., *Le formazioni sociali nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1989.
- ROSSOLILLO G., *Identità personale e diritto internazionale privato*, Cedam, Padova, 2009.
- RUBIO-MARÍN R., OSELLA S., *Le precondizioni per il riconoscimento dell'identità sessuale*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 2016, p. 61 ss.
- RUGGERI A., «Nuovi» *diritti fondamentali e tecniche di positivizzazione*, in *Studi in onore di Manlio Mazzotti di Celso*, vol. II, Cedam, Padova 1995, p. 605 ss.
- RUGGERI A., *Le proiezioni del principio personalista*, in *federalismi.it*, n. 17, 2013.
- RUGGERI A., *Cosa sono i diritti fondamentali e da chi e come se ne può avere il riconoscimento e la tutela*, in BALDINI V. (a cura di), *Che cosa è un diritto fondamentale? Atti del convegno annuale dell'Associazione "Gruppo di Pisa", Cassino 10 e 11 giugno 2016*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 339 ss.
- RUGGERI A., *Costituzione e formazioni sociali: modello ed esperienze a confronto (note minime, introduttive ad un dibattito)*, in *Consulta online*, n. 2, 2019, p. 271 ss.
- RUGGERI A., SPADARO A., *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Politica del diritto*, n. 3, 1991, p. 343 ss.
- RUGGIU I., *Il giudice antropologo: costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Franco Angeli, Milano, 2012.
- RUGGIU I., voce *Identità culturale*, in C. PANZERA, A. RAUTI (a cura di), *Dizionario dei diritti degli stranieri*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, p. 241 ss.
- SALAZAR C., *Alcune riflessioni su un tema démodé: il diritto al lavoro*, in *Politica del diritto*, n. 1, 1995, p. 3 ss.
- SALAZAR C., *Lo "statuto costituzionale dello straniero" e il diritto d'asilo*, in *Consulta online*, n. 2, 2021.
- SALERNO F., *The Identity and Continuity of Personal Status in Contemporary Private International Law*, in *Collected Courses of the Hague Academy of International Law*, vol. 395, Brill, 2019.
- SANTORO L., *L'attribuzione del cognome ai figli: dalla discrezionalità del legislatore... alla discrezionalità dei genitori (considerazioni controcorrente a partire dalla ord. n. 18/2021 della Corte costituzionale)*, in *Consulta online*, n. 2, 2021, p. 543 ss.

- SCAGLIARINI S., *La tutela della privacy e dell'identità personale nel quadro dell'evoluzione tecnologica*, in *Consulta online*, n. 2, 2021, p. 489 ss.
- SCALIA S., *Note in tema di cittadinanza europea*, in *Studi Urbinati, A - Scienze giuridiche, politiche ed economiche*, n. 2, 2013, p. 351 ss.
- SCHERPE J., DUTTA A., HELMS T. (a cura di), *The Legal Status of Intersex Persons*, Intersentia, 2018.
- SCHILLACI A., *Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti*, Jovene, Napoli, 2018.
- SCHILLACI A., *Oltre la "rigida alternativa" tra vero e falso: identità personale, verità biologica e interesse del minore nella sentenza 272/2027 della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1, 2018, p. 385 ss.
- SILVERIO S., *Titolarità ed esercizio dei diritti fondamentali: prime riflessioni sulla capacità di diritto pubblico*, in *Diritto pubblico*, n. 3, 2007, p. 927 ss.
- SILVESTRI G., *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, intervento al Convegno trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese, tenutosi a Roma il 1° ottobre 2007, in www.associadeicostituzionalisti.it.
- SILVESTRI G., *Dal potere ai principi: libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari, 2009.
- SILVESTRI G., *Verso uno ius commune europeo dei diritti fondamentali*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 2006, p. 7 ss.
- SORRENTI G., *"Viaggio ai confini dell'eguaglianza giuridica". Limiti e punti di caduta delle tecniche di attuazione del divieto di distinzioni in base al sesso*, in *Eguaglianza e discriminazioni nell'epoca contemporanea: atti del XXXIV Convegno annuale (Bergamo, 15-16 novembre 2019)*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, p. 193 ss.
- SORRENTINO F., *La tutela multilivello dei diritti*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, n. 1, 2005, p. 79 ss.
- SPERTI A., *Constitutional Courts, Gay Rights and Sexual Orientation Equality*, Hart, Oxford-Portland, 2017.
- STANZIONE M.G., *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, Giappichelli, Torino, 2015.

- STANZIONE M.G., *Il diritto di conoscere le proprie origini tra identità del figlio e autodeterminazione della madre*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 1, 2022, p. 12 ss.
- STEFANELLI S., *Diritto all'identità personale*, in A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI (a cura di), *La filiazione e i minori*, IV, Utet, Milano, 2018 (2^a ed.), p. 435 ss.
- STRADELLA E., *Primi spunti per una definizione della "fondamentalità" dei diritti nel diritto comparato*, in BALDINI V. (a cura di), *Che cosa è un diritto fondamentale? Atti del convegno annuale dell'Associazione "Gruppo di Pisa", Cassino 10 e 11 giugno 2016*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 51 ss.
- SUDRE F., *Rapport introductif. La «construction» par le juge européen du droit au respect de la vie privée*, in F. SUDRE (a cura di), *Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de l'homme*, Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 11 ss.
- TAMPIERI M., *Il diritto all'oblio e la tutela dei dati personali*, in *Responsabilità civile e previdenza*, n. 3, 2017, p. 1010 ss.
- TAMPIERI M., *L'identità personale: il nostro documento esistenziale*, in *Europa e diritto privato*, n. 4, 2019, p. 1195 ss.
- TAYLOR C., *Le radici dell'io. La costruzione dell'identità moderna*, Feltrinelli, Milano, 1993.
- TEGA D., *Il principio di verità della nascita e il diritto all'identità personale del "figlio incestuoso": le colpe dei padri non ricadano sui figli!*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 2, 2003, p. 1076 ss.
- TOMASI L., *Il diritto al nome tra libertà fondamentali di circolazione e diritti fondamentali*, in C. HONORATI (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 111 ss.
- TOMBA C., *Il "depotenziamento" dell'obbligo di interpretazione conforme a Costituzione. Un "nuovo" riflesso sulle tecniche decisorie? (a margine della sent. n. 221 del 2015)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 6, 2015, p. 2063 ss.
- TRIMARCHI M., *Il cognome dei figli: un'occasione perduta dalla riforma*, in *Famiglia e diritto*, n. 3, 2013, p. 243 ss.
- TRIMARCHI M., *Unioni civili e convivenza*, in *Famiglia e diritto*, n. 10, 2016, p. 859 ss.

- TROIANO S., *comma 26-27*, in C.M. Bianca (a cura di), *Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs n. 6/2017; d.lgs n. 7/2017*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 412 ss.
- TROIANO S., *Unità della famiglia e disciplina del cognome*, in U. SALANITRO (a cura di), *Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme*, Pacini, Pisa, 2019, p. 263 ss.
- TRUCCO L., *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giappichelli, Torino, 2004.
- TRUCCO L., *Anonimato della madre 'versus' "identità" del figlio davanti alla Corte costituzionale*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 2, 2006, p. 107 ss.
- TRUCCO L., *Ancora un "via libera" della Corte di Lussemburgo alla "circolazione" dei cognomi (un altro contributo all'elaborazione pretoria dello "Statuto europeo del nome")*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 2, 2009, p. 301 ss.
- VANONI L.P., VIMERCATI B., *Dall'identità alle identity politics: la rinascita dei nazionalismi nel sistema costituzionale europeo*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 2020, p. 31 ss.
- VARENNE F. DE, KUZBORSKA E., *Human Rights and a Person's Name: Legal Trends and Challenges*, in *Human Rights Quarterly*, n. 4, 2015, p. 977 ss.
- VASEY V., *Casi riguardanti Rom e Sinti presentati presso la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in P. BONETTI, A. SIMONI, T. VITALE (a cura di), *La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia. Atti del convegno internazionale Università degli Studi di Milano-Bicocca, 16 - 18 giugno 2010*, voll. I e II, Giuffrè, Milano, 2011, p. 647 ss.
- VECCHI P.M., *Art. 1*, in *Tutela della privacy*, commentario a cura di C.M. BIANCA, F.D. BUSNELLI, A. BELLELLI, F.P. LUISO, E. NAVARRETTA, S. PATTI, P.M. VECCHI, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 2-3, 1999, p. 234 ss.
- VECCHI P.M., *Art. 2: Finalità*, in C.M. BIANCA, F.D. BUSNELLI (a cura di), *La protezione dei dati personali. Commentario al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, Cedam, Padova, 2007, p. 3 ss.
- VEDASCHI A., *Il principio personalista*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e doveri*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 8 ss.
- VERONESI P., *Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei «casi» e astrattezza della norma*, Giuffrè, Milano, 2007.

- VERONESI P., *La dimensione costituzionale della persona*, in A. PUGIOTTO (a cura di), *Per una consapevole cultura costituzionale. Lezioni Magistrali*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 525 ss.
- VERONESI P., *Ancora sull'incerto mestiere del nascere e del diventare genitori: i casi di cui alle sentenze nn. 32 e 33 della Corte costituzionale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 3, 2021, p. 483 ss.
- VETTOREL A., *La circolazione dei documenti pubblici stranieri dopo il regolamento (UE) n. 2016/1191*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, n. 4, 2016, p. 1060.
- VIGGIANI G., *Riflessioni sul cognome comune delle parti civilmente*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, n. 4, 2018, p. 209 ss.
- VIOLA F., *Conflitti di identità e conflitti di valori*, in *Ars interpretandi*, n. 10, 2005, p. 61 ss.
- VIOLA F., *Pluralismo e tolleranza*, in G. DALLA TORRE (a cura di), *Lessico della Laicità*, Studium, Roma 2007, p. 227 ss.
- VIOLA F., *Indipendenza, dipendenza, interdipendenza in una società di singoli*, in L. ALICI, S. PIEROSARA (a cura di), *Debito e promessa tra dipendenza e autonomia*, Franco Angeli, Milano, 2023, p. 23 ss.
- VIRGILIO M. M., *Rassegna critica di lessico giuridico: «identità» nelle fonti normative*, in *Ragion pratica*, n. 2, 2015, pp. 547 ss;
- VON RÜTTE B., *Social Identity and the Right to Belong – The ECtHR's Judgment in Hoti v. Croatia*, in *Tilburg Law Review*, n. 2, 2019, p. 147 ss.
- VON RÜTTE B., *The Human Right to Citizenship. Situating the Right to Citizenship within International and Regional Human Rights Law*, Brill, Leiden-Boston, 2022.
- WARREN S.D., BRANDEIS L., *The Right to Privacy*, in *Harvard Law Review*, n. 5, 1890, p. 193 ss.
- WEILER J.H.H., *Je suis Achbita*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 4, 2018, p. 1113 ss.
- WILDHABER L., HJARTARSON A., DONNELLY S., *No Consensus on Consensus? The Practice of the European Court of Human Rights*, in *Human Rights Law Journal*, n. 7-12, 2013, p. 248 ss.
- YOUNG I.M., *Le politiche della differenza*, Milano, Feltrinelli, 1996.

- ZACCARONI G., *Fundamental Rights and Disruptive Technologies: a Right to Personal Identity under the European Multi-level System of Protection?*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, n. 3, 2020, p. 143 ss.
- ZANOBETTI A., *La circolazione degli atti pubblici nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, n. 3, 2019, p. 20 ss.
- ZANON N., *Pluralismo dei valori e unità del diritto: una riflessione*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4, 2015, p. 919 ss.
- ZANON N., *Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione della costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2017.
- ZANON N., *I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali*, in *federalismi.it*, n. 3, 2021, p. 86 ss.
- ZENO-ZENCOVICH V., *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile: uno studio comparato*, Jovene, Napoli, 1985.
- ZOPPINI A., *I diritti della personalità delle persone giuridiche (e dei gruppi organizzati)*, in *Rivista di diritto civile*, n. 6, 2002, p. 851 ss.